

ETR

TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

in charitate

IUSTITIA

RIVISTA GIURIDICA - ANNO XVIII

2010

in charitate
IUSTITIA

Rivista Giuridica
del
Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro
Anno XVIII - 2010

Direttore: Raffaele Facciolo

Direttore Responsabile: Antonio Morabito

Registrazione n. 2/1994 Tribunale di Reggio Calabria

Redazione: Via Tommaso Campanella, 63/A
89127 Reggio Calabria

Telefono 0965/895092

Fax 0965/25466

email: info@tercalabro.it

web www.tercalabro.it

SOMMARIO

Editoriale - <i>Mons. Raffaele Facciolo</i>	9
Il magistero di Benedetto XVI <i>Sac. Antonio Morabito</i>	11

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2010

Saluto dell'Arcivescovo Moderatore <i>S.E. Mons. Vittorio Mondello</i>	17
Relazione Attività Giudiziaria 2009 <i>Mons. Raffaele Facciolo</i>	19
Prolusione: Processo matrimoniale canonico e diritto penale italiano <i>Paolo Moneta,</i> Ordinario di Diritto canonico all'Università di Pisa Presidente Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana	27
Quadro statistico dell'attività del Tribunale Ecclesiastico Calabro	59

SENTENZE DI PRIMA ISTANZA
DEL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

CONSENTINEN-BISIANEN

*N.M. per Esclusione del bonum prolis
per Errore da parte dell'uomo su qualità della persona
per Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uno e/o dell'altro*
Coram MONS. RAFFAELE FACCIOLÒ, Ponente

73

RHEGINEN-BOVEN

*per Esclusione dell'indissolubilità del matrimonio
da parte dell'uomo attore*
Coram SAC. ANTONIO MORABITO, Ponente

89

NEOCASTREN

N.M. per Difetto di discrezione di giudizio dell'uomo attore
Coram SAC. GIUSEPPE GIOVANNI ANGOTTI, Ponente

101

LOCREN-HIERACEN

N.M. per Esclusione della prole da parte dell'uomo attore
Coram MONS. LUIGI BLEFARI, Ponente

115

CONSENTINEN-BISINIANEN

*N.M. per Timore incusso alla donna attrice;
per Esclusione del bonum sacramenti da parte
dell'uomo convenuto;
per Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo convenuto*
Coram MONS. LEONARDO BONANNO, Ponente

126

CATACEN-SQUILLACEN.

*per Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo convenuto
per Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice*
Coram P. NICOLA COPPOLETTA, OFM conv. Ponente

139

RHEGINEN-BOVEN <i>per Errore da parte della donna attrice su qualità dell'uomo convenuto</i> <i>per Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo convenuto</i> Coram MONS. ANTONINO DENISI, Ponente	155
CATACEN-SQUILLACEN <i>per Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice</i> Coram SAC. SAVERIO DI BELLA, Ponente	175
RHEGINEN-BOVEN <i>per Condizione de futuro apposta dall'uomo convenuto</i> <i>per Errore da parte della donna attrice su qualità dell'uomo convenuto</i> Coram CAN. ERCOLE LACAVALA, Ponente	189
CONSENTINEN-BISINIANEN <i>per Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice</i> Coram P. BRUNO MACRI, O.F. cap. Ponente	201
CATACEN-SQUILLACEN <i>per Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore</i> <i>per Incapacità dell'uomo attore ad assumere gli oneri coniugali</i> Coram SAC. GIOVANNI MADAFFERI	217
CASSANEN <i>per Incapacità da parte della donna convenuta ad assumere gli obblighi coniugali</i> Coram MONS. FRANCESCO OLIVA, Ponente	235
NEOCASTREN <i>per Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore</i> Coram SAC. EMMANUEL OKOT-ÅKUMA, Ponente	253
RHEGINEN-BOVEN <i>per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice</i> Coram SAC. GIUSEPPE PRATICÒ, Ponente	265

MILETEN- NICOTRIEN-TROPIEN <i>per Condizione de futuro apposta dalla parte attrice</i> Coram CAN. ANTONIO RUSSO, Ponente	287
CROTONEN-S. SEVERINAE <i>per Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore</i> Coram SAC. SALVATORE SCALISE, Ponente	301
MILETEN-NICOTRIEN-TROPIEN <i>per Errore della donna attrice su qualità dell'uomo convenuto</i> Coram SAC. VINCENZO VARONE, Ponente	311

APPENDICE

– I Tribunali della Chiesa Universale	327
– Quadro Organico del TER Calabro	334
– Albo degli Avvocati Patrocinanti presso il TER Calabro	336
– Albo dei Periti	341
– Tribunali Diocesani della Calabria	344

EDITORIALE

Tutto ciò che si registra nel tempo, si storicizza nell'ambito culturale.

La pubblicazione annuale della Rivista Giuridica del TER Calabro evidenzia le diverse situazioni che riguardano la cultura familiare del nostro tempo sia nel settore antropologico, sia in quello religioso come anche nel settore giuridico.

Il settore antropologico emerge con le sue peculiari negatività della persona che soccombe dinanzi ai problemi esistenziali.

Se il matrimonio è l'atto pienamente umano per eccellenza, l'umanità perde la sua identità quando i soggetti non riescono a realizzare la relazionalità sponsale. La persona umana si lascia trascinare dalla cultura moderna che propone elementi sostitutivi che sono inaccettabili alla concezione della società familiare.

Ma è da rilevare che l'influsso culturale può soltanto condizionare le decisioni, ma certamente non le determina, e ciò significa che il difficile non deve essere ritenuto impossibile.

Il settore religioso offre un dato quanto mai segnato alla base per una carente formazione, incapace, quindi, di reggere agli urti delle problematiche che sfidano il proprio credo, investendolo alle radici con la pseudocultura avversa ad ogni principio di comportamento spiritualmente normato.

È vero che si cede facilmente il passo ai disvalori, ma la Chiesa che ha la duplice missione materna e docente cerca di contemperare la concretizzazione dei principi alle situazioni di vita: è il compito della nuova evangelizzazione che diventa necessità, ma che si proietta in un contesto sociale troppo arido di verità soprannaturali, e quindi rende difficile una idonea riuscita.

L'evangelizzazione deve tendere ad una inversione culturale: la vita matrimoniale non è una storia d'amore o un'esperienza determinata da elementi emotivi, ma è una scelta maturata nella dimensione volitiva che porta, nel discernimento intelligente e volontà decisa, a radicare l'impegno assunto per costruire la vita di comunione

Il settore giuridico si arricchisce delle ricerche dottrinali e giurisprudenziali su quanto è di pertinenza alla lettura dei dati soggettivi di chi emette l'atto volitivo verso il sacramento del matrimonio.

L'orizzonte culturale giuridico coglie nella realtà contemporanea "l'eclissi del sacro": e questo ci porta a capire come sta cambiando la società e come cambia la mentalità dell'uomo d'oggi.

La cultura giuridica matrimonialista riesce ad analizzare nelle sue varie pieghe la cultura della secolarizzazione, allergica ai valori plurisecolarmente condivisi, per individuarne le devianze. Questo sistema è il risultato di una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che presta un servizio efficace al matrimonio e protegge la sua verità e la sua dignità.

Non c'è dubbio che le sentenze canoniche devono essere un servizio alla verità del matrimonio indissolubile, nella misura in cui i Giudici possono dichiarare nullo un matrimonio soltanto se hanno raggiunto la certezza morale sulla nullità.

Sono queste le dinamiche insite nella lettura della casistica contenuta in questa Rivista: non quindi un'enumerazione di situazioni, ma la storia di realtà esistenziali che offrono l'imput per un'analisi plurima fatta da diverse angolazioni.

L'In charitate Iustitia è un testo che aggrega ogni tipo di cultura per una lettura sinottica, ed è anche una fonte per verifiche antropologiche, sociali, religiose e patologiche dell'uomo di Calabria.

Raffaele Facciolo
direttore

IL MAGISTERO DI BENEDETTO XVI

L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana da parte del Santo Padre Benedetto XVI detta ogni anno le tracce di richiamo autorevole sulle quali tutti i Tribunali minori debbono assimilarsi.

In primo luogo il Papa ha inteso rivolgere l'attenzione degli operatori del diritto sulla necessità di trattare le cause "con la doverosa profondità richiesta dal Ministero di carità e di verità che è proprio della Rota romana"¹.

L'esigenza del rigore procedurale e i principi dell'antropologia cristiana ci danno i criteri per la definizione giudiziaria delle stesse cause avendo riguardo di vagliare anche con rigore le perizie psichiatriche e psicologiche. Benedetto XVI ritorna a questo punto sulle distinzioni già note dalla maturità psichica che sarebbe la realizzazione dello sviluppo umano e la maturità canonica che rappresenta invece il punto minimo da cui si parte per la validità del matrimonio.

Un secondo momento di riflessione è caratterizzato tra incapacità e difficoltà in quanto è solo l'incapacità che va presa in considerazione nel decidere sul contraente che presta il consenso per realizzare un vincolo matrimoniale. In questa linea ciò che rende nullo il matrimonio non sono le difficoltà psicologiche o la dimensione clinica che esclude il concetto di ogni limitazione in matu-

¹ Discorso del Santo padre Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario - Sala Clementina, Giovedì, 29 gennaio 2009.

rità, bensì la differenza tra la capacità minima che è adeguata per un valido consenso e quella idealizzata per una piena realizzazione della vita coniugale.

Benedetto XVI si richiama quindi alla parte in cui Papa Giovanni Paolo II nel famoso intervento del 5 febbraio 1987 e replicato nel gennaio del 1988 riaffermava il principio secondo cui una vera incapacità “è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere”².

Sostanzialmente il Santo Padre si richiama alla nota costituzionale conciliare *Gaudium et spes* allorché al n. 48 esprime la relazione che nasce dal matrimonio e che forma “l’intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal creatore e strutturata con leggi proprie”³.

D’altra parte lo stesso codice di diritto canonico esprime chiaramente gli obblighi essenziali inerenti al matrimonio e che gli sposi si devono assumere⁴.

Il Santo Padre esprime ancora che questa capacità non viene misurata secondo un determinato grado di realizzazione effettiva dell’unione coniugale ma in relazione all’efficacia del volere di ciascuno dei contraenti che rende possibile tale realizzazione al momento del consenso nuziale.

Tale periodo prematrimoniale risulta quindi fondamentale per conoscere la volontà effettiva del contraente che si autodetermina nel patto coniugale che dà vita al matrimonio e alla famiglia.

Nel Catechismo della chiesa cattolica si richiama ancora alla libertà dell’uomo ferita dal peccato, ma neppure questo toglie la capacità di autodeterminazione del soggetto che vuole stipulare in un negozio giuridico quale quello matrimoniale⁵.

² Giovanni Paolo II AAS 79 (1987), pp. 1453-1459 e AAS 80 (1988), pp. 1178-1185.

³ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48.

⁴ CJC can. 1095, n.3.

⁵ Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 405.

C'è un incrocio fondamentale tra gli eventi dell'ultimo anno che hanno caratterizzato l'attività di Benedetto XVI quale quella di un Apostolo fra le genti.

Gli ultimi dodici mesi di pontificato sono stati intensissimi perché hanno intrecciato momenti di vera gioia con altri di prova e sofferenza. Ma quello che sorprende di più del Papa Ratzinger è stata la fermezza, ma anche la mitezza e la carità per la remissione della scomunica ai quattro vescovi, consacrati nell'anno 1988 dall'Arcivesco Lefebvre senza mandato della Santa Sede.

Il testo della lettera del Papa ai Vescovi di tutto il mondo ha rappresentato una novità storica, perché è il papa stesso che da un'interpretazione autentica di un suo Atto e nello stesso tempo un'evoluzione della mentalità e dei comportamenti pastorali di Papa Ratzinger⁶.

Nello stesso tempo questa pagina di Carità pastorale la inseriamo nella nostra rubrica annuale in quanto il gesto del papa implica anche un preciso ambito del diritto canonico perché come egli stesso ha notato la remissione della scomunica è un provvedimento nell'ambito della disciplina ecclesiastica, ancorché le persone vengono liberate dal peso di coscienza gravato dalla punizione ecclesiastica più grave, quella della scomunica.

La motivazione che ha spinto il Papa a raccontarsi è stata "una discussione veemente suscitata dalla remissione della scomunica che da tempo non si era più sperimentata".

Intanto l'ordinazione episcopale senza il mandato pontificio – ha ribadito il Benedetto XVI – il pericolo di uno scisma perché mette in questione l'unità del collegio episcopale con il Papa. Purtuttavia, la portata dell'intervento del Santo Padre è veramente innovativa, in quanto introduce la necessità della testimonianza dell'amore e della fede cristiana di cui Egli ha parlato nell'Enciclica *Deus Caritas est*.

L'impegno faticoso per la fede, speranza e amore nel mondo

⁶ *L'Osservatore Romano* 15.3.2009 - Lettera del Santo Padre ai vescovi cattolici.

costituisce la vera priorità della chiesa e quindi anche le riconciliazioni piccole e medie. Il Papa quindi si è sorpreso che il sommeso gesto di una mano tesa si sia trasformato “in un grande chiasso. Lo stesso Santo padre di è domandato “era ed è veramente sbagliato andare anche in questo caso incontro al fratello che ha qualche cosa contro di te” (cfr. mt 5,23s) e cercare la riconciliazione?

Il Papa ha anche citato il noto brano di San Paolo ai Galati⁷ le cui parole il Papa teologo le aveva considerate una delle “esagerazioni retoriche” che a volte si trovano in San Paolo. Mentre invece risultano essere ancora attuali nella chiesa di oggi: “Mordere e divorare” espressione di una libertà male interpretata.

Don Antonio Morabito
Dir. Responsabile “In charitate Iustitia”

⁷ “Che la libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!”.



ETR

TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
REGIONALE
CALABRO
Reggio Calabria

Inaugurazione
del
Nuovo Anno
Giudiziario
2010

9 Febbraio 2010 - ore 18.00

Seminario Arcivescovile Pio XI
Via Pio XI, 236
Reggio Calabria

Mi prego invitare la S.V. Ill.ma
all'Inaugurazione del nuovo Anno
Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro che si terrà alla
presenza dei Vescovi della Regione.

Gratitissima
sarà la Sua partecipazione.

Reggio Calabria, 20 Gennaio 2010

† Vittorio Mondello
Arcivescovo - Moderatore

PROGRAMMA

SALUTO

S.E. Mons. Vittorio Mondello
Arcivescovo-Metropolita e Moderatore
del Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro

RELAZIONE

**DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
PER L'ANNO 2009**

Mons. Raffaele Facciolo
Presidente del Tribunale Ecclesiastico Calabro

PROLUSIONE

*"Giustizia Ecclesiastica
e Ordinamento Penale Italiano"*

RELATORE

Prof. Paolo Moneta
Ordinario di Diritto Canonico - Università di Pisa
Presidente Nazionale dell'Associazione
Canonistica Italiana

*L'Arcivescovo Metropolita
Moderatore del TER
S. E. Mons. VITTORIO MONDELLO
rivolge caloroso saluto
ai Confratelli Arcivescovi e Vescovi della Calabria
convenuti nella Chiesa reggina
per i lavori della Conferenza Episcopale,
alle Autorità e Cultori di diritto
ringraziando vivissimamente
l'illustre relatore prof. Paolo Moneta
e attestando gratitudine
ai Membri del Tribunale Calabro
per la dedizione di scienza e di impegno
nell'espletamento del delicato servizio
alle coscienze dei fedeli
che chiedono giustizia e verità
nel travagliato percorso di vita matrimoniale.
Auspica
maggiore sollecitudine
per rispondere alle attese della gente
fiduciosa ancora nella giustizia della Chiesa.*

RELAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO 2009

Mons. RAFFAELE FACCIOLÒ

*Ecc. mi Pastori delle nostre Chiese di Calabria,
Ill.mo Prof. Paolo Moneta, Presidente Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana,
Magistrati,
Autorità, Sacerdoti, Religiosi, Diaconi e Religiose;
Superiori, Docenti e Studenti di Teologia nei Seminari di Calabria;
Laici impegnati nella cultura religiosa e nella vita ecclesiale.*

La relazione che quest'anno il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro presenta non solo è narrazione o resoconto di dati istruiti e pervenuti a decisione, ma è principalmente disamina critica del proprio operato alla luce della Allocuzione del Santo Padre Benedetto XVI che il 29 gennaio u.s. ha rivolto alla Rota Romana.

Le parole del Pontefice, puntuali e premurose per la verità, ma anche profonde per il rapporto tra giustizia e carità, mi hanno inchiodato su un interrogativo:

il Tribunale di Calabria, vista la statistica, è stato troppo indulgente? Ha teso più la mano alla carità pastorale che alla giustizia?

Questi sussulti di pensiero aleggiavano sempre nella coscienza degli Operatori del Tribunale, e già nell'editoriale della nostra Rivista "In Charitate Iustitia", dello scorso anno, e quindi in tempo non sospetto, avevo ravvisato un pericolo e indicato una soluzione a questi dubbi

quando scrivevo: “Si ravvisa una scalfitura all’interno del rapporto pastorale-diritto e cioè che sia la pastorale a voler guidare il diritto”.

E annotavo che la sola visione pastorale potrebbe produrre valutazioni soggettive favorite dalla emotività con danno psicologico quando ci si confronta con le risultanze giuridiche esposte nelle sentenze. E la soluzione per avere certezza morale che il deliberato è consono a realizzare la finalità del processo si radica nella dottrina e nella giurisprudenza: è questo il binario entro cui discernere e decidere *pro rei veritate*.

L’impianto logico giuridico del mio dire parte da una nota che l’antropologa americana Margareth Mead fa del matrimonio:

“Il matrimonio era, un tempo, un porto dal quale alcune coppie salpavano felicemente, altre vi restavano a marcire; ed altre ancora naufragavano contro la scogliera. Oggi è invece un viaggio in mare aperto, senza porto alcuno ed entrambi gli sposi devono quindi vigilare attentamente, se vogliono che la nave tenga il mare” (*Maschio e femmina, Ed. Italo, Milano 1972, pag. 316*).

Non è certo una visione cristiana, ma è una suggestione sociologica che porta a concludere che il matrimonio è una scelta che va fatta con matura determinazione, con la maturità della persona che si riconosce capace di opzioni irreversibili, capace di un progetto di felicità duale, completa e perfetta.

In queste affermazioni sono racchiusi i cardini per una validità matrimoniale che esige il soggetto capace per realizzare i *tria bona* di cui parla Sant’Agostino. Ed il naufragio di tante coppie calabresi avviene perché non superano gli scogli dell’immaturità, dell’esclusione del *bonum proles* e del *bonum sacramenti*: sono appunto questi i 3 capi più emergenti sui 13 sentenziati.

L’immaturità è ancora al primo posto!

È una corsia privilegiata? No! Anche se i dati possono offrire questa visione, nel TER Calabro non diamo facilità di pronunzie su questo capo.

Ci preoccupiamo dei numerosi Libelli che pervengono con questo capo di nullità e il discernimento viene effettuato con maggiore

attenzione: si analizzano gli atti umani che procedono dall'intelletto e dalla volontà, dalla vita affettiva e dai sentimenti.

Si tiene presente l'estimazione critica al giusto livello: non c'è alterazione del sufficiente grado di maturità né la restrizione della normale inclinazione al matrimonio. V'è forte attenzione al difetto di libertà interna che non permette l'armonica cooperazione delle facoltà umane per circostanze estrinseche e pressioni dell'esterno. L'ausilio dei periti psicologi e psichiatri è necessario (*utatur* dice il can. 1680 e *ne omittat* l'art. 209 della *Dignitas Connubii*), anche se il Collegio non ha ammesso qualche conclusione peritale, perché questa ha superato i criteri giuridici fondati negli atti istruttori.

Un elemento di turbamento provoca nell'animo dei Giudici quando la parte, cui si attribuisce il difetto di discrezione di giudizio, è assente dal processo.

In tal caso ci si affida anche al Perito la cui lettura critica degli atti valuta se l'assenza al processo e alla perizia è da considerarsi atto di immaturità per non aver trovato in sé la capacità di difesa. E il Collegio arriva alla dichiarazione dell'assunto attoreo per il duplice motivo: non si deve premiare chi si sottrae ad un dovere di prova, né si deve lasciare libero da ogni sospetto una persona che in caso di nuove nozze non si trovi almeno un "divieto" per evitare una "reincidentia" di nullità.

95 capi di immaturità sono stati proposti per la nullità, e sono passati al vaglio con questa metodologia di lavoro, con il risultato di 82 affermative e 13 negative.

L'esclusione del bonum prolis, è stata vagliata alla luce della dimensione giuridica dell'*intentio prolis* e dello *ius ad prolem*. Le richieste hanno avuto esito positivo perché il rinvio della procreazione a tempo indeterminato consente di parlare di vera e propria esclusione.

Il TER ha dovuto prendere in esame casi di interconnessione tra *bonum prolis* e *bonum coniugum*. Poiché l'*ordinatio ad prolem* è lo sviluppo naturale della vocazione dei coniugi e della loro innata costituzione, se questi rifiutano la procreazione della prole, viene meno la realizzazione dell'autentico bene dei coniugi.

L'interconnessione è stata riscontrata anche con l'esclusione del bonum sacramenti; l'esclusione dell'indissolubilità è causa della esclusione della prole: si impedisce la procreazione durante la convivenza per non essere onerato della cura della prole una volta sciolto il consorzio matrimoniale.

Ad arricchire il numero delle "affermative" sono stati i casi previsti da elementi psicologici della causa simulandi e cioè la cura quasi maniacale della donna per la propria forma fisica, raggiunta con diete e palestra e che la donna non vuole mettere a repentaglio con una gravidanza.

Come anche si annovera, nella casistica, il coniuge che si rifiuta di sottoporsi a terapie per migliorare la vita intima di coppia.

Tali motivi si riscontrano anche in decisioni della Rota Romana, che ne ha sentenziato la nullità del vincolo.

Nel nostro Tribunale sui 40 casi presentati, è stato negato il *constat de nullitate* a 13 richieste.

Circa l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo è da sottolineare che il TER si è trovato di fronte all'esclusione ipotetica oltre che a quella assoluta: e in tal caso non si è valutato ipotetico l'atto di volontà che, in quanto è "positivo" deve essere reale ed assoluto, ma ipotetica è stata considerata la circostanza alla quale si lega la rottura del vincolo.

Ed anche la celebrazione di un matrimonio *ad experimentum* viene vagliato dal Tribunale nella misura in cui il contraente prevede il divorzio per il suo caso ovvero positivamente lo intenda, e questo perché la reciproca donazione degli sposi è incompleta, se non abbraccia anche la dimensione temporale. Ed il TER è stato chiamato anche a valutare la compatibilità o meno della simulazione con l'amore verso la comparte: la risposta è che la logica del vero amore esige la perpetuità del legame.

Il consenso revocabile non è valido per la costituzione del matrimonio perché priva il coniugio del carattere legale delle perpetuità.

Anche qui le decisioni per questo capo hanno comportato 11 risposte negative e 24 affermative.

Come valutazione in percentuale è da dire che il Ter Calabro, in base alle prove acquisite e vagliate, ha accolto l'85% delle cause e ha respinto il 15% delle richieste.

Alla base di tutto questo è l'interpretazione giudiziale la quale parte dal principio che la legge è sacra per tutti e molto di più per il Giudice che ne è cultore ed interprete, ma non artefice della norma.

Cornice e limiti dell'interpretazione del Giudice è la mente del Legislatore.

L'interpretazione del diritto matrimoniale riguarda l'essenza del matrimonio. La dinamica del dibattito vede il contraddittorio nei legittimi intenti e non come accanita contrapposizione delle parti, e la stessa difesa del Tutore del vincolo non può essere portata ad oltranza, pena la non espressione di verità. E il Giudice sta attento a non farsi prendere da posizioni interessate.

C'è un'interpretazione evolutiva?

A questa domanda rispondo che il Tribunale periferico fa i passi con la Giurisprudenza Rotale, perché non siamo di fronte all'assenza della legge, ma solo di fronte alla interpretazione della legge oggi vigente. Sottolineo anche il fatto che il Tribunale Campano, nostro Tribunale d'Appello, conferma le nostre sentenze di 1° grado nella quasi totalità, fatta eccezione di qualche rinvio all'ordinario esame.

Alla luce di questa analisi critica del nostro lavoro pensiamo che le parole del Pontefice sono da ritenersi per noi come "stimolo" a non farci trascinare dalla tentazione del buonismo.

È da dire che nel nostro Tribunale non si accettano Patroni di altri fori che non sono laureati, né Patroni abilitati di altri Tribunali per evitare che s'innesci il meccanismo della ricerca del Tribunale più compiacente.

Ne abbiamo avuto un caso, per cui abbiamo respinto l'assistenza legale, con il conseguente stop al processo, ma che supereremo con la richiesta alla Segnatura Apostolica della proroga di competenza a questo Tribunale.

Ed ecco ora alcuni dati che interessano sapere, come frutto del lavoro del Tribunale.

	2008	2009
Cause introdotte	150	158
Cause perente	13	20
Cause decise	148	150
Cause pendenti a fine anno	178	266
Esito delle cause decise	134 affermative	16 negative

Circa l'assistenza legale:

- 105 cause con Patrono di fiducia
- 35 cause con i Patroni Stabili
- 17 cause senza Patrono

Le diocesi interessate:

	2008	2009
Cassano Jonio	8	7
Catanzaro - Squillace	18	23
Cosenza - Bisignano	37	35
Crotone - S. Severina	11	8
Lametia Terme	8	11
Locri - Gerace	2	6
Lungro	1	2
Mileto - Nicotera - Tropea	7	6
Oppido - Palmi	10	5
S. Marco Argentano - Scalea	6	6
Reggio Calabria - Bova	37	35
Rossano - Cariati	3	6
Totale	148	150

La durata della convivenza:

- 1 anno, 25 casi
- 2 anni, 22 casi
- 3 anni, 13 casi
- 4 anni, 12 casi
- 5 anni, 10 casi

La durata delle cause:

- 1 causa, entro 3 mesi
- 69 cause, dopo 1 anno
- 33 cause, dopo 2 anni
- 3 cause, dopo 6 anni

L'organico è ampliato per le avvenute seguenti nomine:

- Giudice collegiale: mons. Cataldo Di Napoli;
- Difensore del Vincolo titolare: Erika Ferraro;
- Difensori del Vincolo Sostituti: Margherita Di Nardo, Cristina Latella, Giuseppa Manco, Michele Stranieri, Loredana Surace;
- Patroni abilitati: Orlandina Cuccunato e Giuseppina Teti;
- Periti psicologi: Annamaria Primerano e Sabrina Zaccone;
- Perito psichiatra: Giuseppina Tufo;
- Periti in grafologia: Maria Stella Franco e Roberto Coppola;
- Attuari: Pierina Michienzi e Luciana Trapasso.

L'ampiamiento dell'organico suggerisce la necessità dell'aggiornamento professionale: ci daremo un calendario per sessioni di studio e di confronto guidate da persone esperte nei vari settori: giudici, avvocati, difensori del vincolo, periti e operatori nella cancelleria.

Ho il dovere di comunicare, inoltre, che nel Tribunale d'Appello Campano, dal primo gennaio di quest'anno, si è avuta la nomina del nuovo Presidente nella persona di P. Bruno Boccardelli, conventuale: al nuovo Presidente il saluto più deferente di questo Tribunale

unitamente al vivo grazie e all'augurio di ulteriore lavoro ecclesiale per il degnissimo P. Romualdo Gambale già Presidente del Tribunale Superiore.

A *conclusione* devo affermare la gioia e la serenità del nostro lavoro in Tribunale, dove troviamo l'uomo segnato in cerca di pace interiore.

Devo inoltre dire che la gioia del servizio è alimentata dalla fiducia dei nostri Pastori e in primo luogo dall'Arcivescovo Moderatore: ho trovato sempre Mons. Mondello delicato nell'evidenziare i problemi e pronto nel proporre soluzioni: questi due atteggiamenti sono incoraggiamento per stare nel servizio difficile del Foro ecclesiastico.

Devo esprimere il sentito ringraziamento a tutti gli Operatori del Tribunale: un *corpus* dedito con tutte le energie a rispondere ai bisogni delle richieste dei fedeli.

Veda, prof. Moneta, il bel clima di lavoro che c'è nel nostro Tribunale. Questa sera io La ringrazio per la Sua autorevole presenza e per la Sua parola che sarà illuminante su un argomento che si profila preoccupante per il futuro delle sentenze ecclesiastiche. La Sua esposizione noi l'attendiamo con la certezza di sapere che l'azione della Chiesa dovrà godere di sana libertà per una reale giustizia.

Sono lieto ancora di comunicare che anche nel nostro Tribunale, già da domani, sarà attivo il sito internet (www.tercalabro.it), dove si potranno cogliere tutti gli elementi utili per la conoscenza delle finalità, dell'iter processuale, dell'organico e delle spese occorrenti con la trasparenza che esige l'argomento: strumento utile per la consultazione degli stessi operatori di giustizia, ma soprattutto dei fedeli alla ricerca di risposte alle loro problematiche personali.

Il carico del lavoro espresso è stato oggi reso pubblico: c'è scienza, coscienza e responsabilità. Se si è riscontrata qualche lacuna tutto è stato sanato con l'accettazione della *querela nullitatis sententiae* che ha favorito il ripristino della verità, con valutazione retta e giusta. E questo a gloria del Dio santo e giusto.

Mons. Raffaele FACCIOLO
Presidente del TER Calabro

PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO E DIRITTO PENALE ITALIANO*

PROLUSIONE

di Paolo Moneta

Ordinario di Diritto canonico all'Università di Pisa

1) *La posizione della Chiesa cattolica nell'ordinamento italiano.*

Per prima cosa è opportuno inquadrare con precisione la posizione che l'ordinamento giuridico italiano riserva alla Chiesa cattolica, con i diritti, le prerogative, le facoltà che ad essa si riconnettono.

Punto di partenza è l'articolo 7 della Costituzione italiana, a norma del quale "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Questa formulazione può suonare alquanto enfatica, specialmente nell'attribuire alla Chiesa un concetto tipicamente statale come quello di sovranità. Ma con essa si è inteso sottolineare che la Chiesa è dotata di un ordinamento giuridico *originario* o *primario* rispetto a quello dello Stato, che essa è quindi riconosciuta "secondo la natura sua propria, cioè secondo la sua essenza giuridico istituzionale" e che rimane preclusa qualunque possibilità di incidere sui suoi profili strutturali e funzionali¹. In virtù di questa sua posizione la Chiesa gode di una particolare autonomia che la pone al riparo da ogni ingerenza od interferenza del potere statale e degli enti pubblici al proprio interno: nelle strutture organizzative, nell'esercizio della potestà sua propria,

* Prolusione tenuta per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario al Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, 9 febbraio 2010.

¹ G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 3 ed., Torino, 2007, 25.

nelle attività di natura religiosa che essa svolge. Strettamente connesso con questi principi è il pieno riconoscimento della *libertas Ecclesiae*, ossia della libertà di svolgere la propria missione e di compiere tutte quelle attività (pastorali culturali, caritative, di evangelizzazione) che ad essa si ricollegano.

Questa posizione riconosciuta alla Chiesa, derivando da una precisa disposizione costituzionale, non si esaurisce in se stessa, ma è destinata ad orientare tutta l'attività dello Stato e dei poteri pubblici, sia nella produzione legislativa ordinaria, sia nella concreta attuazione di essa, in sede amministrativa e giudiziaria.

Il disposto dell'articolo 7 è stato espressamente ribadito ed ulteriormente specificato nei suoi concreti contenuti nel vigente Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 a modificazione del Concordato lateranense del 1929 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121. "La Repubblica italiana e la Santa Sede – si legge nell'articolo 1 di questo Accordo – riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese". Conseguentemente – prosegue l'Accordo all'articolo 2 – "La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica".

Non si può peraltro sostenere che la posizione e le prerogative riconosciute alla Chiesa dalle disposizioni ora ricordate comportino una totale sottrazione alla sovranità dello Stato. Come è stato giustamente osservato, esse riguardano il punto di vista istituzionale, la struttura della Chiesa nel suo complesso, non i singoli soggetti che vivono ed agiscono nell'ordinamento italiano, pur nel compimento di attività di natura ecclesiale. "Quando i soggetti canonici, e le specifiche strutture ecclesiastiche, instano ed agiscono all'interno del territorio e dell'ordinamento italiano essi sono soggetti alla piena sovranità

dello Stato”², il quale ben potrà esercitare, ove ne ricorrano gli estremi, anche l’azione penale.

Si pone quindi, inevitabilmente, il problema dei limiti che incontra l’attività concretamente posta in essere dagli organi e dai soggetti appartenenti alla Chiesa o che in qualche modo ad essa si ricollegano, del confine che intercorre tra la sfera di autonomia riconosciuta come propria della Chiesa e rientrante nel proprio ordine, e la sfera in cui si esplicano i poteri che lo Stato esercita in via generale sul territorio e sui soggetti sottoposti alla sua sovranità.

Il problema è talora risolto o, perlomeno, avviato a soluzione in singoli e specifici settori dalle pattuizioni concordatarie. Ma si tratta di un problema più generale, che l’esperienza giuridica tende inevitabilmente a riproporre in situazioni nuove e difficilmente prevedibili. Su di esso ritorneremo quindi con più specifico riferimento al settore sul quale intendiamo soffermare la nostra attenzione, quello dell’attività giudiziaria compiuta all’interno della Chiesa.

2) *La libertà di esercizio della giurisdizione ecclesiastica.*

Abbiamo visto che lo Stato italiano, sulla base di un preciso impegno concordatario, riconosce alla Chiesa la libertà di compiere tutte quelle attività che le consentono di realizzare la sua missione, assicurandole, in particolare, la libertà “della giurisdizione in materia ecclesiastica”. Con il termine *giurisdizione*, nel diritto canonico tradizionale, si intende il complesso delle attività di governo della comunità dei fedeli: la *potestas iurisdictionis* viene dunque a coincidere con la *potestas regiminis* (v. can. 129 c.i.c.), ossia con la potestà di compiere tutti quegli atti necessari per il governo dei fedeli. Essa ricomprende quindi la potestà legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giudiziaria, come afferma espressamente anche il vigente codice canonico (“*Potestas regiminis distinguitur in legislativam, exsecutivam et iudicalem*” – can. 135).

² C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, 2 ed., Torino, 2005, p. 209.

Nel diritto statale il termine in questione viene normalmente usato in un'accezione più ristretta, per designare la sola attività giudiziaria. Poiché la disposizione concordataria fa riferimento alle attività proprie della Chiesa, sembra logico ritenere che esso faccia riferimento alla terminologia ed ai concetti da essa adottati. Ma comunque lo si voglia intendere, non c'è dubbio che il termine *giurisdizione* viene a ricomprendere quell'attività che la Chiesa svolge nell'esercizio della funzione giudiziaria al proprio interno. Essa è quindi libera di strutturare ed organizzare gli organi giudiziari, di adottare principi e regole processuali, di individuare i settori o le materie (civili, matrimoniali, penali ecc.) in cui esercitare l'attività giudiziaria.

Naturalmente – ma è opportuno precisarlo – questa libertà riguarda l'attività giudiziaria posta nell'ambito della Chiesa, quella che si esaurisce all'interno del suo ordinamento, senza alcuna rilevanza nell'ordinamento statale. Se lo Stato, in virtù di pattuizioni concordatarie, decide di conferire efficacia civile a determinate attività giurisdizionali compiute dalla Chiesa (come avviene attualmente, ad esempio, in materia matrimoniale), ben potrà imporre l'osservanza di alcuni principi o pretendere l'applicazione di determinate regole. Ma questi principi e regole sono strettamente ed esclusivamente funzionali al riconoscimento degli effetti civili, nel senso che la Chiesa è tenuta ad osservarli soltanto se intende ottenere tale riconoscimento, rimanendo del tutto libera di distaccarsi da essi se vuole mantenere l'attività giudiziaria al proprio interno.

Non può pertanto essere in alcun modo condivisa l'affermazione – che si legge in una sentenza della Corte di Cassazione italiana che avremo modo di citare altre volte in seguito, quella del 12 marzo 2004, n. 22827³ – secondo la quale al procedimento giudi-

³ La sentenza 12 marzo 2004, n. 22827 della V sez. della Cassazione penale riguardava un processo per diffamazione intentato da una delle parti di un giudizio ecclesiastico di nullità di matrimonio contro alcuni testimoni che, a suo dire, avevano falsamente affermato che essa era affetta da disturbi psichici e mentali. La sentenza non si pronuncia sul merito della questione, ma ritiene che l'accusa potesse essere provata sentendo come testimoni coloro che erano stati presenti alla deposizione dei suddetti testi (ivi compreso il giudice istruttore) ed acquisendo i verbali della causa ecclesiastica. La sentenza è stata largamente commentata, in particolare da L. Musselli, *Libertà di giurisdizione della Chiesa e poteri*

ziale canonico in materia di nullità di matrimonio devono essere applicate norme non difformi ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, perché tale procedimento tende ad una sentenza destinata ad avere efficacia in questo ordinamento. La pretesa di far riferimento a regole e principi propri dell'ordinamento statale può essere infatti avanzata soltanto quale condizione per ottenere tale efficacia. Lo Stato ha quindi diritto di controllare l'osservanza delle regole stabilite in via concordataria al momento in cui viene richiesto di riconoscere l'atto giudiziario canonico al proprio interno (e conseguentemente di rifiutare il riconoscimento ove riconosca una inosservanza di esse), ma non certo di imporle alla Chiesa nell'esercizio interno dell'attività giudiziaria.

Volendo precisare meglio i contenuti ricompresi nella sfera di libera autodeterminazione della Chiesa riguardo all'esercizio della funzione giudiziaria, va ribadito che essa ricomprende, indubbiamente, la struttura e l'organizzazione degli organi giudiziari, lo svolgimento del processo in ogni sua fase, con i principi e le regole che lo caratterizzano, i diritti e i doveri attribuiti ai soggetti che vi operano, gli effetti propri delle decisioni e le regole per dare ad esse concreta esecuzione.

Ma la libertà di cui gode la Chiesa (e la conseguente non ingerenza dello Stato) riguarda non soltanto gli aspetti normativi ed organizzativi, ma anche la concreta attuazione della funzione giudiziaria. I soggetti che a vario titolo partecipano allo svolgimento dell'attività giudiziaria – siano essi giudici od altri ministri e funzionari addetti agli organi giudiziari oppure utenti o destinatari di essa – debbono quindi restare liberi di svolgere quei compiti, di tenere

del giudice penale in materia probatoria, in *Cass. Penale*, 2005, p. 1619 ss.; M. CANONICO, *Sulla sindacabilità penale delle dichiarazioni rese nel giudizio ecclesiastico di nullità matrimoniale*, in *Dir. fam.* 2005, p. 943 ss.; A. LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale del "giudice" ecclesiastico (osservazioni a Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 marzo 2004, n. 22827)*, in *Quaderni dir. pol. eccl.*, 2004/3, p. 793 ss. Ampi riferimenti a questa sentenza si trovano anche in G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. Dalla Torre e P. Lillo, Torino, 2008, p. 99 ss.

quei comportamenti, di compiere quegli atti che, secondo le regole processuali canoniche, contribuiscono all'esercizio della funzione giudiziaria. Così, per fare degli esempi attualmente irrealistici, ma di particolare evidenza, ai giudici non potrebbe essere proibito – e neppure ostacolato o reso in qualche modo di difficile compimento – da parte di disposizioni statali o dei pubblici poteri, di riunirsi per decidere collegialmente la sentenza; alle parti o ai testimoni di presentarsi a deporre in tribunale; ad un perito medico di convocare il coniuge nel proprio ambulatorio per sottoporlo a visita psichiatrica.

Lo stesso principio vale anche per più specifici comportamenti prescritti dalle norme canoniche ai soggetti che partecipano all'attività giudiziaria, pur quando essi risultino diversi da quelli che vengono prescritti nell'ambito dei processi civili. Uno degli esempi più significativi è quello dell'obbligo di mantenere il segreto su determinate attività compiute nell'ambito del processo o riguardo ad informazioni acquisite nel corso di esso. I poteri pubblici non possono imporre comportamenti che portino a violare – anche indirettamente, ad esempio con la minaccia di un'incriminazione penale – l'obbligo del segreto, perché in tal modo interferirebbero nello svolgimento della giustizia ecclesiastica: il mantenimento del segreto verrebbe infatti reso difficoltoso, provocherebbe disagi interiori e conflitti di lealtà, con ricadute negative, oltre che sulla posizione personale del singolo interessato, sullo svolgimento di tutto il processo. Mancando od anche soltanto allentandosi la garanzia del segreto, le parti, i testimoni, i periti sarebbero facilmente indotti a non rivelare circostanze, episodi, documenti che potrebbero essere di determinante importanza per la decisione della causa.

Torneremo più specificamente su quest'ultimo argomento, perché è uno di quelli che più concretamente hanno interessato la nostra tematica e perché su di esso andrà esaminata una normativa statale che direttamente lo riguarda. Basti per ora aver tracciato il quadro generale di riferimento, che deve però essere completato dall'individuazione dei limiti che necessariamente incontra, così come avviene per tutte le libertà, ancorché riconosciute a livello costituzionale, la libertà della Chiesa nello svolgimento della funzione giudiziaria

Un primo punto che può essere fissato è quello della salvaguardia di quei valori fondamentali per i quali l'ordinamento giuridico italiano appresta una tutela di particolare intensità, come quella di carattere penale. Il principio di non ingerenza dello Stato nell'attività interna della Chiesa non può infatti comportare una sorta di immunità di fronte al diritto penale comune, non può arrivare a sottrarre coloro che concretamente esercitano tale attività alla sovranità dello Stato che si esplica in materia penale. L'esercizio di un'attività che rientra nella sfera di libera autodeterminazione riconosciuta alla Chiesa non può in alcun modo giustificare la commissione di fatti che vengono qualificati come reati dall'ordinamento giuridico italiano. Così come, da un punto di vista delle singole persone, l'esercizio della libertà religiosa, pur ampiamente riconosciuta a livello costituzionale, non può essere considerata circostanza esimente da ogni incriminazione penale. Come già osservava Arturo Carlo Jemolo, "se si dovesse accettare l'assunto che... avendo lo Stato garantito alla Chiesa la libertà della sua giurisdizione, non può controllare fin dove essa si estenda né di quali mezzi si debba servire, occorrerebbe ammettere... che lo Stato non possa prestare alcuna tutela al cittadino, neppure se ecclesiastici, o laici incaricati da ecclesiastici, gli strappino di mano il giornale dannoso per il suo bene spirituale, o vengano in casa ad epurare la sua biblioteca, anzi neppure il giorno in cui la Chiesa volesse ristabilire carceri ecclesiastiche per i bestemmiatori od i concubinari"⁴.

Ma volendo essere più aderenti alla realtà attuale del comune modo di agire della Chiesa nello svolgimento dell'attività giudiziaria (o meglio di coloro che concretamente agiscono nel suo ambito, per i quali può appunto profilarsi una responsabilità in sede penale), un primo principio che si può delineare è che non sfuggono alla sovranità statale comportamenti tenuti *in occasione* o nel corso del compimento dell'attività giudiziaria, ma che non costituiscono un momento di esercizio e di svolgimento di essa. Così il giudice che

⁴ A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Milano 1979, p. 78.

approfittasse della situazione di soggezione di una parte per estorcerle del denaro o delle prestazioni sessuali; od il tesoriere del tribunale che si appropriasse del contributo per le spese processuali versato dalla parte: costoro non potrebbero certo andare esenti dalla conseguente incriminazione penale.

Un secondo criterio, per altro più incerto e di difficile determinazione, è quello che attiene alle *modalità di svolgimento* dell'attività rientrante nella sfera della libertà della Chiesa. Modalità abnormi, contrarie alle stesse prescrizioni canoniche, non richieste funzionalmente per quella determinata attività, se si ripercuotono negativamente sui diritti delle persone, su valori ed interessi ritenuti di particolare rilevanza, non possono essere sottratte alla giurisdizione penale dello Stato. Si pensi ad un giudice che ricorra a gravi minacce (tali da configurare il reato di cui all'articolo 612 codice penale) per indurre un teste a dire la verità; alla sentenza che contenga frasi fortemente ingiuriose verso una delle parti, tali da integrare chiaramente il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.). In questi casi il comportamento è inserito nell'ambito dell'attività giudiziaria della Chiesa, ma assume modalità concrete che esorbitano dalla sua normale funzionalità e che risultano lesive di beni o diritti penalmente protetti.

Mi rendo conto che si tratta di un criterio che comporta inevitabilmente una valutazione del modo di agire nell'ambito della Chiesa e che può quindi prestarsi ad una compressione della libertà che è ad essa riconosciuta nello svolgimento delle proprie funzioni ministeriali. Occorrerà quindi tener presenti le disposizioni interne all'ordinamento canonico che prescrivono determinati comportamenti, le particolari esigenze che si riconnettono al ministero pastorale svolto dalla Chiesa, da un lato; occorrerà procedere, dall'altro, ad una valutazione degli elementi che integrano la fattispecie di reato, tenendo conto del particolare contesto "di frontiera" tra i due ordinamenti in cui essi sono stati compiuti. Ci si dovrà quindi sforzare di trovare un punto di equilibrio e di giusto temperamento tra le due esigenze che vengono a trovarsi in contrasto: quella del rispetto della *Libertas Ecclesiae* e quella del dispiega-

mento della sovranità dello Stato su persone che, pur agendo nell'ambito di una realtà religiosa, continuano ad essere ad essa soggette⁵.

3) *Le disposizioni legislative sul segreto ministeriale.*

Messo a fuoco il quadro generale di riferimento, occorre passare ad esaminare alcune specifiche disposizioni che ad esso si ricollegano e che ne danno una più concreta attuazione.

Viene, innanzi, in considerazione un gruppo di disposizioni dirette a tutelare il segreto *ministeriale*, ad evitare cioè che determinati soggetti siano tenuti a rivelare (in ottemperanza ad obblighi di carattere generale previsti dall'ordinamento giuridico italiano) notizie, informazioni, fatti, appresi nell'esercizio del loro ministero, svolgendo cioè funzioni che sono riconducibili all'attività propria della Chiesa.

⁵ Questo dei confini tra *Libertas Ecclesiae* (e più in generale della libertà religiosa) ed esercizio della sovranità dello Stato ed in particolare dei suoi poteri punitivi è un problema che è sempre stato dibattuto nel diritto ecclesiastico e che torna ciclicamente a riproporsi in occasione di concrete vicende che si presentano nell'esperienza giuridica. Tra queste è rimasta famosa, anche per l'ampiezza del dibattito suscitato, quella del Vescovo di Prato alla metà degli anni '50, incriminato per diffamazione per aver stigmatizzato con l'epiteto di "concupini" e "pubblici peccatori" il comportamento di due battezzati che avevano celebrato matrimonio civile, dando così inizio ad uno "scandaloso concubinato" (in proposito, si veda, più di recente, R. RAZZANTE, *Il "caso" del Vescovo di Prato: riflessioni, dopo sette lustri, di un nondum natus*, in *Dir. eccl.*, 1993, I, p. 361 ss.). Il problema su cui ci siamo soffermati è stato ripreso, da ultimo, anche da A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, che lo esamina dalla prospettiva dell'efficacia scriminante agli effetti penali che può derivare dalla situazione giuridica di libertà riconosciuta al ministro di culto nell'esercizio del suo ministero. Per riconoscersi tale efficacia scriminante dovrebbero concorrere, secondo questo autore, due elementi o fattori: il primo che l'attività ministeriale sia pienamente *conforme* al diritto interno della confessione a cui il soggetto appartiene; il secondo che le concrete modalità di esercizio adottate dal ministro di culto siano rivestite del carattere della *necessarietà* o *quasi-necessarietà*, da valutarsi in concreto, in relazione alle varie caratteristiche del caso (p. 390 ss.). Ma come si può ben capire, si tratta anche in questo caso di criteri meramente indicativi, che è difficile calare nelle singole situazioni concrete, tanto più se si tiene presente che essi richiedono, da parte del giudice statale, di condurre una serie di valutazioni all'interno dell'ordinamento confessionale.

Si tratta dell'articolo 200 del codice di procedura penale italiano, che introduce una deroga all'obbligo generale di rendere la propria testimonianza nell'ambito del processo, prevedendo la facoltà di astenersi dal deporre su determinate circostanze a favore di alcune categorie di soggetti che ricoprono particolari uffici o professioni. Tra di essi – insieme ad avvocati, notai, investigatori privati autorizzati, esercenti una professione sanitaria e, più in generale, altri uffici o professioni tenuti per legge al segreto professionale – sono espressamente ricompresi i “ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”: questi non possono quindi “essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero ufficio o professione”.

Va precisato che in virtù di questa disposizione le persone tenute all'obbligo del segreto non sono considerate incapaci di testimoniare od esentate completamente da tale dovere: a loro è soltanto conferito il diritto di astenersi dal rivelare circostanze attinenti all'esercizio del loro ministero o professione. Essi possono anche non avvalersi di tale diritto, ma va tenuto presente che la rivelazione di tali circostanze potrebbe configurare a loro carico una precisa responsabilità penale: quella prevista dall'art. 622 c.p. a carico di chiunque “avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa”.

La facoltà di astensione dalla testimonianza non è tuttavia interamente rimessa alla decisione dell'interessato, perché il giudice “se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga”(così, ancora l'art. 200 c.p.p.)⁶.

Alla tutela del segreto ministeriale o professionale nell'ambito della testimonianza si accompagna, ed è ad essa complementare, la tutela

⁶ La regola di cui all'art. 200 c.p.p. trova applicazione anche in altri casi nei quali è previsto un obbligo di dare informazioni nell'ambito dell'attività processuale: così nel caso di assunzione di *sommario informazioni* da parte della polizia giudiziaria (art. 351 c.p.p.) o di informazioni da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (art. 362 c.p.p.).

del segreto nei riguardi di atti, documenti, materiale di vario genere di cui i medesimi soggetti siano venuti in possesso “per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte”. Costoro non sono tenuti al dovere di esibire tale materiale all’autorità giudiziaria, purché “dichiarino per iscritto che si tratti di segreto inerente al loro ufficio o professione” (art. 256 c. p. c.). Anche in questo caso è previsto che l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di tale dichiarazione (e ritenga di non poter procedere senza acquisire tale materiale), provveda agli accertamenti necessari e, se la dichiarazione risulti infondata, ordini il sequestro.

Le disposizioni in materia di testimonianza che abbiamo ora ricordato valgono anche per il processo civile (art. 249 c.p.c.), nell’ambito del quale è anche prevista un’analoga tutela del segreto per l’ordine di ispezione di persone o cose (art. 118, 1° c.p.c.) e per l’ordine di esibizione in giudizio, alla parte o al terzo, di un documento o altra cosa ritenuta necessaria per il processo (v. art. 210, 1° c.p.c.).

La normativa a cui abbiamo ora fatto riferimento viene ripresa, con più specifico riferimento alla Chiesa cattolica, dalla disciplina concordataria. L’articolo 4, n. 4 dell’Accordo del 1984 prevede infatti anche “gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”⁷.

⁷ Va rilevato che disposizioni analoghe a quella prevista nell’Accordo con la Chiesa cattolica sono previste in diverse intese stipulate dallo Stato italiano con le altre confessioni religiose, come ad esempio in quella con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, dove si afferma che i ministri di culto “non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero” (art. 3, 1° della l. 8 marzo 1989, n. 101) o quella con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, che riconosce ai ministri di culto “il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero” (art. 4, 3° della l. 29 novembre 1995, n. 520). Si può quindi ravvisare una particolare attenzione dello Stato italiano verso le esigenze di riservatezza derivanti da situazioni o rapporti di natura religiosa, indipendentemente dalla chiesa o confessione d’appartenenza. Sotto questo profilo, è stata giustamente criticata una decisione della Magistratura italiana che ha autorizzato il sequestro di una documentazione conservata presso la sede della Congregazione dei testimoni di Geova: v. in proposito A. LICASTRO, *Tutela del segreto professionale e ministri di culto: il caso dei testimoni di Geova*, in *Dir. fam.*, 1997, p. 256 ss.

Va rilevato che quest'ultima disposizione non si limita a ribadire la regolamentazione posta unilateralmente dallo Stato, conferendo ad essa quella particolare rilevanza attribuita dalla nostra Costituzione alla fonte di natura concordataria⁸. A ben guardare essa – facendo generico riferimento alle *informazioni* che debbono essere date alle autorità – prevede una tutela del segreto di carattere generale, non limitata alla sola testimonianza od esibizione di documenti. Più che una regola tecnica – come è stato ben osservato – tale disposizione vale a sancire “*un principio generale, suscettibile (anche in forza di una lettura ‘combinata’ con altre disposizioni patrizie) di applicazioni più numerose e più estese*”, di un principio dotato quindi di una “forza espansiva” che lo rende applicabile ad altre situazioni in cui si manifesti la medesima esigenza di tutela⁹.

Va anche ritenuto che la disposizione concordataria, tanto più se interpretata alla luce della speciale posizione di autonomia riconosciuta alla Chiesa cattolica, ridimensioni fortemente il potere del giudice di accertare la fondatezza della dichiarazione di astensione da parte del ministro di culto, valutandone l'effettiva pertinenza all'ambito dell'esercizio ministeriale. Il controllo di competenza del magistrato dovrà quindi “limitarsi a dati estrinseci, pena la violazione dell'indipendenza e dell'autonomia delle confessioni”¹⁰. “Soltanto in

⁸ Com'è noto, in virtù dell'art. 7 della Costituzione e del richiamo ai Patti lateranense contenuto nel suo secondo comma le disposizioni di derivazione concordataria godono di una particolare rilevanza costituzionale che le pone, nella gerarchia delle fonti, in posizione rafforzata rispetto alle normali disposizioni di legge ordinaria.

⁹ A. LICASTRO, *I ministri di culto*, cit., p. 556 ss. L'autore cita come esempio di forza espansiva del principio ora menzionato un caso, realmente accaduto, in cui è stato escluso il reato di favoreggiamento personale a carico di un ecclesiastico che, nei confronti di un latitante, non aveva rivelato notizie apprese in ragione del proprio ministero spirituale. Su questo caso v. più avanti, nota 20.

¹⁰ D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle comunicazioni tra ministro di culto e fedele*, Lugano, 2008, p. 171. Nello stesso senso G. CASUSCELLI, *Il caso del “calciatore pentito” ed il segreto confessionale*, in *Quaderni dir. pol. Eccl.*, 2001, 1024, ritiene che la valutazione del giudice, che non può invadere l'ambito dell'ordine proprio della Chiesa, “deve limitarsi alla ricognizione di eventuali dati esteriori che escludano ragionevolmente che colui che si è rivolto ad un ecclesiastico abbia inteso contemplare nella sua sfera volitiva quello specifico status, e che l'ecclesiastico abbia inteso esercitare una funzione evangelizzatrice”

caso di evidente estraneità all'ambito ministeriale delle informazioni richieste egli potrà quindi ordinare al teste di deporre¹¹.

Scendendo alla materia di cui più direttamente ci stiamo interessando, va subito rilevato che l'ampia formulazione di tutte le disposizioni che abbiamo ora ricordato le rende applicabili non soltanto al *sigillo* inerente all'amministrazione del sacramento della confessione, ma a qualunque notizia appresa nell'esercizio di un *ministero* ecclesiale. In quest'ultimo concetto rientra indubbiamente anche l'attività giudiziaria, che si svolge all'interno della Chiesa, nell'ambito degli organismi a ciò deputati. La funzione di rendere giustizia, tanto più nel delicato settore delle cause matrimoniali, costituisce infatti una delle tante espressioni dell'attività con cui la Chiesa adempie alla sua missione, facendosi carico e cercando di soddisfare le esigenze spirituali dei propri fedeli.

Più volte gli stessi Pontefici hanno richiamato l'attenzione sulla natura pastorale e ministeriale della giustizia ecclesiale e come essa costituisca a pieno titolo l'esercizio di un ministero affidato alla Chiesa, che si inserisce nel complesso delle funzioni ad essa affidate da Cristo per il bene delle anime. Si tratta quindi di un "ministero della Chiesa", di un "ministero del sacerdozio cristiano", che è "pastorale perché viene in aiuto ai membri del Popolo di Dio che si trovano in difficoltà"¹².

¹¹ Va rilevato che la più specifica garanzia sul segreto ministeriale accordata in via concordataria alla Chiesa cattolica è riproposta, in termini analoghi, anche in alcune intese con le altre confessioni religiose, in particolare nell'intesa con la Comunità Ebraica Italiana (art. 3, 1°, della legge 101/1989) e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 4, 3 della legge 520/1995). Disposizioni simili sono previste anche in alcune più recenti intese concluse a livello governativo, ma ancora in attesa di approvazione parlamentare (v., in proposito, D. MILANI, *op. cit.*, p. 175).

¹² Già Pio XII aveva affermato che "il processo matrimoniale nel foro ecclesiastico è una funzione della vita giuridica della Chiesa...Ne segue che anche il pensiero, il valore e l'opera personale nell'esercizio di tale attività debbono tendere al fine supremo della Chiesa: la salute delle anime" (Discorso 2 ottobre 1944, AAS, 1944, 281). Paolo VI, dopo aver sottolineato che la potestà giurisdizionale della Chiesa si inserisce nel quadro di una ecclesiologia integrale che unisce l'aspetto mistico e carismatico a quello visibile e sociale, così continua: "Volendo Noi onorare nell'organo giudiziario a cui voi appartenete e prestate la preziosa opera vostra il carattere ministeriale che lo giustifica e lo distingue,

Né la natura ministeriale della funzione giudiziaria può essere limitata al solo momento conclusivo di essa, alla sua fase decisionale, a quell'attività che più direttamente incide sulla situazione personale dei fedeli. In realtà, anche l'attività compiuta nello svolgimento

volentieri vediamo in codesto Sacro Tribunale riflesse alcune di quelle virtù cristiane delle quali vogliamo, con l'aiuto di Dio, che sia rivestito il Nostro ufficio apostolico" (27 gennaio 1969, AAS, 1969, 174). "Questo ministero della Chiesa – ribadisce ancora Paolo VI – è, nel senso pieno delle parole, pastorale; è un ministero del sacerdozio cristiano; ha le sue radici nella missione che il Signore affidò al 'Primo Pietro', il quale nei suoi successori continua a governare, a insegnare e a giudicare; fa parte integrante del mandato apostolico e ne sono partecipi tutti coloro, sacerdoti e laici, che sono chiamati ad esercitare la giustizia in nome nostro e in nome dei nostri fratelli nell'episcopato....Questo ministero del giudice ecclesiastico è pastorale perché viene in aiuto ai membri del Popolo di Dio che si trovano in difficoltà....L'autorità giudiziaria è così un'autorità di servizio, un servizio che consiste nell'esercizio del potere affidato da Cristo alla sua Chiesa per i bene delle anime"(Discorso 8 febbraio 1973, AAS, 1973, 95.). Considerazioni analoghe sono state svolte anche da Giovanni Paolo II: "Ecco, allora, che il giudice ecclesiastico, autentico « sacerdos iuris » nella società ecclesiale, non può non essere chiamato ad attuare un vero « officium caritatis et unitatis ». Quanto mai impegnativo, quindi, è il vostro compito ed al tempo stesso di alto spessore spirituale, divenendo voi effettivi artefici di una singolare diaconia per ogni uomo ed ancor più per il «christifidelis».È proprio l'applicazione corretta del diritto canonico, che presuppone la grazia della vita sacramentale, a favorire questa unità nella carità, perché il diritto nella Chiesa altra interpretazione, altro significato e altro valore non potrebbe avere senza venir meno all'essenziale finalità della Chiesa stessa. Né può essere eccettuata da questa prospettiva e da questo scopo supremo alcuna attività giudiziaria che si svolga dinanzi a codesto Tribunale... Sarebbe qui superfluo ricordare che anche il «modus», con il quale i processi ecclesiastici sono condotti, deve tradursi in comportamenti idonei ad esprimere tale afflato di carità. Come non pensare all'icona del Buon Pastore che si piega verso la pecorella smarrita e piagata, quando vogliamo raffigurarci il giudice che, a nome della Chiesa, incontra, tratta e giudica la condizione di un fedele che fiducioso a lui si è rivolto?" (Discorso 17 gennaio 1998). Anche Benedetto XVI, nell'ultimo discorso tenuto alla Rota Romana il 29 gennaio 2010, riprendendo le parole del suo predecessore, è tornato su questa tematica: "Partendo dall'espressione "amministrazione della giustizia", vorrei ricordare innanzitutto che il vostro ministero è essenzialmente opera di giustizia: una virtù – "che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto" (CCC, n. 1807) – della quale è quanto mai importante riscoprire il valore umano e cristiano, anche all'interno della Chiesa. Il Diritto Canonico, a volte, è sottovalutato, come se esso fosse un mero strumento tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla verità. Occorre invece che tale Diritto venga sempre considerato nel suo rapporto essenziale con la giustizia, nella consapevolezza che nella Chiesa l'attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime e "costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore... nell'attualizzare l'ordine voluto dallo stesso Cristo" (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in AAS 82 [1990], p. 874, n. 4)".

del processo è di natura giurisdizionale (e quindi ministeriale), perché concorre in modo determinante alla formazione del prodotto finale e non può essere da questo isolata o separata. Anche lo svolgimento istruttorio del processo ecclesiastico costituisce quindi pur sempre un'attività ministeriale e non può essere considerata – così come ha ritenuto la già ricordata sentenza 22827/2004 della Cassazione¹³ – un'attività meramente *strumentale*, esercitata da persone “che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali” e che quindi “non un'integra esercizio di quell'attività che distingue e caratterizza in modo esclusivo ed inconfondibile il ministro di culto”.

Rimane però il problema di precisare quali siano i soggetti che possono godere della tutela prevista dalle disposizioni ora richiamate. Il termine “ministro delle confessioni”, usato nella legislazione generale (art. 200 c.p.p.) viene specificato nella legislazione concordataria e quindi con più specifico riferimento alla Chiesa cattolica, con il termine “ecclesiastici” (art. 4, n. 4 dell'Accordo). Secondo l'opinione più comune, ricavabile da un'analisi del complesso delle disposizioni in cui ricorrono tali qualifiche, quest'ultima denominazione di “ecclesiastico” coinciderebbe con quella di “ministro di culto della Chiesa cattolica” e verrebbe certamente a ricomprendere sacerdoti e vescovi, ossia coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine sacro nel grado del presbiterato e dell'episcopato. Più discusso è se la qualifica di ecclesiastico – sempre nell'accezione assunta dall'ordinamento giuridico statale – possa essere estesa anche ai diaconi, anche se dovrebbe condurre ad una soluzione affermativa il riferimento alla nozione canonistica di chierico o ministro sacro, che ricomprende tutti coloro che sono stati ordinati *in sacris*, sia pure soltanto con il primo grado del sacramento costituito dal diaconato. Nella categoria degli ecclesiastici – sempre secondo l'opinione maggioritaria – non potrebbero invece

¹³ V. nota 3.

essere ricompresi i religiosi o fedeli di vita consacrata, a meno che non abbiano ricevuto l'ordine sacro e siano quindi abilitati a svolgere il ministero sacerdotale¹⁴.

Ma indipendentemente dalle varie posizioni dottrinali assunte, sembra coerente con l'impostazione generale di tutta questa materia, ritenere che vada riconosciuta la qualifica di ministro di culto (e quindi, per la già accennata corrispondenza dei due termini, anche quella di ecclesiastico nell'ambito della Chiesa cattolica) "quando si accerti in concreto lo svolgimento di compiti propriamente ministeriali, dipendenti ad esempio dal conferimento di un ufficio ecclesiastico non meramente esecutivo (ma implicante l'esercizio di potestà ecclesiastiche di particolare rilievo) o da forme straordinarie di collaborazione al ministero pastorale"¹⁵.

In tal caso, non solo il diacono, il religioso o la religiosa potrebbero essere considerati – sempre ai fini dell'applicazione della normativa civile che stiamo considerando – ministri di culto, ma anche gli stessi laici, che siano chiamati a ricoprire stabilmente uffici od incarichi che comportano l'esercizio di un ministero ecclesiale. L'esempio più significativo – e che più direttamente interessa il nostro discorso – è quello di giudice inserito nell'organico di un tribunale ecclesiastico, il quale partecipa a pieno titolo, allo stesso modo dei giudici chierici, all'attività giudiziaria, concorrendo, sia pure in posizione necessariamente minoritaria¹⁶, ma pur sempre determinante, alla decisione della causa¹⁷.

¹⁴ A. LICASTRO, *I ministri di culto*, cit., p. 512 e ss., con ampie indicazioni delle posizioni dottrinali assunte in proposito.

¹⁵ A. LICASTRO, *I ministri di culto*, cit., 520. Concorda con questa impostazione, aggiungendovi ulteriori argomentazioni a supporto, G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica*, cit., p. 89 ss.

¹⁶ Com'è noto, un solo laico può far parte del collegio giudicante insieme a due chierici (can. 1421, § 2).

¹⁷ È interessante rilevare, a conferma della tesi ora esposta, che in diverse intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche si conferiscono le prerogative e le garanzie riservate ai ministri di culto a soggetti che svolgono soltanto parzialmente od occasionalmente funzioni propriamente ministeriali o che non appartengono istituzionalmente ad una particolare categoria di persone all'interno della confessione. Si veda ad esempio l'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dove si fa espresso riferimen-

Queste conclusioni sono avvalorate dalla posizione che lo Stato italiano riconosce in linea generale alla Chiesa cattolica, così come abbiamo cercato di precisarla all'inizio di queste nostre riflessioni. Se un soggetto, indipendentemente dalla qualifica personale che egli riveste, ha operato all'interno dell'ordinamento della Chiesa, svolgendo un'attività che costituisce espressione della missione e dei compiti al cui svolgimento essa si sente chiamata (e che può quindi definirsi propriamente "ministeriale"), esso non può essere costretto a rivelare le notizie di cui è venuto a conoscenza o ad esibire il materiale di cui è venuto in possesso, tanto più se una regola interna all'ordinamento in cui ha operato gli impone un obbligo di segreto o di assoluta riservatezza¹⁸.

Va ancora osservato che non sono soltanto i giudici a provvedere all'amministrazione della giustizia nell'ambito della Chiesa: vi sono altre figure che prendono istituzionalmente parte al processo in posizione di interlocutori o di ausiliari del giudice, il cui apporto è necessario per il regolare compimento dell'attività giudiziaria. Si tratta del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, dei cancellieri o notai, dei periti ed anche degli stessi avvocati. Con specifico riguardo alla testimonianza nel processo penale, la sentenza di Cassazione, che ormai abbiamo più volte citato e confutato¹⁹, ha ribadito che "nessun vincolo o divieto a testimoniare può, invece, essere sollevato ed exceptio per chi ha svolto funzioni di

to ai "ministri di culto, pastori e laici", ai quali è espressamente riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio (art. 4 della l. 29 novembre 1995, n. 520) o all'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista, dove "attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno" ci si rimette, per la designazione dei ministri, a quanto viene comunicato della stessa Unione (art. 3 della l. 12 aprile 1995, n. 116).

¹⁸ Come bene ha messo in luce D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, cit., p. 223 ss., occorre tener conto del "particolare interesse che la confessione nutre nei confronti dell'esercizio della funzione ministeriale facente da presupposto all'apprensione del segreto...la tutela processuale dei ministri di culto finisce, dunque, per essere anche tutela dell'istituzione confessionale cui essi appartengono. L'interesse esistente in capo ai primi si interseca infatti con l'esigenza - propria della confessione di riferimento - di salvaguardare un patto di fiducia e di riservatezza la cui specificità nasce dal fatto di sorgere e svilupparsi all'interno dell'ordine proprio della confessione medesima".

¹⁹ V. nota 3

cancelliere o notaio, o di chi in altra veste è stato presente o ha avuto conoscenza dei dati di cui si chiede la prova. L'ambito ecclesiale nel quale il fatto si sarebbe verificato, non lo copre dal segreto nell'ambito dell'ordinamento italiano”.

Ma questa affermazione non tiene conto dell'esigenza di rispettare l'autonomia della Chiesa e di lasciare che essa compia in piena libertà le diverse attività richieste dall'esercizio del suo ministero. Questa esigenza, derivante da un principio di rilevanza costituzionale – e, come tale, suscettibile di indirizzare in senso ad esso conforme l'interpretazione delle disposizioni di legge ordinaria – porta a ritenere applicabile ai soggetti ora menzionati la disposizione di legge (art. 195, 6° c.p.p.) che estende l'esonero dalla prova testimoniale anche a coloro che abbiano comunque conosciuto i fatti dai diretti titolari del segreto ministeriale o professionale. Il segreto potrebbe infatti essere facilmente eluso se non si estendesse anche ai diretti collaboratori od ausiliari del professionista e non si consentisse anche a questi di fruire di quelle facoltà di astensione (dalla testimonianza, dall'esibizione di documenti) riconosciute in via principale al diretto titolare del segreto. Ben può quindi la disposizione ora citata essere applicata a tutti coloro che svolgono una funzione ausiliaria o complementare nel processo ecclesiastico e che, in virtù dei compiti ad essi assegnati, vengono a conoscenza di notizie attinenti all'attività ministeriale giudiziaria e, come tali, di natura tale da non consentire la loro rivelazione²⁰.

Si conferma così che il complesso delle attività compiute nell'adempimento della funzione di rendere giustizia nell'ambito

²⁰ L'applicabilità dell'art. 195, 6° c.p.c. è sostenuta da A. LICASTRO, *Ancora in tema di segreto professionale del “giudice” ecclesiastico*, cit., p. 808 – 809, il quale ritiene ammissibile “una lettura estensiva dei soggetti che possono invocare le garanzie di salvaguardia del segreto in sede processuale, purché tale operazione non si risolva, contro il carattere tassativo delle norme in esame, nell'individuazione di ulteriori categorie professionali tutelate”. Concorda con questa impostazione anche G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica*, cit., p. 99 ss.

della Chiesa sono poste al riparo da interventi od intromissioni degli organi statali che potrebbero disturbarne il regolare e sereno svolgimento. E ciò sia in ragione di un principio di carattere generale, che ha trovato consacrazione a livello costituzionale e concordatario, in virtù del quale viene riconosciuta alla Chiesa una posizione di “indipendenza e sovranità” rispetto allo Stato e le viene assicurata “piena libertà di svolgere la sua missione”; sia in ottemperanza a varie disposizioni di legge ordinaria che presidiano più concretamente la libertà di azione della Chiesa in determinati ambiti e che, per ragioni di coerenza sistematica, devono essere interpretate ed applicate in linea con il suddetto principio

- 4) *L'esimente dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) e quella per l'attività difensiva nei processi (art. 598 c.p.).*

Proseguendo nell'esame delle disposizioni legislative italiane che contribuiscono a dare concreta attuazione, in particolari settori, al principio di autonomia e di libertà della Chiesa, dobbiamo prendere in considerazione una particolare circostanza esimente nell'ambito penale: quella dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere. Essa è prevista dall'art. 51, secondo il quale “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

Non occorrono particolari forzature interpretative per ritenere che il dovere, per il cui adempimento il soggetto arriva a compiere un fatto oggettivamente integrante una fattispecie di reato, può derivare non soltanto da disposizioni interne all'ordinamento italiano, ma anche appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi, compresi quelli di natura confessionale. Anzi, si può dire che non di rado i precetti religiosi, agendo nel profondo della coscienza individuale, si impongono con forza vincolante superiore a quella propria dei comandi provenienti da norme statali e quindi, a

maggior ragione di questi, possono giustificare il compimento di azioni di per se stesse riprovate dalla legge penale²¹.

La disposizione che stiamo considerando è stata, in passato, ritenuta operante in tre processi penali per diffamazione a carico di soggetti che avevano deposto, come parti e come testimoni, dinanzi al tribunale ecclesiastico in una causa di nullità di matrimonio. È stato così affermato che “il cittadino italiano cattolico che esercita un diritto o adempie un dovere previsti da una norma giuridica canonica e dall’ordinamento della Chiesa, nell’ordine spirituale, non è punibile ai sensi dell’articolo 51 c. p.”. In virtù di questo principio sono stati ritenuti non punibili la parte e il teste che avevano pronunciato frasi idonee ad offendere la reputazione altrui nel corso di un processo matrimoniale, trovando applicazione, per la parte, la scriminante di chi esercita il diritto di far valere le proprie ragioni e per il teste quella di chi è tenuto al dovere di dire la verità²².

Più di recente, al di fuori del campo delle nullità matrimoniali, l’articolo 51 c. p. è stato ritenuto applicabile nei confronti di un frate accusato di favoreggiamento, perché era andato a celebrare messa nel luogo dove si nascondeva un mafioso latitante. Nell’occasione la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che l’esi-

²¹ Per ampie indicazioni sulla dottrina penalistica favorevole ad un’interpretazione dell’art 51 estesa anche a diritti e doveri previsti in altri ordinamenti rimandiamo a G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale*, cit., p. 152. Ampie argomentazioni a favore di tale interpretazione si possono leggere anche in N. BARTONE, *Processo canonico e diritto penale italiano*. Autorità giudiziale ecclesiastica e Autorità giudiziale statale. *Competenza e controllo penale: incomprensioni e soluzioni*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Città del Vaticano, 2008, p. 95 ss., nonché, sia pure da un angolo visuale diverso (quale scriminante dal reato di cui all’art. 622 c.p.), in D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, cit., p. 132 ss.

²² Si tratta delle decisioni del pretore di Notaresco, 30 settembre 1969 e del Pretore di Roma, 23 febbraio 1970 e 21 aprile 1970, pubblicate in *Dir. eccl.*, 1971, II, 161 ss. con nota di commento di G. MANTUANO, “*Libertas convicii*” davanti ai tribunali ecclesiastici e diritto penale dello Stato. Nella terza sentenza si osserva ancora: “normalmente chi è chiamato a testimoniare in un procedimento di nullità matrimoniale ritiene che sia suo imprescindibile dovere di uomo e soprattutto di cattolico quello di dire il vero in ordine ai fatti sui quali viene interrogato, posto che nella stessa normativa canonica è menzione di un preciso obbligo giuridico di esporre fatti corrispondenti a verità”.

mente di cui all'articolo 51 è "radicata in un diritto di rango costituzionale, dato che l'accordo 19.2.1984 integra l'articolo 19 della Carta fondamentale"²³.

Anche per questa via quindi coloro che agiscono nell'ambito di un processo matrimoniale dinanzi ai tribunali ecclesiastici, tenendo comportamenti che sono prescritti dal diritto canonico (come quello di osservare il segreto, di dire la verità, di rivelare fatti o circostanze rilevanti ai fini della causa), potranno fruire di quest'altra forma di tutela ed andare quindi esenti dalla pena che avrebbe potuto essere oggettivamente collegata alla loro azione.

La legislazione italiana prevede anche un'altra causa di non punibilità, di più ridotta portata, ma che può anch'essa contribuire a porre l'attività compiuta dinnanzi ai tribunali ecclesiastici al riparo da eventuali condanne in sede penale. È quella riguardante "Le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo" (art. 598 c.p.).

Anche in questo caso si può ritenere che l'operatività di questa disposizione non valga per i soli procedimenti dinanzi alle autorità italiane, ma anche per quelli dinnanzi ai tribunali ecclesiastici. È vero che non vi è un riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica come attività in tutto equiparabile a quella che si svolge nell'ordinamento statale e che non si ritengono quindi ad essa applicabili varie disposizioni che riguardano il processo italiano: non è così preso in considerazione alcun tipo di litispendenza tra processo ecclesiastico e processo civile, non è configurabile il reato di falsa testimonianza per dichiarazioni rese al tribunale ecclesiastico. Ma è anche vero, come è stato affermato, che la disposizione ora ricordata contiene "un principio di ragion generale, volto ad assicurare la libertà della

²³ Cass. 3 maggio 2001, n. 27656, in *Dir. eccl.*, 2001, II, p. 242 ss., a conferma di App. Palermo, 5 novembre 1999, *ivi*, 2000, II, p. 383 ss.

difesa che deve a nostro avviso valere per i dibattimenti dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale”²⁴ e che “l’esigenza che sta alla radice dell’esimente in questione ne giustifica essa stessa l’applicazione anche rispetto ai giudizi ecclesiastici”²⁵.

Non si tratta quindi di conferire un particolare riconoscimento alla giurisdizione ecclesiastica, ma di accordare una più efficace tutela al diritto delle parti e dei loro difensori di far valere le loro ragioni e di concorrere in tal modo allo svolgimento di un’attività che la Chiesa ritiene appartenere al suo ministero e che, in quanto tale, come abbiamo più volte sottolineato, deve poter essere esercitata in piena libertà.

5) *Le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le prove illecite nel processo canonico.*

Un ultimo argomento sul quale merita, sia pur brevemente, soffermarsi è quello delle intercettazioni telefoniche e delle registrazioni di comunicazioni o conversazioni private.

Per le intercettazioni è prevista una tutela del segreto professionale analoga a quella che abbiamo visto per la testimonianza: è fatto divieto di utilizzare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni delle persone di cui all’art. 200 c.p.p. (ossia ministri di culto e professionisti) avente ad oggetto fatti coperti dal segreto professionale. A questo proposito si è parlato di “una sorta di

²⁴ A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Città di Castello, 1934. Traggio la citazione da S. TESTA BAPPENHEIM, In utroque iure: *i tribunali ecclesiastici e l’esimente ex art. 598 C.P.*, in *Diritto e religioni*, 2008, a cui rinvio per ulteriori indicazioni bibliografiche e per la segnalazione di un recente caso giudiziario (dinanzi al Giudice di pace circondariale di Bologna) in cui tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi ecclesiastici. Su quest’ultimo caso si veda anche la breve nota di L. PERSICO, *L’esimente ex art. 598 C.P. si applica anche agli scritti ed ai discorsi diretti ai tribunali ecclesiastici?*, in *Dir. fam.*, 2005, p. 863 ss.

²⁵ G. OLIVERO, *Diffamazione in giudizio ecclesiastico ed esimente dell’art. 598 codice penale*, in *Giur. It.*, 1951, II, p. 237 (riporto la citazione da G. BONI, *La giurisdizione matrimoniale*, cit., p. 146, nt. 202).

proiezione del diritto di astensione riconosciuto alle suddette persone in sede di testimonianza, ispirata all'esigenza di evitare il pericolo di aggiramenti per la corrispondente garanzia"²⁶.

Certamente, si tratta di un tipo di tutela che interviene solo in un momento successivo, dopo che il contenuto del segreto è già stato rivelato, perché soltanto dopo aver ascoltato la conversazione intercettata si potrà stabilire se essa presenta profili che attengono all'esercizio del ministero o della professione. A differenza di quanto è previsto in sede di testimonianza e di ricerca di atti o documenti, nel caso delle intercettazioni la legge – come è stato bene osservato – “non può mai assicurare in via preventiva una protezione integrale del bene astrattamente tutelato, offrendo soltanto un estremo rimedio destinato sostanzialmente a diventare operativo solo dopo la già intervenuta (e sia pure parziale) lesione del bene stesso”²⁷.

Giustamente quindi è stata fatta presente l'esigenza di un particolare rispetto per i ministri di culto, al punto da ritenere che debbano essere considerate pratiche illegittime, in violazione del segreto ministeriale, indiscriminate intercettazioni telefoniche per i ministri di culto, “in quanto violerebbero la riservatezza della loro attività, o dei colloqui che possono avere con i fedeli, con altri ministri, con altri soggetti della gerarchia confessionale”²⁸. Va altresì considerato che l'intercettazione “non investe la sola libertà di comunicazione del soggetto indagato, ma anche quella della istituzione Chiesa, cui tale libertà è specificamente riconosciuta, non solo nel quadro della più generale tutela della *privacy*, bensì come condizione indispensabile per l'efficace compimento della sua missione spirituale”²⁹.

²⁶ Così A. LICASTRO, *Gli ecclesiastici*, cit., p. 452, che riporta il pensiero di G. CONSO – V. GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1996, p. 287.

²⁷ A. LICASTRO, *Gli ecclesiastici*, cit., p. 455.

²⁸ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., p. 233-234. L'autore fa particolare riferimento ad “alcune pratiche invalse di recente in ambienti penitenziari, con le quali, al fine di trarre utili informazioni per determinati soggetti, vengono utilizzati strumenti di intercettazione anche per i colloqui che i detenuti hanno con il cappellano”.

²⁹ R. BOTTA, *Il caso del Cardinale Giordano: una occasione perché lo Stato e la Chiesa riprendano un “cammino interrotto”*, in *Corriere giur.*, 1998, p. 1125.

Ma a parte il profilo della tutela del segreto professionale e della conseguente utilizzazione in sede probatoria di informazioni che possono comportare una sua violazione, le intercettazioni o le registrazioni di conversazioni possono integrare varie fattispecie di reato, analiticamente previste da alcuni articoli del codice penale italiano.

Per valutare tale normativa è opportuno premettere una precisazione sulla nozione di *intercettazione*. Con questo termine, nel senso fatto proprio dalle norme penali, si intende “La presa di conoscenza diretta di una comunicazione o di una conversazione riservata, ottenuta con l’ausilio di strumenti meccanici e all’insaputa di entrambi gli interlocutori”³⁰. Caratteristiche peculiari dell’intercettazione sono quindi le seguenti: deve trattarsi di una captazione *clandestina* di comunicazioni o conversazioni; deve essere effettuata da un soggetto *estraneo* rispetto agli autori della comunicazione o conversazione; deve trattarsi di una comunicazione *riservata*, sia che essa avvenga per via telefonica sia tra soggetti presenti (in tal caso si parla di intercettazione *ambientale*); vi deve essere, infine, l’apprensione del contenuto di comunicazioni o conversazioni come *conseguenza* dell’atto di intercettazione³¹.

Le intercettazioni costituiscono una pesante intromissione nella vita e nella sfera intima delle persone, arrivando a violare anche precise disposizioni costituzionali, come quella che dichiara inviolabili “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione” (articolo 15)³². Per essere effettuate legittimamente, esse devono essere pertanto specificamente autorizzate dall’autorità giudiziaria, sulla base di una serie di presupposti minuziosamente regolati dalla legge³³.

³⁰ F. CAPRIOLI, Intervento in *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, Atti del convegno Milano, 5-7 ottobre 2007*, Milano, 2009, p. 136

³¹ Riprendo questa analisi da C. PARODI, *Le intercettazioni. Profili operativi e giurisprudenziali*, Torino, 2002, p. 25.

³² Sulla tutela accordata dall’art. 15 della costituzione e sulla sua applicabilità anche ai moderni mezzi di comunicazione (come, ad esempio, la posta elettronica) v. D. MILANI, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, cit., p. 24 ss.

³³ Per un’ampia illustrazione dei presupposti formali e sostanziali richiesti per le intercettazioni rimando ai volumi indicati nelle due precedenti note 30 e 31.

Le intercettazioni eseguite privatamente, al di fuori di tale disciplina, sono quindi considerate illecite ed anzi tali da integrare alcune fattispecie passibili di sanzione penale, sulla base di alcune specifiche disposizioni incriminatrici contenute nel codice penale, come gli articoli 615 bis (*Interferenze illecite nella vita privata*), 617 (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*) e il 617 bis (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*).

Quello che a noi soprattutto interessa precisare è che rimangono al di fuori di queste previsioni penali modalità di interferenza o registrazione che non costituiscono propriamente delle intercettazioni, mancando in esse qualcuno degli elementi essenziali che abbiamo prima elencato. È così da considerarsi lecita la registrazione di una conversazione, orale o telefonica, effettuata da un soggetto privato all'insaputa dell'interlocutore (come non di rado avviene nelle vicende coniugali, allorché un coniuge registra di nascosto una discussione, orale o telefonica, avuta con l'altro per potersene poi servire in sede giudiziaria). In questo caso non vi è infatti il requisito della *estraneità* del soggetto che carpisce e fissa su un supporto tecnico il contenuto della conversazione. Tale modalità si risolve "sostanzialmente in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni"³⁴. Essa potrà quindi essere normalmente utilizzata come mezzo di prova lecito in un processo civile o penale e, a maggior ragione, in un processo ecclesiastico.

Diverso è il caso in cui il marito collochi un registratore nella casa coniugale per captare una conversazione compromettente tra la moglie ed una terza persona od applichi al telefono di casa uno strumento che gli consenta di registrare una conversazione telefoni-

³⁴ In tal senso Cass., 19 maggio 1999 riportata da C. Parodi, *Le intercettazioni*, cit., p. 33, al quale rimandiamo per ulteriori riferimenti in materia (p. 30 ss.). Puntuale indicazioni di casi e di risoluzioni giurisprudenziali sono riportate anche in N. BARTONE, *Processo canonico e diritto penale italiano*, cit., 98 ss.

ca tra queste persone. Qui siamo in presenza di vere e proprie intercettazioni ritenute idonee ad integrare alcune delle fattispecie di reato previste dagli articoli che abbiamo precedentemente citato: il soggetto che capta la conversazione è infatti *terzo* rispetto agli interlocutori ed il fatto che siano avvenute nella casa coniugale non costituisce circostanza tale da non comportare la violazione della riservatezza domiciliare della donna.

Certamente, la registrazione e la successiva rivelazione di una conversazione privata da parte di uno degli stessi interlocutori (che non soggiace, come abbiamo visto, alle regole previste per le intercettazioni) può costituire un tradimento della fiducia accordatagli dall'altro ed una violazione del diritto di questo alla riservatezza. Ma la tutela di questo diritto, come è stato più volte affermato, deve essere temperata con la tutela di valori o di diritti di grado almeno pari o più elevato, come debbono essere considerati quelli inerenti alla vita personale o alla difesa ed all'accertamento della verità nel corso di un processo.

Questo principio di comparazione e di bilanciamento degli interessi in gioco è stato affermato non solo con riguardo alla registrazione di conversazioni private, ma anche con riguardo all'acquisizione di documenti sanitari comprovanti l'esistenza di trascorsi clinici nei confronti di una persona. In questo caso, che viene spesso a proporsi nelle cause ecclesiastiche di nullità di matrimonio, occorre fare riferimento, al disposto dell'art. 60 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), secondo il quale "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile"³⁵.

³⁵ Il disposto dell'art. 60 si affianca ad altre disposizioni dello stesso tenore contenute nel Codice ora citato, per le quali rimando all'accurata esposizione fatta da A. BRASCA, *Processo canonico, tutela della riservatezza ed autonomia della Chiesa*, in *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, cit., p. 106 ss.

Ricollegandosi a questa disposizione è stato così deciso che “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità”. Principio questo che è stato ritenuto applicabile anche in favore di colui che intende promuovere una causa dinanzi ai tribunali ecclesiastici, anche se questi non presentano carattere nazionale e neppure statale³⁶. Si è infatti affermato che “nella comparazione degli interessi in gioco... prevale quello della difesa del ricorrente, in mancanza lo stesso non avendo modo di esercitare una valida azione innanzi al giudice ecclesiastico; azione che solo gli consentirebbe, in prospettiva, di contrarre un nuovo valido matrimonio sia innanzi alla Chiesa che allo Stato italiano”³⁷.

Tornando alle intercettazioni e cercando di approfondire il problema della loro utilizzabilità come prove nell'ambito del processo ecclesiastico di nullità di matrimonio, bisogna tener conto della disciplina prevista in proposito dal diritto canonico. Integrando una generica disposizione del codice canonico (“*Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae*”, adduci possunt – can. 1527 § 1), l'istruzione *Dignitas coniubii* prevede che “*Illicitae autem probationes, sive in se sive quoad modum acquisitionis, ne adducantur neque admittantur*” (art. 157).

³⁶ Consiglio di Stato, 14 novembre 2006, n. 6681, in *Dir. eccl.*, 2007, II, 79 ss. ed anche in *Dir. fam.*, 2007, p. 1579 ss., con note di commento di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Invalidità del vincolo coniugale e diritto di accesso alla cartella clinica del coniuge: i dati riguardanti la salute e la disciplina dell'accesso* e di M. CANONICO, *Tutela della riservatezza e diritto di difesa: un difficile equilibrio nel rapporto tra ordinamento statale e ordinamento canonico*, nonché in *Ius. Eccl.*, 2007, 269 ss., con nota di M. DEL POZZO, *Il conflitto interordinamentale tra giurisdizione civile ed ecclesiastica nell'acquisizione di cartelle cliniche nelle cause di nullità di matrimonio*.

³⁷ TAR Campania, 10 novembre 2005, n. 2448, confermata dalla pronuncia del Consiglio di Stato ora citata. Sull'accesso ai documenti sanitari da utilizzare in una causa di nullità di matrimonio rimando, ancora una volta, a G. BONI, *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica*, cit., p. 111 ss., nonché a A. BRASCA, *Processo canonico, tutela della riservatezza*, cit., p. 105 ss. ed alle note di commento prima citate.

È discusso se l'illiceità di una prova possa derivare non solo dalla violazione di regole o principi interni al diritto canonico, ma anche dalla contravvenzione a disposizioni previste dall'ordinamento giuridico statale. Certamente va riconosciuta, in ultima istanza, un'autonomia di valutazione nell'ambito dell'ordinamento canonico, ma non si può non tener conto di quanto è stabilito nell'ordinamento dello Stato nel cui territorio si svolge il processo canonico, tanto più se si tratta di previsioni di carattere penale³⁸. Non potranno quindi essere utilizzate in giudizio – e dovranno pertanto essere respinte eventuali richieste di ammissione tra gli atti processuali – tutte quelle intercettazioni che, secondo le regole che abbiamo ora visto, per il modo con cui sono state effettuate, vengono ad integrare una qualche fattispecie di reato.

La stessa regola deve essere applicata anche per l'acquisizione agli atti processuali di documenti o di altro materiale (scritti, registrazioni, immagini fotografiche, messaggi elettronici, ecc.) che contengono informazioni sulla vita personale di uno dei coniugi. Poiché l'illiceità della prova è data, come abbiamo ora visto, anche dal modo con cui è stata ottenuta ("quoad modum acquisitionis"), non potranno, ad esempio, essere utilizzate lettere personali, indi-

³⁸ Favorevole ad una valutazione dell'illiceità della prova anche alla luce delle prescrizioni civili è G. MIOLI, *Prove lecite, prove utili e poteri del giudice istruttore alla luce della Dignitas connubii*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), il quale ritiene che si debba fare riferimento ad un concetto ampio di norma giuridica, tale da ricomprendere, ad esempio, anche le disposizioni contenute in un codice deontologico professionale. Ma soprattutto in questo campo non si può negare, come si è detto, un certo grado di autonomia di valutazione da parte dell'ordinamento canonico: non si potrebbe, pertanto, ritenere illecita una perizia medica compiuta soltanto sugli atti processuali (comunemente ammessa nell'ambito del processo canonico) anche se una norma deontologica statale (come avviene ad esempio in Spagna) non lo consente. Si sofferma su questo specifico argomento A. INGOGLIA, *Inammissibilità di prove illecite (art. 157 "Dignitas connubii")*, in *Matrimonium et ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, Città del Vaticano, 2006, 398 ss. Ritiene invece che la "licitas canonica implica solo un giudizio di conformità intrinseca del mezzo probatorio con il *Mysterium Ecclesiae*" e che "assumere *tout court* i canoni e i criteri secolari vorrebbe dire abdicare al significato ed alla specificità della funzione giudicante soprattutto per quanto attiene ai rilevanti poteri inquisitori ex can. 1452" M. DEL POZZO, *Il conflitto interordinamentale*, cit., 281 ss.

rizzate alla controparte, trafugate ed aperte di nascosto dal coniuge o messaggi contenuti in un telefono cellulare di cui egli si sia fraudolentemente impossessato.

Per quanto riguarda il diritto alla riservatezza e le sue eventuali violazioni, ritengo che debba essere considerato come principio orientativo di carattere generale quello – che già abbiamo posto in rilievo – della comparazione e del bilanciamento degli interessi in gioco. Secondo questo principio, il diritto alla riservatezza non può essere visto come un valore assoluto, che deve trovare incondizionata tutela in qualunque situazione: esso, indubbiamente, si riconnette ad un importante aspetto della personalità, ma è pur sempre destinato a cedere di fronte ad altri più elevati valori, in particolare di fronte all'esigenza di accertare la verità in un processo che riguarda diritti fondamentali della persona, come è quello di nullità di matrimonio. Nei giudizi di nullità matrimoniale, è stato giustamente osservato, “la tutela della *privacy* agisce da limite interno alla correttezza procedimentale e mai da ostacolo pregiudiziale, altrimenti nella maggioranza dei casi sarebbe materialmente impossibile raggiungere la ‘verità del matrimonio’ che riguarda proprio quell’*intima communitas vitae et amoris*’ dei coniugi stabilita dal patto nuziale”³⁹.

Se quindi l'acquisizione di documenti riservati da parte di colui

³⁹ M. DEL POZZO, *Il conflitto interordinamentale*, cit., 275. In termini analoghi anche A. INGOGLIA, *Inammissibilità di prove illecite*, cit., 399 ss.; C. GULLO, *Questioni sulla liceità delle prove nelle cause matrimoniali*, in *Ius canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70 Geburtstag*, Frankfurt am M., 2003, 869 ss. Ad ulteriore conferma dell'esigenza di temperare il diritto alla riservatezza con altri diritti fondamentali della persona si può citare una sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto non punibile, perché avvenuta per “giusta causa” (a sensi dell'art. 620, 2° c. p.), la rivelazione del contenuto della corrispondenza indirizzata alla moglie, mediante la produzione di essa in una causa di separazione coniugale. La Corte ha rilevato che “meritano riconoscimento, sotto il particolare aspetto che ne occupa, tanti altri diritti, egualmente garantiti dalla legge fondamentale, compresi quelli nascenti da rapporti civili e di natura patrimoniale” e che “non si può pretendere che un soggetto sia posto nel bivio di non poter tutelare un proprio legittimo interesse...mediante la rivelazione del segreto epistolare”. V. Cass. pen., 1 ottobre 1997, n. 8838, in *Cassazione pen.*, 1998, 1378 ss., con nota di E. GALLUCCI, *Giusta causa della rivelazione del contenuto della corrispondenza e produzione della corrispondenza violata nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi*.

che chiede di produrli in giudizio non risulta essere avvenuta in modo chiaramente illecito⁴⁰, essi potranno essere allegati agli atti processuali e concorrere, insieme a tutti gli altri mezzi di prova, alla ricerca della verità e all'emanazione di una sentenza che sia ad essa il più possibile conforme.

6) Osservazioni conclusive

A conclusione di queste brevi riflessioni si può osservare che nell'ordinamento giuridico italiano vi è un assetto normativo che consente alla Chiesa di esercitare la propria giurisdizione sulle cause di nullità di matrimonio in piena autonomia e seguendo i principi e le regole che essa stessa si è data al proprio interno. Ciò è riscontrabile sia a livello costituzionale, in virtù della posizione riservata alla Chiesa; sia a livello di impegni concordatari, dove tale posizione viene ribadita e ulteriormente specificata; sia a livello di legislazione ordinaria, che offre, se coerentemente interpretata, concreti strumenti di tutela in singole situazioni che possono presentarsi nello svolgimento della funzione giudiziaria.

Sarebbe, per altro, fuorviante considerare l'attività giudiziaria della Chiesa in una posizione di potenziale conflitto con le prerogative statali. Come è stato bene affermato, "la libertà riconosciuta e assicurata all'attività giurisdizionale della Chiesa nel Concordato non può che basarsi sulla convinzione condivisa dalle due parti contraenti che, nella normalità e generalità dei casi, l'attività della Chiesa, ossia l'attività che la Chiesa esplica in conformità al diritto canonico o comunque secondo il proprio ordinamento, sia sostanzialmente conforme ai principi dell'ordinamento giuridico statale"⁴¹. Conferma questa osser-

⁴⁰ Vi è quindi da ritenere, come sostiene C. GULLO, *Questioni sulla liceità delle prove*, cit., 875, che sia la parte che si oppone alla produzione a dover dare la prova dell'acquisizione illecita del documento probatorio

⁴¹ G. P. MONTINI, *Il ricorso all'autorità giudiziaria civile nei processi matrimoniali canonici*, in *Quaderni dir. eccl.*, 2003, p. 139.

vazione il fatto che lo Stato non ha avuto difficoltà ad attribuire efficacia nel proprio ordinamento – sia pur riservandosi alcune verifiche minimali – al prodotto più significativo di tale attività, le sentenze di nullità di matrimonio.

Lo spirito con cui riguardare tutta questa materia non può quindi che essere quello della sincera collaborazione, così come viene ben sottolineato nella disposizione di apertura dell'accordo concordatario, che impegna lo Stato e la Chiesa “alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese”. Collaborazione che deve concretarsi, da parte dello Stato, non certo nella riesumazione di una sorta di “braccio secolare”, ma in un atteggiamento di fiducia nella Chiesa e, conseguentemente, di pieno rispetto dell'attività che essa compie nei propri tribunali; da parte della Chiesa nel non tradire questa fiducia, nello svolgere quindi questa sua attività in modo corretto, attento all'osservanza della disciplina normativa interna e, in particolare, al rispetto dei diritti personali dei diretti interessati: ed anche non frapponendo ostacoli – nelle situazioni eccezionali in cui ciò possa richiedersi – al normale dispiegarsi della sovranità dello Stato a tutela di irrinunciabili valori appartenenti a tutta la società.

In tal modo, si potrà dare una soddisfacente risposta alle esigenze avvertite da quei fedeli che aspirano in coscienza ad una chiarificazione della loro situazione coniugale e, nel contempo, mantenere vivo in essi il senso di appartenenza alla comunità civile nella quale conducono quotidianamente la loro esistenza.

QUADRO STATISTICO
dell'attività del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Calabro nell'anno 2009

~~60~~

*


△
△

△
△

9


Cause pendenti inizio anno



Anno 2008	289
Anno 2009	278



Cause introdotte


Anno 2008	150
Anno 2009	158





Esito delle cause decise negli anni 2008 e 2009

	2008	2009
Affermative	131	134
Negative	17	16
Totale	148	150



Cause per capo di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2009


	AF	Neg	Tot.	Tot. %
Difetto di discrezione di giudizio	52	13	65	41%
Esclusione della azione	27	13	40	17%
Esclusione dell'indissolubilità	24	11	35	16%
Errore su qualità della persona	12	9	21	9%
Condizione di futuro	9	2	11	5%
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali	7	3	10	4%
Timore incusso	7	2	9	4%
Esclusione della fedeltà	1	4	5	2%
Errore di diritto circa la dignità sacramentale	0	2	2	1%
Esclusione della dignità sacramentale	1	0	1	1%
Esclusione totale del matrimonio	0	1	1	1%
Doio	0	0	0	0%
Esclusione del "bonum conjugum"	0	0	0	0%
Totale	170	69	239	100%

Cause per capo di nullità - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2009

	AF	Neg	Tot.
Esclusione della azione da parte della donna	15	7	22
Esclusione della azione da parte dell'uomo	13	6	19
Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo	13	6	19
Esclusione dell'indissolubilità da parte della donna	10	5	15
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo	41	5	46
Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna	41	5	46
Errore su qualità della persona da parte dell'uomo	2	6	8
Errore su qualità della persona da parte della donna	10	3	13
Timore incusso alla donna	7	1	8
Timore incusso all'uomo	0	1	1
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte dell'uomo	3	1	4
Incapacità ad assumere gli oneri coniugali da parte della donna	4	2	6
Esclusione del "bonum conjugum" da parte dell'uomo	0	0	0
Esclusione del "bonum conjugum" da parte della donna	0	0	0
Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo	0	1	1
Esclusione della dignità sacramentale da parte della donna	0	0	0
Esclusione della fedeltà da parte dell'uomo	1	3	4
Esclusione della fedeltà da parte della donna	0	1	1
Condizione "de futuro" apposta dalla donna	4	1	5
Condizione "de futuro" apposta dall'uomo	5	1	6
Doio da parte dell'uomo	0	0	0
Doio da parte della donna	0	0	0
Esclusione totale del matrimonio da parte dell'uomo	0	1	1
Esclusione totale del matrimonio da parte della donna	0	1	1
Impotenza da parte dell'uomo	0	0	0
Impotenza da parte della donna	0	0	0
Errore di diritto circa la dignità sacramentale da parte dell'uomo	0	0	0
Errore di diritto circa la dignità sacramentale da parte della donna	0	1	1
Totale	189	61	250

Cause pendenti a fine anno


Anno 2008	278
Anno 2009	266



Cause decise con e senza assistenza legale



	2008	2009
Con presenza di Patrono di fiducia	105	105
Senza presenza di Patrono di fiducia	22	17
Con presenza di Patrono Stabile	35	35
Totale (**)	162	157

(**) Le cause risultano 105 e 35 perché in alcune ci è compresa del patrono di fiducia e del patrono stabile



Cause decise iscritte alle Diocesi

	2008	2009
Reggio Calabria - Bova	37	35
Cosenza - Bisignano	37	35
Catanzaro - Squillace	18	23
Oppido - Palmi	10	5
S. Marco Argentano - Scalea	6	8
Mileto - Nicotera - Tropea	7	6
Crotone - S. Severina	11	8
Locri - Gerace	2	6
Cassano Jonio	8	7
Lametia Terme	8	11
Rossano - Cariati	3	6
Lungro	1	2
Totale	148	150



Professioni dell'uomo - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2009

Operai	28
Impiegato	30
Commerciante	12
Insegnante	12
Agente P.S./Carabiniere/Finanziere/Militare E.I.	13
Studente	15
Disoccupato	12
Medico	6
Libero professionista	7
Architetto	1
Autista	3
Tecnico	1
Calciatore	2
Avvocato/Magistrato	4
Cameriere	2
Istruttore	1
Informatore scientifico	1
Mecanico	1
Panettiere	1
Infermiere	1
Promotore finanziario	2
Imprenditore	1
Barista	1
Tipografo	1
Braccante agricolo	1
Geologo	1
Biologo	1
Ragioniere	3
Geometra	4
Ingegnere	2
Commercialista	1
Autoferotramviere	1
Ferroviere	2
Parrucchiere	3
Farmacista	1
Totale	150

Professioni della donna - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2009


Casalinga	36
Studentessa	35
Insegnante	15
Disoccupata	16
Impiegata	13
Ragioniere	2
Commerciante	3
Medico	5
Operaia	2
Agente P.S.	1
Avvocato/Magistrato	3
Commercialista	2
Ingegnere	1
Grafica	1
Cameriera	2
Infermiera	3
Imprenditrice	1
Commessa	3
Parrucchiere	2
Geometra	1
Farmacista	1
Totale	150

Durata della convivenza matrimoniale - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2008 e 2009

	2008	2009
Da un mese a un anno	28	26
Da uno a due anni	20	22
Da due a tre anni	15	13
Da tre a quattro anni	12	12
Da quattro a cinque anni	12	10
Da cinque a sei anni	9	9
Da sei a sette anni	7	8
Da sette ad otto anni	6	8
Da otto a nove anni	6	7
Da nove a dieci anni	6	7
Da dieci ad undici anni	5	6
Da undici a dodici anni	4	6
Da dodici a tredici anni	4	5
Da tredici a quattordici anni	4	3
Da quattordici a quindici anni	3	3
Da quindici a sedici anni	3	2
Da sedici a diciassette anni	2	1
Da diciassette a diciotto anni	1	1
Da diciotto a diciannove anni	1	1
Da diciannove a venti anni	0	0
Oltre vent'anni	0	0
Totale	148	150
Valore minimo	1 mese	1 mese
Valore massimo	19 anni	18 anni

Parti richiedenti. Dato relativo alle cause sentenziate

	2008	2009
Uomini	74	73
Donne	74	77
Totale	148	150



Età degli sposi all'atto del matrimonio

	2008	2009
Minorenni	1	5
Maggiorenni	147	145
Totale	148	150
Valore minimo	17 anni	16 anni
Valore massimo	59 anni	64 anni

Durata della causa - Dati relativi alle cause decise nell'anno 2008 e 2009

	2008	2009
Entro tre mesi	1	1
Entro quattro mesi	0	0
Entro cinque mesi	0	0
Entro sei mesi	2	0
Entro sette mesi	1	2
Entro otto mesi	2	0
Entro nove mesi	2	4
Entro dieci mesi	3	5
Entro undici mesi	2	8
Entro dodici mesi	6	9
Dopo un anno	60	69
Dopo due anni	50	33
Dopo tre anni	9	9
Dopo quattro anni	4	5
Dopo cinque anni	1	2
Dopo sei anni	1	3
Dopo sette anni	0	0
Dopo otto anni	0	0
Dopo nove anni	1	0
Totale	144	150
Valore minimo	6 mesi	3 mesi
Valore massimo	6 a. 11 mesi	6 a. 3 mesi

70

Dati relativi alle cause decise negli anni 2008 e 2009

	2008	2009
Cause pendenti anno precedente	289	278
Cause introdotte nell'anno	150	158
Cause decise	148	150
Cause perente	13	20
Cause pendenti a fine anno	278	266



Sintesi - periodo 1991 - 2009

Periodo '91 - '09	introdotte	decise	perente
Anno 1991	46	28	0
Anno 1992	71	32	0
Anno 1993	70	53	0
Anno 1994	101	65	21
Anno 1995	110	105	18
Anno 1996	109	112	13
Anno 1997	104	100	13
Anno 1998	162	70	10
Anno 1999	149	108	0
Anno 2000	160	100	12
Anno 2001	160	134	18
Anno 2002	133	133	9
Anno 2003	165	128	12
Anno 2004	154	138	29
Anno 2005	146	140	7
Anno 2006	190	144	10
Anno 2007	155	187	5
Anno 2008	150	188	13
Anno 2009	158	150	20
Totale	2483	2115	219

SENTENZE DI PRIMA ISTANZA
DEL TRIBUNALE
ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

Allocuzione
del Santo Padre
Benedetto XVI

“L’azione, poi, di chi amministra la giustizia non può prescindere dalla carità. L’amore verso Dio e verso il prossimo deve informare ogni attività, anche quella apparentemente più tecnica e burocratica. Lo sguardo e la misura della carità aiuterà a non dimenticare che si è sempre davanti a persone segnate da problemi e da sofferenze. Anche nell’ambito specifico del servizio di operatori della giustizia vale il principio secondo cui “la carità eccede la giustizia” (Enc. Caritas in veritate, n; 6). Di conseguenza, l’approccio alle persone, pur avendo una sua specifica modalità legata al processo, deve calarsi nel caso concreto per facilitare alle parti, mediante la delicatezza e la sollecitudine, il contatto con il competente tribunale. In pari tempo, è importante adoperarsi fattivamente ogni qualvolta si intraveda una speranza di buon esito, per indurre i coniugi a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale (cfr. CIC, can 1676). Non va, inoltre, tralasciato lo sforzo di instaurare tra le parti un clima di disponibilità umana e cristiana, fondata sulla ricerca della verità (cfr. Instr. Dignitas connubii, art. 65 §§ 2-3). ”

(Agli Uditori della Rota Romana - 29 gennaio 2010)

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: F. – P.

- *Esclusione del bonum prolis da parte dell'uni e/o dell'altro coniuge* (can. 1101 § 2 c.j.c.).
- *Errore da parte dell'uomo su qualità della donna* (can. 1097 § 2 c.j.c.).
- *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo:	avv. Erminia Chizzoniti
Patrono di parte attrice	avv. rotale Giuseppina Funaro
Patrono di parte convenuta	avv. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza del 7 novembre 2009

Coram Mons. Raffaele Facciolo

FATTISPECIE

Due giovani si sono conosciuti durante la loro partecipazione ad un Corso biennale di formazione di medicina generale.

L'attrice aveva 29 anni e il convenuto ne contava 31: ambedue godevano della borsa di studio.

La frequentazione ebbe facilità di incontri essendo dello stesso ambiente.

Il fidanzamento durò appena pochi mesi: tempo che registrò progetti sul futuro coniugale (esclusione dei figli a tempo indeterminato) come anche rivelò la personalità del convenuto con mentalità classista e iperprotetta dalla madre.

La preparazione umana e spirituale dell'attrice esigeva nel convenuto quelle qualità atte ad armonizzare la vita coniugale: il comportamento prenuziale del convenuto – anche se in tempo ristretto in pochi mesi – non ha dato adito all'attrice di qualche dubbio circa le mancate qualità da lei esigite.

Ma fu il post-matrimonio ad evidenziare nel convenuto quanto di negativo egli esprimesse per ostacolare il bonum coniugum che l'attrice aveva tanto progettato.

Una casistica di esagerate pretese da parte dell'uomo verso la donna, come anche la tendenza del convenuto al video-porno con un catalogo di 600-700 titoli fino alla scrittura — come autore — di racconti pornografici, sono il corredo negativo che l'uomo realmente portò al matrimonio anziché il corredo di qualità decisamente positive per instaurare con la moglie il necessario cammino di *communio vitae*!

Lo stillicidio dell'uomo portò la donna ad uno stato di depressione, ma il timbro finale a questo rapporto viziato dai “vizi” del convenuto si ebbe con la dichiarazione che lo stesso convenuto fece alla moglie dopo un viaggio in Grecia con due amiche-medico, una delle quali al momento è in relazione con il medesimo.

La convivenza matrimoniale ebbe fine dopo quattro anni. Con libello del 30 giugno 2006 l'attrice, tramite il suo Patrono, avv. rotale Giuseppina Funaro, fece richiesta di nullità matrimoniale adducendo come capo di nullità l'esclusione della prole da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge (can. 1101, 2).

Il convenuto che in data 26 luglio 2006 aveva chiesto differimento di data per la formulazione del dubbio, il 29 settembre 2006 inviava al TER una memoria difensiva, invocando il capo di nullità ex can. 1097, 2 per errore da parte dell'uomo, convenuto, su qua-

lità dell'altro coniuge. In data 7 ottobre 2006 è stato emesso decreto di formulazione del dubbio nei seguenti termini:

«Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. *Esclusione della prole da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge* (can. 1101 §2 c.j.c.);
2. *Errore da parte dell'uomo, convenuto, su qualità della donna, attrice* (can. 1097 §2 c.j.c.)».

In data 9 ottobre 2006 il convenuto si costituisce con il Patrono Manuela De Sensi.

L'11 novembre 2006 si decreta l'apertura dell'istruttoria, che ha inizio il 29 giugno 2007 e termina il 15 giugno 2009 con decreto della pubblicazione degli Atti.

In data 4 febbraio 2008 è stato riformulato il dubbio nei seguenti termini:

«Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. *Esclusione della prole da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge* (can. 1101 §2 c.j.c.);
2. *Errore da parte dell'uomo, convenuto, su qualità della donna, attrice* (can. 1097 §2 c.j.c.);
3. *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)».

Il 10 giugno 2009 viene acquisita agli Atti la perizia psicologica sulle parti redatta dalla dott. Mumoli.

In atti sono dattilografati gli scritti originali del convenuto dai contenuti nauseabondi.

Vi sono stati due decreti di ricostituzione del Collegio:

- in data 28 ottobre 2008 per la sostituzione del Difensore del Vincolo Serena Arcuri perché inserita nell'Albo dei Patroni;
- in data 15 giugno 2009 per la sostituzione del Congiudice Mons. Vincenzo Zoccali, impedito per motivi di salute:
- in data 15 giugno 2009 vengono pubblicati gli Atti.
- in data 18 luglio 2009 viene emesso decreto di conclusione in causa.

La fase dibattimentale ha avuto questa evoluzione:

- in data 23 luglio 2009 il D.V. ha presentato le sue Animadversiones;
- in data 31 ottobre 2009 è acquisito il Restrictus juris et facti pro actrice;
- in data 5 novembre 2009 perviene il Restrictus juris et facti pro parte convènta.

His positis si procede, in data odierna, alla formulazione della decisione che viene esposta in diritto e in fatto nella sentenza come qui di seguito.

IN DIRITTO

A) *Esclusione del bonum prolis* (can. 1101 § 2, c.j.c.).

Cum ordinatio ad procreationem pertineat ad structuram ontologicam sive coniugalis actus, ad quem coniuges sibi mutuuum ius tradunt (can. 1061, § 1), sive consequenter ipsius fcederis matrimonialis, quod ideirco “totius vitae consortium, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum” (can. 1055, § 1), necessario sequitur ut hxc ordinatio ad donum vitae humanae transmittendum essenziale elementum matrimonii constituat, cuius exclusio, ex integro facta, coniugii nullitatem producit (can. 1101, § 2).

L’esclusione del “bonum prolis” o dello “ius ad actum coniugalem” può avvenire in forma sia di condizione, sia di patto, sia di semplice intenzione formulata mediante un atto positivo di volontà. In ogni caso dovrà l’attore sostenere l’onus probandi (can. 1526, § 1) che però, pur non essendo impossibile, non manca spesso di difficoltà, anche per le presunzioni chiaramente statuito nei cann. 1060 e 1101, § 1.

Qua de causa quoties contrahens in iluptiis ineundis ius ad actus per se aptos ad prolis generationem denegat, quatenus obligationem reddendi debitum, quod vocatur, non vult assumere, theologicam ordinationem consortii coniugalis a Creatore statutam foedat et nul-

lum contractum vere coniugalem conficit, prwecipue quia eius elementum essenziale, seu obiectum formale, positiva voluntate reiicit. I contraenti per lo più ignorano la distinzione tra la esclusione dello “ius ad actus coniugales” per sé atti alla generazione della prole e il cattivo uso del matrimonio “cum plerumque ipsi abusum iuris inun-dant”; pertanto si fa molto difficile la rova della esclusione del “bonum prolis”, la quale si realizza “interna positiva voluntate”.

Tuttavia alcuni criteri accolti dalla costante giurisprudenza aiutano il giudice a scoprire la mente del simulante onde accertare giudizialmente se trattasi di esclusione dello “ius in corpus ad actus per se aptos ad prolis generationem” o soltanto “de eiusdem abusu”. Essi sono:

- la “confessio simulantis, firmata testimonio optimaie noto, ex quo constat de praesumpti simulantis confessione extraiudiciali, tempore non suspecto edita”;
- la “causa simulandi”;
- le c.d. “circostanze” pre e post-matrimoniali “quae simulationem evincant”.

L’esclusione della prole può avvenire in forma condizionata, come quando ci si propone di avere un figlio solo al raggiungimento di un certo grado di armonia o al conseguimento di una certa posizione economica. La generazione della prole è rimandata, in questi casi, a tempo indeterminato, essendo subordinata al verificarsi di una situazione futura ed incerta che, pertanto, potrà non venire mai in essere.

Il proposito di non avere figli può di fatto di tal guisa rivelarsi perpetuo e comportare una negazione dell’“ordinatio ad prolem” applicata a tutta la vita matrimoniale. Se le parti rinviando “sine die” la procreazione, legando la stessa al verificarsi di alcuni avvenimenti futuri ed incerti, il loro consenso è vuoto.

La giurisprudenza rotale magistralmente insegna in una coram Davino diei 25.01.1980: “Tres species exclusionis semper prae oculis habendae sunt: Exclusio absoluta et perpetua ... ad tempus, cum, ob causas natura sua transeuntes, per definitum tempus proles excludatur, exclusio ad libitum, quando quis, astricta prolis generatio-

ne eventui futuro et quandoquae incerto, statuit se in futurum initurum consilium esse de prole habenda” [R.R.T. vol.LXXXII (1990) pp.27,28].

L’esclusione del “bonum prolis” deve provarsi sia direttamente, attraverso la confessione giudiziale del simulante, l’esame della parte convenuta e dei testi, sia indirettamente, mediante “apta causa simulandi”, quest’ultima può essere intrinseca o estrinseca alla persona del simulante.

B) *Errore su qualità della persona* (can. 1097 § 2, c.j.c.).

Il can. 1097,2 così recita: *Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur*. Il canone in questione risulta essere un’eccezione voluta dal Legislatore al can. 126, che afferma la nullità dell’atto posto per ignoranza o errore negli atti giuridici, eccezione contemplata nell’inciso dello stesso canone: “secus valet, nisi aliud iure caveatur”, quindi, il 1097, § 2 è una puntualizzazione in ambito matrimoniale su quanto statuito dal can. 126.

È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza ritenere l’errore come un giudizio falso riguardo un oggetto determinato, si è in presenza di una falsa cognizione o rappresentazione di qualche fatto o norma o sostanza riguardante l’atto giuridico (Cf. C. J. SCICLUNA, *L’errore di fatto (1097) e l’errore doloso (1098)*, in AA. VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, p. 10-11). La volontà, a causa di un *falsum iudicium* dato dall’intelletto, viene erroneamente indotta a volere un qualcosa che non corrisponde alla realtà. L’errore si distingue dall’ignoranza poiché quest’ultima è una *privatio scientiae*, è una carente conoscenza della realtà. Stankiewicz lo definisce come: “*vitium cognitionis realitatis. praesentis vel praeteritae in conclusione actus iuridici*” (Cf. Coram Stankiewicz, RRD, LXXXVI, p. 57).

L’errore sulle qualità della persona non invalida il matrimonio perché si contrae con la persona e non con le sue qualità, quindi, il giudizio falso emesso dai nubendi non incide sulla validità dello stesso. Il canone molto chiaramente afferma che l’errore, anche se ha

dato vita alle nozze, non rende invalido il matrimonio a meno che il consenso, che ricordo è ciò che costituisce il matrimonio, è stato dato principalmente e direttamente per quella qualità che uno dei due nubendi ricercava nell'altro. Questa qualità deve essere l'oggetto primario e sostanziale per l'emissione del consenso, è l'unica eccezione contemplata dalla legislazione canonica sull'irrelevanza dell'errore di fatto sulle qualità della persona, il cosiddetto *error redundans*. Per rientrare nella fattispecie prevista dal Legislatore il contraente avrà dovuto porre in primo piano la qualità specifica ed in secondo piano la persona. Il canone da noi preso in considerazione ha le sue radici nel can. 1083 del codice precedente, che si esprimeva con una formula di S. Tommaso: "*error qualitatis in errorem personae redundans*" (Cf. *Summae Theol.*, q. 51, a. 2, ad 5), questa formula dava luogo a dubbi ed incertezze e ad interpretazioni diverse, per cui la Commissione per la revisione del Codice (*Communicationes*, 1983, p. 232) decise di rifarsi alla terza regola di S. Alfonso M. De Liguori per l'individuazione dell'*error redundans*, che così recita: *Tertia igitur regula, quam tradit D. Thom ... est quod si consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam, tunc error in qualitate redundat in substantiam. Secus, si consensus principaliter fertur in personam, et secundario in qualitatem* (Cf. A. M. DE LIGUORI, *Theologia Moralis*, vol III, lib. VI, tract VI, cap. III, dubium II, n. 1016) . Nella codificazione del 1917 una qualità avrebbe potuto portare alla nullità di un matrimonio solo se avesse originato l'*error redundans in errorem personae*, inteso come qualità identificante o come condizione non realizzata. L'errore sulla qualità identificante rimandava ad un errore sull'identità fisica della persona.

L'applicazione della terza regola di S. Alfonso, vigente la precedente legislazione, appare in poche sentenze (Cf. *coram* Mori del 30/11/1910, in RRD, Vol. II, p. 337, 345), ed inoltre in una *coram* Heard del 21 giugno 1941, che dichiarò nullo un matrimonio per errore sulla verginità della sposa, direttamente e principalmente voluta dallo sposo (Cf. RRD, Vol XXXIII, p. 528-532). Per S. Tommaso l'*error redundans* si ha quando la volontà si dirige *directe*

ad una qualità di una persona sconosciuta, nella terza regola elaborata da S. Alfonso la volontà del contraente si dirige *direttamente e principalmente* ad una qualità di una persona conosciuta e minus principaliter alla persona stessa. La regola pertanto, da un lato estende il concetto di qualità, non più ristretto a quello di qualità identificante l'individuo (secondo l'elaborazione tomista), ma può essere una qualità relativamente generica e comunque non esclusiva del soggetto interessato, dall'altro non presuppone necessariamente la mancata conoscenza della comparte (Cf. A. D'AURIA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Roma 2003, p.197).

La possibilità di una nullità del matrimonio *ob errorem qualitatis* è legata alla persistenza di questa intenzionalità fino al momento in cui non si contrae. L'errante avrebbe potuto iniziare il rapporto prematrimoniale con questa intenzionalità e cambiarla in seguito dando più peso alla persona che alla qualità, pur essendo sempre convinto che l'altra parte sia in possesso della qualità ricercata (Cf. G. ERLEBACH, *L'interpretazione del can. 1097,2 da parte della giurisprudenza della Rota Romana: rilievi sostantivi*, in AA.VV., *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, op. cit., p. 91).

L'oggetto del consenso matrimoniale è la qualità voluta e ricercata (Cf. *coram* Di Felice, del 16/11/1985, RRD, Vol. LXXVII, p. 502), non perché tale qualità sia l'oggetto del consenso matrimoniale ma solo perché lo è nella volontà del contraente, *si qualitas directe et principaliter intenditur, haec in mente contrahentis substantiam ingreditur contractus cuius obiectum constituit* (*coram* Huot, del 24/11/1987, RRD, Vol. LXXIX, p. 659). La nullità di un matrimonio contratto su una qualità direttamente e principalmente intesa, che risulta essere assente nella comparte, è di diritto naturale perché si rende inefficace il consenso in forza della sua stessa struttura (Cf. G. ERLEBACH, op. cit., p. 95).

La giurisprudenza rotale ritiene che questa qualità debba essere oggettivamente e soggettivamente importante. In una *coram* Stankiewicz del 13/12/1990 è affermato che l'oggetto dell'errore deve necessariamente attirare un apprezzamento tale nel nubende da portarlo in modo diretto e principale a prestare il consenso matri-

moniale (Cf. RRD, Vol. LXXXII, p. 852). Il canone 1097 § 2 mette in evidenza l'importanza che il nubende attribuisce alla qualità ed alla sua volontà, ma è anche necessario che si eviti un soggettivismo esasperato che faccia dipendere la validità del matrimonio dalla sola volontà del contraente, che potrebbe subordinare il suo consenso ad elementi banali ed inutili, quindi, è importante integrare l'elemento soggettivo con quello oggettivo, qualità che siano rilevanti per l'esercizio dei diritti e degli obblighi essenziali al matrimonio, sia per i costumi. del luogo che per il contesto sociale in cui si vive, così come affermato da Giovanni Paolo II in una allocuzione alla Rota Romana del 1993: l'“*error in qualitate personae*” soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, *directe et principaliter intendatur*, cioè, come efficacemente ha affermato la giurisprudenza rotale, “*quando qualitas prae persona intendatur*”» (AAS 85 [1993] p. 1260).

Gli elementi che si devono addurre per provare che ci troviamo di fronte alla fattispecie prospettata dal can. 1097,2 sono: La dichiarazione giudiziale dell'errante, suffragata da testimonianze degne di fede in tempo non sospetto: sulla qualità ricercata, lo stato di erronea certezza sul fatto che l'altra parte ne fosse priva.

Altro elemento probatorio è dato dal cosiddetto *criterium reactionis*, ovvero, la reazione avuta dall'errante alla scoperta dell'inesistenza della qualità da lui ricercata nell'altra parte, che diventa cartina di tornasole sulla s, magna aestimatio che l'errante aveva sulla qualità da lui ricercata. Li

C) Difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2, c.j.c.).

Perché si abbia un valido consenso matrimoniale è necessario una sufficiente discrezione di giudizio.

“Nella giurisprudenza rotale la *judicii discretio* è venuta assumendo un significato comprensivo della maturità di conoscenza e della maturità di libertà interna; conoscenza critica e non soltanto astratta, libertà da determinarsi liberamente e non sotto l'efficacia di condizioni morbose che intacchino la volontà; -l'una e -l'altra rapportate all'importana dell'atto, cioè alle gravi obbligazioni da con-

trarre” (Pompedda M., *Ancora sulle nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale, Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Officium Libri Cattolici, Roma 1981, p. 46).

La generica dizione di “difetto di discrezione di giudizio” non significa soltanto la totale incapacità di emettere il consenso, ma l’incapacità di dare consenso “ex inhabilitate vel ineptudine iura et officia matrimonialia mutuo tradendi et acceptandi necnon essentialis matrimoniales obligationes adimplendi” (c. Funghini del 16.4.1986 in RRDec., vol. LXXVIII (1986) p. 256).

È da premettere che bisogna assumere il concetto di “immaturità” non nel senso volgare, ma nel senso psichiatrico e giuridico di difetto di discrezione di giudizio, di cui al can. 1095 n. 2 del nuovo Codice.

La discrezione di giudizio, del cui difetto si tratta in questa causa, implica l’adeguato esercizio della facoltà critica ed estimativa, con la quale il nupturiente può idoneamente ‘valutare il negozio matrimoniale non solo teoricamente, ma anche in pratica, relativamente ai diritti doveri da dare e ricevere nonché alla capacità della libertà interna di determinarsi in un negozio di tanta gravità. Ci avvaliamo di una riflessione del ch.mo prof. Diego De Caro, perito rotale, il quale quando tratta dell’immaturità così si esprime: “Si dice che la personalità è immatura quando, in una determinata fascia d’età, il soggetto non dispone di quei mezzi di difesa o di quelle qualità logico-affettive che gli permettono di superare le crisi potenziali che possono determinarsi appunto in quell’epoca della vita...” perché l’atto del consenso (matrimonialis) abbia piena validità, sono necessarie, almeno due condizioni, e cioè:

- a) una sufficiente maturità psicologica di entrambi i nubendi per esprimere un atto di volontà che sia autonomo e psicologicamente libero;
- b) un certo modello di comportamento prima del matrimonio... attraverso il quale sia possibile accertare che fra i due prossimi nubendi sia maturato un autentico progetto matrimoniale,

come futuro e vicendevole impegno di una autentica vita coniugale futura, liberamente accettata” (in una c. Bruno del 30.5.86 RRDec., vol. LXXXVIII (1986) p. 354).

Quando si tratta del c. 1095 n. 2, per poter determinare la natura, il grado e la gravità della immaturità è di grande importanza il parere del perito in psichiatria o psicologia; la verità e la certezza morale nel giudizio bisogna sempre acquisirle.

Difatti “Judici nedum ius, sed officium est praetermittendi interuentum peritorum: causaé, non instruhuntur super probabilia seu hypotetica, sed super facta et adiuncta descripta; non super desiderata, sed super veritatem” (coram Agustoni del 15 luglio 1986 in RRDec., vol. LXXXVIII, (1986) p. 461).

Il criterio giuridico della vera incapacità dipende, però, non tanto dalla maggiore o minore gravità clinica dell'anomalia psichica, ma dalle conseguenze negative implicate in ordine alla libertà sostanziale della persona.

In campo canonico, ove il concetto di infermità di mente è usato in senso quanto mai lato più di quanto non lo sia in ambito penale e civile, accanto alle psicosi, organiche o endogene, si riconosce e si ammette significato di malattia anche alle nevrosi, ai disturbi del carattere, all'immaturità plico-affettiva e psicosessuale e in genere alle anomalie psichiche: tutte condizioni di natura psicologica che possono compromettere la capacità o l'adeguatezza di uno o di entrambi i contraenti ad emettere valido consenso matrimoniale.

Indistintamente si parla di malattia e di anomalia psichica, che devono essere tali da impedire, compromettere od ostacolare gravemente un adeguato atto di comprensione e/o di volizione (cfr.: U. FONARI, *Psicopatologia e psichiatria forense*, 1989, 484).

IN FATTO

Percorriamo la vicenda matrimoniale come emerge dagli Atti, seguendo però l'ordine dei capi di nullità adottati dalle parti.

A) *Esclusione del bonum prolis da parte dell'uno e/o dell'altro coniuge.*

Gli Atti non offrono certezza morale circa la volontà contra prolem da parte del convenuto, il quale respinge con forza l'asserzione dell'attrice. Provata invece l'esclusione della prole da parte della donna che così depone:

“Per quanto riguarda il progetto matrimoniale io e P. abbiamo parlato esplicitamente durante il fidanzamento. Abbiamo condiviso la precarietà economica lavorativa. Abbiamo condiviso la scelta di escludere i figli fino alla realizzazione di alcuni importanti traguardi: un assetto economico e lavorativo e senza mettere limiti di tempo, abbiamo condizionato la procreazione a questi eventi” (S.I. p. 32/10). *“I metodi che sempre abbiamo utilizzato sono stati il coito interrotto e l'uso dei profilattici”* (S.I. p. 32/11).

Il convenuto, invece, depone diversamente:

“Ho sempre sognato una famiglia composta anche dai figli... l'eventualità della nascita era per me individuabile nell'arco di non oltre i due anni. In questa prospettiva i rapporti erano cautelati col metodo del coito interrotto e per un periodo anche dell'uso della pillola anticoncezionale da parte della donna” (S.I. pp. 70-71/8).

I testi di parte attrice parlano di decisione da parte di entrambi di *“decisione di procrastinare la nascita del figlio a tempo indeterminato”* (S.I. p. 153/12).

I testi di parte convenuta confermano il pensiero di P. e cioè quello *“di aprirsi alla vita dopo due anni dal matrimonio”* (S.I. p. 169/12) e *“di volere i figli nel tempo prefissato di uno-due anni”* (S.I. p. 178/12) e che *“P. voleva i figli dopo due anni circa”* (S.I. p. 190/2).

Rebus sic stantibus il Collegio ritiene che l'attrice, per l'uso costante della pillola, era in sintonia con l'attivarsi a realizzare il suo propositum contra prolem; mentre per il convenuto le prove di una volontà antiprocreativa è molto debole.

Lo stesso convenuto rafforza la motivazione dell'esclusione della prole della donna perché egli afferma: *“Con certezza posso dire*

che lei ha avuto sempre una paura cronica per le insicurezze economiche" (S.I. p. 71/8).

B) *Errore da parte dell'uomo su qualità della donna.*

È il convenuto che afferma: "*Soprattutto io esigevo nella donna sincerità ed amore che ritenevo e-ritengo un unicum per la vita coniugale*" (S.I. p. 72/11).

Ma tale dichiarazione è negata dalla parte attrice e dagli stessi testi di parte convenuta. Dice l'attrice: "*Non ho mai sentito P. dirmi che intendeva trovare in me una specifica qualità*" (S.I. p. 31/8). E i testi non avallano la deposizione del convenuto.

La madre dell'attrice afferma: "*Non ho mai sentito da P. chiedere amia figlia specifiche qualità*" (S.I. p. 114/8) ed altri testi che depongono di "non essere a conoscenza di qualità specifiche esigite da P. sulla donna" (S.I. p. 125/8; 143/8).

Il papà di P. afferma: "*P. si è deciso di sposare F. solo per amore*" (S.I. p. 161/8).

E perfino sua madre attesta: "*Mio figlio non mi ha mai espresso un'asua esigenza particolare circa una qualità da riscontrare nella donna*" (S.I. p. 169/8).

In questo mare di contrapposizione al pensiero esplicitato da P. (perfino dai suoi genitori) c'è solo il sostegno della sorella: *vox unius testis est vox nullius testis!*

È evidente l'infondatezza del capo di nullità addotto e al quale il Collegio nega ogni pur minimo segno di prova.

C) *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice.*

Tale capo di nullità non trova riscontro in atti perché non c'è alcuna ammissione da parte dell'attrice. Il convenuto ha, invece, evidenziato tratti di immaturità desumendoli da fattori ereditari.

Egli dice: "*Ricordo che la famiglia di lei si presentava con una fragilità tendente a forme di depressione: a questo stato non fu esente la stessa F. che non era riuscita a svincolarsi da questi fenomeni psicologici*" (S.I. p. 69/5).

Nel riesame (S.I. pp. 198-199) l'attrice con puntualità spiega come i genitori sono stati ritenuti validi dal punto di vista psico-fisico per l'affido di una bambina della Bielorussia.

Tale dichiarazione è confermata da certificazioni mediche rilasciate dal un dottore, negli anni 2004 e 2006 (cfr. pp. 203-215).

I testi di parte attrice escludono l'immatùrità nella donna:

"Sostanzialmente mia figlia non era imivatura" (S.I. p. 116/11);

"Mia sorella mostrava una preparazione affettiva più sicura e meno dipendente dalla famiglia" (S.I. p. 126/11);

"Era consapevole e ben valutava i diritti-doveri matrimoniali" (S.I. p. 144/11);

"F. aveva certamente la maturità richiesta dal punto di vista psico-affettivo. Ampiamente preparata nella comprensione e valutazione dei diritti-doveri coniugali" (S.I. p. 153/11).

I testi di parte convenuta dichiarano che le parti erano mature per il matrimonio, ad eccezione di una teste che timbra di immaturità l'attrice ed elogia la maturità del convenuto (S.I. p. 178/11), ad essa si associa altro teste (S.I. p. 191/2).

La perizia psicologica parla di *"un soggetto, non almeno sufficientemente evoluto dal punto di vista psico-affettivo"* (S.I. p. 296). Nulla è detto di carenze (né gravi né meno gravi); trattasi, secondo la psicologa, di norma sufficiente ma *"non evoluta"*.

In tale contesto non si ravvisa alcuna prova di grave deficit per l'attrice a ben valutare i diritti-doveri coniugali.

D) *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo convenuto.*

Fosco e penoso è invece il quadro della personalità del convenuto in ordine a tale capo di nullità. Evidenziamo ciò che è stato redatto dalla psicologa:

- Sessualità ben vissuta nella trasgressione, bisognosa di stimoli erotici forti (S.I. p. 309/1);

- Scarse capacità critiche e di giudizio (S.I. p. 311/3);

– Conosce i contorni dell'unione coniugale ma misconosce i contenuti (S.I. p. 311/3);

– Incapace di autodeterminarsi (S.I. p. 312/4).

E nella relazione, a pagine 314-316, si esamina la fruizione del materiale pornografico da parte del convenuto che viene timbrato come soggetto con tratti di voyerismo e di narcisismo.

Dov'è la vera complementarità e il rapporto interpersonale con l'altro partner? Dov'è il fondamento del matrimonio?

Tutto un vuoto, perché vuoto è il soggetto.

Non ci sembra opportuno attardarci sulla valutazione negativa che ne viene fuori dagli elaborati del convenuto.

Abissus abissum invocat!

Dinanzi a questa variegata vicenda matrimoniale che ha luci ed ombre ben individuate e comprovate con documenti peritali e scritti personali, riteniamo che le conclusioni del Difensore del Vincolo siano inaccettabili.

Il Tutore del Vincolo si rifugia nell'effato giuridico: in dubio ståndum est pro valore matrimoni.

Ma dove sono i dubbi circa i capi di nullità oggetto di istruttoria con le dovute prove?

Manca nelle Animadversiones il sillogismo probatorio, perché nello scritto c'è un collage di deposizioni senza alcun commento in riferimento ai vari risvolti di affermazioni, di contraddittori e di prove documentali.

Nemmeno una parola di considerazione sulle pagine stomachevoli redatte dal convenuto.

E questo è un frutto accettabile che ben si accorda con la "mens" di chi vuole un matrimonio ben fondato sull'antropologia cristiana?

Il Collegio ritiene la difesa del vincolo priva di ogni ragionevole logica.

Tutto questo precedentemente considerato, in *jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, - pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che del matrimonio celebrato tra F. e P. è nullo e che ai dubbi formulati si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E

- a) *per esclusione della prole da parte della donna* (can. 1101 §2 c.j.c.);
- b) *per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

N E G A T I V E

- a) *Esclusione della prole da parte dell'uomo* (can. 1101 § 2 c.j.c.),
- b) *Errore da parte dell'uomo su qualità della donna* (can. 1097 § 2 c.j.c.);
- c) *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 7 novembre 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO, *Ponente*
Can. Antonio FODERARO
Sac. Vincenzo VARONE

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen – Boven.

Nullità di Matrimonio: R.– S.

– *Esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'uomo attore (can. 1101 § 2 c.j.c.)*

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana M. Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Raffaele Cananzi

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 luglio 2009

Coram Sac. Antonio Morabito

FATTISPECIE

1. R. conobbe S. nell'autunno del 1986 tramite amici comuni. Ci fu fidanzamento ufficiale, durante il quale c'erano dei litigi per i diversi caratteri dei due. Ci furono diverse interruzioni del fidanzamento. Nel 1988 R. fu trasferito per motivi di lavoro al Nord, mentre S. rimase in Calabria dove lavorava. Nonostante molte perplessità sul matrimonio da parte di R., le nozze vennero celebrate nel 1992.

2. La convivenza coniugale fu litigiosa sin dall'inizio e condusse alla separazione di fatto dopo 4 anni. Dall'unione non sono

nati figli. Vi è stata la separazione legale. In data, 6 febbraio 2008, la parte attrice ha presentato a questo Tribunale supplice libello, chiedendo la dichiarazione di nullità del matrimonio tra R. ed S. a motivo dell'*Esclusione dell'indissolubilità del matrimonio da parte dell'uomo attore* can. 1101 § 2 c.j.c.).

3. In data 6 febbraio 2008 è stato emesso il decreto di ammissione del libello, dopo aver constatato la competenza a motivo del contratto. Il 15 aprile 2008 è stato emesso decreto di contestazione della lite e di concordanza del dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Esclusione della indissolubilità da parte dell'uomo, attore can. 1101 § 2 c.j.c.).

4. L'apertura dell'istruttoria è stata decretata in data 31 maggio 2008. La causa è stata regolarmente istruita mediante l'audizione della parte attrice e dei testi. La parte convenuta è stata ascoltata per rogatoria al Tribunale Diocesano del domicilio della donna. In data 16 febbraio 2009 si costituisce come procuratore della parte attrice l'Avv. Raffaele Cananzi.

In data 26 marzo 2009 vengono pubblicati gli Atti. Vi è poi la pubblicazione di Ultimi Atti.

Il 22 maggio 2009 veniva emesso decreto di “conclusione in causa”. In data 26 maggio 2009 il Difensore del Vincolo ha presentato le sue Animadversiones.

Il 26 giugno 2009 viene emesso decreto di ricostituzione del Collegio per la sostituzione del congiudice can. Antonio Foderaro. Il Patrono di parte attrice presenta, in data 11 luglio 2009, il Restrictus juris et facti pro parte attrice, e il 15 luglio 2009 il Restrictus responsionis. Il 30 luglio 2009 si procede alla sessione per la sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

5. Il can. 1101,1, ammonisce che l'interno dell'animo sempre si presume conforme alle parole o ai segni della celebrazione del matrimonio, salvo che risulti il contrario, così come recita il par. 2 del canone 1101: "ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggano invalidamente". La simulazione è quindi una conseguenza di un atto di volontà determinato o positivo da parte di chi contrae il matrimonio nelle condizioni di una riserva che può essere esplicita o implicita come si legge in una sentenza coram Staffa "Est explicitus si tamquam obiectum directum et immediatum intendit exclusionem essentialis vel proprietatis essentialis matrimonii; est implicitus si tamquam obiectum directum et immediatum aliquid habet, in quo exclusio matrimonii vel eius proprietatis essentialis continetur" c. STAFFA diei 21.5.1948, in S.R.R. Decisiones, 40 (1948) 186, n. 2).

6. Da quanto detto risulta evidente l'incompatibilità genetica tra l'esclusione dell'indissolubilità e la validità del matrimonio, sia come istituto naturale che sacramentale, dal momento che tale esclusione impedisce che nasca il vincolo matrimoniale valido dalla manifestazione del patto matrimoniale degli sposi.

In Giurisprudenza così si legge: "Qui indissolubilitatem excludit naturam ac veritatem iugalis foederis a Deo conditi detrahit: "si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu matrimonium ad tempus, seu dissolubile vel hypothetice, intendit, invalide contrahit, quia excludit elementum essenziale et nihil sine sua essentia esistere potest; in casu obiectum consensus esset quid essentialiter diversum. Non est enim in protestate hominis essentiam rei mutare, quod si praesumpserit, non impune fecit, quia matrimonium quod celebrare voluti non contraxit, cum prava eius voluntas substantialiter exinanivit consensum, quo unice matrimonium constituitur", c. Caberletti, dec. diei 5 aprilis 2000, in RRDec., vol. XCII (2000), p. 299, n. 6).

7. In una c. Funghini si specifica: “Indissolubilitas seu perpetuitas vinculi, utpote indeclinabilis matrimonii proprietas can. 1056) nedum ipsius matrimonii consensum attingit, sed eiusdem formula obiectum ingreditur ita ut qui illam re excludit profecto matrimonium ipsum respuit, quod iure divino i. e, Creatoris institutione indissolubile est...” c. Funghini, dec. diei 26 octobris 1998, in RRDec., vol. XC 1998), p. 644, n. 4). La prova della simulazione passa attraverso la confessione del simulante, sia in giudizio che fuori di esso, e fatta in tempo non sospetto. Altrettanto proporzionata deve essere la causa di simulazione, la comprovazione delle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti le nozze.

8. La causa simulandi non può essere solo fatta di indizi, ma di prove che spesso sono fornite dai testimoni, degni di fede dal momento che si tratta di verificare quale sia stata la vera volontà del contraente, nonostante le manifestazioni esteriori, cioè gesti, segni e comportamenti che attestano una volontà contraria tra ciò che si è di fatto costituito come negozio giuridico contrattuale e personalistico. Tra questi aspetti è posta sia la confessione giudiziale, comprendendo la personalità, l'indole e comportamento del simulante sia durante il processo che fuori di esso.

Ci sono diverse fattispecie di esclusione dell'indissolubilità: esclusione della stabilità del vincolo, come accade nei matrimoni “ad experimentum”; esclusione della perpetuità, quando la permanenza del vincolo si fa dipendere da eventi futuri certi o incerti e pertanto si vuole positivamente un vincolo limitato nel tempo; e c'è, infine, l'esclusione dell'indissolubilità in senso stretto, quando si vuole un vincolo dal quale non si esclude in partenza la stabilità o la perpetuità, ma la persona si riserva il diritto di liberarsi dal vincolo se nel futuro succederà qualche evento determinato.

Poiché l'indissolubilità è la specifica forza di unire per tutta la vita, propria del vincolo matrimoniale, non può utilizzarsi in casu il tradizionale criterio adoperato dalla Giurisprudenza basato sulla distinzione tra esclusione del diritto e del suo esercizio, tra l'intenzione *sese non obligandi* e l'intenzione *non adimplendi*.

A tale proposito unanimemente afferma la Giurisprudenza: "... indissolubilitas, suapte natura, distinctionem inter ius et exercitium iuris non permittit atque nupturiens, positivo voluntatis actu statuens coniugium mere solubile inire, iuxta suum arbitrium solvendum, eo ipso excludit essentialem proprietatem indissolubilitas e matrimonii consensu et consequanter invalid contrahit" c. Bottone, dec. diei 8 iunii 2000, in *Ius Ecclesiae* 2001), vol. XIII, n. 3, p. 739, n. 6).

IN FATTO

9. La vicenda coniugale R. – S. si è formata attorno ad un equivoco di partenza che, tuttavia, rappresenta la simulazione remota del matrimonio. Da una parte R. si era fidanzato con S., ritenendo che quello fosse un vero amore, successivamente nel corso del fidanzamento si è reso conto che quella donna non era la persona che aveva idealizzato e che il futuro sarebbe stato sempre più incerto, tanto che espresse per il carattere particolare della donna, una riserva sul suo futuro matrimonio. L'istruttoria ha determinato il carattere istrionico della donna che, da una parte nega la simulazione, dall'altra allarga le strade delle divergenze tra lei e l'uomo che aveva sposato, tanto da avanzare l'ipotesi di una "grave immaturità" psichica dell'uomo, a motivo di presunta "depressione" da parte di R., per cui era incapace di vivere una vita coniugale adeguata.

10. La donna, per il suo interrogatorio si protrae in modo arbitrario per un periodo molto lungo, nonostante varie citazioni ed interventi del giudice rogatorio del proprio Tribunale Ecclesiastico. S., però, conferma più di quanto vuole negare l'assunto di parte attrice circa le divergenze profonde che c'erano tra di loro prima e dopo il matrimonio che avverano la sicura simulazione remota e prossima al matrimonio da parte di R. Tra l'altro le affermazioni della parte attrice tendono a insinuare un'ombra di dubbio e di sospetto persino sul Tribunale

Ecclesiastico, con l'affermazione che "la Chiesa non permetterà a quest'uomo di godere dei benefici della menzogna, mi affido a questo Tribunale perché renda giustizia prima di tutto alla verità, unico bene che deve essere da voi tutelato" Ultimi Atti p. 22).

11. Stigmatizzando la prima parte delle affermazioni, sotto la forma di intimidazione a colpire chi la pensa diversamente da Lei dalla convenuta), evidenziamo che la seconda parte in cui si parla della giustizia orientata alla verità, risulta essere proprio il *modus operandi* di un Tribunale ecclesiastico. D'altra parte, la parte convenuta che ribadiamo ha protratto a lungo e liberamente nel tempo la sua testimonianza, non ha portato dei testimoni per dare alle sue affermazioni che potevano essere degne di un altro capo di nullità, quale un capo tecnico della tipologia inerente ad un fattore psichico o psicologico, che non essendo mai stato richiesto dalle parti, ha fatto ruotare la causa attorno all'unico capo: "esclusione del bene del sacramento da parte dell'uomo attore, ovvero esclusione dell'indissolubilità".

12. Le stesse testimonianze di credibilità che, molto opportunamente, il Tribunale Ecclesiastico rogato ha preso sulla persona di S., non depongono a beneficio della medesima, risultando totalmente sconosciuta nella parrocchia di residenza Cfr. S.I. p. 50). L'attore ha fortemente evidenziato i motivi della forte opposizione da parte della convenuta: "Io dichiaro che ciò che riferisce S. sui motivi addotti) non è altro che la dimostrazione del suo carattere, che ha portato la nostra rottura, ovvero rancorosa e vendicativa, che non accetta l'idea che io possa farmi la vita con un nuovo matrimonio che passi per il Tribunale Ecclesiastico S.I. p. 36 ex off.).

13. A sua volta, si ritiene credibile e sincera la dichiarazione dell'attore che promuove la presente causa di nullità del suo matrimonio con S. perché è un suo diritto, come credente: "Non solo io non prendo in giro la Chiesa, venendo a questo tribunale,

ma intendo scegliere questo strumento per motivo pastorale, come poter fare la Comunione e la Confessione. Posso dire al contrario che S. non ha mai praticato la Chiesa, anzi lo riteneva solo un passaggio formale per sposarsi in chiesa S.I. p. 36 ex off.).

In questa linea, riteniamo del tutto attendibili le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti il matrimonio, tanto che è passato un lungo periodo per la vita di una persona dalla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 1992, alla separazione di fatto nel 1996 e a quella legale nel 2001. Si può, quindi, legittimamente adire il Tribunale Ecclesiastico da parte dell'attore senza dover passare dalle contumelie di basso profilo della parte convenuta che, tra l'altro, si legge nella importante lettera del parroco di residenza, attualmente vive in altra famiglia residente vicino alla frontiera.

14. Ci sono, tuttavia, delle osservazioni che legittimamente fa il Difensore del Vincolo che mette in evidenza la "sussistenza della riserva mentale posta in essere da R. nel momento in cui manifestò il richiamato consenso" Osservazione del D.V., p. 4). In queste Osservazioni emergono preliminarmente la visione diametralmente opposta dei fatti in causa sia per quanto riguarda il periodo prematrimoniale che successivo al matrimonio. Le stesse Osservazioni mettono in luce come non sia sufficiente ai fini della invalidità del matrimonio la sola dichiarazione della parte, riconoscendo tuttavia che l'intera fase istruttoria si è pregiata di testi di parte attrice, "non avendo la convenuta indicato alcun nome a sostegno delle proprie tesi" Osservazione del D.V.). Lo stesso Difensore, quindi, indirettamente accetta come credibili le uniche testimonianze che sono a favore dell'attore e contrarie alla tesi di parte convenuta.

15. I veri dubbi del Difensore del Vincolo emergono solo per quanto riguarda aspetti marginali della vicenda, quali quelli legati all'indole psicologica dell'attore nel prestare il consenso matrimo-

niale, come affermato: “Non si comprende allora perché una persona ormai matura... avrebbe dovuto accostarsi ad un sacramento, quale quello nuziale, solo per non dispiacere una persona a lui vicina, della quale però non esitava a tradire palesemente la fiducia”. Abbiamo risposto indirettamente nella precedente nota in cui abbiamo affermato che il presunto capo di nullità che può riguardare l’aspetto psichico o psicologico dell’attore nel prestare il suo consenso matrimoniale alla convenuta, non è mai stato oggetto della controversia matrimoniale, rimanendo solo ai margini di una simulazione remota e prossima dello stesso attore.

16. A queste Osservazioni del Difensore del Vincolo rispondo le testimonianze che lo stesso Difensore riporta puntualmente, cadendo esso stesso in una pesante contraddizione, che avvera vieppiù in modo definitivo la tesi di parte attrice circa l’avvenuta simulazione e riserva sul bene del sacramento.

17. Riportiamo all’uopo le stesse frasi, facendole nostre, estrapolate dal Difensore del Vincolo sulle testimonianze fondamentali di questa causa. La madre di R. riferiva infatti: “Mio figlio prima del matrimonio disse a me: se non cambia mentalità, modo di fare, questo matrimonio andrà a monte... R. voleva dire che il matrimonio sarebbe finito se S. non avesse cambiato atteggiamento nei suoi confronti, cioè mio figlio avrebbe lasciato definitivamente S.” S.I. p. 69).

18. Un teste ha dichiarato: “Per R. contrarre matrimonio fu una questione morale, nel senso che erano stati fidanzati per molto tempo e lui non si è sentito di venir meno ai suoi obblighi... R. mi confidò di avere molte riserve circa l’indissolubilità del vincolo matrimoniale e quindi credo che abbia contratto matrimonio solo per non venir meno ai suoi obblighi morali derivati dal suo rapporto con S.” S.I. p. 77).

19. In egual senso un altro teste ha affermato: “R. mi ribadiva

che se fosse arrivato a celebrare il matrimonio si sarebbe riservato la possibilità di chiedere il divorzio nel caso che S. non fosse cambiata... più volte R. mi disse che era sua intenzione lasciare definitivamente S. se quest'ultima non avesse cambiato atteggiamento dopo le nozze" S.I. p. 81). E da ultimo un teste ha evidenziato: "R. mi ha detto che si sposava sicuramente provando a vedere se le cose tra lui e lei potessero cambiare, ma se mai non cambiassero dopo il matrimonio, come succede sovente, anche lui si sarebbe separato" S.I. p. 99).

20. Per quanto riguarda l'ulteriore difficoltà rappresentata dal Difensore del Vincolo, e cioè i messaggi telefonici c.d. SMS) c'è da dire che non esistono prove inconfutabili che possano essere esibite in un processo come fatti rilevanti, a maggior ragione se i biglietti esibiti si riferiscono ad epoca antecedente al matrimonio. Per quanto riguarda il c.d. SMS più recente e che si riferisce ad un'epoca vicina al divorzio delle parti, l'attore ha affermato nel corso del suo interrogatorio: "Successivamente, per quanto riguarda i biglietti datati 2007 ed uno solo del 2008 erano semplicemente per mantenere un civile e cordiale rapporto con una persona che comunque doveva venirmi incontro per concedermi il divorzio che è avvenuto nel febbraio 2008. Si trattava di un messaggio di auguri per il compleanno di S." S.I. p. 37.

21. Infine, nell'impegnativo *restrictus juris et facti pro actore*, si mette in evidenza che: "Seguendo l'iter volitivo del *subendo* per venire la sussistenza del *positivus actus voluntatis*, si constata come l'impianto accusatorio trovi rispondenza ai criteri probatori voluta da nota giurisprudenza cui questo Tribunale si è sempre uniformato" *Restrictus juris et facti pro actore*, p. 12).

22. Oltremodo è chiara la manifestazione di volontà dell'attore che riserva a sé il buon andamento del matrimonio, dichiarando esplicitamente di ricorrere al divorzio nella circostanza del naufragio del coniugio che già traballava all'atto del consenso. Inoltre la

causa celebrandi è attribuibile al lungo periodo del fidanzamento se pur attraversato da interruzioni e litigiosità che alla fine si risolvono nei citati “sensi di colpa e scrupoli” di cui l’attore è affetto sia prima che dopo il matrimonio

23. Da ultimo la causa simulationis per cui insiste l’attore al momento del contrarre matrimonio consiste nell’esplicita riserva manifestata sull’esito stesso del matrimonio date le marcate diversità di carattere, per cui la vicenda affettiva non fu mai armonica, ma manifestatamene oppositiva dei contrastanti caratteri.

Tuttavia, le testimonianze e le circostanze acclarano in modo inequivoco la nullità di questo matrimonio.

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, dopo aver invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra R. ed S., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Esclusione della indissolubilità da parte dell’uomo, attore
can. 1101 § 2 c.j.c.)*

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30 luglio 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Antonio MORABITO, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

~~100~~

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Neocastren

Nullità di matrimonio: C. – M.

– *Difetto di discrezione di giudizio dall'uomo attore*
(can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Dott. Erminia Chizzoniti
Patrono di parte attrice Avv. rotale Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 21 aprile 2009

Coram Sac. Giuseppe Giovanni Angotti

FATTISPECIE

C. ed M. si conoscono nel 1993 ad una festa. A quel tempo, C., che ha 19 anni, vive un periodo di vita all'insegna della spensieratezza che lo porta a porsi con una certa superficialità, tipica della sua età, davanti ad ogni realtà esistenziale. Il suo unico obiettivo è quello di realizzare i suoi sogni che rimangono, soprattutto, circoscritti nell'ambito del gioco del calcio. Ha alle spalle una famiglia serena e unita che lo accontenta in tutto e che cerca di evitargli ogni tipo di problema e di preoccupazione. Anche nell'ambito sentimentale è piuttosto incostante e facilmente vulnerabile. M., dal canto suo, ha appena 17 anni e, al contrario di

C., vive una situazione familiare piuttosto pesante: rimane orfana di madre e la scelta del padre di passare a nuove nozze dopo poco tempo, sembra turbarla notevolmente.

I due decidono di cominciare a frequentarsi: C. si sente molto attratto fisicamente da questa ragazza che, dal canto suo, ha bisogno di sentirsi amata e protetta per colmare un certo vuoto affettivo. Dopo poco tempo, C., intenerito dalla sofferenza familiare della ragazza, l'accoglie in casa dei suoi genitori dando inizio ad una convivenza *more uxorio* che dura circa due anni.

Vivono sotto lo stesso tetto come un'unica famiglia "allargata" e continuano a relazionarsi tra di loro fondamentalmente come due ragazzetti innamorati ma senza particolari coinvolgimenti. Tant'è che C. continua a vivere la sua vita senza rinunciare a nessuno dei suoi atteggiamenti spensierati, mentre M. completa i suoi studi. Il matrimonio arriva nel 1996 e appare subito non come una scelta ponderata e matura ma, piuttosto, come "il" modo di regolarizzare una situazione poco conveniente a livello sociale che, in un paesino dove si parla di tutto e di tutti, comincia ad essere pesante per i genitori di C. Sono, infatti, loro a stimolare nei due ragazzi una riflessione in questa direzione che li vedrà orientarsi verso il matrimonio come a ciò che può regolarizzare una situazione di fatto. C., però, pur trovandosi davanti ad una scelta di vita importante, affronta le nozze in condizioni psico – affettive molto carenti che continuano a marcare in modo molto evidente la sua personalità non aiutandolo, di fatto, a rendersi consapevole di ciò che effettivamente questa scelta comporta. Risultato è che la loro vita coniugale si presenta, per entrambi ma in modo particolare per lui, molto difficile da gestire. Anche l'arrivo del loro unico figlio nel 1997 non riesce a rasserenare il loro rapporto coniugale che procede con frequenti litigi causati, anche, da motivi futili.

Riescono, comunque, ad andare avanti fino al 2006 ma unicamente perché il lavoro che intanto C. è riuscito ad ottenere, lo porterà in una destinazione piuttosto lontana dalla dimora coniugale. I due sposi si vedono, quindi, poco e quando sono vicini

non riescono a stabilire quell'armonia coniugale che si addice a due giovani sposi. Accade poi che, nell'aprile del 2006, ormai stanco da una vita che non hai mai sentito sua, C. abbandona definitivamente la dimora coniugale.

Il libello fu presentato dal Patrono di parte attrice presso il TER Calabro il 6.12.2007 accusando di nullità il suo matrimonio canonico per *difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore* secondo il disposto del can. 1095 n. 2 c.j.c..

In data 6.12.2007 veniva ammesso il libello in virtù della propria competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il giorno 18.1.2008 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore (can 1095 n. 2 c.j.c).

Il 4.2.2008 si decretava l'apertura dell'istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

In data 21.10.2008 è stato emesso il Decreto di Ricostituzione del Collegio.

Il 4.12.2008 si decretava la nomina del Perito “ex officio”. Il Perito depositerà le risultanze del suo intervento il giorno 9.2.2009.

In data 12.2.2009 è stato emesso il Decreto di Assenza dal Giudizio della Parte Convenuta e il Decreto di Pubblicazione del Sommario Istruttorio.

In data 21.3.2009 veniva emanato il decreto di conclusione in causa.

Le *Animadversiones Defensoris Vinculi* sono state acquisite agli atti il 25.3.2009.

Il Patrono di parte attrice ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti pro parte attrice* il 31.3.2009 e il *Restrictus responsionis* in data 20.4.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

L'elemento essenziale del matrimonio è il consenso delle parti che lo contraggono. Il consenso matrimoniale, per essere valido, deve essere un atto personale, una scelta cosciente, responsabile e libera. Perché la scelta sia tale, i contraenti debbono essere capaci di conoscere cosa sia il matrimonio, di sceglierlo con volontà libera e di valutare, con un giudizio discernitivo maturo, gli impegni da assumere e da adempiere.

È questo, espresso in modo sintetico, il senso profondo di quanto il canone 1095 del CIC, accogliendo in esso tutto quanto espresso in modo normativo nei canoni che lo precedono, lascia intendere quando, in modo negativo esplicita quali siano le incapacità che ostacolano, e di fatto non producono, il vincolo coniugale frutto di un consenso matrimoniale valido. Definendo quali siano le incapacità di un soggetto che, di fatto, impediscono di contrarre validamente il matrimonio, il canone precisa che, perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti “almeno non ignorino” che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna e ordinata alla procreazione della prole.

Ciò comporta che il consenso matrimoniale naturale (cf cc. 1055-1057) non è soltanto un “qualsiasi” atto di volontà, ma deve essere anche un atto di volontà caratterizzato dalla natura matrimoniale del suo oggetto e del suo titolo. Lo sposarsi implica quel “preciso atto di volontà” caratterizzato dal fatto che, attraverso di esso, i due contraenti si donano reciprocamente in modo esclusivo e permanente mentre, nel contempo si accettano in modo reciproco a titolo di “comunità di vita e d'amore” dovuti in giustizia: si accettano, cioè, come uomo di questa donna e

come donna di quest'uomo. Da qui la necessità imprescindibile che il consenso, come atto psicologico umano, non solo deve essere libero, pieno e responsabile ma anche adeguato in modo proporzionato all'oggetto e al titolo matrimoniale.

Il contraente che, al momento di sposarsi, non dispone di un uso sufficiente della capacità di intendere e di volere, né della maturità di giudizio necessaria per discernere, potendo comprendere e volere, i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (ossia della mutua accettazione e donazione sponsale), o che si trova nell'impossibilità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali, risulta privo della capacità necessaria per compiere validamente quell'atto di volontà qualificato in cui si sostanzia il consenso matrimoniale. Questa esigita capacità sufficiente e proporzionata è di diritto naturale.

Il can 1095, al numero 2, tra le incapacità consensuali vi annovera il "difetto grave della discrezione di giudizio". L'oggetto e il titolo del consenso matrimoniale (che, come già detto, è la persona stessa in quanto uomo o donna che si dona a titolo di debito, ed è la persona dell'altro nubende, in quanto uomo o donna ad essere accettato a titolo di diritto) richiedono un grado di maturità del contraente, superiore non solo al semplice uso della ragione, ma anche a quello necessario richiesto per diverse attività che si presentano quotidianamente nella vita dell'uomo. È questa l'esigenza che il legislatore raccoglie quando sancisce l'incapacità consensuale di chi difetta gravemente della discrezione di giudizio riguardo ai diritti e ai doveri essenziali del matrimonio essenziali da dare e da accettare nel prestare validamente il consenso matrimoniale. Secondo la giurisprudenza attuale, la "discrezione di giudizio" non si riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o alla percezione intellettuale sufficiente, quanto a quel grado di maturità personale che permette al contraente una comprensione della situazione tale da assumerne anche gli impegni essenziali.

L'espressione, poi, "difetto grave", che è riferito alla discrezio-

ne di giudizio inteso come concetto giuridico, va verificata sempre alla luce di un criterio oggettivo che aiuti, cioè, a provare che il contraente è effettivamente privo della maturità intellettuale e volitiva necessaria per discernere, in ordine all'impegno che viene assunto in modo irrevocabile (cf can 1055§1 e 1057§2), i diritti e i doveri essenziali del matrimonio, che devono essere oggetto di reciproca accettazione e donazione.

La discrezione di giudizio si riferisce a quel grado di maturità dell'intelletto e della volontà dei contraenti che li rende capaci di donarsi e di riceversi, a titolo di vincolo giuridico, in un'unica comunità di vita e d'amore, indissolubilmente fedele, ordinata al bene dei coniugi e della procreazione (cf *Allocuzione* del 1987, in AAS 79 [1987] 1457).

Consentire matrimonialmente è un atto di particolare "gravità" in quanto comporta l'assunzione di particolari e precisi doveri, per cui non basta la discrezione raggiunta con l'uso di ragione ma è richiesta una discrezione "proporzionata" al matrimonio. Il n. 2 del canone 1095 contiene un esplicito riferimento alla materia matrimoniale (a differenza del n. 1): richiede la discrezione circa i *diritti e i doveri essenziali del matrimonio*.

Come già affermato, la discrezione richiesta non è direttamente collegata con il possesso di un particolare livello culturale o intellettuale, ma con lo sviluppo della maturità del soggetto che gli consente di discernere sui diritti e sui doveri. Questa discrezione si presume con la pubertà, tranne che non venga provato il contrario. Mancano della sufficiente discrezione di giudizio le persone che, pur essendo capaci di intendere e di volere il segno nuziale, non hanno "la capacità critica" rispetto ai diritti e ai doveri matrimoniali: non riescono, cioè, a discernere, a capire e a volere in modo adeguato (coram FUNGHINI diei 19 marzo 1993, RR Dec., vol. LXXXV). Le fattispecie che rientrano in questo paragrafo secondo del canone 1095, secondo la giurisprudenza rotale, sono varie e possono essere inerenti a problemi deficitari insiti o nell'intelletto o nella volontà, o in entrambi: pos-

sono, cioè, ricondursi a crisi temporanee della personalità, che possono anche essere episodiche (l'immaturità o la mancanza di libertà interna, adolescenza o senilità, instabilità emotiva, eventi traumatici e così via [cf coram ANNÉ 28 giugno 1965, SRR Dec. Vol. LVII]), oppure ad anomalie di tipo psichico (psicosi, schizofrenie, paranoie, nevrosi, psicopatie, alcoolismo, tossicodipendenze e via dicendo).

Ciò, però, non vuol dire che se il perito dovesse, per esempio, riscontrare sintomi di paranoia o nevrosi, automaticamente ci sia il difetto di discrezione e, quindi, l'incapacità consensuale: vuol dire, più semplicemente che, in questi casi, potrebbe riscontrarsi l'effetto incapacitante ma che bisognerà vedere come, nei singoli casi, l'anomalia abbia potuto intaccare le facoltà del soggetto, ossia sulla conoscenza critica dei diritti – doveri o sulla libertà. L'espressione usata dal canone 1095 (*difetto grave*) fa riferimento, dunque, non all'anomalia ma alla discrezione: ciò che rende incapace non è l'eventuale presenza di una anomalia psichica, o la gravità di essa, ma il fatto che il soggetto manchi gravemente del discernimento. Dicevamo già precedentemente che la gravità di questo difetto di discrezione va valutato alla luce di un criterio oggettivo: i diritti – doveri essenziali che mutuamente si donano e si accettano.

C'è, in ultima analisi, il difetto di discrezione se viene provato che il coniuge manca della maturità intellettuale e volitiva necessaria per discernere i diritti e i doveri essenziali del matrimonio che comportano la condizione di sposo. La conoscenza richiesta è quella "essenziale": non una conoscenza dettagliata della natura dei diritti e dei doveri. Si tratta dei diritti e dei doveri essenziali e del contenuto essenziale di questi diritti-doveri.

IN FATTO

Per arrivare a determinare se il caso presente rientri o meno nella fattispecie prevista dal canone 1095 n. 2 è certamente cosa

fondamentale ripercorrere, in breve, la biografia del soggetto attore della seguente causa per provare a definirne la personalità. C. è, al tempo della sua conoscenza con M., un vero e proprio “facilone” che sceglie volontariamente di vivere un’eccessiva spensieratezza: *“prendevo ogni occasione che mi si presentava innanzi come se fosse un gioco senza sentirmene particolarmente coinvolto”* (SI p. 18).

È il soggetto attore che definisce se stesso con queste parole e lo fa perché, ripercorrendo a ritroso alcuni suoi modi di fare, li riconosce come superficiali e inconsistenti. Con un candore unico, ma anche con altrettanta sincerità, riconosce che, nel momento stesso in cui conosce e decide di iniziare un rapporto sentimentale con M. è già “impegnato” non con una, ma, addirittura, con altre due ragazze! E questo, sembra, non essere per lui un problema (cf SI p. 18). A quel tempo, questo suo modo di fare è ritenuto da lui stesso “normale” e lo considera come una sorta di “conseguenza spontanea e pratica” ad un modo di autoconsiderarsi e autostimarsi eccessivo e piuttosto tendenzialmente ego-centrico.

Riconosce che la causa scatenante di questo suo modo di essere, forse, è da ricercarsi anche nell’atteggiamento piuttosto permissivo dei suoi genitori che lo adorano nel vero senso della parole e lo caricano di aspettative mentre lo ritengono motivo di orgoglio. *“Non mi rimproveravano davanti ad atteggiamenti che, ma solo oggi me ne rendo conto, andavano ripresi (...) mentre la mia leggerezza e il mio dedicare molto tempo al divertimento trovavano in loro un’accoglienza favorevole che li faceva sentire anche orgogliosi di me”* (cf SI p. 19).

Questa realtà viene confermata dai testi (cf. SI p. 50; p. 54). Particolarmente significativa, in questo senso, è la deposizione di uno testi intervenuti nel dibattimento, il quale, riconosce che nel campo sentimentale *“[C.] era un farfallone: non si faceva molti problemi quando doveva iniziare una storia con una ragazza perché era piuttosto ragazzino ed essendo particolarmente corteggiato si sentiva sul tetto del mondo”* (SI p. 64). A com-

mento di un tale atteggiamento poco capace di impegni seri c'è quanto affermato da un secondo teste, affermazione che viene avvalorata dal fatto che la sua conoscenza con C. risale al periodo in cui lo stesso inizia a lavorare per cui non è difficile immaginare che ci aspetterebbe di inquadrare la persona in un contesto più maturo; eppure, ciononostante, di lui dice *“aveva un carattere un po' strano: non era mai totalmente convinto di quello che faceva nel senso che per un niente si illude e per un niente manda in fumo tutto”* (SI p. 70). Se questa affermazione viene letta nel contesto dell'intera deposizione acquista ancora più forza e più rilevanza. A C. piace divertirsi molto e, per questo, non perde nessuna occasione e, soprattutto, vive tutto intensamente ma senza mai coinvolgersi più di tanto.

Ma se C. sceglie di vivere la vita in questo modo, perché, ad un certo punto si trova così “coinvolto” anche praticamente con M.?

È una domanda che, a questo punto della sua storia sorge quasi spontanea ... Il motivo è semplice. C., per quanto superficiale, è un ragazzo molto sensibile e di una grande carica affettiva che lo porta a provare compassione verso le altrui sofferenze. Quello che non riesce a fare, al tempo dei fatti che stiamo esponendo, è il dare consistenza e sostanza a questi suoi sentimenti verso gli altri, ma questo non significa che non sia capace di provarli e di esprimerli. Anzi! Tutte le testimonianze ascoltate, mentre convergono nell'inquadrarlo in questa sua strutturale immaturità esistenziale che non lo rendono capace di assumere con responsabilità le cose che fa e di operare un giusto discernimento sulle cose stesse, concordano nel delineare la sua carica affettiva e la sua innata sensibilità che, spesso, appare anche eccessiva e che, non riuscendo spesso a gestire sempre per via di questa sua immaturità, *lo rende triste pur in una vita piena di divertimento* (cf, p.e. SI p 70).

Quando C. incontra e conosce M., la ragazza vive un'esperienza familiare piuttosto pesante. La mamma è morta da qual-

che anno e lei si ritrova, insieme al fratello, a vivere con una nonna, mentre il padre non riesce, a detta della ragazza stessa, ad instaurare con lei alcun dialogo.

Appena i due cominciano a frequentarsi è spontaneo da parte della ragazza condividere con il “suo” ragazzo questa sofferenza che, commuovendolo nell’intimo, fa crescere in lui quel senso di protezione e di aiuto che sente nascere nel cuore. Questo è talmente vero che ci fa capire perché, all’inizio della storia, C. accetta di fare una cosa che di suo non farebbe mai: acconsente alla categorica richiesta del padre della ragazza di entrare nella di lei casa ponendola come *conditio sine qua non* per poter continuare a frequentarla (SI p. 20-21). È C. stesso che conferma di averlo fatto *con la leggerezza di sempre e senza rendermi conto di quanto quello avrebbe potuto comportare nella mia vita* (SI p. 21).

Con la stessa superficialità comunica la cosa ai suoi genitori i quali “non manifestarono particolare disapprovazione (...) perché io in fondo potevo fare quello che volevo” (SI p. 21). Anche questo particolare ci aiuta ulteriormente a comprendere l’effettiva situazione familiare di C. piuttosto conciliante anche se, come famiglia in quanto tale, non appare mai rinunciataria davanti a valori e principi: sono passati appena due mesi dall’inizio di questa storia sentimentale e, sembra, che a nessuno faccia specie che proprio C. sia “entrato” in casa della ragazza per ufficializzare un rapporto ... Eppure, ed è questa la stranezza, entrambi i ragazzi, e quindi i loro genitori, vivono in paesini piuttosto piccoli nei quali nessuna tendenza modernistica riesce a togliere valore e significato a gesti importanti per la vita delle persone coinvolte e delle loro rispettive famiglie, quale può essere un “fidanzamento ufficiale”!

La stessa collettiva superficialità sembra poterla intravedere quando, ad un certo punto, e precisamente dopo quattro mesi circa, C. decide di portare M. a convivere con lui nella casa dei suoi genitori e sotto i loro occhi. Il motivo è il disagio forte che la

ragazza continua a provare nei confronti del padre anche in seguito ad alcune scelte di quest'ultimo che M. proprio non si sente di poter condividere. (SI p. 22; 49; 71; 82). Da come viene vissuto questo tempo di convivenza che dura intorno ai due anni, si deduce come ci sia un evidente divario tra una scelta fatta sotto la pressione di una situazione di fatto verificatasi (la rottura di M. con il padre che sembra, poi, non andare neppure al matrimonio della figlia) e la effettiva situazione interiore (di sentimenti e di responsabilità davanti alla scelta stessa) che C. vive al suo interno. Il loro è un rapporto caratterizzato da una sorta di doppia vita di C. (che non intende assolutamente rinunciare alle sue abitudini di sempre) e di un'attività di supercontrollo da parte della ragazza su C. che si sente tra le morse di una grande gelosia e, di fatto, costringe C. a dire sempre e continuamente un sacco di bugie! (cf SI 65, 71, 84).

Bisogna, qui, precisare che, da quanto emerso dagli atti processuali, M. si caratterizza per un carattere alquanto forte capace di dominare gli altri.

Perché allora arrivano al matrimonio? C. si diploma, partecipa ad un concorso pubblico e lo supera. M., davanti a questa nuova opportunità, ritiene di poter considerare ormai i tempi abbastanza maturi per porre fine alla convivenza e regolarizzare così la loro situazione e comincia a invocare il matrimonio. Anche i genitori di C. contribuiscono a spingere in questo senso perché, pur ritenendosi abbastanza aperti di orizzonti culturali, fondamentalmente avvertono il peso del giudizio morale della pubblica opinione del piccolo paese in cui vivono e “dal momento che vivono già come marito e moglie che cosa impedisce loro di compiere quel passo che così tranquillizza tutti?” (SI 71).

Da tutte le testimonianze emerge come, effettivamente, sia M. ad insistere per il matrimonio mentre di C. viene sottolineato un atteggiamento alquanto passivo e poco convinto “se non fosse solo per il fatto di togliere ai suoi genitori un peso” (SI 71).

Ma perché lui accetta di sposarsi se in cuor suo sa di avere il

desiderio (che sembra più grande dell'amore per la ragazza) di realizzare altri sogni? Semplicemente perché per lui quel gesto in cui si sentiva trascinato "era solo un cambio di domicilio" (SI p. 24) e "un atto dovuto (...) perché non vedeva altre vie di uscita" (SI 72), ma che non avrebbe sostanzialmente modificato il rapporto tra i due e, soprattutto, nella sua vita personale (SI p.84 e *Anim. Def. Vinc.* p. 6). Difatti, l'anno precedente alla scelta delle nozze, era capitato che C., in seguito al concorso vinto, avesse trascorso l'intero anno praticamente lontano da casa e, soprattutto, da M., continuando così a vivere la sua vita di sempre (che lo vede tutto preso dallo sport, dalle discoteche e dalle ragazze) con l'unico "pensiero" di nascondere tutto questo alla ragazza, "cosa che gli riusciva molto bene" (SI 71).

Non appare difficile immaginare che cosa sia accaduto dopo le nozze e come, i due, si siano posti davanti alle responsabilità che un matrimonio comporta. C. comincia innanzitutto a prenderne coscienza e "si lamentava (...) delle restrizioni economiche e dei sacrifici che doveva fare per sostenere la vita coniugale che intanto aveva registrato la nascita di un figlio" (SI 72) per non parlare "di come si sentiva oppresso dalla gelosia e possessività della moglie" (SI 72).

Ed è proprio verso la donna che, probabilmente come reazione a questa vita che non sente sua e che non vuole, comincia a mostrare segni di un'apatica indifferenza: "l'attenzione era soltanto per il figlio e mai per la moglie" (SI 72). Addirittura, dopo alcuni anni di convivenza coniugale resi possibili solo dal fatto che C., sempre per motivi di lavoro, è costretto a stare lontano da casa per intere settimane ma comunque caratterizzati da continui litigi quando i due stanno insieme, arriva a racchiudere il senso di questa esperienza in una frase tanto significativa quanto inquietante: "Mi sento esasperato, come in carcere", confidata ad un amico (cf. SI 73).

Bisogna, però, puntualizzare che questo accade nel momento in cui C. viene trasferito nella città nella quale intanto hanno fissato la loro seconda dimora coniugale per espressa volontà della

donna (e questo dice tanto sul carattere forte e dominante della stessa), ed è, di conseguenza, costretto ad una presenza assidua e costante accanto alla moglie. Non passa molto tempo e C. decide in cuor suo di andarsene perché ormai esasperato.

L'unica cosa che almeno inizialmente lo trattiene è il figlio che ama intensamente, per amore del quale tante volte rinuncia anche a litigare con M. davanti a lui registrando però questa rinuncia in se stesso come ulteriore elemento di convincimento interiore del grosso errore commesso nello sposarsi (SI p. 26). Nel 2006, C. definitivamente abbandona il tetto coniugale con la convinzione che questa è l'unica cosa da fare davanti a qualcosa che ha accettato di vivere quasi solo per gioco senza aver particolarmente disceso sulla sua importanza e le sue conseguenze.

Sufficienti le conclusioni del perito. Non ostante la difesa del vincolo.

Tutto questo precedentemente considerato *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra C. ed M. e ritenendo che al dubbio proposto:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.)

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 21 aprile 2009.

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Giuseppe Giovanni ANGOTTI, *Ponente*
Can. Antonio FODERARO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Locren – Hieracen

Nullità di Matrimonio: C. – D.

– *Esclusione della prole da parte dell'uomo attore*
(can. 1101 § 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Erika Ferraro
Patrono Stabile di p.a. Avv. Maria Ornella Attisano

Sentenza definitiva di prima istanza del 16 dicembre 2009

Coram Mons. Luigi Blefari

FATTISPECIE

Dopo un lungo tempo preuziale, contrassegnato da litigiosità ed interruzioni il 18.08.2005, il 27enne C., contraeva matrimonio con la 20enne D.

Proprio a motivo del fatto che il tempo del fidanzamento non era stato positivo, ed anzi aveva ingenerato in C. molti dubbi e perplessità quanto alla buona riuscita del suo matrimonio, questi formulò un preciso atto di volontà volto ad escutere dal coniugio il bene della prole.

La vita coniugale, protrattasi per ben poco tempo, si configurò in maniera altrettanto conflittuale e litigiosa come il tempo antecedente.

te, cosicché la volontà contraria alla prole divenne in C. ancor più assoluta.

Tra le Parti è vigente la separazione legale.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Maria Ornella Attisano, il 12.01.2009 è stato ammesso con decreto, in pari data, in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della Parte Convenuta.

Il giorno 09.02.2009 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 § 2 c.j.c.)”*

In data 18.02.2009 si nomina nuovo Difensore del Vincolo l'Avv. Erika Ferraro.

Il 04.03.2009 si decreta l'apertura dell'Istruttoria.

Il 30.03.2009 si decreta la ricostituzione del Collegio affidando l'ufficio di Giudice Istruttore al sottoscritto Ponente.

In data 22.09.2009 si perviene alla pubblicazione degli atti, dopo aver emesso nello stesso giorno, decreto di assenza da giudizio della parte convenuta.

Il Decreto di 'Conclusione in Causa' è stato emesso il giorno 22.10.2009.

Il Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Maria Ornella Attisano, ha fatto pervenire il suo *Restrictus iuris et facti* in data 30.11.2009.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo, sono state acquisite agli atti il 02.12.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

L'esclusione della prole ci riporta alla fattispecie della simulazione.

Il can. 1101, dopo aver sancito al § 1 che il consenso interno dell'animo si presume sempre conforme alle parole o ai segni utilizzati nel celebrare il matrimonio, aggiunge al § 2 che, se però una o entrambe le parti escludono con un atto positivo della volontà lo stesso matrimonio o qualche suo elemento o proprietà essenziale, il matrimonio così celebrato è nullo.

La parola è infatti per sua natura destinata a manifestare all'esterno ciò che si ha nell'animo.

Storcerla per farla servire per camuffare un consenso che interiormente non esiste comporta l'invalidità del matrimonio.

La simulazione viene distinta in: totale, se si esclude lo stesso matrimonio; e parziale, se di esso viene escluso qualche elemento o qualche proprietà essenziale: qui si parla dell'esclusione del *bonum prolis*.

L'esclusione volontaria della prole comporta la nullità del matrimonio perché questo è finalizzato per sua natura particolarmente alla procreazione dei figli: viene quindi escluso un bene essenziale del matrimonio stesso.

L'esclusione della prole può essere assoluta, e quindi riguardare il matrimonio in quanto tale, con qualunque partner celebrato ed anche nelle condizioni ottimali della vita coniugale; e relativa, se si riferisce a quella determinata persona con cui s'è celebrato il matrimonio.

A tale riserva possono spingere le perplessità che si nutrono in ordine all'avvenire, per cui si teme il fallimento del matrimonio che si celebra.

Distinguendo, inoltre, tra il diritto all'atto coniugale ed il suo esercizio, osserviamo come nel nostro caso non si riscontri l'esclusione al diritto all'atto coniugale; viene escluso però l'esercizio dell'atto coniugale idoneo alla procreazione.

La prova determinate della simulazione può essere offerta ovvia-

mente dalla stessa parte simulante: è essa infatti che sa cosa aveva nell'animo all'atto della celebrazione mentre pur pronunciava parole di consenso.

Ad essa s'aggiungono però utilmente sia le altre testimonianze sia le varie circostanze relative alla vicenda matrimoniale.

IN FATTO

Al fine di esaminare ordinatamente la vicenda sottoposta alla giurisdizione ecclesiastica, si esaminerà innanzitutto, da una parte la 'apta causa simulandi', facendone rilevare la gravità, 'saltem in æstimatione simulantis', e la proporzionalità della simulazione stessa, dall'altra la 'ratio contrahendi'.

Sarà poi evidenziata la volontà simulatoria con la confessione giudiziale del simulante e le dichiarazioni rese dall'altra Parte e dai testimoni, il tutto alla luce delle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alla celebrazione del matrimonio.

Quanto alla "apta causa simulandi" e alla "ratio contrahendi", dichiara la parte attrice: *"Il fidanzamento si protrasse per dieci anni circa ma non assunse mai un aspetto di un fidanzamento ufficiale nel senso tradizionale del termine. Le famiglie di entrambi erano a conoscenza della esistenza di questo rapporto sentimentale, in un certo senso i genitori della donna erano consenzienti mentre da parte della mia famiglia c'erano delle perplessità ... questi erano i motivi che suscitavano perplessità nei miei genitori che paventavano un fallimento del nostro probabile matrimonio ... Riguardo al nostro futuro matrimoniale ... Da parte mia riguardo ai figli espressi delle riserve poiché non ero sicuro del mio rapporto con Deborah per via dei continui litigi che vi erano tra di noi tant'è che io non accettai di buon grado l'idea di sposare D. perché mi rendevo conto che il nostro rapporto era molto conflittuale ma dopo dieci anni di fidanzamento non mi sentii di rompere il rapporto ... i motivi dei litigi che*

avvenivano tra di noi erano riferibili alla gelosia esasperata di D., nonché ad altri motivi contingenti, e tra questi anche motivi molte volte futili. In questa situazione durante il nostro lungo fidanzamento si sono verificate diverse interruzioni ..." (Summ. 18/6, 8; 19/D.R.). Aggiungono i testi: "Il clima tra di loro però non era sereno perché la D. provocava frequentemente dei litigi. Il fidanzamento ha avuto diverse interruzioni, proprio per il motivo della litigiosità da parte della donna. Più volte durante il fidanzamento, C. ha espresso dubbi e timori in ordine all'avvenire coniugale, per cui più volte i due si sono lasciati e poi riprendevano il rapporto" (Summ. 43/5); "Ricordo che ci sono state interruzioni del loro rapporto, che però poi veniva ripreso. Motivo delle interruzioni era il disaccordo che c'era tra loro" (Summ. 58/5); "... i due litigavano spesso ... anche per piccolezze. C. non era molto convinto in ordine al matrimonio da celebrare perché vedeva la ragazza molto litigiosa; tuttavia sperava che nel tempo avrebbe cambiato comportamenti" (Summ. 51/4, 5, 6); "... i due litigavano sempre. Tali litigi erano motivati dal carattere di lei. Il fidanzamento è durato sette/otto anni. Come ho già detto litigavano sempre e sono andati d'accordo poco o niente. Capitava spesso che D. se ne andasse anche dalla casa di C. Il rapporto ha registrato diverse interruzioni, che però rientravano sempre quando entrambi riuscivano a comprendersi e ad avere un certo accordo. C. non voleva questo matrimonio a motivo del carattere e dei comportamenti di D." (Summ. 54/4, 5, 6).

La "volontà simulatoria" è confessata dalla stessa parte attrice: "In ordine alla procreazione a motivo delle perplessità che nutro nei confronti di D. io decisi di non avere figli dal nostro matrimonio fin tanto che i conflitti tra di noi non si fossero definitivamente appianati. In particolare mi ponevo il problema che se fosse nato un figlio ma le cose tra di noi, dopo il matrimonio, non fossero andate bene e ci saremmo lasciati mi sarei ritrovato padre di un bambino che non avrebbe avuto una famiglia unita. Di queste cose sono a conoscenza i miei familiari, alcuni parenti

ed alcuni amici... Man mano che si avvicinava la data delle nozze io espressi ai miei genitori forti dubbi e perplessità circa la possibilità di avere dei figli e con queste convinzioni giunsi fino al matrimonio... da parte mia andai alle nozze con la riserva circa la procreazione dei figli, giacché mi sentivo quasi obbligato alla celebrazione dopo ben dieci anni di fidanzamento” (Summ. 19/D.R.; 19/10, 11).

Annotano i testi: *“Sia a motivo dell’andamento poco sereno del loro rapporto, sia anche per motivi di tipo economico perché lui sostenne le spese di tutto l’occorrente in ordine al matrimonio, C. diceva chiaramente che anche sposandosi non avrebbe voluto avere dei figli” (Summ. 43/7); “Circa la procreazione dei figli, C. si è espresso dopo il matrimonio dicendo che prima di avere figli voleva assicurarsi che il matrimonio potesse andare avanti con serenità. Tuttavia già prima di sposarsi lui, prevedendo che le cose poi potessero andare male, manifestava in merito delle riserve” (Summ. 48/7); “Avendo C. contratto molti debiti per costruire la casa coniugale, era sua intenzione rinviare la procreazione dei figli fino a quando si fossero presentate situazioni migliori” (Summ. 51/7); “In ordine alla procreazione dei figli, C. espresse delle riserve convinto com’era che D. non era il tipo che potesse accudire ad una futura prole. La vedeva infatti immatura anche in questo, oltre quello che dipendeva dal suo carattere nervoso e dai suoi continui litigi” (Summ. 54/7).*

Le circostanze post-matrimoniali: espone la parte attrice: *“Anche a motivo delle difficoltà economiche e pertanto dei debiti assunti io ero fermo nella mia convinzione e decisione di non avere figli dal matrimonio ... Il matrimonio fu consumato, ma da parte mia i rapporti furono sempre protetti. Non so se D. assumesse la pillola anticoncezionale. Preciso che durante tutta la durata della convivenza coniugale sono stato sempre fermo e deciso nella mia volontà di non avere figli da D. La convivenza coniugale durò circa sei mesi. Sin dal viaggio di nozze continuammo a litigare. Sempre per gli stessi problemi detti prima: incomprensioni,*

gelosia, ed altri motivi anche banali che non hanno reso per nulla serena la nostra convivenza coniugale. Con il passare dei mesi il nostro legame si incrinò e nel mese di febbraio del 2006 sospettai che D. si frequentasse con un mio amico. Per questo motivo sorse un forte litigio tra di noi poiché D. negava di avere una relazione extraconiugale ...” (Summ. 20; 20/13, 14, 15, 16).

Ricordano i testi: *“La loro convivenza coniugale è durata appena qualche mese, ma è stata costellata continuamente di litigi. Non hanno avuto figli perché C. non ne voleva assolutamente. Tra lui e D. non c’era alcun accordo ma vivevano sempre in un clima litigioso” (Summ. 43/11; 44/12); “La convivenza è stata piuttosto litigiosa. Non hanno avuto figli. C. come ho detto aveva in merito la sua riserva. La continua litigiosità tra loro ha provocato la rottura” (Summ. 48/11, 12, 13). “Sono stati insieme meno di un anno. Durante questa breve convivenza litigavano sempre, anche in modo violento, ed anche per futili motivi. Figli non ne hanno avuto. C. era tutto preso particolarmente dai debiti contratti per la costruzione della casa e per le altre spese inerenti al matrimonio ed era anche preoccupato per l’andamento litigioso del loro rapporto. Per questi motivi lui formulò la riserva di escludere i figli dal matrimonio se non prima si fossero superate quelle situazioni di difficoltà. Sono giunti alla rottura perché lei se n’è andata con un altro, abbandonando il tetto coniugale” (Summ. 51/11, 12, 13). “Sono stati insieme appena pochi mesi. Questo periodo è stato vissuto male: litigavano continuamente. Non hanno avuto figli a motivo della riserva di C. di cui ho già detto. Sono giunti alla rottura quando la D. ha abbandonato il tetto coniugale in seguito ad un ennesimo litigio” (Summ. 54/11, 12, 13).*

Una considerazione a parte meritano le incisive parole di un sacerdote, che conosce la parte attrice da lungo tempo: *“... mi confidava di essere spesso in forte contrasto con D. per motivi caratteriali, che poi fecero spazio a motivi di altra natura... Alla possibilità, da me prospettata ed auspicata, in prossimità del*

matrimonio, di avere presto numerosi bambini, il giovane C. esprimeva tutta la sua contrarietà alla procreazione, almeno fino a che non ci fossero stati cambiamenti radicali nella situazione economica e nei rapporti personali con D. ...anzi intrattenne una relazione extraconiugale ...Quando C. scoprì la relazione extraconiugale della moglie, la convivenza divenne impossibile e si giunse alla rottura definitiva” (Summ. 45, 46).

Il Collegio non ha ritenuto di accogliere le Osservazioni esibite dal Difensore del Vincolo, per l'evidente motivo della loro intrinseca contraddittorietà, perché il tutore, pur prendendo atto dell'esistenza della volontà simulatoria da parte dell'attore, conclude, inspiegabilmente, in modo differente.

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra C. e D., e ritenendo che al dubbio propostoci:

‘Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Esclusione della prole da parte dell'uomo, attore
(can. 1101 § 2 c.j.c.)'*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 16 dicembre 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Luigi BLEFARI, *Ponente*
Can. Antonio FODERARO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Consentinen – Bisinianen

Nullità di Matrimonio: F. – P.

- *Timore incusso alla donna attrice* (can. 1103 c.j.c.);
- *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo convenuto* (can. 1101 § 2 c.j.c.);
- *Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo convenuto* (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Loredana Surace

Patrono di parte attrice: Avv. Michela Profita

Sentenza definitiva di prima istanza del 21 novembre 2009

Coram Mons. Leonardo Bonanno

FATTISPECIE

F. e P. si conobbero nell'estate dell'anno 1995 in un paese, dove entrambi trascorrevano le vacanze estive. All'epoca della conoscenza F. lavorava in un laboratorio di analisi; Pasquale invece era ancora studente universitario.

Francesca aveva da poco concluso una relazione sentimentale con un uomo sposato e più grande di lei, osteggiata dalla famiglia. La conoscenza di P. e la frequentazione iniziale divenne per lei una

presenza rassicurante e un punto di riferimento, infatti egli le stava vicino con pazienza assecondando i suoi stati d'animo. Alla fine dell'estate i due instaurarono una relazione sentimentale. Da subito però emersero le differenze di caratteri molti diversi: P. più chiuso e riservato, F. più socievole ed estroversa. Ciò incideva anche nella dinamica della relazione di coppia: i contrasti ed i dissapori non venivano superati con il confronto dialogico, causavano invece il silenzio da parte di P., non favorendo così quell'intima complicità e dialogo costruttivo e profondo.

Entrambi nutrivano una serie di incertezze e perplessità sul loro rapporto ma in maniera inaspettata. A circa sei mesi dalla frequentazione, F. scopri di essere in stato di gravidanza. Inizialmente coltivò l'idea dell'aborto per il timore di comunicare l'evento imprevisto ai suoi genitori, con la consapevolezza di arrecare loro un profondo dispiacere e la certezza che il rapporto con P. fosse ancora prematuro ed instabile per affrontare la responsabilità di una famiglia.

Tale progetto venne condiviso da P., ma, dopo aver consultato un ginecologo, F. decise di ritornare sui suoi passi e, se pur in uno stato di confusione e di agitazione interiore decise di proseguire la gravidanza. L'unico rimedio era il matrimonio riparatore, ne parlò con P., il quale seppur con incertezza condivise l'idea lasciando però intendere che il matrimonio sarebbe stato un esperimento dal quale non avrebbe esitato a svincolarsi qualora non avesse avuto esito positivo, escludendo anche la possibilità di avere altri figli dal matrimonio.

La vita coniugale sin dal principio mostrò l'estrema fragilità di basi su cui era stata impostata: le differenze caratteriali non solo non venivano superate dalla nuova condizione familiare, ma venivano esasperate dall'assenza del dialogo e dalla mancanza di un progetto familiare desiderato e condiviso.

Nel 2000 una nuova gravidanza voluta esclusivamente da F. nonostante la contrarietà di P. ruppe definitivamente il precario equilibrio familiare a tal punto da determinare l'allontanamento di P. dal domicilio coniugale.

Il libello, redatto dal Patrono di fiducia dell'attrice, viene presentato al N.T. Calabro in data 23.12.2008, ed ammesso con decreto dello stesso giorno, constatata la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 9.02.2009 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. *Timore incusso alla donna, attrice* (can. 1103 c.j.c.);
2. *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101 §2 c.j.c.);
3. *Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101 §2 c.j.c.)”.

Il 4.03.2009 si decreta l'apertura dell'istruttoria; in pari data ne viene decretato il conferimento al sottoscritto Istruttore e Ponente.

In data 14.07.2009 si decreta la ricostituzione del Collegio giudicante. Lo stesso giorno si perviene alla pubblicazione degli Atti.

Con decreto del 22.09.2009 si sostituisce il Difensore del Vincolo. In pari data si decreta la conclusione in causa.

In data 17.10.2009 si decreta la ricostituzione del Collegio giudicante.

In data 19.10.2009 è pervenuto il *Restrictus juris et facti pro parte actrice*. Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli Atti il 31.10.2009. Il 18.11.2009 è stato acquisito il *Restrictus responsionis pro parte actrice*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente *sentenza definitiva di primo grado*.

IN DIRITTO

I. Circa il timore incusso alla donna attrice

Il can. 1103 c.j.c. così recita: *“Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab estrinseco, etiam haud consul-*

to incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium". Il timore è un attentato alla libertà della persona; quest'ultima è elemento essenziale perché un consenso matrimoniale possa essere validamente prestato. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, a tal proposito così si esprime: "È compito dei genitori o dei tutori guidare i più giovani nel formarsi una nuova famiglia con prudente consiglio, offerto in modo che questi lo ascoltino volentieri, guardandosi dall'esercitare una pressione diretta o indiretta per spingerli al matrimonio o alla scelta del coniuge" (*Gaudium et Spes*, n. 52).

Il can. 1103 del Codice di Diritto Canonico ha lo scopo di tutelare la libertà dei nubendi, in un matrimonio contratto per violenza fisica o per timore. Il timore è chiamato reverenziale in presenza della "*diuturna indignatio eorum in quorum potestate sumus*". È inoltre necessario che il timore sia grave, provenga dall'esterno e pregiudichi il consenso. Esso può consistere in pressioni insistenti, inopportune, in rimproveri o mortificazioni, specialmente quando destinatario di tutto ciò sia una persona estremamente sensibile.

Sul timore reverenziale la Giurisprudenza rotale osserva: "*Si (...) vero accedant preces importunae et constantes, aliaquae huiusgeneris, metus reverentialis ex circumstantiis fit qualificatus verique gravis et idcirco matrimonium derimit*" (*coram EWERS diei 11.03.1961*)

La prova può essere diretta o indiretta. Quest'ultima è rappresentata dall'*adversio in nuptias*, che sussiste nel momento in cui il nubendo accondiscende al matrimonio pur in presenza di un'avversione esistente nel suo animo fino alla esternazione del consenso. La prova diretta invece è rappresentata dalla *coactio ad consensum obtinendum* da parte delle persone che hanno incusso il *metus*, confermata dalle dichiarazioni di coloro che hanno partecipato al processo teso ad incutere il timore reverenziale. Il Giudice ha inoltre il compito di valutare tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito il matrimonio, con particolare riferimento al contesto socio-culturale in cui la vicenda si è svolta ed è maturata.

II. *Circa l'esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo convenuto*

Il can. 1101 §2 determina i casi concreti di simulazione del consenso matrimoniale, desumendoli dall'oggetto. Nel caso si intenda escludere lo stesso matrimonio, nel senso che una persona non intende sposare affatto ma celebra il matrimonio solo esternamente o per altri fini, si ha simulazione totale. È la simulazione in senso proprio che riduce la celebrazione del matrimonio ad una semplice apparenza.

Differisce dalla simulazione parziale perché con quest'ultima si esclude un elemento od una proprietà essenziale del matrimonio.

In entrambi i casi la conseguenza che si persegue è identica: il matrimonio giuridicamente non esiste. Infatti il can. 1101 al §2 ribadisce che ciò che determina la validità del matrimonio è l'intima volontà sponsale. Pertanto la simulazione parziale contro l'indissolubilità (*contra bonum sacramenti*), per essere invalidante, richiede un atto positivo della volontà che non può confondersi con una generica intenzione di non legarsi con vincolo indissolubile. Allo stesso modo non entrano nel consenso e non invalidano il contratto la generale volontà di chiedere il divorzio o i pregiudizi contrari all'indissolubilità, a meno che non si traducano in atti positivi della volontà. Per es. anche il più accanito divorzista può contrarre validamente se non intende applicare a sé e al suo matrimonio i principi di ammissibilità dello scioglimento del matrimonio.

Inoltre, perché si abbi l'atto positivo della volontà capace di invalidare il patto coniugale:

- a norma del can. 1099 non basta che i due soggetti, o anche uno di essi, abbia una concezione errata sugli elementi e sulle priorità essenziali del matrimonio o che dissentano dai medesimi;
- non basta il fatto che essi non avrebbero dato il loro consenso, se avessero riflettuto su tali elementi e proprietà;
- non basta similmente un semplice desiderio, una volontà vaga e incerta, la cosiddetta velleità.

Soltanto l'esclusione del matrimonio (simulazione totale) oppure

di un suo elemento o di un sua proprietà essenziale (simulazione parziale), fatta da una parte o da entrambe con atto positivo della volontà può rendere inefficace il consenso e nullo, di conseguenza, il matrimonio.

Il Concilio, nella Costituzione Conciliare *Gaudium et Spes* riafferma l'insegnamento della Chiesa su questo punto: "Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità" (*Gaudium et Spes*, n. 48).

Il matrimonio è presentato come il patto coniugale in cui l'uomo e la donna "*iam non sunt duo, sed una caro*", l'unione delle due persone e il bene dei figli "*indissolubilem eorum unitatem urgent*". Il Concilio descrive l'amore coniugale come "*indissolubiler fidelis*" (*Gaudium et Spes*, n. 49), unendo la indissolubilità all'altra proprietà della fedeltà coniugale.

Nel Decreto sull'Apostolato dei Laici è inoltre sancito: "*Coniugum officium fuit, hodie uno maxima apostolatus eorum pars est: indissolubilitatem at sanctitatem vinculi matrimonialis vita sua manifestare et probare*" (n. 11).

L'esclusione dell'indissolubilità può essere pure ipotetica, cioè in caso di naufragio del matrimonio. Infatti in una *coram* COLAGIOVANNI *diei* 11.10.1988 si legge: "*ut si lites reputentur intolerabiles, si amor deficiat, si alios in amores in ciderit alteruter in futurum*".

Inoltre in *coram* COLAGIOVANNI *diei* 13.06.1989 si evidenzia "*communiter habetur exclusio boni sacramenti cum actus positivus voluntatis solvendi vinculum foederis conubilis subordinatur cuidam hypote si determinate, veluti (...) si vita communis intolerabilis evaserit, ecc (...) causa vero multiplex poterit (...) et ideo graves habentur perplexitates circa felicem vitam comunione interpersonalis*" (R.R.D. vol. LXXXI 1989, p. 417).

In una *coram* DI FELICE *diei* 08.07.1978 si evidenzia "*adest semper alia causa, qua ille ad contrahendum matrimonium movetur; quae fuerit eiusdem voluntas praevalens circumstantiis ac rerum adjunctis demonstrari potest*".

Ai fini della prova, andranno considerate la confessione giudiziale ed extragiudiziale e poi tutti gli indizi e le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti, che siano utili ad acclarare la simulazione asserita. Infatti circa l'atto positivo di volontà escludente la indissolubilità del vincolo la Giurisprudenza insiste nel cercare la causa grave della simulazione, non essendo sufficienti le idee erronee e le intenzioni generiche, né il mero dubbio circa il felice esito del matrimonio.

III. Circa l'esclusione del *bonum prolis da parte dell'uomo, convenuto*

La visione più accentuatamente personalistica del matrimonio delineata dalla dottrina conciliare e fatta propria dal nuovo codice, non ha fatto venire meno l'importanza della generazione della prole. Anche il nuovo Codice di Diritto Canonico presenta il matrimonio come naturalmente ordinato verso determinati fini, esplicitamente indicati nel *bonum coniugum* e nel *bonum prolis*.

Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* afferma: "per sua indole naturale l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento". Quella naturale inclinazione, che la dottrina tradizionale designa come *ordinatio ad prolem*, non può dunque essere esclusa o rifiutata dai nubenti, che, altrimenti, contrarrebbero un matrimonio diverso da quello voluto dalla Chiesa. L'esclusione della prole incide infatti sullo stesso contenuto sostanziale del matrimonio, pregiudicandone la validità. Il consenso viene ad essere viziato quindi nell'ipotesi in cui uno dei soggetti contraenti, con positivo atto di volontà, esclude un contenuto del can. 1101 §2: "Ma se una o entrambi le parti escludono con positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente".

L'atto che invalida quindi è la volontà non supposta o pensata, ma posta con atto esplicito, o almeno implicito, atta ad escludere tali caratteristiche.

Nella Giurisprudenza viene costantemente affermato che l'esclusione del *bonum prolis* consiste nell'esclusione, con positivo atto della volontà, dello "*jus ad actus per se aptos ad prolis generationem*" (cfr. can. 1081§2 c.j.c. 1917).

L'esclusione della prole può avvenire in forma condizionata, come quando ci si propone di avere un figlio solo al raggiungimento di un certo grado di armonia o al conseguimento di una certa posizione economica. La generazione della prole è rimandata, in questi casi, a tempo indeterminato, essendo subordinata a verificarsi di una situazione futura ed incerta che, pertanto, potrà non venire mai in essere.

Il proposito di non avere figli può di fatto di tal guisa rivelarsi perpetuo e comportare una negazione dell'*ordinatio ad prolem* applicata a tutta la vita matrimoniale. Se le parti rinviando *sine die* la procreazione, legando la stessa al verificarsi di alcuni avvenimenti futuri ed incerti, il loro consenso è vuoto.

La Giurisprudenza rotale magistralmente insegna in una *coram DAVINO diei* 25.01.1980: "*Tres species exclusionis semper prae oculis habendae sunt: Exclusio absoluta et perpetua (...) ad tempus, cum, ob causas natura sua transeuntes, per definitum tempus proles excludatur; exclusio ad libitum, quando quis, astricta prolis generatione eventui futuro et quandoquae incerto, statuit se in futurum in futurum consilium esse de prole habenda*" (R.R.T. vol. LXXXII 1990, pp. 27, 28).

L'esclusione del *bonum prolis* deve provarsi sia direttamente, attraverso la confessione giudiziale del simulante, l'esame della parte convenuta e dei testi, sia indirettamente, mediante *apta causa simulandi*, quest'ultima può essere intrinseca o estrinseca alla persona del simulante.

IN FATTO

Il Collegio dei Giudici, avendo valutato attentamente tutti gli elementi presenti in questo processo, ha ritenuto di aver raggiunto la

certezza morale per la dichiarazione di nullità di questo matrimonio soltanto a motivo del timore reverenziale incusso all'attrice al momento delle nozze.

I. *Circa il timore incusso alla donna attrice*

L'attrice nella sua deposizione sottolinea innanzitutto la vicenda sentimentale che ha preceduto la sua conoscenza con P. Infatti questa avviene quando lei vive in uno stato di prostrazione interiore dovuta al fatto che aveva intessuto una storia sentimentale, disapprovata dai genitori, con un uomo più grande di lei di quindici anni e dalla quale non riusciva a svincolarsi.

L'incontro con P. era l'occasione per liberarsi da questo rapporto e di riappropriarsi dell'affetto del papà, che vedeva con favore P. Il papà infatti era persona "autoritaria e rigorosa" (S.I. p. 30/2), tanto da avere effetti negativi sulla psiche di F., la quale ammetteva la carenza affettiva paterna.

Ella può dichiarare: "Era un tipo che comunicava poco o nulla, incurante dei miei percorsi scolastici ed in genere della mia vita e purtroppo ancora oggi è così (...), non ricordo mai un bacio da mio padre, né un colloquio affettuoso" (S.I. p. 30/2).

Per quanto riguarda il rapporto con P., però, bisogna anche sottolineare che fin da subito appaiono le profonde differenze caratteriali con F. tanto che la frequentazione tra i due era scandita da "periodici contrasti e litigi; periodi di incomunicabilità e solitudine e qualche interruzione del fidanzamento" (S.I. p. 34/7.1).

Quando a distanza di appena sei mesi dalla loro conoscenza si verifica l'evento imprevisto della gravidanza, F. si trovò a vivere in uno stato di angoscia e di disperazione, prima per la consapevolezza del rapporto precario e prematuro con P., poi per la paura di affrontare il padre, dovendogli comunicare il fatto dell'inattesa gravidanza.

In una situazione psicologica di grave conflittualità, in cui si trovava, F. pensa inizialmente di fare ricorso all'aborto, ma ben presto motivi di coscienza la inducono ad intraprendere la via delle nozze, quella che è per lei rimane "la soluzione unica e ovvia all'incresciosa

gravidanza” (S.I. p. 33/6), *condicio sine qua non* per non perdere l'affetto, la stima ed il sostegno economico del padre.

L'attrice si definisce “timida ed insicura specialmente nelle mie scelte anche più semplici” (S.I. p. 31/4), mentre il padre è descritto come persona “autoritaria e rigorosa”, al quale si addice la definizione di “padre padrone”.

Tutto ciò ha influito sull'animo della figlia F. e sul rapporto educativo improntato al timore ed alla soggezione tra lei ed il padre.

Il convenuto non ha inteso deporre ma ha fatto pervenire un memoriale.

In esso ribadisce che il matrimonio lo ha contratto unicamente a causa dell'evento della gravidanza e che il rapporto presentava numerose difficoltà a causa delle differenze caratteriali. Il matrimonio era dunque una “decisione forzata, determinata esclusivamente dalla circostanza della gravidanza che, a causa dei forti condizionamenti educativi, familiari e sociali, non ci lasciava la possibilità di scelte diverse dal matrimonio; soprattutto F. era terrorizzata dalla reazione dei suoi genitori” (S.I. p. 20).

In merito a questo elemento processuale assai importante per delineare la figura del *metus* i testi chiamati a deporre sono concordi nel dare una univoca testimonianza a favore della tesi attorea.

Lo stesso padre di F. dichiara di essere rimasto addolorato nell'apprendere la gravidanza della figlia e di avere espresso la sua “indignazione” attraverso una “forma di mutismo” (S.I. p. 49/9). Era questo il modo adoperato dal genitore per esprimere la grave disapprovazione sua verso le mancanze di cui i figli divenivano artefici; tale modo assai severo ha avuto la capacità di incidere profondamente nell'animo abbastanza delicato e dimesso di F.

Questo “atteggiamento” ed altri comportamenti tenuti in casa dal padre di F. hanno fatto comprendere a lei che sarebbe potuta uscire da quella situazione di incomunicabilità con il padre solo “sposando P.”.

Facendo questo invece F. avrebbe potuto recuperare pienamente

l'armonia in famiglia, l'affetto paterno, e non ultimo, il sostegno economico, che le era necessario per affrontare le spese occorrenti per la nuova famiglia.

La famiglia di F., stimata e conosciuta nell'hinterland cittadino, e lo stesso capo famiglia, noto costruttore edile, non potevano consentire che la figlia F. venisse data in pasto alle "chiacchiere e pettegolezzi" della gente, per lo stato di "ragazza madre" in cui si sarebbe trovata, se non fosse pervenuta alle nozze (S.I. p. 50/10).

La madre dell'attrice, mentre vive il dramma della figlia "soffrendo con lei", riferisce, a conferma di quanto sopra esposto: "mio marito ha continuato nel suo comportamento distaccato e severo, volendo così punire la figlia degenerare, che costituiva, a suo modo di pensare, un motivo di vergogna per la famiglia, anzi più per lui, che si sente una persona importante per il cognome che porta, che è conosciuto non solo in città ma anche in Provincia".

La teste può quindi concludere che per F., "il matrimonio fu la via obbligata e unica da percorrere in quella circostanza" (S.I. p. 56/10-11).

- Il fratello dell'attrice, dunque cresciuto nello stesso ambiente familiare, può dichiarare che il padre verso F., dal "carattere timido, introverso (...) ha reagito con un silenzio stizzito e di rimprovero (...) non ha avuto forme di imposizione diretta, come quella violenta, ma solo indiretta verso mia sorella per indurla alle nozze" (S.I. p. 61/4.9.10).
- Un'altra teste, che conosce le famiglie dei due giovani, riferisce che tra padre e figlia non c'era dialogo e che il papà voleva le nozze riparatrici della figlia, aggiungendo di lui: "il suo volto teso ed il suo sguardo eloquente erano l'espressione della sua riprovazione del comportamento avuto dalla figlia e nel contempo l'implicito invito a lei di rimediare con le nozze" (S.I. p. 69/10).

Considerata la precarietà in cui il rapporto sentimentale è proseguito tra i giovani, del tempo nuziale l'attrice annota: "Tra me e P. non c'erano manifestazioni d'affetti né l'evento della gravidanza è diventato motivo di vicinanza tra di noi, non volendo riconoscere

con i gesti quello che stava avvenendo in me, tanto che non mi ha mai sfiorato l'addome perché sentisse il battito del figlio, giustificandosi a modo suo" (S.I. p. 33/6.2). L'attrice pertanto può concludere "la vita coniugale è stata un disastro" sia per come si era giunti alle nozze ed anche perché i problemi pre-nuziali si erano aggravati.

Da quanto sopra esposto si evince con chiarezza e dovizie di prove come l'attrice, persona ritenuta dai testi "retta e sincera", "veritiera", "credibile e seria", sia rimasta vittima di una situazione familiare e soprattutto di un atteggiamento paterno che ha inciso in modo determinante sulla sua decisione per le nozze.

La decisione di F. è stata effetto del *metus reverentialis*, confermata come si è detto dallo stesso convenuto, il quale, se pur contumace, ha dichiarato che il libello era "conforme al vero" e "di aderire pienamente alla ricostruzione della mia vicenda coniugale in esso contenuto" (S.I. p. 21).

II. Circa l'esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo convenuto

Circa questo capo di nullità non risulta come, pur dinanzi ad un quadro problematico e complesso della vicenda sentimentale tra F. e P., dalle future nozze si sia escluso l'indissolubilità del vincolo da parte del convenuto. Infatti la volontà simulatoria da parte sua, pure espressa in modo generico e riferita dall'attrice, non trova conferma nei testi, salvo una eccezione.

Dalle dichiarazioni rese in istruttoria non emerge che il convenuto abbia formulato un atto positivo della sua volontà tendente ad escludere il *bonum sacramenti* del suo matrimonio.

Le invocate differenze caratteriali, conosciute alla parte attrice non possono assurgere a motivazioni perché l'uomo convenuto possa ipotizzare la simulazione, determinante l'invalidità del suo matrimonio.

Pertanto l'eventuale riserva mentale del giovane in tema di indissolubilità del vincolo coniugale non appare sufficientemente provata.

III. *Circa l'esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, convenuto*

Anche in questo ipotizzato capo di nullità non risulta provato l'atto positivo di volontà da parte del convenuto tendente ad escludere la prole dal suo matrimonio.

Né si ravvisa in Atti l'*intentio* relativa all'esclusione dei figli al momento dell'emissione del consenso, né in tempi anteriori o successivi alla celebrazione del matrimonio. La stessa attrice ammette che "i pochi rapporti intimi erano aperti alla vita" (S.I. p. 36/14) e, di fatto, dopo la nascita della figlia pre-concepita, è nato anche il secondogenito.

A questo punto sembra assai debole la tesi, sostenuta dall'attrice, cui il concepimento sia avvenuto in un tempo fecondo mentre in altri casi ci si sentiva tutelati nell'individuare, insieme, i periodi infertili (S.I. p. 36 ivi).

In conclusione nella fattispecie, anche sotto il profilo dell'esclusione della prole, non risultano provati gli elementi che il diritto richiede; risulta vero che comunque nella convivenza coniugale, di cui è causa, durata circa otto anni, non si è realizzato un progetto di vita familiare sereno e stabile, pur con la presenza dei figli.

In tale contesto, in particolare il comportamento dello sposo, che intraprende una relazione extraconiugale, conduce inesorabilmente alla separazione legale tra le parti e al contemporaneo fallimento dell'unione.

* * *

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio dinanzi alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra F. e P., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. *Timore incusso alla donna, attrice* (can. 1103 c.j.c.);
2. *Esclusione del bonum sacramenti da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101 §2 c.j.c.);
3. *Esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101 §2 c.j.c.)”.

si debba rispondere

AFFIRMATIVE quoad metum,
NEGATIVE ad alia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 21 novembre 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Leonardo BONANNO, *Ponente*
Can. Ercole LACAVALA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: C. – P.

- *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo convenuto* (can. 1101 § 2 c.j.c.);
- *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana M. Caterina Zaffina

Patrono di parte attrice: Avv. Manuela De Sensi

Sentenza definitiva di prima istanza del 7 novembre 2009

Coram P. Nicola Coppoletta, O.F.M., conv.

FATTISPECIE

C. e P. si conoscono sui banchi di scuola quando i due sono appena adolescenti. In occasione di una gita scolastica il rapporto amicale tra le parti si trasforma in una relazione sentimentale con l'immediato coinvolgimento della famiglia della donna. All'epoca dei fatti, la giovane C. è fidanzata con un altro ragazzo che ama sinceramente; tuttavia tale rapporto è osteggiato decisamente dai genitori, al punto che ella decide, suo malgrado, di porvi fine per frequentare P., benvenuto soprattutto dal padre dell'attrice, che guida la sua vita in tutto e per tutto.

Con il conseguimento della maturità, dopo appena qualche mese di fidanzamento, il convenuto vince il concorso in Polizia di Stato, per cui si allontana dalla sua città, dove rientra solo sporadicamente nei fine settimana. La realtà familiare del giovane è abbastanza complessa dal momento che i suoi genitori sono separati ed egli è stato cresciuto dai nonni.

Le nozze vengono fissate su iniziativa del padre di C. dopo circa tre anni di fidanzamento. P. continua a lavorare fuori città mentre C. lavora nell'azienda di famiglia. Il fidanzamento tra le parti è costellato da molti litigi a motivo del carattere prepotente ed egocentrico di P. È palese dal suo modo di comportarsi e dalle sue parole che egli sposa C. per ragioni di comodo e per migliorare la propria posizione economica e sociale.

Dal canto suo C. nutre forti dubbi sul matrimonio con P., ma la consapevolezza di una strada già tracciata, la sua immaturità ed incapacità di reagire al volere dei suoi genitori ed in particolare del padre, fanno sì che ella si accosti all'altare senza però ponderare adeguatamente le conseguenze del fatidico passo.

Le nozze vengono celebrate; seguono i festeggiamenti ed il viaggio di nozze. Il matrimonio è vissuto come un vero e proprio dramma dall'attrice.

Dopo circa un mese dalla celebrazione, la donna rimane incinta; per tale ragione e per paura di deludere i suoi familiari porta avanti il rapporto con P., che si configura alla stregua di mero simulacro, privo di consistenza e di contenuti. Nelle poche occasioni in cui il convenuto si trova in città le parti vivono a casa dei genitori di C., per cui di fatto non esiste neppure una dimora coniugale.

Non potendo più sopportare la situazione, giunta al limite della sopportazione e alla totale prostrazione psichica, C. trova la forza di porre fine alla convivenza coniugale. Alla separazione di fatto è seguita quella legale, in forma consensuale, omologata dal Tribunale civile.

L'attrice, tramite il proprio Patrono di fiducia, Avv. Manuela

De Sensi, presentava al nostro Tribunale, competente in forza del luogo di celebrazione delle nozze e del domicilio della parte convenuta, il *Supplice Libello* in data 21 luglio 2008, con il quale accusava la nullità del proprio matrimonio.

Il Libello veniva ammesso con decreto del 21 luglio 2008 mentre il 2 ottobre 2008 veniva contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

- 1) *Esclusione dell’indissolubilità da parte dell’uomo, convenuto (Can. 1101 § 2 c.j.c.;*
- 2) *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (Can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.*

P. in data 9 settembre 2008 faceva pervenire un proprio scritto in cui dichiarava di confermare il contenuto del Libello.

Il 28 ottobre 2008 si decretava l’aperta dell’istruttoria, che in pari data veniva affidata al Sac. P. Nicola Coppoletta, OFM. Conv.

In sede istruttoria sono state raccolte le dichiarazioni di parte attrice e di quattro suoi testi. Il convenuto, regolarmente citato, non è comparso in giudizio, ma faceva pervenire al nostro Tribunale una propria memoria, in cui sostanzialmente concordava con la versione dei fatti sostenuta dall’attrice. Assenti risultavano i testi ex officio, genitori della parte convenuta, ritualmente citati.

In data 19 giugno 2009 veniva nominato il perito ex officio, per la perizia sugli Atti e la Visita sulla Parte Attrice. Il Perito ha fatto avere il suo responso al Tribunale il 1° settembre 2009.

Il 2 settembre 2009 veniva emesso il decreto di pubblicazione degli Atti ed in pari data veniva decretata la ricostituzione del Collegio per la nomina del congiudice nella persona del Can. Vincenzo Ruggiero. Il decreto di conclusione in causa reca la data del 2 ottobre 2009.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli Atti il 13 ottobre 2009.

Il Patrono di parte attrice ha presentato il suo *Restrictus iuris et facti* in data 6 novembre 2009.

Quindi, tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di PRIMA ISTANZA.

IN DIRITTO

A – Esclusione dell'indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Il can. 1101, § 2 c.j.c. costituisce la piattaforma della cosiddetta *simulazione del consenso*; essa si verifica quando un soggetto pronuncia parole o manifesta segni che di per sé significano volontà di realizzare un determinato negozio giuridico e tuttavia internamente esiste nella persona una volontà contraria alla dichiarazione esterna. Questa divergenza tra voluto e dichiarato, con riferimento al consenso matrimoniale, può essere: *totale*, quando si esclude il matrimonio nella sua interezza, e *parziale*, quando si esclude qualche suo elemento essenziale, finendo così per volere una realtà diversa da quella che, canonicamente, si intende per matrimonio.

L'indissolubilità del vincolo coniugale costituisce, secondo il can. 1056 c.j.c., una delle proprietà essenziali del matrimonio cristiano insieme all'unità. Il contraente che esclude dal consenso l'indissolubilità del suo matrimonio, contrae invalidamente, perché dirige la propria volontà consensuale verso un oggetto diverso dal matrimonio cristiano.

Con riferimento all'indissolubilità non è possibile applicare la distinzione, conosciuta in dottrina e giurisprudenza, tra diritto ed esercizio del diritto; chi mantiene il proposito di un'ipotetica dissoluzione del proprio vincolo coniugale per ciò stesso nega l'indissolubilità di quel vincolo matrimoniale. Né si richiede che il contraente voglia chiedere il divorzio civile o istaurare la causa di

nullità per passare a nuove nozze; è sufficiente che consideri il matrimonio, celebrato con tale *positiva* limitazione, come non esistente, e se stesso come non vincolato da alcun legame (coram Palestro, sent. del 24 marzo 1993, R.R.Dec., vol. LXXXV).

L'esclusione deve essere posta in essere con un *atto positivo di volontà* da parte del soggetto, mediante il quale si elimini un elemento richiesto dalla natura stessa del matrimonio; ciò significa che non basta la mera assenza di volontà di qualche elemento costitutivo, ma è necessario un atto del volere escludente quell'elemento.

In altre parole, perché si possa parlare di simulazione occorre che ci sia una volontà veramente contraria al matrimonio o ai suoi elementi essenziali, oppure che, mediante un atto positivo della volontà, l'oggetto del consenso venga essenzialmente modificato. Perciò non hanno forza invalidante le intenzioni abituali e tanto meno la volontà interpretativa, la quale non determina la volontà, od anche i desideri, le velleità, gli errori, ecc., contrari al matrimonio o alle sue proprietà o elementi essenziali (coram Giannecchini, sent. del 28 marzo 1995, in *Jus Ecclesiae* 2000, p. 727).

Per giurisprudenza costante la prova della simulazione esige: a) la confessione del simulante; 2) una causa proporzionalmente grave; 3) circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti (coram Giannecchini, sent. del 18 dicembre 1996, in *Jus Ecclesiae* 2001).

Nella determinazione della verità del caso i giudici terranno conto delle presunzioni "*iuris*" e di quelle stabilite dalla giurisprudenza Rotale lungo gli anni. Elemento importante in questa determinazione è l'accertamento della "*causa simulandi*", grave e proporzionata, messa in rapporto con la "*causa contrahendi*", considerati anche l'indole psicologica, l'educazione, l'ingegno, l'età, ecc., del simulante, nonché la sua convinzione nel difendere le sue idee e nel perseverare nelle sue condotte contrarie al bene che si presume abbia escluso (coram Giannecchini, sent. 28 marzo 1995, in *Jus Ecclesiae* 2000).

Per questi motivi, la dichiarazione resa dal simulante è bene che sia confermata da altre testimonianze di persone degne di fede e da ulteriori circostanze integranti la cosiddetta prova indiretta.

B – *Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Insegna il can. 1057, § 1 c.j.c.: “*Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet*”. Questo consenso nuziale, che non può essere causato solo da fervidi motivi di affettività, presuppone nei nubenti la capacità di diritto naturale e positivo, significando con ciò che la mutua donazione delle parti avviene mediante “*actus voluntatis quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*” (can. 1057, § 2 c.j.c.). Tale atto di volontà consta di tre proprietà: “*humanus (seu deliberate procedens ab intellectu et voluntate), positivus (seu reapse positus modo actuali vel saltem virtuali tempore celebrationis matrimonii, ideoque efficaciter conexus cum consensu coniugali, cuius obiectum sustansialiter determinat), firmus (ut matrimonium contrahatur iuxta illam determinationem et non aliter)*” (coram De Filippi, sent. del 28 luglio 1997, R.R.Dec. vol. LXXXIX, p. 675, n. 6).

Il c.j.c. considera al n. 2 del can. 1095 il “*grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, da dare e accettare reciprocamente*”. La *discretio iudicii* consiste nell’armonia tra le diverse facoltà psichiche, tale da rendere il soggetto capace di compiere quell’atto psicologico umano, libero, totale e responsabile che è il matrimonio, al quale tale discrezione deve essere proporzionata. È pacifico, dunque, che sposarsi implica un preciso atto della volontà, con cui i contraenti si fanno reciproco, perpetuo ed esclusivo dono ed accettazione di se stessi. Il consenso deve essere, perciò, adeguato all’oggetto ed al titolo matrimoniale.

Per contrarre validamente si richiede la *discrezione di giudi-*

zio, che è la facoltà estimativa o deliberativa, espressa mediante un atto della ragione, che presuppone la presenza di senso critico ed una conoscenza estimativa dei diritti e doveri che derivano dal matrimonio (coram Pompedda, sent. del 14 maggio 1984, in R.R.Dec., n. 76, p. 173). Benché sia indubbio che il quoziente d'intelligenza ed il livello culturale influiscano sul grado di discernimento, l'espressione utilizzata dal Codice al can. 1095, n. 2 non si riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o alla percezione intellettuale, quanto al grado di maturità personale che permette al contraente una comprensione della situazione tale da poter assumere *concretamente* impegni rispetto ai diritti e doveri matrimoniali. Pertanto, può succedere che si abbia una piena conoscenza del matrimonio e, nello stesso tempo, non essere in grado di valutare sufficientemente i diritti e doveri essenziali per mancanza della dovuta maturità sul piano psico-affettivo.

La giurisprudenza avverte che il difetto di discrezione di giudizio comprende la capacità di ponderare criticamente (con giudizio *pratico-pratico*) le esigenze che il matrimonio concreto, con la persona concreta del futuro coniuge comporta, (coram Pinto, sent. del 12 dicembre 1988, n. 4) e la capacità di sceglierlo con sufficiente libertà interna, senza autocostrizione, determinandosi per il matrimonio, valutando che si tratta di un bene per se medesimo, nonostante i contro.

La discrezione di giudizio è, pertanto, un atto in cui viene coinvolto l'intelletto pratico, cioè il modo di operare della ragione umana che spinge a prendere decisioni sul proprio futuro. A tenore del can. 1095 n. 2 del c.j.c. il difetto di discrezione di giudizio *deve essere grave*; ciò che rileva non è la gravità del disturbo psicologico, dell'alterazione che ha causato il difetto, ma le conseguenze del difetto, il modo in cui esso si è manifestato, tale da privare il soggetto della capacità di autodeterminarsi. Infine il difetto deve rapportarsi ai diritti e doveri essenziali del matrimonio, il che implica l'incapacità degli sposi di donarsi e riceversi in un'intima comunità di vita e di amore ordinata al bene dei coniugi

e alla procreazione ed educazione dei figli. Tra le cause che possono determinare un grave difetto di discrezione di giudizio si suole considerare *l'immaturità psico-affettiva*. Immaturità che, pur nella difficoltà di definirla, la giurisprudenza ha individuato in quella perturbazione della sfera affettiva che non coinvolge in alcun modo la sfera intellettuale (coram Lopez-Illana, sent. del 14 marzo 1997, R.R.Dec., vol LXXXIX, p. 188, n. 6), ma che rappresenta una non raggiunta maturazione dell'affettività nell'adolescenza (Cfr. *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Citta del Vaticano 1990, pp. 15-27).

L'affettività viene descritta come colorito o tono, gradevole o sgradevole, che accompagna tutta la vita umana. Si distinguono, poi, diverse componenti dell'affettività: emozioni, passioni, sentimenti e se ne evidenzia l'influsso sull'intelletto o sulla volontà. L'affettività, quindi, diventa matura o immatura in quanto rapportata all'insieme della persona, e ciò ha luogo sempre mediante la connessione con le facoltà propriamente spirituali dell'uomo, ossia con l'intelligenza e la volontà. L'immaturità affettiva appare, allora, come la situazione in cui la persona non si è sviluppata in tale dimensione in modo adeguato a ciò che dovrebbe essere proprio della sua età.

Per quanto attiene alla prova della nullità in questi casi, è di tutta evidenza la rilevanza della prova peritale, stante la peculiarità della materia che richiede particolari cognizioni specifiche. Il perito è chiamato ad emettere un giudizio, ad effettuare un'operazione logica sulla base di un determinato oggetto, di determinate finalità e metodologie a cui fa ricorso. Il primo tassello del sillogismo probatorio è dunque la perizia, tesa ad accertare l'esistenza, al momento della celebrazione del matrimonio, di un disturbo psichico tale da rendere *incapace* il soggetto ad emettere un valido consenso matrimoniale. Occorre segnalare, però, che il peculiare valore di convinzione della perizia *in re medica* riguarda il campo strettamente scientifico della ricognizione tecnica e non si può estendere oltre

questi confini; peraltro anche in questo ambito la credibilità delle affermazioni non è assoluta, ma dipende dalla verifica di determinati requisiti estrinseci alla consulenza stessa, come la completezza delle fonti di informazione, la diligenza dell'esperto, l'adesione a principi conformi alla dottrina cristiana. In ultima analisi *solo al giudice* spetta di valutare la validità o nullità del matrimonio in base a principi giuridici, traducendo le conclusioni peritali e interpretandole secondo il linguaggio e la teorica giuridica. L'opera di conversione dei criteri medici risulta particolarmente indispensabile in materia di incapacità psichica, come nel caso in questione, quando si consideri che le nozioni psicologiche di capacità e normalità non coincidono con quelle proprie del diritto della Chiesa, sia per la diversità delle specifiche metodologie, sia per l'eventuale riferimento delle dottrine scientifiche a prospettive assiologiche incompatibili con l'antropologia cristiana (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana* del 05 febbraio 1987, nn. 4-6 e del 25 gennaio 1988, n. 6). Quindi si parla di *fondamento metodologico*, *fondamento antropologico* e *fondamento fattico* della perizia che si traduce nell'esigenza del confronto della consulenza con le altre risultanze istruttorie, in primo luogo le deposizioni delle parti e dei testimoni; tra le prove indirette un certo rilievo assume la considerazione della qualità del rapporto pre-nuziale della coppia, che, inserito nel più ampio contesto probatorio e nella valutazione della successione degli eventi, può confermare un *continuum* biografico dell'esistenza di un sostrato psichico già disturbato.

IN FATTO

Il Collegio, dopo ampia ed approfondita discussione, è pervenuto ad una decisione di segno negativo per ciò che concerne l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo, convenuto, dal momento che l'altro capo di nullità incluso nella formula del dubbio e oggetto di trattazione giudiziale risulta ampiamente provato ed in grado da solo di inficiare il consenso matrimoniale della donna, attrice in causa.

L'istruttoria, condotta con particolare meticolosità ed attenzione rivela il dramma esistenziale dell'attrice e l'assoluta mancanza nella donna delle facoltà estimative e deliberative ritenute sufficienti per esprimere il consenso matrimoniale. C., come ella stessa riconosce e il convenuto ed i testi confermano, è una persona *molto immatura* quando si accosta al matrimonio, che vede solo come il mezzo idoneo per affrancarsi dalla propria realtà familiare e per dimenticare il suo vero amore, che non è riuscita a tenere con sé a causa della propria debolezza e dell'incapacità di imporre ai genitori le sue scelte.

Infatti, dice: *“Non parliamo mai seriamente del matrimonio e se fosse dipeso da me non avrei mai sposato P. Quando poi venni a sapere che il ragazzo di cui ero stata sempre innamorata stava per sposarsi io ruppi ogni indugio e decisi di pervenire a nozze quanto prima...non ero convinta del passo che compivo in quanto lo facevo solo per uscire da casa ed avere la mia indipendenza”* (Som. 24). Per comprendere il perché di una simile determinazione dobbiamo far riferimento al contesto familiare ed alla formazione della giovane.

La famiglia di C. è tradizionalista e di impronta cattolica. C. non ha la possibilità di uscire liberamente e frequentare i propri coetanei. Per tale ragione, quando nella sua vita compare P., accetta di frequentarlo e di intessere una relazione con lui, per non deludere i suoi familiari e nello stesso tempo per continuare ad essere la “brava ragazza di sempre”. Leggiamo nella relazione del perito: *“C. riferisce che dal punto di vista educativo è cresciuta all'interno di una famiglia estremamente rigida, ricorda di essere stata una bambina ingenua, riservata, cresciuta nell'ovatta. Il padre è sempre stato nei suoi confronti molto autoritario, geloso e possessivo. Riferisce di non aver vissuto un'adolescenza normale, non ha condotto una vita come le ragazzine della sua età, non ha mai partecipato ad una festa di 18 anni, mai uscita a causa dell'autoritarismo di suo padre”* (Som. 69).

L'attrice, guardando a ritroso ammette: *“Posso sinceramente affermare che all'atto della celebrazione del matrimonio non vi*

era in me la necessaria libertà interiore in ordine al passo che compivo. Ho accennato che il matrimonio fu per me una scelta quasi obbligata, per poter uscire dall'ambito familiare dove non mi trovavo a mio agio, in quanto non vi era un buon rapporto con i miei genitori perché mi vietarono di fidanzarmi con il ragazzo che veramente amavo. Pertanto sposai senza essere in grado di comprendere e valutare oggettivamente i diritti e doveri coniugali...io avevo una concezione astratta e non concreta del matrimonio..." (Som. 25).

Non risulta, allora, difficile credere che di questa situazione di estrema fragilità abbia potuto "approfittarne" il convenuto, coetaneo di C. ma molto più smalziato e consapevole della ragazza. L'attrice ed i suoi testi, ma pure lo stesso convenuto, confermano che il matrimonio fu da parte di lui una scelta compiuta per assicurarsi una buona posizione economica e sociale. Leggiamo: "*Purtroppo devo ammettere che ho sposato C., senza amore e trasporto, ma solo perché ella mi garantiva una buona posizione economica e sociale*" (Som. 35). Conferma C.: "*Diceva che si sposava a patto che in seguito avremmo dovuto avere da mio padre l'eredità in soldi o altro che ci sarebbero spettati... P. infatti era molto interessato ai beni della mia famiglia. La stessa prima notte di matrimonio mi rinfacciò che i patti che aveva stabilito non erano quelli, vale a dire la comunione dei beni..." (Som. 25).*

Il convenuto, nella sua memoria del 20.1.2009 pone in rilievo il dato dell'im maturità dell'attrice e afferma: "*Ritengo che il nostro non sia stato un vero matrimonio, non ci fu mai condivisione, né tanto meno dialogo. Sicuramente non eravamo fatti l'uno per l'altra. C. è arrivata alle nozze con grande superficialità, perché indotta dai genitori, che all'epoca le proibivano di frequentare altri ragazzi ed erano molto attaccati a me...Purtroppo devo ammettere che ho sposato C., senza amore e trasporto, ma solo perché ella mi garantiva una buona posizione economica e sociale*" (Som. 36).

In questa sincera confessione del convenuto cogliamo la triste

realtà di questo matrimonio, non voluto, né scelto dall'attrice, che sposa solo per scappare di casa e fare piacere ai suoi genitori. È evidente, quindi, l'invalidità del consenso prestato all'epoca.

I testi confermano con queste parole: "*P. è essenzialmente ambiguo, poco coerente e onesto intellettualmente, avido ed egoista*" (Som. 47). Circa la condizione psicologica di C., particolarmente interessante si rivela la seguente deposizione: "*Non era affatto matura dal punto di vista psicologico ed affettivo. Non scelse il matrimonio in modo libero e consapevole. Vi erano da un lato pressioni [del] padre perché lei sposasse quanto prima in quanto figlia femmina e d'altro canto C. non vedeva l'ora di uscire dalle grinfie e dall'autoritarismo [del] padre*" (Som. 47).

Ed ancora un altro teste: "*[C.] all'epoca era molto fragile e tentava la fuga dall'alveo familiare...non era libera e consapevole della scelta del matrimonio, in quanto costretta a scegliere il matrimonio, pur di uscire dalla famiglia. Ritengo che non fosse affatto matura dal punto di vista psicologico ed affettivo circa i diritti e i doveri coniugali che forse conosceva solo in teoria*" (Som. 42).

Concetta all'epoca del matrimonio è una giovane "*insicura e molto fragile e si fa facilmente soggiogare; è estremamente buona ed espansiva*" (Som. 55), ed accetta di sposare un uomo con il quale non condivide nulla, perchè "*calcolatore, freddo, autoritario ed insensibile*" (Som. 55).

Del resto, come sostiene la giovane, il fidanzamento stesso è costellato da molti litigi a motivo delle marcate differenze caratteriali: "*Fra di noi vi era una grande divergenza caratteriale e questa era la causa dei nostri frequenti litigi. Inoltre affermo che tra noi non vi fu mai vero amore. Stavamo insieme solo perché la mia famiglia era benestante e P. aveva trovato in me una sicura stabilità economica*" (Som. 24). Come è ovvio desumere, ne consegue che una scelta matrimoniale consapevole nel senso proprio del termine non vi fu mai da parte dell'attrice; ella

non ha valutato criticamente il passo del matrimonio con una persona così diversa da lei con il quale non avrebbe mai potuto dar vita ad alcun “*consortium totius vitae*”. Ma, fatalmente, sposa comunque, per i motivi addotti. Il rapporto matrimoniale nel suo concreto dispiegarsi si rivela privo di contenuti, nonostante la nascita di un figlio, dopo appena un anno di matrimonio.

P. presta servizio fuori città e rientra solo di rado; quando ciò avviene le parti non vivono da marito e moglie ma trascorrono il tempo a casa dei genitori di C. Riferisce di quel periodo: “*Mi trattò male, arrivando perfino a picchiarmi*”(Som. 23) ed ancora: “*La convivenza coniugale fu litigiosa e conflittuale fin dall’inizio perché esigeva che facesse parte del patrimonio di mio padre. Inoltre avevamo caratteri molto diversi e mi rinfacciava di non essere capace di soddisfarlo a livello sessuale, reputandomi incapace di ciò*”(Som. 23).

La conseguenza inevitabile di ciò è la sofferta separazione descritta dal Perito in questi termini: “*C. ha sofferto molto per la situazione matrimoniale, per l’atteggiamento violento di P., è arrivata al punto di evidenziare seri disturbi alimentari come conseguenza del suo forte disagio psicologico; quando si è resa conto che lei non era più niente, non era più nessuno, non era più una persona, ha trovato la forza di rompere quell’unione straziante*” (Som. 72).

A sostegno di quanto emerso dalla viva voce dei soggetti nel processo, riportiamo alcuni stralci della relazione peritale: “*La parte attrice sia nel contesto prenuziale che in quello nuziale era caratterizzata da una forte immaturità affettiva da non comprendere e valutare i diritti e doveri derivanti dal matrimonio*” (Som. 77); ed ancora: “*Nel contesto prenuziale il matrimonio non è stato per l’attrice frutto di una scelta interiormente libera e consapevole, perché la sua immaturità affettiva e le circostanze hanno turbato la sua vita interiore da non consentirle di fare una scelta appropriata in merito al matrimonio sacramentale*” (Som. 79).

Apprendiamo dalle parole dell'esperto psicologo che le condizioni psicologiche dell'attrice hanno subito un sensibile miglioramento sulla base della comprensione ed elaborazione del proprio vissuto, della graduale maturazione della sua personalità e del raggiungimento di una tranquillità affettiva.

Così scrive: "*C. è persona profondamente religiosa e la sua fede in Dio ha avuto indubbiamente un grande influsso sul suo atteggiamento*" – riferisce il perito e continua: "*A parere della scrivente oggi C. è una giovane donna garbata, sensibile, ma anche matura, determinata che ha una piena coscienza di sé, pertanto, dopo tante riflessioni e sofferenze si trova nelle condizioni psicologiche di fare scelte appropriate in riferimento alla sua vita affettiva*" (Som. 81).

E di ciò non possiamo che prenderne atto, convinti, tuttavia, di aver pienamente raggiunto la morale certezza della nullità di questo matrimonio.

Circa le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo, il Collegio non ne condivide le conclusioni, pur ammirando il pregevole lavoro.

Quindi, tutto quanto precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra C. e P. e ritenendo che al dubbio propostoci:

"Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

1. *Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, convenuto* (can. 1101, § 2 c.j.c.);
- 2) *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice* (can. 1095, n. 2 c.j.c.);”

si debba rispondere:

NEGATIVE

quoad can. 1101, § 2 c.j.c. pro parte conventa;

AFFIRMATIVE

quoad can. 1095, n. 2 c.j.c. pro parte attrice.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 7 novembre 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
P. Nicola COPPOLETTA, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: M. – L.

- *Errore da parte della donna attrice su qualità dell'uomo convenuto* (can. 1097 § 2 c.j.c.);
- *Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo convenuto* (can. 1101 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Serena Arcuri
Patrono Stabile di parte attrice: Avv. rotale Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 17 giugno 2009

Coram Mons. Antonino Denisi

FATTISPECIE

1. M. e L. hanno avuto una storia sentimentale in due tempi.

Dopo una prima fase in età adolescenziale si sono reincontrati all'età di 27 anni e si sono rimessi insieme con propositi più meditati. Solo che nel frattempo M. aveva avuto una esperienza passeggera con un tizio da cui era nata una bambina che ora aveva 12 anni. Questa figlia sarà al centro della nuova vicenda con aspirazioni della donna che rimarranno deluse da parte dell'uomo perché, pur avendo preso un impegno formale, non

mantiene la promessa di educarla anche religiosamente come un padre vero. L. infatti è non praticante perché ateo; particolare importante che non rivela alla fidanzata che viene a scoprirlo dai suoi comportamenti solo dopo la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio ha durata brevissima (11 mesi) e molto contrastata. Si conclude con la separazione, voluta ed avviata dalla donna attrice, che ha già avuto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili in data 18.10.2007.

2. In data 28.09.2006 M. presenta suplice libello al nostro TER Calabro chiedendo la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio contratto con L. con l'imputazione di errore da parte della donna nell'uomo convenuto.

Ammesso il libello in data 28.09.2006, dopo aver constatato la competenza del Tribunale a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta, il convenuto presentava memoria con cui dichiarava di non opporsi al procedimento, compreso il capo di nullità addotto. Il 21.10.2006 veniva quindi contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo,
convenuto (c. 1097 §2 c.j.c.).*

Aperta l'istruttoria in data 09.01.2007 ed ascoltata la parte attrice il 12.04.2007, l'Avv. Ivana Ventura, accordato frattanto alla p.a. come Patrono Stabile (decreto del 02.05.2007), il 05.06.2007 chiede la riformulazione del dubbio che viene accordato con l'aggiunta dell'esclusione della sacramentalità del matrimonio da parte dell'uomo convenuto. Anche questa volta L., in data 06.09.2007, dichiarava di concordare col nuovo capo di nullità. Perciò in data 22.09.2007 veniva decretata la ricontestazione della lite e la concordanza del dubbio secondo la formula:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo,
convenuto (c. 1097 §2 c.j.c.);*

Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo, convenuto (c. 1101 §2 c.j.c.)”.

Frattanto in data 07.07.2007 il Giudice Istruttore Don Antonio Morabito, rinunziava a proseguire l'istruzione “per motivi di opportunità e libertà decisionale”; veniva perciò surrogato dal Giudice mons. Antonino Denisi (decreto del 18.07.2007) che proseguiva con la fase istruttoria. Durante sei sessioni veniva ascoltato il convenuto e sette testi, nonché riesaminata ancora una volta la parte attrice.

Agli atti vengono anche acquisiti i documenti del Tribunale Civile riguardanti la separazione legale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili. È stata anche consultata la struttura del CE.RE.SO. dove è stato ricoverato per un certo periodo il convenuto.

In data 10.10.2008 si decreta la nomina del nuovo Difensore del Vincolo nella persona dell'Avv. Erika Ferraro.

Il decreto di pubblicazione degli Atti reca la data del 26.01.2009.

La conclusione in causa reca la data del 28.02.2009.

Con decreto dell'1.06.2009 si ricostituiva il Collegio affidando l'ufficio di congiudice al can. Ercole Lacava.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisite il 13.6.2009.

La sentenza definitiva di primo grado reca la data del 19.06.2009.

IN DIRITTO

3. *Error in qualitate personae* (can. 1097 §2 c.j.c.) Il can. 1057§1 dice che “l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato...”; nel §2 continua: “il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente

se stessi per costituire il matrimonio". È condizione necessaria quindi che da parte della persona vi sia l'uso della ragione, discrezione di giudizio, conoscenza dell'oggetto del matrimonio, e nel rispetto della volontà della persona si richiede che non ci siano inganni o vizi, cioè che il consenso sia vero, mutuo e libero.

Tale consenso non deve essere viziato nella sua parte Intellettiva: dall'ignoranza dell'essenza del matrimonio e dall'errore di persona o di una qualità direttamente e principalmente intesa o dall'errore doloso; in quella Volitiva: da simulazione totale, simulazione parziale, condizioni o costrizioni.

In particolare il can. 1097§1 recita: "L'errore di persona rende invalido il matrimonio"; poi segue nel §2 affermando che "l'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente". In virtù della probabile esistenza di errore il can. 126 dice: "L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto".

L'errore è un atto dell'intelletto che consiste in un falso giudizio che ha come causa una falsa conoscenza della realtà, quindi l'intelletto a causa dell'errore presenta alla volontà un oggetto distorto che non corrisponde alla verità. È per questo che la volontà viene erroneamente indotta ad emettere un consenso che non risponde alla realtà e quindi il vero consenso viene a mancare (Cfr. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, pag. 60-88)

Nel matrimonio l'errore circa una qualità della persona ha valenza nella invalidità solo se ha la caratteristica di essere intesa direttamente e principalmente, quindi è necessario che sia una qualità richiesta dall'atto di volontà di una parte, sia oggetto immediato di tale volontà e sia prevalente.

Il Castaño nel suo testo riporta la seguente delucidazione:

Direttamente: Volere una determinata qualità della comparte direttamente è lo stesso che volerla non come oggetto mediato o generico, cioè inclusa nella volontà generale, ma proprio come oggetto immediato del proprio volere.

Principalmente: Una determinata qualità della persona è voluta principalmente se, tra tutte le possibili qualità che un soggetto può volere in generale, una è voluta prevalentemente, cioè principalmente, o, come direbbe S. Alfonso, “consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam”.

Una qualità voluta direttamente e principalmente non solo invalida il matrimonio *ex capite erroris qualitatis*, ma anche *ex capite condicionis*. Infatti volere una qualità direttamente e principalmente altro non è che porre una vera e propria condizione, benché sia implicita. La qualità di cui si tratta quindi non può essere qualunque (Cfr. J. F. CASTANO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma, 1992, pag. 345-346).

Possiamo dire che si ha errore sulla qualità della persona invalidante il matrimonio quando “il nubente vuole sposare, per così dire, la qualità considerata e cioè, a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costituita dall’astrazione di quella qualità” (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, p. 73).

“È sufficiente che la qualità costituisca oggetto di una particolare predilezione del contraente, che egli la ritenga un attributo di cui deve necessariamente essere dotata la persona destinata ad essere la sua compagna di vita. Mancando questa qualità viene quindi a cadere un elemento che era stato non solo determinante nella decisione matrimoniale, ma aveva anche avuto un ruolo di primissimo piano nell’orientare la scelta verso una determinata persona... Questa preminenza che assume la qualità nelle intenzioni del nubente può risultare anche implicitamente dal fatto che essa comunemente viene ritenuta di determinante importanza nell’ambiente sociale e culturale a cui egli appartiene...” (Rota Romana, 26 maggio 1989, c. Faltin).

Secondo Sanchez, l’errore circa una qualità della persona

invalida il matrimonio se la qualità è individuante, cioè così propria ed esclusiva della persona (qualità identificante), che l'errore su di essa si converte nell'errore circa la persona stessa (Cfr. T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationes*, Lib. VII, Disp. XVII, n. 27).

4. La dottrina del Concilio Vaticano II insegna che il matrimonio è "Intima communitas vitae et amoris coniugalis" (GS 48), e Giovanni Paolo II, nella "Familiaris Consortio", definisce il matrimonio come "patto di amore coniugale o scelta cosciente e libera con la quale l'uomo e la donna accolgono l'intima comunione di vita e d'amore voluta da Dio stesso" (FC 11).

Il can. 1101§1 recita: "Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole e ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio" e nel §2 precisa ulteriormente che "...se una o entrambi le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una proprietà essenziale, contraggono invalidamente". L'atto positivo della volontà che può essere posto, può avere quindi una connotazione sia implicita sia esplicita, ma, a norma del canone, deve essere posto in essere per escludere volontariamente. Non è sufficiente quindi un semplice desiderio, una volontà vaga e incerta e neanche la semplice presunzione che il matrimonio potrà fallire.

In una sentenza coram Lefebvre si ribadisce che non è sufficiente la "habitualis intentio... Positivo solummodo voluntatis actu matrimonium ipsum tangitur et ab eo excluditur indissolubilitas cum invaliditate consequente" (c. Lefebvre, Avenionen, 29 Aprile 1961, II); e in una coram Bruno si afferma che "Ad matrimonium irritandum tamen non sufficit mera voluntas habitualis aut interpretativa aut simplex desiderium inveniendi determinatam qualitatem in comparte, sed requiritur positivam intentionem, saltem implicitam, subordinandi matrimonium qualitati optatae..." (cfr. c. Bruno diei 26 octobris 1990, R.R Dec. vol. LXXXII, pag. 737).

Inoltre "in rispondenza col can. 126, per il quale l'atto giuridico in genere posto per ignoranza sostanziale, che verte su ciò

che ne costituisce l'essenza, è nullo, il can. 1096, §1 stabilisce il principio che, per l'esistenza stessa del consenso matrimoniale (ut consensus matrimonialis haberi possit), è necessaria una conoscenza minima della natura del matrimonio (cfr. *Communicationes*, 1983, p.232 n°3), ossia della sua identità specifica sì da distinguere il patto coniugale da ogni altro negozio giuridico. Il "conoscere" è infatti un presupposto essenziale del "volere". Non si richiede evidentemente una conoscenza scientifica o tecnica: basta quella conoscenza comune, di cui sono capaci le persone rudi, sprovviste di cultura. La conoscenza riguarda inoltre la natura del matrimonio, non le sue proprietà, anche se legate ad esso da vincolo inseparabile. Non è necessario volere positivamente tali proprietà: è sufficiente non escluderle, e ovviamente non si escludono quando s'ignorano. Di conseguenza la semplice ignoranza delle proprietà essenziali del matrimonio non comporta la sua nullità" (L. Chiappetta, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma, 1990, pag. 212).

Per avere una qualche prova di una presunta presenza di errore su qualità da parte della donna attrice sull'uomo convenuto, è necessario quindi tener conto delle circostanze, degli indizi certi che si hanno attraverso le deposizioni e le testimonianze, le prove dirette e quelle indirette.

Esclusio dignitatis sacramentalis can. 1101 §2 c.j.c.) Il can. 1055 §1, stabilisce che il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro il consorzio di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi, alla procreazione e all'educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

Il matrimonio tra battezzati è una realtà sacramentale, cioè un evento umano elevato dalla grazia alla dignità di sacramento. C'è un segno sacro che dona la res-sacramenti, cioè la grazia sacramentale che permette ai coniugi di conservare l'indissolubilità del matrimonio, a cui è connessa la fedeltà fino alla fine della vita. Il codice vigente, sotto l'influenza del Concilio Vaticano II, considera come capo di nullità autonomo l'esclusione della dignità sacra-

mentale, che anche in caso di simulazione uno dei nubendi appone un atto positivo di volontà che ne esclude la sacramentalità. Tale atto positivo può essere esplicito o implicito, s'intende una "intentio-abitualis" come regola di vita che ne sostanzia la differenza rispetto a quella sacramentale, ciò come presa di distanza dalla Chiesa istituzione. Questo viene descritto in una sentenza Rotale, coram Stankiewicz, diei 24 aprilis 1982, nella quale viene scritto: "In iudiciali aestimatione rectitudinis intentionis ex parte contrahentis, maximi momenti et ponderis habendus est ille mentis habitus, qui veritatibus fidei ac ipsi instituto matrimonii christiani vehementer repugnat. Nam si habitus ille "ita penetret ac attarat personalitatem, ut dicitur, contrahentis, ut aliter ise nollit, quam cogitet, aliter non agat, vel operetur, quam mente voutet".

5. La prova della nullità si acquisisce, come in qualsiasi capo di simulazione, per cui oltre ad un atto positivo di volontà bisogna guardare alla indole, alla confessione del simulante fatta in tempo non sospetto: in giudizio o fuori di esso. Occorre prestare fondamentale attenzione ai testi ed alle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti le nozze: un pratico test si ha quando il nubente vive secondo regole palesemente difformi dalla Chiesa e che nella prassi avvalora questa esperienza. Questo viene affermato in una sentenza Rotale, coram Agustoni, nella quale viene dichiarato: "Tutior arridet, quamvis laboriosior, probatio indirecta quae componitur per varia vadimonia testium sermones referentium tempore non suspecto auditos qui fundamentum sternunt simulationis vel circumstantias quae simulationis speciem induunt, illas praesertim quae cum nuptiis arcte connectuntur sive ante, sive celebratione perdurante, sive post initum matrimonium" (S.R.R. Dec. LXII, pag. 115).

IN FATTO

6. Evidentemente all'attrice M. è mancata per ben due volte la capacità di discernimento nella scelta dell'uomo giusto per la

buona riuscita del proprio matrimonio. È mancata la prima volta con l'uomo che ha dovuto abbandonare definitivamente, dopo di essere rimasta incinta di una bambina, a causa della vita sciamanata del partner, fatta di immoralità e illegalità. La stessa capacità discrezionale è mancata, purtroppo, col secondo uomo, questa volta portato all'altare, senza aver avvertito che si trovava davanti ad un miscredente, totalmente indifferente alla vita religiosa a cui lei teneva molto non soltanto per averlo come sposo fedele, ma anche come degno padre da mettere accanto alla figlia, per la quale desiderava un uomo di convinta pratica cristiana.

Il nodo centrale della vicenda matrimoniale sottoposta alla nostra considerazione e valutazione consiste appunto nel mancato discernimento da parte della donna attrice su qualità etico – religiose del convenuto che la stessa desiderava in modo assoluto e che era convinta l'uomo prescelto possedesse, come questi la illudeva pur di averla come compagna di vita. In effetti L. sarebbe stato contento anche di stabilire con lei una qualsiasi convivenza. Solo che alla fidanzata non l'ha mai confidato. Così come non le ha mai detto di essere un ateo convinto e militante, tanto che della fede in Dio, dell'insegnamento della Chiesa, dei sacramenti e della pratica religiosa a lui non interessava proprio nulla, anzi era per lui "inconcludente". Solo che alla fidanzata nemmeno questo ha mai fatto sapere. Perché capiva che rivelando questo lei l'avrebbe piantato su due piedi, impedendogli di realizzare in qualsiasi modo la convivenza a cui aspirava. Naturalmente questa impalcatura fasulla poteva essere lasciata in piedi durante il fidanzamento, svoltosi in parte anche a distanza chilometrica, o comunque in assenza di vicinanza ideale e vissuta. Quando poi è subentrata la vita reale con i problemi della quotidianità e le difficoltà da conciliare, si è manifestato in tutta evidenza il vuoto delle convinzioni e l'insussistenza delle promesse fatte soltanto di parole compiacenti.

Il compito di noi Giudici è stato enormemente facilitato dall'atteggiamento collaborativo di L. che sia in sede giudiziale che extra ha ammesso tutto quanto M. ha denunciato sulle caren-

ze sostanziali del negozio matrimoniale celebrato. Infatti ha accettato di stare in giudizio concordando prima sui capi di imputazione adottati e facendo poi una deposizione completa e particolareggiata che conferma pienamente quanto dichiarato dalla donna e dai testimoni prodotti.

7. Perciò non ci rimane altro che passare successivamente in rassegna i due capi e confrontare le dettagliate deposizioni con le esigenze della dottrina e della prassi canonica, al fine di evidenziare come sussista una piena consonanza tra affermazioni dei singoli attori in causa e le istanze del nostro ordinamento.

Per riscontrare l'errore in cui M. è incorsa vanno analizzate l'individuazione della qualità personale richiesta in L., la valutazione che la stessa ha effettuato prendendola in considerazione e, finalmente, la sua simulazione perpetrata dal consorte, inducendola così in errore.

8. Anzitutto nelle dichiarazioni dell'attrice. La qualità richiesta, che emerge fin dalla prima deposizione, è trovare un padre degno per la propria figlia in età quasi infantile. Ecco le sue parole: *“Io non avevo dubbi che L. potesse impegnarsi come marito ed anche come secondo padre di mia figlia. Lui lo ha detto prima ma poi non lo ha fatto con il matrimonio”* (S.I. pag. 23, 14). L'intenzione di M. era che l'uomo che sposava avesse le doti necessarie per educare la bambina non solo sul piano umano ma soprattutto su quello morale e religioso. Questo emerge con tutta chiarezza nel riesame. *“Ma soprattutto cercavo in L. un padre degno per quella figlia che già avevo, dotato cioè di affetto e premure per la sua educazione, disponibile a trasfondere in lei valori morali e religiosi quali io avevo ricevuto nella mia famiglia. L. si è dimostrato fin dall'inizio disposto a svolgere tale ruolo, anche sul piano della sua educazione religiosa”* (S.I. pag. 67, 4).

Anche la aestimatio qualitatis è subito valutata adeguatamente da M.: *“Durante la frequentazione del fidanzamento io non ho*

mai avuto dubbi che queste qualità da me ricercate fossero presenti in L.. Nel caso in cui L. non avesse corrisposto a questi miei desideri io sicuramente non l'avrei mai sposato" (S.I. pag. 67, 6).

La donna si dimostra consapevole che nella sua vita aveva già commesso un errore nell'essersi imbarcata con leggerezza con l'uomo da cui aveva avuto la figlia fuori dal matrimonio, e perciò è stata attenta a non ripeterlo: *"Quella esperienza infatti mi aveva segnato profondamente e mi aveva fatto molto maturare. Essa aveva influito non solo su di me come donna, ma soprattutto come madre di una bambina che era cresciuta senza il padre. Ho notato allora quanto fosse necessaria e indispensabile la presenza di un uomo che fosse responsabile nei suoi confronti"* (S.I. pag. 67, 7). Purtroppo però M. ha ripetuto il suo sbaglio anche questa volta con L.. Lo riconosce con amarezza dopo pochi mesi di convivenza e trae subito le conseguenze, lasciando la casa coniugale e rifugiandosi presso la famiglia di origine. In una lunga e dolorosa confessione della sua colpa dichiara: *"La diversità di L. rispetto a prima del matrimonio l'ho rilevata anzitutto nel modo di trattare la bambina dopo che ci siamo sposati: sempre più disinteressato ed affatto affettuoso. Cambiò anche l'atteggiamento verso di me e la famiglia: usciva da solo con gli amici, rientrando a notte fonda, non sempre pienamente padrone di se. Ma soprattutto non volle più saperne di venire in chiesa e tanto meno di accompagnare la bambina a messa quando io avevo i turni nei giorni festivi. Alle mie rimostranze mi confessò candidamente che lui non credeva in Dio né nei sacramenti e che quello che aveva mostrato prima del matrimonio era una semplice finzione. Anche le mie rimostranze su questi argomenti con la madre di L. non ottennero alcun risultato. Ovviamente io sono rimasta profondamente delusa e turbata. Reagii con determinazione manifestando questi sentimenti e, dopo qualche tempo, decisi di lasciare la casa. la situazione rimase cristallizzata in questi termini gravi ed irrisolvibili, se non con la*

separazione che abbiamo deciso di attuare consensualmente” (S.I. pag. 68, 10).

È qui formalmente espressa, nella simulazione di L., la causa che ha indotto in errore M.; ma anche la prontezza con cui la stessa ha reagito non appena si è accorta dell’abbaglio preso e della irreversibilità della situazione.

L. da parte sua si dimostra consapevole delle attese della futura moglie a proposito delle qualità etico-religiose desiderate e del comportamento da tenere nei confronti della bambina. Anzi arriva ad affermare che per M. questa era una “condizione essenziale”. *“Per M. l’accettazione del matrimonio cattolico e delle conseguenze pratiche per quanto riguarda obblighi e doveri, era un fatto importante ed una condizione essenziale. Per esempio lei ci teneva che io avessi accompagnato a messa la bambina, ma io questo proprio non pensavo di farlo né mi sentivo. Anche se io prima della celebrazione a lei dicevo sempre di sì, questo atteggiamento era per non farla parlare, non creare contrasti e andare avanti verso il raggiungimento del traguardo che mi proponevo di avere comunque una donna a fianco ed una famiglia”* (S.I. pag. 40, 14).

9. Quanto alla esclusione della sacramentalità del matrimonio da parte di L. molto opportuna è stata l’integrazione di questo secondo capo di imputazione, perché risiedono proprio nella totale mancanza di fede e nella sua indifferenza religiosa la motivazione e la causa ultima per cui egli si comportava in modo difforme da quanto voluto da M., al punto da indurla in errore.

Nella deposizione del convenuto si riscontra sia la conclamata professione di ateismo che il rifiuto di qualsiasi rito sacramentale, norma morale e prescrizione giuridica da parte dell’autorità Chiesa e dell’ordinamento ecclesiastico. *“Da parte mia da questa relazione mi attendevo che ci fosse tra noi una qualche forma di convivenza, ai fini di un rapporto di coppia. Non mi interessava per nulla il matrimonio in chiesa, anche perché le mie convinzioni erano già largamente superate da un atteggiamento”*

mento di indifferenza religiosa. Anche a proposito del matrimonio non mi interessava la concezione etico-giuridico-religiosa della Chiesa. Io non avevo una mia posizione ed una volontà definita, essendo anche questo per me indifferente” (S.I. pag. 39, 10).

Pur professando rispetto per quelli che credono e praticano L. arriva ad affermare che per lui la religione è addirittura “inconcludente”, considerando gli atti religiosi non solo non necessari ma inutili: *“Il mio atteggiamento nei confronti della religione cattolica è di rispetto per quelli che la praticano ma per me di indifferenza ed inconcludenza. Anche sui sacramenti, ed in particolare quello del matrimonio, io non li considero né necessari né utili”* (S.I. pagg. 39-40, 11).

Il fatto grave è stato che L., prima del matrimonio, ha sempre eluso di far conoscere queste sue convinzioni alla fidanzata, che anzi le ha volutamente accettate, per timore di perderla e non poter realizzare con lei la convivenza desiderata. *“Siamo arrivati al matrimonio per comune decisione. Tuttavia le nostre posizioni erano fortemente divaricate: M. aveva un preciso desiderio di sposare in Chiesa e celebrare quindi il sacramento del matrimonio con tutte le conseguenze che questo comporta per l’insegnamento della religione cattolica. Da parte mia non la contrastavo ma il discorso non mi interessava più di tanto e lo lasciavo scivolare, desiderando soltanto di poter vivere insieme con lei. Quanto ai propositi ed alle posizioni fortemente religiose di M. io ero pienamente consapevole e non l’ho contrastata, anche se per me era sempre un atteggiamento superfluo e superficiale. Non ho manifestato questi miei dubbi ed incertezze a M. prima del matrimonio perché non lo ritenevo necessario. Tanto per me non era un problema e lei dopo sarebbe stata libera di fare quello che voleva”* (S.I. pag. 40, 12-13).

Da queste premesse non poteva derivare altro che un comportamento di totale rifiuto da parte di L. di attendere a quanto M. desiderava e la conseguente sua presa d’atto del venir meno

anche delle ragioni di stare insieme. *“La convivenza coniugale è stata fissata in un alloggio. È durato complessivamente 11 mesi ed è stato un continuo litigio a causa di frequenti incomprensioni, in particolare sul modo di vivere. M. si lamentava che mi trovava non come lei si aspettava prima del matrimonio, soprattutto in relazione al mio comportamento riguardo alla bambina. Per esempio quando lei non era libera per accompagnare la figlia in chiesa io preferivo portarla alle giostre anziché a messa. Complessivamente per me non riconoscevo impegni di natura religiosa secondo gli insegnamenti della Chiesa per quanto riguarda la vita matrimoniale e familiare”* (S.I. pag. 41, 18).

10. La donna attrice dichiara di aver saputo solo dopo della celebrazione l'incredulità di L., di avere allora avuto conoscenza del rifiuto della sacramentalità del matrimonio, confessando altresì che se l'avesse appreso prima non l'avrebbe in nessun caso sposato: *“Prima della celebrazione del matrimonio io non mi sono mai accorta della incredulità di L. riguardo alla fede in Dio e nei sacramenti. Anzi liberamente abbiamo frequentato il corso di preparazione alla cresima e ci siamo cresimati; insieme poi abbiamo frequentato il corso di preparazione al matrimonio, durante il quale L. non ha mai espresso dubbi o difficoltà. Ricordo che in quel periodo l'ho visto anche farsi il segno della croce e pregare. Solo dopo la celebrazione del matrimonio mi ha detto che lui non ha mai creduto in Dio e che era ateo, e che tutto quello che aveva fatto prima era perché desiderava sposarmi, essendo innamorato di me. Di conseguenza debbo ritenere che L. non credeva alla sacramentalità del matrimonio. Certo è che io l'ho saputo dopo. Nel caso che me ne fossi accorta prima, sicuramente non lo avrei sposato. Devo dire che a me questa distanza di L. dai dettami della Chiesa Cattolica non è mai risultata, almeno prima della celebrazione del matrimonio”* (S.I. pagg. 67-68, 8-9).

11. D'altra parte il convenuto ha dal primo momento in cui è stato invitato a presentarsi per la contestazione della lite ha dichiarato di "non professare alcun credo religioso in quanto non ritiene veritiero e positivo quanto affermato dalla chiesa e pertanto non pratica alcun culto. Ritiene inoltre che la convivenza matrimoniale con M. non era possibile anche per questo aspetto" (S.I. pag. 16). Accettando entrambi i capi di imputazione "si affida alla giustizia del Tribunale" (Ibidem pag. 33).

Le dichiarazioni delle due parti quali abbiamo riportate comprendono abbondantemente anche le circostanze di tempo, di persone e di luoghi che completano il complesso probatorio dell'impianto di causa. Non ci resta che passare alle conferme contenute nelle deposizioni dei testi, sia di quelli adottati che di quelli chiamati d'ufficio, tanto di parte attrice che di quella convenuta.

12. La prima teste conosce le attese religiose della nipote ed è consapevole che per lei questa era una condizione imprescindibile per celebrare il matrimonio. *"M. desiderava che il suo futuro marito avesse atteggiamenti di rispetto verso di lei e fosse capace di prendere sotto la sua protezione la bambina, relazionandosi con lei in modo affettuoso. Aspirava che si determinasse in famiglia un clima di attenzione a tutto ciò che riguardava la sua educazione, compresa quella religiosa. L'atteggiamento di L. sembrava corrispondere a queste attese. Essendo M. una ragazza profondamente religiosa non ho dubbi che nell'ipotesi che avesse riscontrato in L. avversione o disinteresse lo avrebbe lasciato. Questo posso affermarlo anche alla luce della precedente esperienza negativa di M. che l'aveva profondamente segnata"* (S.I. pag. 50, 6). Conosce altresì la sua delusione quando scopre che il marito viene meno alle sue aspettative, scoprendo anche il suo conclamato ateismo: "La convivenza è stata da subito turbata da incomprensioni e litigi. M. si lamentava che L. uscisse ogni sera con gli amici per rientrare alle ore piccole. Inoltre M. mi ha confidato di aver scoperto l'ateismo con-

clamato di L., il quale si rifiutava sistematicamente di accompagnare la bambina in chiesa nei giorni in cui lei doveva recarsi a lavoro. La sua risposta era: *“Io ti ho sposata in chiesa per accontentarti, ma non certo per la bambina”* (S.I. pag. 51, 10).

13. La seconda testimone ribadisce le medesime attese: “La qualità principale che M. desiderava riscontrare nel futuro marito era un amore premuroso e rispettoso, oltre che verso di lei, nei confronti della bambina che non aveva mai goduto le premure del padre. Durante il fidanzamento L. sembrava possedere queste qualità e garantire un atteggiamento coerente con queste attese. Per questo M. si è convinta di celebrare questo matrimonio. Nel caso in cui non avesse avuto questo riscontro, sicuramente non l'avrebbe sposato” (S.I. pag. 54, 6). E denuncia poi le delusioni della nipote: *“A partire da questo momento tutto è cambiato perché L. ha manifestato comportamenti e convinzioni difformi da quanto aveva promesso in precedenza. In particolare usciva quasi ogni sera con gli amici e rientrava nelle ore piccole, spesso ubriaco; non collaborava con la moglie nella conduzione della casa; mancava di rispetto a M. e alla bambina rifiutando anche di accompagnarla in chiesa quando M. andava a lavoro; manifestava sentimenti contrari alla religione dicendosi ateo e che quanto aveva promesso prima lo aveva fatto per poterla sposare. La convivenza coniugale è durata circa un anno”* (S.I. pag. 55, 10).

14. Il terzo teste conosce molto bene il mondo religioso di M. e le sue aspettative dal matrimonio. Sa che ha educato la figlia secondo i suoi principi e convinzioni, “soprattutto il carattere religioso”; così come che L. “non ha mai fatto trapelare la sua indifferenza religiosa”. Perciò afferma con precisione: *“A partire da questo momento tutto è cambiato perché L. ha manifestato comportamenti e convinzioni difformi da quanto aveva promesso in precedenza. In particolare usciva quasi ogni sera con gli amici e rientrava nelle ore piccole, spesso ubriaco; non collabo-*

rava con la moglie nella conduzione della casa; mancava di rispetto a M. ed alla bambina rifiutando anche di accompagnarla in chiesa quando M. andava a lavoro; manifestava sentimenti contrari alla religione dicendosi ateo e che quanto aveva promesso prima lo aveva fatto per poterla sposare. La convivenza coniugale è durata circa un anno. Su queste qualità M. era fortemente determinata. Durante il fidanzamento era convinta che L. potesse rispondere alle sue attese. Quello a cui ci teneva particolarmente erano le sue convinzioni religiose in modo da poterle testimoniare ed inculcare nell'educazione della bambina. Nel caso che tutto questo non lo avesse intravisto certamente non avrebbe sposato L." (S.I. pag. 58, 5-6).

Spiegando come e perché M. si sia reso conto dell'atteggiamento di indifferenza religiosa di L. solo dopo il matrimonio afferma per sua esperienza che "per conoscere a fondo una persona bisogna vivere insieme" inoltre "M. era mancata dalla città per un lungo periodo e quindi non si rendeva conto di come L. era cambiato e delle sue convinzioni religiose" (Ibidem pag. 59, 14). Per concludere raccontando il fallimento della convivenza e del matrimonio: "La convivenza, durata circa un anno, si è da subito rivelata litigiosa e contrastata. L. ha rivelato il volto peggiore e diverso della sua personalità: preferiva l'uscita con gli amici alla vita familiare; beveva abbastanza e perdeva il controllo delle sue azioni; mancava di rispetto alla moglie e soprattutto alla bambina non offrendo un modello paterno raccomandabile; si rifiutava di collaborare nell'educazione religiosa" (S.I. pag. 59, 10).

Che il convenuto L. avesse grossi problemi esistenziali e di comportamento risulta dalla lettera di risposta del direttore di una struttura, dalla quale risulta la permanenza del convenuto nella struttura di recupero per alcolizzati (Cfr. S.O. pag. 84)

Un successivo teste che conosce bene quanto per M. fosse importante il comportamento religioso di L. sia per lei che soprattutto per la bambina. Ma sa anche che: "L. non lasciava trasparire difformità di opinione e di convinzione sul piano

religioso. Penso che volendo conseguire l'obiettivo di sposare M. non abbia manifestato i suoi reali sentimenti che invece si sono rivelati dopo durante la convivenza" (S.I. pag. 62, 6). Riferisce anche sull'atteggiamento simulatorio dell'uomo: "*L. ha accettato il matrimonio in chiesa; non ha mai manifestato avversione alla dignità del sacramento, almeno prima della celebrazione. In caso di manifestazione di una sua avversione verso questa forma di celebrazione non penso che M. l'avrebbe sposato*" (S.I. pag. 63, 8). La teste dichiara che durante la breve convivenza M. "aveva perso almeno 20 kg", a causa della sofferenza e del disagio morale. Raccontando le vicende della convivenza attesta: "*L. non ha dimostrato di sapere e volere assumersi le responsabilità di marito e di padre. Soprattutto nei confronti della bambina, M. si aspettava che il marito l'accudisse come faceva la mamma a cui veniva affidata nelle ore in cui lei si recava a lavoro. Cosa che L. non faceva assolutamente. Soprattutto si rifiutava di accompagnarla in chiesa al catechismo o alla messa domenicale. Durante una litigata tra i due L. rivelò che lui era ateo e quindi non era disposto a compiere azioni di educazione religiosa che lui non accettava*" (S.I. pag. 63, 10).

Per concludere che ben presto M. si è sentita ingannata nella relazione con L." (Ibidem pag. 63, 11).

Pur nella comprensibile laconicità anche i genitori di L. confermano molti particolari della vicenda fallimentare che li ha fatti molto soffrire. La madre è al corrente delle convinzioni di non credenza e di indifferenza religiosa del figlio: "*Penso che l'iniziativa principale per la celebrazione del matrimonio religioso sia stata di M., in quanto mio figlio fin da allora non manifestava alcuna credenza e appartenenza ecclesiale. Anche nei preparativi i due se la sono visti da soli. Io non sono né entrata né uscita. Sicuramente a mio figlio il matrimonio religioso non interessava per nulla. L'avrà fatto per compiacere la fidanzata*" (S.I. pag. 78, 7-8).

Il padre, infine, sa anche lui che il matrimonio in chiesa è stato voluto da M., in quanto "*a mio figlio non interessava e sarebbe*

stato contento anche di una convivenza” (S.I. pag. 81, 7). Ed ancora più dettagliatamente specifica: *“So con certezza che mio figlio era indifferente, anzi non credente, rispetto alla pratica cristiana. Quando io ho cercato di saperne di più mi ha risposto evasivamente dicendo di non volerne parlare”* (S.I. pag. 81, 8). Per concludere con un grido di dolore ed una quasi preghiera: *“Auspico con me stesso che L. possa tornare a credere ed a frequentare la Chiesa come aveva fatto da bambino”* (S.I. pag. 82, 15).

15. Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in factu, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra M. ed L. ritenendo che al dubbio propositoci:

Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo,
convenuto (c. 1097 §2 c.j.c.);*

*Esclusione della dignità sacramentale da parte dell'uomo,
convenuto (c. 1101 §2 c.j.c.)”.*

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE ad omnia

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 17 giugno 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Antonino DENISI, *Ponente*
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: S. – L.

- *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Maria Mele
Patrono di parte attrice Avv. rotale Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 luglio 2009

Coram Sac. Saverio Di Bella

FATTISPECIE

Nel corso dell'estate dell'anno 1987, S. conosce L. e dopo una iniziale frequentazione semplicemente amicale, nel volgere di pochi mesi i due giovani si considerarono messi assieme.

S. viveva una situazione estremamente pesante, al limite dell'assurdo, con un padre fortemente negativo sotto ogni punto di vista, e la madre succube del marito.

Il clima familiare era decisamente paradossale, intriso di povertà culturale e di difficoltà economiche, alle quali si sommarono le complessità dei rapporti interpersonali, con delle gravissime ricadute quanto alla crescita e formazione della giovane.

Questa infatti si ritrovava a vivere in un contesto che la rese particolarmente fragile, ed immatura, sia psicologicamente ed ancor più affettivamente.

Il suo rapporto con il giovane fidanzato rappresentava una sorta di 'isola felice' alla quale guardare con occhi trasognati e per nulla aderenti alla realtà.

Celebrate le nozze il 22.9.1990 e avviata la convivenza coniugale, nonostante la nascita di prole, S. non era stata capace, a motivo della sua profonda e non sanata immaturità ed impreparazione, di far suo il nuovo stato di vita.

Nell'anno 2002 S. poneva fine alla sua unione e nell'anno 2007, la separazione veniva omologata dal Tribunale Civile.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono di Fiducia della Parte Attrice, l'Avv. Rot. Giuseppina Funaro, il giorno 21.04.2008 è stato ammesso con decreto, in pari data, in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 10.05.2008 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

Il giorno 22.07.2008 si decreta l'apertura dell'Istruttoria e il suo conferimento al sottoscritto Ponente.

Il giorno 14.02.2009 si decreta la nomina del nuovo Difensore del Vincolo l'Avv. Maria Mele.

Il giorno 03.04.2009 si decreta la nomina del Perito 'Ex Officio'. La relazione peritale veniva acquisita agli atti in data 15.07.2009.

In data 16.07.2009 si perviene alla 'Pubblicazione degli Atti'.

Il 21.07.2009 si decreta la ricostituzione del Collegio affidando l'ufficio di Congiudice al Can. Ercole Lacava.

Il Decreto di 'Conclusione in Causa' è stato emesso il 21.07.2009.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo, sono state acquisite agli atti in data 27.07.2009.

Il Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Rot. Giuseppina Funaro, ha fatto pervenire il suo *Restrictus iuris et facti* il 27.07.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

Nel C.I.C. dell'83, al can. 1057, è determinata la '*causa efficiante*' del matrimonio, che è il consenso.

Da questo infatti nasce il vincolo o, più precisamente, il patto coniugale che genera il vincolo, uno ed indissolubile, nel quale pertanto risiede l'essenza del matrimonio, che ha nella prole e nella mutua donazione dei coniugi le sue specifiche esigenze.

Il consenso '*qui matrimonium facit*' non è un consenso qualunque, ma qualificato, e non può essere sostituito da nessuna potestà umana, poiché è un atto personalissimo, in quanto atto di volontà.

Nella definizione del matrimonio, che nel Codice ritroviamo al can. 1055, § 1, sono detti quali sono gli elementi essenziali del matrimonio e la sua naturale ordinazione, e nel can. 1056 le sue proprietà essenziali.

Essendo il consenso matrimoniale un atto della volontà per il quale '*vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*' (can. 1057, § 2), esso deve procedere da un atto di determinazione volontaria direzionato al suo fine che sia conosciuto.

Insegna a questo proposito la giurisprudenza della Rota Romana: '*Ut contrahentes naturam et vim coniugalibus contrac-*

tus intelligere valeat, maturitas cognitionis et libertatis contractui proportionata habere debet, cuius gradus indirecte determinatur ratione habita obiecti formalis consensus matrimonialis. Contrahens enim capax esse debet percipiendi, æstimandi, ponderandi atque sese libere determinandi ad coniugale consortium instaurandum, perpetuum et exclusivum, ad prolem generandam et educandam ordinatum, voluntati immuni seu libera non tantum ab externa coactione, sed etiam a coercitione psychica interna, idest cum plena facultate eligendi adeo et iura et officia coniugalia assumantur et concedantur scienter et libere' (in una coram Ragni, diei 15.01.85).

Sempre più frequentemente in questi tempi si presenta quale motivo di nullità *'ex defectu discretionis iudicii'* di cui al can. 1095, n. 2, la c.d. *'immaturità psico-affettiva'* che nel dettato codiciale è così espressa: *'Sunt incapaces matrimonii contrahendi: n. 2°: qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda'*.

Questa disarmonia psicologica, è stata descritta in molteplici forme, tra le altre ci sembra esplicativa quella dove è detto che: *'...immaturitas psychica habetur ex abnormi evolutione animi subiecti, qui, quamvis sufficientem habeat ætatem, caret intellectus ac voluntatis maturitate consensui proportionata (cfr.: in una coram Ragni, diei 15.01.85), adeo ut evolutio facultatis criticæ præpedita sit ideoque et harmonica conspiratio harum facultatum superiorum'* (in una coram Di Felice, diei 16.02.85; in una coram Jarawan, diei 26.10.84; in una coram Huot, diei 26.07.84; in una coram Agustoni, diei 05.07.83).

Si deve, inoltre, tenere presente che *'...non quælibet psychica immaturitas matrimonii nullitatem gignit, sed ea tantummodo in qua defectus discretionis iudicii de quo in can. 1095, n. 2 verificetur'* (in una coram Pinto, diei 14.12.84), cosicché la nullità del matrimonio può dichiararsi solo se consti chiaramente che la immaturità psicologica del contraente è stata la causa di un

grave *'defectus discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda'*.

L'affettività *'...quæ est elementum essenziale humanæ personalitatis* (cfr.: E. COLAGIOVANNI, *Immaturità: approccio interdisciplinare alla comprensione ed alla applicazione del can. 1095, nn. 2 e 3*, in: *Monitor Eccl.*, 1988, III, p. 357), a psychiatriis ita definitur: *'Nel concetto di affettività comprendiamo la vita dei sentimenti e dell'animo, gli affetti, gli stati d'animo, le emozioni e l'istintività. L'esperire il piacere ed il dolore, la gioia ed il lutto, l'ira, sono tutti aspetti dell'affettività, altrettanti quanto i sentimenti che ci dominano nel rapporto con altre persone: amore, venerazione, odio, disprezzo, nelle loro molteplici sfumature'* (E. BLEULER, *Trattato di psichiatria*, Feltrinelli, 1960, p. 79).

Per questo le perturbazioni dell'affettività, che si esprimono nel nostro modo di agire, nel nostro pensiero *'multiplici modo originem ducunt'* in quanto talune idee a sfondo emotivo – chiamate recentemente complessi – possono dal piano dell'inconscio esercitare un effetto perturbatore sulle funzioni psicologiche, *'... præ oculis habito etiam quod ambitus domesticus, socialis, familiaris in connexione inter se vere influit in affectivitatem subiecti et perturbare potest eius personalitatem'* perché *'le leggi generali dell'evoluzione diacronica della personalità devono tener conto delle strutture nervose e della loro maturazione, ma anche molteplici fattori esterni (educazione, cultura, società) che stimolano, vivificano, avversano ed impediscono il progresso di questa evoluzione, 'unde immaturitas affectiva deducenda est præterquamquod ex ipsa personalitatis structura, quæ nuncupatur 'organizzazione psicologica, profonda, stabile e definitiva del soggetto' etiam ex influxu circumstantiarum (traumi affettivi, frustrazioni, conflitti troppo intensi), quibus personalitatis evolutio atque præpedire, vel minus, liberum exercitium facultatum superiorum'* (in una *coram* Stankiewicz, diei 17.12.87; in una *coram* Doran, diei 18.10.88; in una *coram* Masala, diei 17.12.85; in una *coram* Huot, diei 26.07.86; in una *coram* Davino, diei 20.10.88).

Su questo fondamentale aspetto, la giurisprudenza Rotale insegna che: *‘Im maturitas, quæ nuncupatur ‘affectiva’ (non confundenda cum immaturitate iudicii), est signum cuiusdam perturbationis affectuum, rarius adeo gravioris; attamen certis in casibus gradum attingit non spernendum, ita ut mens contrahentis graviter pertubetur, et inde deficiat vera electio. Invenitur apud personalitates immaturas variis ex causis quæ non necessario ad gradum patologicum pervenire debent’.*

Gli effetti di tale quadro esistenziale, non possono che essere, quelli che seguono: *‘Propter enim earum radicitus instabilitatem, suggestionabilitatem, conflictualitatem, mutabilitatem affectionis, incapacitatem tolerandi frustrationes, consensu matrimonialis nonnunquam et libertate non gaudet quæ necessaria est ad eligendum statum vitæ, etiam in subiectis quæ phænomena psyco-pathologica proprie dicta non ostendunt vel stricte nevrotica dici nequeunt. Reducitur itaque immaturitas affectiva gravis ad defectum internæ libertatis, quæ impedit sufficientem deliberationem, cum nempe contrahens ob destructam harmoniam personalitatis impetui impulsionis ab extrinseco provenientes resistere non valet’* (in una coram Palestro, 28.06.89).

A livello della prova, poiché *‘testium munus est facta referre, id est et gestus et dicta et omissiones, quæ in patiente notata sunt: non autem sensum, pondus et valorem istorum omnium definire, nam iudicium eiusmodi implexum et vere arduum est* (in una coram Mattioli, diei 20.12.1965), non si può omettere il ricorso all’ausilio dei Periti, i quali da tali fatti raccontati dai testi e dai documenti, devono illuminare il Giudice dell’esistenza, quanto meno al tempo del matrimonio, della presenza di una disarmonia psicologica nella parte, e chiarisca inoltre l’origine, la natura, la gravità le conseguenze di tale struttura psicologica, ed in speciale modo dell’influsso nella decisione e scelta del matrimonio.

In questa compito *‘per essere utile al Giudice ... il perito – scrive opportunamente il Prof. Callieri – deve essere capace di dirgli chiaramente non solo quello che sa, ma anche, anzi*

soprattutto, quello che non sa o di cui non può avere certezza' (cfr.: B. CALLIERI, *Psichiatria*, in: *Enciclopedia del Novecento*, vol. V, 1981, pg. 768).

IN FATTO

L'approfondito esame dell'insieme istruttorio ha consentito al Collegio di ritenere che esistono elementi validi e sufficienti per poter acclarare la nullità del presente matrimonio.

Infatti, gli Atti e l'esame psicodiagnostico mettono chiaramente in evidenza come la parte attrice, quando pervenne al matrimonio, non era nelle condizioni psicologiche idonee ad esprimere un consenso matrimoniale valido, in quanto mancante della maturità proporzionata per valutare adeguatamente le responsabilità coniugali.

Nella deposizione giudiziale, la *parte attrice*, efficacemente sottolinea le modalità della conoscenza (S.I. 16/2) e del fidanzamento (S.I. 16/3), durato circa due anni e mezzo, ma vissuti in maniera piuttosto grigia e piatta, ed appesantiti dall'ombra negativa delle situazioni familiari e personali che si vivevano in casa di S.

Dagli elementi emersi ci si trova al cospetto di una persona, che, dimostrando una grave immaturità, affronta il matrimonio con molta incoscienza, senza responsabilità di assunzione degli obblighi che esso comporta, come la stessa *parte attrice* confessa: "Per me il matrimonio era un modo di riaggrapparmi alla vita, un modo di riuscire a risollevarmi, quella boccata d'aria che speravo potesse arrivare. Invece non è stato così perché non avevo le basi di maturità per capire le conseguenze del passo che stavo per compiere. Mi muovevano soltanto i miei tanti e gravi bisogni. Oggi capisco che era solo un'illusione perché rimanendo a vivere con i miei non sarebbe cambiato alcunché. Tra l'altro non avevo mai avuto un modello di famiglia a cui riferirmi" (S.I. 21/11); rafforza il detto, la dichiarazione della *parte convenuta*: "S. era sicuramente molto segnata dalla sua condizione personale e fami-

liare. Aveva una fragilità di fondo che non le consentiva un'adeguata maturità psicologica ed affettiva. Era sempre alla ricerca di sicurezza e tendeva sempre ad evadere dal suo nucleo familiare, dove però di fatto per le circostanze occorse rimaneva radicata. Dico questo specie in riferimento alla malattia della madre. Certamente all'epoca S. non aveva consapevolezza del matrimonio e dei suoi impegni, sia per la sua condizione personale sia perché non ha mai vissuto all'interno della sua famiglia un esempio di famiglia né di coppia" (S.I. 30/8); annotano i *testi*: "... non era sicuramente una persona matura per la sua profonda fragilità e per la sua notevole insicurezza. Il suo dovere era quello di risultare perfetta agli occhi [della] ...madre. ...aveva annullato se stessa, essendosi imposta di corrispondere perfettamente alle attese [della] madre e poi a quelle del ruolo di moglie e di madre, ma senza che però ne avesse la consistenza. Per come è arrivata al matrimonio, considerando il suo vissuto personale, la sua non fu una scelta libera né ...era in grado di valutare in maniera adeguata gli impegni del matrimonio. Non sapeva a cosa andava incontro, pensava che anche la vita matrimoniale fosse tutta cavalli e chitarre ...Si trattò di un fatto scontato: L. era diventato un punto di riferimento per tutti, ... dico che il matrimonio ratificò una situazione che oramai si era venuta a creare, nella quale L. rappresentava la soluzione di "salvezza" della nostra famiglia" (S.I. 43/8, 9); "... non era una ragazza matura. Era molto condizionata dalla sofferenza subita per le note vicende del padre e dalla presenza della madre alle aspettative della quale ...ha sempre cercato di corrispondere. Rispetto alla sorella maggiore ... non è riuscita a distaccarsi dalla realtà nella quale viveva. Troppo fragile e insicura, certamente la scelta del matrimonio non fu per lei una scelta libera e consapevole che ne sarebbero derivati" (S.I. 48/8); "Posso dire che nemmeno adesso ...può definirsi una persona matura, nel senso di una personalità autonoma. La fragilità e la sensibilità hanno influito molto su di lei e sulle sue scelte, unitamente alle negative esperienze familiari, non rendendola sicuramente libera perché c'era sempre qualcuno che pensava per lei.

Con queste premesse certamente... non era in grado di affrontare adeguatamente il matrimonio, non avendone un'adeguata valutazione in quanto non aveva idea di che cosa significasse costruire una famiglia. Il matrimonio fu uno sbocco naturale della loro relazione" (S.I. 54/8); "...non era una ragazza matura perché carente di personalità e molto fragile. Non aveva una libertà interiore per poter decidere della sua vita in quanto molto condizionata dalle circostanze e dalla madre. Sicuramente non poteva essere pronta a compiere il passo del matrimonio di cui non aveva un'adeguata valutazione" (S.I. 58/8).

Certamente su di lei rilevante fu l'esperienza adolescenziale, segnata dalla assenza/presenza fortemente negativa del padre e l'educazione familiare molto carente che le impedì una crescita adeguata, come diffusamente, e con evidente sofferenza, narra la *parte attrice* (S.I. da pag. 17 a pag. 19), che trovano puntuale conferma nella dichiarazione della *parte convenuta*: "Se dovessi definire l'ambiente familiare di S. lo definirei disastroso..." (S.I. pagg. 28-29).

Arricchiscono il racconto delle disavventure della famiglia di S., le affermazioni dei *testi*: "La realtà famigliare della nostra famiglia era molto problematica..." (S.I. 40/4); "...sono venuto a sapere dei problemi vissuti all'interno della famiglia di S. Mi sconvolse sapere della situazione..." (S.I. 47/4); "Nella famiglia ...esistevano parecchi problemi, legati soprattutto alla figura del padre..." (S.I. 62).

Quella della *parte attrice* è una immaturità che certamente ha inficiato la scelta matrimoniale da lei fatta, come onestamente confessa lei stessa: "...vivevo una condizione di estrema solitudine e sofferenza. Mi sentivo emarginata ed esclusa dalla vita. Avevo dentro grandi paure, tra le quali emergeva quella di non essere accettata ed amata da chi mi stava accanto. Questa paura è tutt'ora presente nella mia vita. Per non restare sola facevo tutto quanto mi veniva richiesto da mia madre, pur di avere una briciola di affetto. Ero una ragazza molto sensibile, fragile e insicura... Ho un carattere molto timido. All'età di 22 anni poi mi

sono sposata. Giungevo al matrimonio in una situazione di grave debilitazione psico-fisica, tanto da rischiare l'anoressia, nella quale caddi gravemente dopo la morte di mia madre, arrivando a pesare meno di 40 chili, un chilo in meno rispetto al tempo delle nozze' (S.I. 19/7); aggiunge, acutamente, la *parte convenuta*: "...viveva una condizione di disagio, specie a livello relazionale. Era instabile nel rapportarsi agli altri anche con me. A momenti di apertura faceva seguire momenti di forte chiusura o meglio di isolamento. Mi colpiva il modo drastico col quale passava da una situazione all'altra. Ricordo che viveva "la malattia del risveglio" nel senso che aveva paura ad addormentarsi e fare degli incubi e quindi si augurava sempre di poter trascorrere la notte risvegliandosi al mattino dopo un sogno sereno. Era come fissata sul voler capire il significato dei suoi sogni, tanto che comprava dei testi per l'interpretazione dei sogni e dei test di analisi psicologica' (S.I. 29/6); precisano i testi: "...da noi [S.] veniva definita come uno dei "7 nani di Biancaneve: Brontolo", perché era una ragazzina sempre imbronciata e chiusa, restava sempre in disparte, un carattere timido, fragile e insicuro, pronta sempre alla lacrima. ...il soprannome di [S.] diventò "il passero solitario". Ricordo che aveva iniziato a studiare la chitarra e passava molto tempo da sola a suonare questo strumento" (S.I. 42/6); "...una ragazza spaventata che tentava di abbozzare un sorriso ma non le riusciva, come se avesse un macigno dentro... è una ragazza fragile, molto chiusa e molto insicura" (S.I. 47/5; 48/6); "...non ha una personalità sua... semplice, buona, molto remissiva, fragilissima e insicura" (S.I. 53/6); "...molto chiusa, viveva in un mondo tutto suo. Ha un carattere fragile e insicuro. Viveva in funzione della madre e in simbiosi con lei" (S.I. 57/6).

Proprio perché la sua decisione è stata senza una adeguata conoscenza della capacità di gestire il rapporto di coppia, la vicenda coniugale, non poteva che tradursi in un fallimento, come narra la *parte attrice*: '...Continuavamo a non avere un vita autonoma di coppia, anche perché, quando mia madre si trasferì a Milano per la malattia, io la seguii... Tra me ed L. non si è mai creata un'intesa,

mancava il dialogo, la complicità, l'intesa. La vita matrimoniale si riduceva ad una routine di impegni materiali da assolvere. Io ero come un automa che faceva le cose meccanicamente, divisa tra l'assistenza a mia madre e gli impegni domestici. Le mie condizioni psicofisiche continuavano a risentire di questo stress quotidiano. Vivevo giorno per giorno, perché avevo paura di pensare al domani. Con L. le cose andavano di male in peggio. Il 23 luglio 1996 muore mia madre... L. non mi è stato vicino: era lui che piangeva, era come se avesse perso lui la madre piuttosto che io. Non trovai in lui un sostegno e un appoggio. Io ero troppo prostrata e così frastornata che mi resi conto di essere incinta solo al quarto mese. Inoltre ero troppo sotto peso per potermene accorgere, in quanto questa circostanza non mi consentiva di avere un ciclo mestruale regolare. Dopo la nascita del bambino, L. si distacca sempre di più, lasciandomi completamente sola. Economicamente non mi faceva mancare niente, ma ormai era totalmente assente e inoltre la morte di mia madre aveva fatto anche mancare quel filo conduttore che lei aveva tenuto in vita, e che ci aveva messi insieme fin dall'inizio. Anche la nostra vita intima ha avuto ripercussioni... non ne vedevo alcun significato... In questo clima finalmente mi apro con qualcuno. Ne parlai con la pediatra dei miei figli la quale mi invitò a coinvolgere L. in un percorso terapeutico. Lui però non si rese disponibile e pertanto si arrivò alla rottura definitiva... Di fatto il nostro matrimonio è finito intorno al 2002' (S.I. 21/15); confermano ed arricchiscono il quadro delineato dalla parte attrice, le dichiarazioni della *parte convenuta*: '...le sue condizioni psico-fisiche erano completamente a terra... Mia suocera... morì il 23 luglio del 1996 e questo episodio mi gettò nello sconforto... al grande dolore che provavo per la perdita di una persona alla quale mi sentivo molto legato... In tutto questo arco di tempo le condizioni di S. erano sempre molto fragili, aggravandosi dopo la perdita della madre. Se prima era fragile, dopo la scomparsa della madre, la sua personalità si sgretolò del tutto. Sul nostro matrimonio era calato il silenzio. S. aveva come unico impegno quello di accudire il piccolo figlio...' (S.I. 31/14).

Ebbene, dopo una attenta comparazione tra la deposizione della parte attrice, le testimonianze e la perizia, si è potuto trarre fuori il quadro di una personalità psico-affettivamente immatura, come rilevano gli interventi del *Perito*: "...la personalità ...risulta complessa e portatrice di grande sofferenza. È timida, tende a chiudersi in sé stessa, ad isolarsi; timorosa della vita, vive sentimenti di emarginazione, teme sempre di essere giudicata. Manifesta profonda insicurezza, instabilità di umore e nelle relazioni, bisognosa di protezione e di sostegno, che non trova in nessuno dei due genitori; vive una condizione di estrema solitudine e sofferenza, timore di non poter essere accettata e amata; vive sempre con il desiderio della morte, preludio alla futura anoressia. Il rapporto con i genitori è altamente conflittuale; di estraneità con il padre, di dipendenza dalla madre. Si tratta di una personalità evolutasi all'interno di un nucleo familiare con diverse problematiche e fattori di rischio (ambiente familiare maltrattante, senso di abbandono e minacce ripetute di abbandono, disagio socio-economico), che non hanno favorito una crescita armonica, soprattutto dal punto di vista affettivo e relazionale, con conseguenze anche rispetto alla propria identificazione, a quella identità nuova che l'adolescente cerca e che nel caso in oggetto, non viene facilmente accettata (si presenta con il cognome materno). All'interno di tale profilo, si riscontrano marcati elementi di immaturità psicoaffettiva, e nello specifico: Affettività strettamente egocentrica, labile e suggestionabile, con difficoltà di identificazione affettiva, non ancora idonea alla realizzazione di rapporti stabili e durevoli nel tempo; Scarse capacità critiche e di giudizio" (S.I. 84/1).

Le *testimonianze* offrono una descrizione della personalità della parte attrice, presentandola come gravemente immatura, soprattutto nella sfera affettiva.

La *perizia* non fa altro che constatare nella *parte attrice* la presenza di problematiche psicologiche che la rendevano incapace di contrarre matrimonio per difetto di discrezione di giudizio in relazione alla realtà matrimoniale.

In altre parole, ci si trova al cospetto di una immaturità che rese S. priva di autonomia aestimativa per una normale *electio et deliberatio* al momento di esprimere il consenso, come evidenziano gli esiti *peritali*: “Con certezza, si può ritenere che il matrimonio per l’A. non è stato frutto di scelta libera e consapevole, per due ordini di motivi: Immaturità psico-affettiva, che si accompagna alle capacità critiche e di giudizio ipoevolute, di cui ne rappresentano l’altra faccia, rese ancor più scarse dalle conflittualità intra ed extrapsichiche, dettate dalle dinamiche e dalle condizioni familiari, soprattutto dalla malattia della madre, che aggravano il proprio disagio.

Tale condizione personale e situazionale, non permisero all’A. di autodeterminarsi nella scelta dell’andare a nozze” (S.I. 94/4).

Il Difensore del Vincolo, ‘in casu’, si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto questo precedentemente considerato, in *jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra S. ed L., e ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.)’

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30.07.2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Saverio DI BELLA, *Ponente*
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: I. – L.

- *Condizione de futuro apposta dall'uomo convenuto (can. 1102 § 1 c.j.c.)*
- *Errore da parte della donna attrice su qualità dell'uomo convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.)*

Difensore del Vincolo: Avv. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Raffaele Cananzi

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 maggio 2009
Coram Can. Ercole Lacava

FATTISPECIE

I. all'età di 16 anni, quando era ancora studentessa, conobbe il convenuto, L., tre anni maggiore, tramite amici comuni. I giovani, che erano entrambi alla prima esperienza sentimentale, presi da reciproca simpatia, trasformarono in breve tempo la relazione amicale in amorosa e, dopo un fidanzamento di circa otto anni, decisero di convolare a nozze onde formare una famiglia cattolica allietata da figli. Il matrimonio venne così celebrato in data 22.06.1995. Al matrimonio seguì banchetto e viaggio di nozze. Il matrimonio fu

regolarmente consumato. La vita coniugale venne instaurata presso un appartamento acquistato congiuntamente dalla coppia. I rapporti tra le parti furono sempre sereni e reciprocamente rispettosi, i problemi iniziarono quando i figli tanto desiderati stentaronο ad arrivare. A seguito di indagine medica si scoprì che l'uomo soffriva di una forma di oligospermia grave e, anche dopo cure mediche, non riuscirono a concepire. Trascorsi circa 10 anni di matrimonio, l'attrice, stando così le cose, attuò una separazione di fatto che di poi, in forma consensuale, venne omologata dal Tribunale civile.

Il libello presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono Avv. rotale Raffaele Cananzi il 21.07.2008 è stato ammesso con decreto, in pari data, a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

In data 1.10.2008, veniva decretata la contestazione della lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Condizione de futuro apposta da parte dell'uomo, convenuto
(can. 1102 § 1 c.j.c.);*

*Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell'uomo,
convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.)”.*

Il 28.10.2008 si decreta l'apertura dell'istruttoria.

In data 10.02.2009 si perviene alla pubblicazione degli atti.

Il giorno 21.02.2009 si decreta la nomina del nuovo Difensore del Vincolo nella persona dell'avv. Roberto Ruggeri.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 17.03.2009.

Il giorno 25.03.2009 si decreta la nomina del nuovo Difensore del Vincolo nella persona dell'avv. Erika Ferraro.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 16.05.2009.

Il Patrono di parte attrice Avv. Raffaele Cananzi ha fatto pervenire il Restrictus Juris et facti il 25.05.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

Per quanto riguarda la condizione de futuro il can.1102 § 1 così recita: “*non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura*”.

La condizione, in generale, è una circostanza o una determinata situazione dalla quale si fa dipendere la validità di un negozio giuridico: ovvero in senso lato è una circostanza estrinseca apposta per volontà di una persona ad un atto giuridico e dalla quale si fa dipendere l'esistenza o meno dello stesso. Nel diritto canonico la si intende in senso stretto come un evento o circostanza che per volontà di almeno uno dei nubenti vincola l'esistenza del coniugio ad un evento futuro ed oggettivamente incerto.

Questa è quindi manifestazione e dimostrazione di un dubbio, poiché il nubente che la appone è incerto sul suo reale futuro verificarsi. Pertanto “*si è in presenza di un consenso matrimoniale condizionato quando un contraente vuole subordinare l'accettazione del matrimonio al compimento o alla verifica di una determinata circostanza di fatto. In altre parole, Il soggetto ha una vera volontà matrimoniale benché sia subordinata al verificarsi di un qualcosa di imprescindibile per lui e la cui esistenza è incerta. La sua ragion d'essere nel diritto matrimoniale canonico si basa sulla natura anche contrattuale del matrimonio e, pertanto, come per altri tipi di contratti, anche questo può essere sottomesso a condizione, rispettando determinati requisiti che la Chiesa prevede e regola, potendosi così avere un consenso naturale valido ma giuridicamente inefficace*” (A. D'Auria “Diritto Matrimoniale Canonico”, PUL, Roma, 2003).

La *Conditio stricto sensu*, è quella *de futuro* poiché “*tamquam obiectum, respicit qualitatem vel eventum futurum et incertum: seu futura et incerta sunt qualitas vel eventus ex quibus pendet validitas consensus. In his casibus quatenus, latu sensu, consensus dici potest positus sub condicione de futuro subjective seu in ordine cognitionis quandam praesefert incertitudinem, ad futurum relatam quoad verificationem circumstantiae, e cuius existentia valor actus pendet; nam obiective seu in rerum natura, statim ac status ponitur ab ea quidem pendet utrum consensus sit efficax aut inefficax, pressius, utrum actus positus validus sit an invalidus*” (coram Ferraro, decisio diei 23 maii 1972, RRDec., Vol. LXIV p. 323, n. 10).

Abbiamo consenso condizionato per quanto attiene al capo di nullità in esame, quando un nubente appone alla validità del proprio consenso alcune circostanze affinché questa dipenda dal verificarsi o meno, in futuro, delle stesse. Pertanto “*constituitur... praevaletia existentiae alicuius circumstantiae super matrimoniali consensu positivo voluntatis actu ita determinata, ut, si res optata deficiat, ipse consensus in matrimonio ineundo deficiat*” (coram Di Felice, decisio diei 19 iunii 1984, RRDec., vol LXXVI, p. 348, n. 3). Infatti “*aliquando accidit qualitatem specialem in altera persona vel circumstantiam particularem ita ab aliquo contrahente aestimari tanti momenti ut matrimonio praevalet. Nupturiens, tunc, ut matrimonio praevalet, non matrimonium sic et simpliciter eligit sed potius matrimonium tantum cum persona hac qualitate praedita, vel tantum hac circumstantia verificata. Quare, inter matrimonium et qualitatem circumstantiamve statuitur relatio qua haec illi antecedit secundum aestimationem contrahentis*” (coram Boccafolo, decisio diei iunii 1990, RRDec, vol. LXXXII, p. 553, n. 6).

Per la prova in caso di deve dimostrare non solo che all’atto del matrimonio il consenso fu dato sotto condizione ma anche che non fu mai revocato. Poiché la condizione è un atto positivo

di volontà, l'esistenza del medesimo può essere provata: A) dirette: mediante le dichiarazioni dell'apponente confermata da testi degni di fede; B) indirette: dal modo di comportarsi del presunto apponente all'atto della scoperta del non essersi verificata la condizione; e da tutte le circostanze precedenti, concomitanti e seguenti alla celebrazione del matrimonio. In base a quanto detto si deve procedere all'analisi della *condizione proxima mente retenta* e dell'*exclusione hipotetica mente retenta*. Pertanto si dovrà, di poi, analizzare, se la causa dell'apposizione della condizione prevalga sul consenso prestato quindi sulla causa contrahendi, facendo un'analisi sulla causa prevalente in base alla quale la condizione sia stata subordinata: si deve dimostrare come la condizione prevalesse sul consenso *ante matrimonium*, di poi come i dubbi e le circostanze pre, in itere e post matrimonium si riflettano nel criterium reationis per essere verificate.

Per quanto riguarda l'errore. Nel caso di specie non c'è da dubitare sulla portata invalidante dell'*error* qui accusato, il quale verte su una qualità (la capacità procreativa) di fondamentale importanza ai fini del raggiungimento di uno dei fini del legame matrimoniale, la procreazione. Il difetto di detta qualità assurge sicuramente a causa di grave perturbazione quando frustra la legittima aspettativa della figliolanza coltivata con così tanto ardore da essersi il nubente orientato ad intendere *directe et principaliter* la *qualitas* esigita.

Si sa che, sul terreno della prova, giova verificare – relativamente *all'error in qualitate* – se si sia trattato di una qualità intesa *directe et principaliter* dall'errante. Tale è quella che induce il nubente a considerarla come elemento essenziale ed imprescindibile ai fini dell'unione, tanto da preferirla al matrimonio stesso. L'errante muove da una condizione di certezza circa la sussistenza della voluta *qualitas* che si rivelerà una falsa certezza allorché s'appalesi il difetto della qualità voluta. La reazione dell'errante posto al cospetto della sua delusa aspettativa è indicativa della veridicità del suo assunto.

IN FATTO

I. introduce la presente causa, ritenendo invalido il proprio matrimonio per due capi di nullità: affermando che la scelta di sposarsi di entrambe le parti fu viziata da condicio de futuro ex parte viri atque error ex parte mulieris.

Prima di iniziare l'analisi del primo capo di nullità addotto, ovvero la condicio de futuro ex parte viri conveni analizzeremo in generale la storia matrimoniale tra le parti partendo dalla loro frequentazione, e cercando di mettere in luce le circostanze pre e post matrimoniali in cui si trovarono i coniugi, per poi darla per spiegata nel corso dell'esame dei due capi di nullità.

Le parti hanno congiuntamente affermato di essersi conosciute in giovanissima età e che dopo un'iniziale storia sentimentale decisero di trasformarla in serio fidanzamento, durato 8 anni, con l'approvazione dei genitori di entrambi che, col tempo divennero un'unica famiglia. I problemi tra i giovani nacquero quando, come hanno affermato, dopo circa 8 anni di fidanzamento, l'attrice lasciò il convenuto e decise di trasferirsi ad insegnare al nord Italia ritenendo il rapporto ormai logoro. I giovani proseguono dicendo che ritornarono insieme sotto la spinta congiunta delle loro madri che li convinsero che il matrimonio con conseguente nascita di figli avrebbe riportato amore ed armonia.

Afferma l'attrice in proposito "ho conosciuto L. quando avevo 16 anni e lui 19. Io ero studentessa alle Magistrali e lui conseguito il diploma lavorava presso un supermercato... ci siamo conosciuti casualmente nell'ambito di amicizie comuni... ci siamo presentati alle rispettive famiglie che hanno manifestato il loro assenso. Il fidanzamento si svolse normalmente tranne nell'ultimo periodo, un po' prima del matrimonio, perché dopo tanti anni il nostro rapporto era diventato stancante e abitudinario, monotono era caduto l'entusiasmo e la passione iniziale. Complessivamente il fidanzamento è durato circa 8 anni... io ho deciso di interromperlo, ed L. non fece particolari rimostranze anzi lasciò il suo paese e se ne andò al nord

dove c'erano delle sue zie materne. Questo fatto che per noi sembrava definitivo creò invece delle ripercussioni nell'ambito dei nostri familiari e soprattutto presso le nostre madri che nel nostro progetto matrimoniale avevano fermamente creduto... dopo tanti anni di fidanzamento erano sorti forti legami affettivi di loro verso di noi, peraltro sentimenti da noi ricambiati, fu per questo motivo che le nostre mamme si misero a fare opera di persuasione su noi due dicendoci che se ci fossimo sposati, con l'avvento dei figli anche il nostro rapporto si sarebbe vivificato e consolidato perché i figli hanno la capacità di legare i genitori. Queste insistenti pressioni finirono con l'aver la meglio e sia io che L. accettammo di rimetterci insieme e ci mettemmo ad organizzare il matrimonio... entrambi abbiamo ricevuto una educazione cristiana informata ai principi della fede cattolica, frequentavamo l'oratorio dei Padri Salesiani" (S.I. 16-18/2-6).

Il convenuto conferma le parole della donna e precisa in merito alle presunte pressioni materne "me ne sono andato nel nord Italia dove ho parenti ed ho trovato lavoro lì e non volevo più pensare al matrimonio con I. che ritenevo un progetto definitivamente chiuso e concluso. Accadde però che le rispettive nostre mamme le quali si erano molto legate tra loro nel contempo e si frequentavano hanno iniziato tutta un'opera di persuasione molto insistente... l'argomento che utilizzavano per convincerci era che l'amore sarebbe potuto riemergere tra di noi con la venuta di figli... sia io che I. abbiamo deciso col piegarci riprendendo il nostro rapporto, ma facendo della procreazione il fatto più importante della nostra futura vita matrimoniale" (S.I. 24/5). Anche la madre del convenuto, conferma di aver fatto pressioni sui giovani perché si sposassero con il fine di avere dei figli, congiuntamente alla madre dell'attrice e dichiara "io tenevo molto al loro matrimonio ed anche la madre di lei... loro due volevano sicuramente figli e anzi ne avevano fatto una esigenza irrinunciabile perché quando noi famiglie, e soprattutto noi mamme abbiamo insistito per far riannodare il rapporto, sentendo da loro dire che c'era un allentamento del loro amore, ci è sembrato di poterli illuminare sul fatto che una volta sposati sarebbero nati figli ed i figli

sarebbero serviti a rinverdire il loro amore ed a dare senso al loro matrimonio. Seguendo questi nostri insistenti consigli entrambi hanno deciso di accettare l'idea di un matrimonio ma nella previsione potersi sentire appagati in amore con l'avvento di figli. Per questo essi facevano dei figli una esigenza fondamentale ai fini della tenuta stessa del loro matrimonio. Infatti L. diceva chiaramente che se non fossero nati figli si sarebbe separato. I. aveva la stessa esigenza e faceva pieno e cieco affidamento sulla futura prole che avrebbe consentito di dare al suo rapporto con L. un seguito con un significato denso di amore" (S.I. 35-36/5, ADR et 7).

La fine del matrimonio dipese, come dichiarato congiuntamente dalle parti e dai testi unicamente per il non aver avuto prole alcuna. Le parti, infatti, a seguito di varie visite mediche scoprirono che il convenuto era affetto da oligospermia grave. I medici non dissero loro che era impossibile procreare ma solo che vi erano delle difficoltà. Ha affermato il convenuto "noi speravamo che col trascorrere del tempo i figli sarebbero arrivati, così che assicurava anche il nostro medico di famiglia il quale addebitava la ritardata procreazione alle nostre condizioni psicologiche: ci diceva che la tensione con cui accanitamente cercavamo la prole era la causa della ritardata procreazione... fu così che passò del tempo in un'attesa vana... abbiamo deciso di consultare degli specialisti... per I. non c'erano problemi, mentre il problema riguardava me perché era risultato che il mio liquido seminale non era pienamente efficiente. Sia io che I. siamo rimasti molto rammaricati da questa scoperta assolutamente inattesa e fummo però incoraggiati dagli stessi specialisti ad insistere... perché dicevano che con cure idonee che a me furono prescritte e con accorgimenti" e "ribadisco che mi sono sposato per aver figli senza dei quali il mio matrimonio sarebbe stato destinato, come lo fu, a sicuro fallimento. L'iniziativa della separazione fu presa da I. che dopo la morte della mamma fece domanda per l'insegnamento e se ne andò al Nord lasciandomi da solo. Io non feci questioni quando lei mi comunicò questa decisione di separarsi perché la condividevo pienamente" (S.I. 27-28/14-17).

L'attrice conferma queste parole del convenuto e precisa in merito al momento della scelta della separazione "In seguito alla morte di mia madre, nell'aprile del 2004, mi decisi a fare domanda fuori zona; i figli non venivano e ormai avevo perso ogni speranza per cui non avevo più motivo di stare insieme. Il rapporto si era deteriorato ed io a settembre del 2004 diedi luogo alla separazione di fatto trasferendomi fuori regione. L. prese atto senza fare alcuna obiezione perché anche lui ormai aveva perso ogni speranza di poter avere figli... poi abbiamo deciso di formalizzare la nostra separazione di fatto che ormai si era consolidata e abbiamo fatto una separazione consensuale omologata dal Tribunale Civile" e conclude spiegando che "adesso io sto con mio padre che è rimasto solo; L. sta con i suoi genitori. Il rapporto tra me ed L. è rimasto buono anche con i suoi genitori perché il fatto che ci è capitato non è addebitabile a colpa sua o mia e perciò i nostri rapporti sono informati a rispetto e civiltà" (S.I. 20-21/16-17).

Condicio de futuro ex parte viri

Il convenuto era primogenito di una famiglia composta dai genitori e da due figli "papa all'epoca era impiegato postale e mia madre casalinga. Io lavoravo presso un supermercato mentre I. era studentessa. La famiglia di I. era composta dai genitori e da lei che era figlia unica" (S.I. 23-24/3). In base alle dichiarazioni riportate, i figli erano per le parti motivo unico e principale di contrarre matrimonio, quindi la vera e propria causa contrahendi dello stesso. Il convenuto ha affermato che "entrambi volevamo figli che costituivano ragione primaria per cui ci rimettevamo insieme dopo l'interruzione di cui ho già detto. I figli erano diventati lo scopo principale della nostra unione a tal punto che io stesso sono stato esplicito nel dire, aderendo alle sollecitazioni di mia madre, che se non fossero nati figli a prescindere dalla causa che poteva dipendere da me o da I, io avrei interrotto il nostro legame perché sarebbe mancata la ragione essenziale per tenere in piedi un rapporto matrimoniale che, senza figli, sarebbe stato privo di senso" e "se prima del matrimonio avessi saputo del mio impedimento fisico non mi sarei sposa-

to” (S.I. 25 77-8 et 27/15). Dichiarò a tal proposito l’attrice confermando le parole dell’uomo, che: “I figli erano diventati lo scopo fondamentale della nostra unione. Ci si sposava solo per quello, perché erano diventati la speranza di poter costruire la nostra unione”. Sicuramente quindi “alla procreazione conferivamo una importanza di primissimo piano. Sicuramente anche per L. i figli costituivano il cardine della nostra unione al punto che, cedendo alle insistenze delle nostre madri, disse chiaro che se poi i figli non fossero venuti non avrebbe avuto senso aver messo su un matrimonio e non ci sarebbe stato motivo perché ci considerassimo legati l’uno all’altro” ed aggiunge “confermo il libello redatto dall’avv. Cananzi. Ribadisco che L. aveva fatto dei figli il cardine della nostra unione e perciò aveva detto espressamente che si sposava a condizione che nascessero figli perché, a prescindere dalla causa, che poteva dipendere da me o da lui, se non fossero nati figli egli non avrebbe considerato la nostra unione. L. me lo disse espressamente e lo disse non solo a me ma anche alle nostre mamme ed alle persone più vicine. Io avevo la sua stessa ispirazione e speranza; per questo non ho avuto motivo per non condividere l’impostazione che lui dava alla questione e quindi anche alla sua condizione sui figli” (S.I. 18/7-8).

I testi confermano la decisione dell’uomo di condizionare la validità del proprio consenso alla nascita futura di figli: “dal matrimonio volevano figli e conferivano grande importanza alla procreazione... L. implicitamente condizionò il suo consenso alla nascita di figli, in caso di mancato avvenimento di questa attesa certamente avrebbe scelto di rompere la convivenza coniugale ricorrendo alla separazione. Di questo problema ne abbiamo parlato più volte in famiglia” (S.I. 32/7-8);

“L. diceva chiaramente che, se non fossero nati figli si sarebbe separato” (S.I. 36 /7);

“volevano dei figli dalla loro unione, anzi ci tenevamo moltissimo... L. spesso parlava con noi del suo futuro matrimoniale e anche alla presenza di I. Talvolta sembrava scherzassero, ma lo dicevano seriamente” (S.I. 39/7-8; cfr. 43/7-8; 47/7-8).

Error ex parte mulieris

L'attrice figlia unica desiderava molto avere dei figli e, sposatasi, come dichiarato con tale aspirazione, afferma di non aver mai nutrito dubbi circa la futura procreazione o l'abilità fisica procreativa dell'uomo, anche perché, essendo trascesi i giovani ad intimità prenuziali, avevano sempre fatto uso di precauzioni. Dichiara I. a tal proposito "la qualità che io cercavo imprescindibilmente in L. era la sua capacità di procreare e cercavo questa qualità perché, come ho già detto, mi sposavo puntando direttamente e principalmente ad avere figli allo scopo di dare un senso ed un significato alla nostra unione. Escludo che L. sapesse del suo impedimento a procreare che per noi fu una sgradita sorpresa che ci ha colto nel corso della nostra convivenza. Escludo che L. abbia potuto tacermi il suo impedimento, in primo luogo perché è un uomo sincero ed onesto e poi perché durante il fidanzamento i nostri rapporti erano categoricamente protetti ed era lui attento ad usare il sistema del coito interrotto. Non sono mai stata sfiorata dal dubbio che L. fosse sterile... col senno di poi può provocare raccapriccio il fatto che non si sia pensato allora di verificare le nostre condizioni per accertare la sussistenza delle capacità procreative di entrambi. Ma allora, anche forse la nostra giovane età ha concorso a non crearci questo problema" (S.I.18-19 79-10).

Anche per l'attrice la causa contrahendi era data, come visto, dal desiderio di avere figli. Di non minor rilievo il fatto che questa abbia lasciato il convenuto quando dopo anni di cure non si arrivò a gravidanza alcuna. La donna restò con L. solo per non dare un dolore alla madre che tanto aveva insistito per il suo matrimonio e, dopo la morte di questa si sentì libera di mettere fine ad un matrimonio nato a causa di un errore in buona fede. Da quanto appena detto risulta chiaro la consistenza di un *aestimatio qualitatis* e di un *criterium reactionis*, già illustrati, proporzionati al capo di nullità accusato. Come visto i testi hanno dichiarato che i giovani parlavano apertamente del loro desiderio di aver figli e non facevano mistero che in loro assenza avrebbero messo fine al matrimonio; in specie l'attrice che, figlia unica, voleva crearsi una famiglia.

Tutto quanto precedentemente considerato in Jure et in Facto
Noi sottoscritti Giudici avendo invocato il Nome del Signore ed
avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra I. ed L. e ritenendo che al dubbio
propostoci:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Condizione de futuro apposta da parte dell’uomo, convenuto
(can. 1102 § 1 c.j.c.);*

*Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo,
convenuto (can. 1097 § 2 c.j.c.)”;*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE *ad omnia.*

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria 30.05.2009

Mons. Raffaele FACCILO
Can. Ercole LACAVA, *Ponente*
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Consentinen – Bisinianen

Nullità di Matrimonio: C. – N.

– *Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana M. Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice: Avv. r.le Serafino Calcagno Battaglia

Sentenza definitiva di prima istanza del 14 luglio 2009

Coram P. Bruno Macrì, o.f.m. cap.

FATTISPECIE

C. ed N. si sono conosciuti ad una festa di compleanno nel mese di ottobre del 1985.

Tra i due giovani nacque una reciproca simpatia che li portò, dopo pochi mesi, ad instaurare una relazione affettiva che successivamente venne ufficializzata presso le rispettive famiglie.

C., ultima di sei figli, è una ragazza insicura e fragile, cresciuta priva della presenza della padre, emigrato, e morto quando C. aveva 12 anni. Questi eventi segnarono la vita della giovane che trovò in N., sua prima esperienza sentimentale, il sostegno di una figura maschile che le era venuta a mancare.

Dopo le nozze la vita matrimoniale, sebbene allietata dalla nascita di una bambina, fu segnata da serie difficoltà; C. non visse con serenità i rapporti fisici; difficoltà che con il tempo si acuiro-no al punto da determinare un progressivo allontanamento di N. dalla moglie.

Si arrivò alla separazione consensuale e successiva omologazione.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono Avv. Serafino Calcagno Battaglia il 18.05.2007, è stato ammesso con decreto emesso in pari data in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 05.06.2007 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice (c. 1095 n° 2 c.j.c.)”.

Il 26.06.2007 si decreta l'apertura dell'Istruttoria; e il suo conferimento al sottoscritto Ponente. L'istruttoria si è svolta mediante l'esame della parte attrice, della parte convenuta e con l'escussione di quattro testimoni di parte attrice.

In data 05.12.2008, con decreto, viene nominato il perito d'ufficio per la perizia sugli atti e la visita peritale sulla parte attrice. La relazione peritale è stata acquisita agli atti il 24.02.2009.

In data 02.03.2009 viene decretata la pubblicazione degli atti.

Il Decreto di conclusione in causa è emesso il 16.04.2009.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 23.04.2009.

Il Patrono di parte attrice, Avv. Serafino Calcagno Battaglia, ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti* in data 10.07.2009 ed in data 11.07.2009 il *Restrictus responsionis pro attrice*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

Il *Codice di diritto canonico*, disciplinando la materia matrimoniale, dà la definizione del consenso precisando al can. 1057 § 1: " *matrimonium facit consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus*", "consensus" che, *strictu sensu*, è da intendere come l'incontro delle volontà concordi di un uomo e una donna in ordine alla costituzione dello stato di vita coniugale, causa efficiente, quindi, del matrimonio. Si può dire, allora, che il matrimonio dipende dal consenso quale atto interno e personale, il quale richiede una manifestazione esterna, necessaria per rendere edotta l'altra parte della volontà espressa.

Poiché il consenso matrimoniale, o l'atto della volontà, è causa efficiente del matrimonio, i contraenti al tempo della celebrazione delle nozze devono esprimerlo con piena *capacità psichica*. La stessa legge ecclesiale, unendo in un tutt'uno i principi naturali, rende questa capacità *costitutiva* della stessa unione coniugale, poiché da Cristo questa è elevata alla dignità di sacramento tra i battezzati.

Lo stesso *Codice* nel prevedere le cause d'incapacità matrimoniale al can. 1095 individua tre casi d'incapacità naturale d'ordine psicologico che costituiscono ognuna un capo di nullità matrimoniale:

Mancanza di sufficiente uso di ragione;

Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali che bisogna donare e accettare reciprocamente;

Difetti di natura psichica che impediscono di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

In relazione al n. 2 del canone 1095, ovvero al *grave difetto di discrezione di giudizio*, il legislatore implicitamente specifica come sia necessario che il nubente abbia un'adeguata maturità psicologica detta *discretio iudicii*, cioè abbia quell'armonia tra le facoltà psichiche, tale da essere capace di compiere quell'atto umano che è il matrimonio, atto che promana dalle facoltà intellettive e volitive la cui retta attività è requisito antecedente alla prestazione di un autentico consenso nuziale.

Per *discrezione di giudizio* s'intende quella facoltà estimativa o deliberativa, atto della ragione, consistente in un giudizio valutativo pratico, le cui funzioni principali sono l'*inquisitio o investigatio* e l'*aestimatio*, facoltà che si concretano nel giudicare i pro e i contro delle diverse possibilità che si presentano all'uomo. Una *aestimatio* su questa persona e su questo matrimonio, qui e ora per me, al fine di costituire quel *consortium totius vitae*, conduce autenticamente al matrimonio (cfr. A. D'AURIA, *Il Difetto di libertà interna nel diritto matrimoniale come motivo d'incapacità per mancanza di discrezione di giudizio*, pag.69 ss.).

Risulta chiaro come tale facoltà su descritta dipenda dalla maturità della persona, con tutto il suo bagaglio di esperienze accumulate, e presupponga una libertà completa nel momento della scelta, immune da possibili condizionamenti esterni ed interni.

Occorre ricordare che l'incapacità di cui al n. 2 del canone 1095 è quella che deriva direttamente da una mancanza di cognizione della natura del matrimonio, della sua stessa funzione nella società umana e dei suoi fini peculiari.

La *discretio iudicii* quale difetto del consenso, indica due realtà: da una parte la sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali essenziali ossia il giudizio pratico circa gli stessi, dall'altra la libertà interiore nella decisione di farsene carico, ossia una sufficiente capacità di autodeterminazione nell'esprimere il consenso matrimoniale. Si fa cioè riferimento alla sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri matrimoniali essenziali (cfr. coram Stankiewicz, decisio diei 30 octobris 1990, *S.R.R. Dec.* vol. LXXXII, p. 756, n. 5). La fattispecie normativa individuata nel nuovo codice, ma già configurata precedentemente dalla giurisprudenza rotale, ha di mira la valutazione pratica necessaria nell'emissione del consenso matrimoniale, quale atto di volontà. Il termine *discretio iudicii* fa riferimento al discernimento, alla scelta, alla valutazione fra diverse possibilità e alternative, alla sufficiente estimazione proporzionata al negozio coniugale [cfr. P. BIANCHI, "*Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio*", in *L'incapacità di*

intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn.1-2), 2000, p. 121-122 e coram Huot, decisio diei 2 octobris 1986, *S.R.R. Dec.*, vol. LXVIII, n. 138, p. 500, n. 7].

Perché tale difetto del consenso abbia rilievo sul consenso matrimoniale, è necessario che sia *grave*. Vero è che non ogni condizionamento a base psicologica mina la libertà e la responsabilità della persona, ma vero è anche che tale *discretio iudicii* deve essere proporzionata alla natura dello stesso consenso matrimoniale e del suo oggetto. Possono perciò ipotizzarsi influssi a base psichica che diminuiscono in varia misura la criticità del giudizio o la libertà di elezione circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio stesso.

IN FATTO

Il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere la presente causa.

Durante la fase istruttoria è stata escussa la parte attrice, la parte convenuta e sono stati ascoltati quattro testimoni di parte attrice.

Gli esiti istruttori appaiono congrui ai fini decisionali e la tesi attorea, della mancanza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio da parte della stessa, provata.

L'analisi attentamente condotta sugli atti, prendendo cioè in esame sia la perizia d'ufficio, nonché le testimonianze rese in giudizio, ci conduce ad affermare che il predetto matrimonio possa essere dichiarato nullo a norma del can. 1095 n. 2 c.j.c., a carico della parte attrice.

C. nasce in una famiglia matriarcale in cui domina la figura materna, e femminile in genere: quattro sorelle più grandi di lei di 12-15 anni, ed un solo fratello. Ultima di sei figli, ha sofferto la lontananza del padre, emigrato per lavoro e morto quando l'attrice era ancora una ragazzina di 12 anni; la stessa C. depone: *mia madre è sempre stata una figura piuttosto forte e autoritaria, perché ha sempre dovuto seguire la famiglia; io avevo quasi soggezione di lei; anche le sorelle con le quali vivevo erano più grandi di me di*

12-15 anni e non c'era un rapporto molto confidenziale. Per il resto, però, i rapporti vicendevoli erano segnati da affetto e io sono stata piuttosto coccolata. Debbo dire che ho particolarmente subito la personalità di una mia sorella con la quale vivevo. Era sempre infatti pronta a sottolineare le mie fragilità e io finii col dipendere molto da lei cercando in ogni cosa la sua approvazione. Mi voleva bene ma mi condizionava molto, ho capito poi (S.I. 14/3).

Il rapporto di dipendenza con la sorella e le difficoltà di relazione con la madre hanno chiaramente sviluppato in C. molte insicurezze, in particolare sul modo di relazionarsi con gli altri.

Il convenuto, circa la personalità dell'attrice, con lucidità afferma: *Posso pensare che la timidezza ed insicurezza dell'attrice derivassero dalla mancanza della figura paterna; perciò si appoggiava molto a me (S.I. 21s. /7).*

*C. era una ragazza molto fragile. Rispetto a noi altri cinque figli, tutti molto più grandi di lei, C. conobbe poco papà: proprio negli anni della sua crescita era emigrato per lavoro e morì quando nostra sorella aveva appena tredici anni. C. era molto insicura e credo trovò un senso di protezione in N., di sei anni più grande di lei e comunque un giovane piuttosto responsabile (S.I. 28/3), dichiara uno dei testi ascoltati in giudizio, aggiungendo: *nostra madre è sempre stata una figura molto forte, capace di fare da padre e da madre insieme. C. ha conosciuto di più, venendo a mancare papà, il lato autoritario di mamma, che si è dovuta imporre un ruolo ancora più forte allora. È mancato in C. un rapporto confidenziale con mamma. Mamma peraltro è sempre stata molto ansiosa ed ha trasmesso a noi figli tale ansietà facile; anch'io infatti sono piuttosto ansiosa (S.I. 29/6).**

Un altro teste, benché abbia conosciuto e frequentato C. dopo le nozze con N., è in grado di dichiarare: *Ho conosciuto C. come persona molto insicura, e piena di paure: ad esempio aveva paura di guidare ed era continuamente in ansia per la figlia, ed anche per lei, temeva di non farcela in qualsiasi cosa. Ho voluto rendere partecipe C. del cammino neocatecumenale che seguo da anni*

ed anche lì inizialmente lei temeva di sbagliare e di essere giudicata dalla sorella con la quale viveva; venne praticamente di nascosto (S.I. 31/3). Altro teste afferma: C. era una ragazza estremamente timida e difficile ad aprirsi; una ragazza piuttosto introversa (S.I. 35/3), ed un altro ribadisce: (...) C. aveva paura di fare qualsiasi cosa e viveva continui stati d'ansia; anche per uscire bisognava spronarla; lei però rifiutava decisamente, solo oggi comincia a cambiare (S.I. 41/12).

Un altro teste ancora evidenzia come le fragilità caratteriali di C. abbiano caratterizzato la sua vita anche alle soglie del matrimonio: *C. era molto ansiosa; ricordo come, ancora prima delle nozze, avesse veri e propri attacchi di panico, ad esempio prima di un esame o in genere di fronte ad una situazione difficile. In queste circostanze arrivava ad avere finanche dei mancati (S.I. 29/6).*

Appare evidente che le vicende e l'ambiente familiare in cui C. è vissuta, in particolare la mancanza della figura paterna e l'incomunicabilità con la madre, hanno sviluppato nell'attrice fragilità ed incertezze che le procuravano una notevole ansia di non essere all'altezza delle aspettative altrui.

Le parti si conoscono da giovanissimi: C. aveva 18 anni e si apprestava a completare l'ultimo anno del Liceo Scientifico; N., invece, aveva 24 anni e lavorava in un negozio di elettrodomestici (S.I. 13/2).

L'attrice ricorda la circostanza dell'incontro con N.: *Aveva iniziato a corteggiarmi quella sera, ma io in verità mi sorpresi; non avevo infatti una grande stima di me, ero molto insicura (...) Cominciammo così a frequentarci e io mi affezionai subito a lui anche perché mancavo dell'affetto di una figura maschile: di fatto non avevo mai conosciuto mio padre, emigrato e deceduto quando avevo 12 anni; il mio fratello maggiore mi era "distante". N., inoltre, era più grande di me di 6 anni (S.I. 14/3).*

È evidente che C., cresciuta senza una figura paterna di riferimento, trova in N. l'affetto e l'appoggio della figura maschile di cui sentiva una profonda mancanza.

I sentimenti che legano C. a N. sono dalla stessa ricordati in questi termini: *Io ero molto legata al convenuto, ci frequentavamo quotidianamente ed N. era ormai il mio punto di riferimento; vivo per lui e in lui solo trovo sicurezza; intanto mi ero iscritta all'università, ma anche nello studio temevo di sbagliare, di non riuscire, e non rendevo sufficientemente; in più mi procurava molta ansia* (S.I. 15/6).

Il convenuto conferma il tipo di rapporto che si era instaurato: *C. non era una ragazza molto sicura di sé: si appoggiava a me in ogni cosa; pur non essendo io neppure diplomato cercava aiuto da me anche negli studi universitari che aveva pure intrapreso* (S.I. 21/7).

Altro teste che ha frequentato l'attrice durante il fidanzamento con N. aggiunge: *Credo che C. si fosse piuttosto "aggrappata" a N. e cercasse in lui sicurezza e protezione.* (S.I. 36/6).

Altra teste, che conosce l'attrice da quando è separata ma che comunque ha ricevuto le sue confidenze in tempo non sospetto, sul periodo del fidanzamento afferma: *Del periodo del fidanzamento C. mi raccontava di essere stata molto legata a N., nel quale peraltro trovava sicurezza e protezione, anche perché era cresciuta senza papà* (S.I. 40/4).

Dalle dichiarazioni in atti, tutte concordi tra di loro, con certezza si rileva la dipendenza affettiva che si era instaurata tra C. ed N.: C. traeva la sua sicurezza appoggiandosi ad N., un attaccamento affettivo che dava coraggio e stabilità ad un Io troppo debole.

In questo contesto la scelta matrimoniale diventa una scelta necessaria per C. che ammette i motivi che la spinsero al matrimonio, dichiarando in giudizio: *Tra me e N. l'affetto era sincero, io però mi ero legata a lui anche, e forse soprattutto, per il bisogno di affetto che avevo, e per risolvere le mie insicurezze. Ero una ragazza responsabile, anche se così presa dall'affetto per lui che non mi ponevo di fronte al matrimonio valutandone l'insieme dei valori che esprime; oggi che sto compiendo un cammino di fede mi accorgo della grande superficialità che vivevo poiché non*

pensavo affatto alla dimensione religiosa della vita familiare che oggi vedo tanto essenziale. Mi sposavo pure “per rivincita” nei confronti di altre ragazze del paese, soprattutto nei confronti della madre. Inoltre non avevo dato peso ad un problema già emerso e che poi si rivelerà rilevante nel corso della vita coniugale: una inibizione e conseguenti difficoltà sul piano sessuale (S.I. 15/8), ed aggiungendo: Io in N. non cercavo tanto l’attrazione fisica, quanto l’affetto e mi appoggiavo su di lui come su di un fratello (S.I. 16/9).

L’attrice oggi chiarisce in modo inequivocabile la mancanza di consapevolezza con la quale si apprestava a decidere il matrimonio, mossa dal suo bisogno di certezze e di stabilità che solo il convenuto riusciva a trasmetterle.

Anche il convenuto conferma: *Penso che entrambi abbiamo vissuto con leggerezza la decisione del matrimonio. Oggi mi chiedo ad esempio come non abbia sentito neppure il bisogno di consultare uno specialista che valutasse le difficoltà di vita sessuale della C. Eppure tale dimensione non è certo secondaria nella vita coniugale! Inoltre C. si legava a me più come padre che come sposo e ciò sono certo le abbia impedito di guardare al matrimonio in tutta la sua complessità, con la ricchezza dei suoi valori ed i suoi pesi (S.I. 22/9).*

Appare fin troppo evidente come C. si sia sposata per risolvere i suoi problemi di insicurezza e fragilità, acuiti dalla perdita prematura della figura paterna. N. rappresentava nell’immaginario di C. la figura di riferimento sulla quale appoggiarsi e trovare sicurezze.

Tutti i testimoni concordano sulla immaturità della giovane C. ad emettere un valido consenso matrimoniale.

Un teste, avendo vissuto direttamente quel periodo, racconta con quale spirito C. avesse vissuto la scelta matrimoniale: *C. era infatuata di N., direi accecata dal suo sentimento, noi abbiamo accondisceso. Avrebbe dovuto aspettare, come a noi appariva naturale, era quasi alla fine dell’iter universitario. Nel convenuto mia sorella trovava una figura protettiva e comprensiva ed il matri-*

monio avrebbe dovuto darle sicurezza, farle superare le sue ansie (...) Le parti, mia sorella in particolare, pensavano che con il matrimonio avrebbero avuto più serenità e rilassatezza. Non l'ho vista riflettere molto sul passo che andava a fare, e sulle responsabilità che la attendevano. Sposarsi con N. era per lei "toccare il cielo con le dita"; non pensava ad altro (S.I. 29/6).

Un altro teste, ricevute mote confidenze da C., depone: Avvertivo, e me lo diceva esplicitamente, quanto le mancasse il suo appoggio. Aveva l'appoggio della sorella ma aveva continuamente bisogno di essere sostenuta da qualcuno. Da un paio di anni finalmente sta cambiando notevolmente e trovando maggiore sicurezza in sé, nel lavoro e nella famiglia (S.I. 32/3), e aggiunge: Del periodo precedente alle nozze e del fidanzamento con l'uomo, C. mi raccontava come fosse sempre mancata la figura del padre e come avesse trovato in N. il suo appoggio, che si prendeva costantemente cura di lei (S.I. 32/4). Circa la decisione matrimoniale la teste aggiunge: C. mi diceva che all'epoca aveva deciso, contenta, di sposare il convenuto, che era la sua ancora di salvezza. Sperava di trovare nel matrimonio sicurezza. Mi ha raccontato di aver vissuto con molta intensità i preparativi delle nozze, la festa, l'abito e di attendere quasi di risvegliarsi più sicura di sé da sposa, quasi le nozze potessero essere una magia (S.I. 32/5).

Dalle dichiarazioni appare con chiarezza che C. si è sposata senza pensare al vero significato del matrimonio e ciò che esso comportava. C. è arrivata inoltre alle nozze senza aver avuto la capacità di valutare e stimare la persona di N., avendo operato una scelta dettata dalla necessità di appoggiarsi ad un uomo che le dava sicurezza.

È evidente che l'attrice non visse la scelta matrimoniale con libertà ma fu spinta ad essa da un impulso irrazionale, senza riflettere e valutare liberamente i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio e le responsabilità che lo stesso comporta.

La vita matrimoniale si rivelò problematica sin dall'inizio scon-

trandosi con la visione adolescenziale, spensierata e rosea che l'attrice ne aveva. C. aveva fino ad allora considerato il matrimonio quasi potesse essere la panacea dei suoi problemi relazionali e caratteriali.

Circa le difficoltà nella vita intima, sperimentate già prima delle nozze, l'attrice afferma in giudizio: *A motivo dell'educazione rigida ricevuta, non solo avevo paura per ragioni di ordine morale e per eventuali conseguenze di un rapporto, ma mi irrigidivo a tal punto da non rendere possibile un rapporto fisico; pensavamo però che ciò si sarebbe superato con il matrimonio che mi avrebbe assicurata* (S.I. 16/8), aggiungendo come con il matrimonio il problema fosse rimandato e, di fatto, neppure lo si affrontò: *Certo nel momento del rapporto ci sentivamo frustrati, ma il problema rimaneva lì; non ci indusse a parlarne con alcuno per affrontarlo* (S.I. 16/9).

A questo proposito il convenuto conferma: *Notavo in verità la difficoltà di C. sul piano dell'intimità fisica, disagio e paura* (S.I. 21/7), ed aggiunge: *Durante il viaggio di nozze non riuscimmo ad avere rapporti intimi per difficoltà psico-somatiche di C. e attribuiamo ciò ad una eventuale cistite di lei! Ma la difficoltà di C. perdurava: ogniqualvolta cercavo di avere rapporti lei si irrigidiva e stava male. Anche quando abbiamo concepito la nostra unica figlia non eravamo comunque riusciti ad avere un rapporto completo. Neanche dopo le nozze sentimmo il bisogno di consultare uno specialista!* (S.I. 22/11).

Anche i testimoni confermano tali circostanze: (...) *mi raccontò delle insormontabili difficoltà che non era riuscita a superare nell'approccio fisico col marito: il rapporto fisico la terrorizzava; aveva anche rifiutato ogni sostegno terapeutico. Inizialmente anzi, mi disse, non avevano dato peso al problema ed avevano sottovalutato la cosa trascurando di parlarne con alcuno. C. mi parlava di un rapporto coniugale come rapporto profondamente amichevole, ma non amoroso* (S.I. 32/8), dichiara la teste – confidente dell'attrice. Tale problematica evidenzia ulteriormente la fragilità psicologica e la immaturità con la quale venne affrontata da C. la vita coniugale.

Tutte le deposizioni in atti, pertanto, concordano tra di loro ed offrono, a nostro giudizio, elementi tali da condurre ad affermare che l'attrice, al momento della celebrazione delle nozze, non fosse in grado di ben valutare la persona che andava a sposare e non avesse una adeguata cognizione dei diritti e dei doveri matrimoniali essenziali, per la sua immaturità, e per la dipendenza che la C. aveva sviluppato nei confronti del convenuto.

Il perito d'ufficio, chiamata a valutare il grado di maturità della parte attrice in ordine alla comprensione e valutazione dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio, esprime chiare conclusioni dopo aver approfondito la propria analisi, procedendo alla lettura degli atti e all'esame diretto della parte attrice attraverso la somministrazione di test (test della persona; test dell'albero; MMPI 2; color test).

Partendo dall'analisi della personalità dell'attrice il perito scrive: (...) *Chiusa, insicura, con un livello di autostima molto basso, ha creduto di individuare nel partner, che l'aveva scelta fra tante altre, più il puntello di una affettività da sempre insoddisfatta che l'uomo reale della sua vita alla quale ella si sarebbe dovuta dedicare totalmente anima e corpo. Infatti a causa della scarsa stima di sé, ella non pensava di essere degna di amore, di ammirazione o di successo e di conseguenza si è rivolta al Rio, che aveva anche un certo successo con le donne, in cerca della rassicurazione di essere una persona degna di stima (S.I. 62), evidenziando le cause dello sviluppo di questa personalità: (...) Lo stato abbandónico sperimentato oggettivamente nei confronti del padre emigrato alla sua nascita e deceduto quando ella aveva 12 anni e affettivamente da una figura di madre dura e irraggiungibile (...) hanno segnato la sua giovane vita che, dovendosi identificare gioco forza nella contraddittoria figura materna, non ha acquisito un punto di paragone e di certezza su cui puntare per affrontare con più equilibrio la vita reale (S.I.62); il perito sottolinea pure l'incidenza negativa della sorella maggiore sulla maturazione della personalità dell'attrice: (...) L'approccio di dipendenza sperimentato con la sorella non si è rivelato significativamente edu-*

cativo per lei, perché teso più a sostituirsi alla sua incapacità di decidere e particolarmente frustrante per le sottolineature costanti dei suoi limiti. Tali modalità di relazionarsi con l'esistente non l'hanno aperta alla scoperta, al gusto di decidere per sé, ad una autonomia sentimentale, ma le ha fatto desiderare l'altro come completamento e appoggio nevrotico alle sue incertezze (S.I. 63).

Gli stessi risultati dei test consentono al perito un'ulteriore specificazione della personalità dell'attrice: *C. al tempo delle nozze manifestava una caratteristica di personalità evitante con spunti fobici e attacchi di panico che non le permetteva di entrare realmente in contatto affettivo con la persona scelta. L'armatura caratteriale formatasi negli anni della sua infanzia e della sua adolescenza aveva generato una certa rigidità interiore che non le permetteva di esprimersi ad alcun livello, in particolar modo nella sfera intima sessuale (S.I. 71 s.)*

Il perito chiarisce poi come le difficoltà caratteriali di C. hanno influito sulla sfera sessuale: *(...) La chiusura, l'ansia di non essere all'altezza delle aspettative altrui, la paura di rischiarsi in un rapporto per timore di soffrire, di essere ferita, hanno condizionato in lei anche la vita sessuale, impedendole di abbandonarsi e di lasciar percepire all'altro la sua disponibilità ad amarlo (S.I. 63).*

Circa l'analisi del tipo di rapporto che si era instaurato tra i due giovani innamorati e sul tipo di sentimento che li legava al tempo delle nozze il perito scrive: *(...) L'attaccamento affettivo per N. si è dimostrato puramente strumentale al mantenimento dell'integrità dell'Io della parte attrice, ma l'interesse per la persona reale non si è mai dimostrato ed anzi è divenuto motivo di ostilità inconscia la richiesta legittima di intimità da parte di lui (S.I. 65), e precisa: (...) In N. l'attrice ha trovato una fonte di identificazione, poiché egli rappresentava quelle sicurezze anche banali, che ella aveva sempre cercato, ma che l'ambiente a lei circostante non aveva mai educativamente offerto. Non si è trattato di una reale attrazione sentimentale, ma di una sostituzione mentale che le dava l'illusione di essere forte e positiva nelle diverse*

circostanze (...) Il privilegio di essere scelta da lui, conteso dalle altre ragazze, ha rappresentato la compensazione al suo bisogno narcisista di stare al centro dell'attenzione almeno da una parte, ma soprattutto la rassicurazione di essere degna di stima, e si è attaccata a lui per il terrore di essere lasciata e di ricominciare a stare sola di fronte al vuoto (S.I. 67).

Per quanto riguarda il grado di maturità psico-affettiva dell'attrice utile per comprendere e valutare i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio il perito dichiara: *C. è stata impedita nell'esercizio della libertà dalle sue stesse ansie. Il bisogno di dipendere da un'altra persona, almeno formalmente forte e sicura, le ha generato un attaccamento nevrotico che ella ha scambiato per volontà di formulare un progetto comune, ma che in realtà era solo paura di perdere un appoggio valido ai fini della sua sopravvivenza psichica. Per cui ritengo non fosse né libera né consapevole (S.I. 72).* E, chiamata a valutare la maturità affettiva di C. all'epoca del fidanzamento, conclude: *Al tempo delle nozze la maturità affettiva di C. era del tutto inconsistente, per l'incapacità di riconoscere l'altro come destinatario della sua attenzione, del suo amore e della sua volontà generativa. Fortemente centrata su di sé e sui suoi bisogni compensativi, non aveva alcuna consapevolezza di donazione e di reciprocità, ma aveva bisogno di legare a sé l'altro per paura di restare da sola e senza affetto (S.I. 71), aggiungendo: ... pertanto le capacità critiche e di giudizio rispetto al passo che andava a compiere, non erano assolutamente adeguate (S.I. 71s).*

Il Difensore del Vincolo deputato esprime le sue perplessità sottolineando la risolutezza e la ponderazione con la quale la parte attrice pare arrivare al matrimonio: *È emerso (...) che l'attrice si è dimostrata alquanto risoluta e non ha mostrato indecisioni nella sua scelta matrimoniale. E che tale scelta non sia stata presa in maniera avventata e priva di concreto discernimento, parrebbe potersi desumere sia dal tempo sufficientemente lungo di fidanzamento (cinque anni), sia dal fatto che è lo stesso convenuto a*

confermare come detta scelta sia stata ponderata e presa di comune accordo tra lui e C. (Animadversiones Defensoris Vinculi, 7/11). Su questo aspetto diviene perciò necessario rileggere le affermazioni dello stesso convenuto che, nella sua deposizione giudiziale, parla invece di leggerezza nella scelta matrimoniale: Penso che entrambi abbiamo vissuto con leggerezza la decisione del matrimonio (...) Inoltre C. si legava a me più come padre che come sposo e ciò sono certo le abbia impedito di guardare al matrimonio in tutta la sua complessità, con la ricchezza dei suoi valori ed i suoi pesi, depone infatti in giudizio N. (S.I. 22/9).

Non si può inoltre non precisare come sia irrilevante la durata del fidanzamento quando si sia in presenza di una chiara incapacità a valutare i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio.

Nelle osservazioni mosse nei confronti della perizia il Difensore del Vincolo manifesta poi una certa ambiguità di giudizio da una parte ammettendo che la relazione peritale *risulta essere dettagliata con riferimento all'anamnesi della parte, ai metodi impiegati nell'effettuare l'esame e risulta altresì debitamente motivata in relazione alle conclusioni (Animadversiones Defensoris Vinculi, 8/12.)* e dall'altra dichiarando come *le conclusioni formulate in merito alla personalità e alla situazione psichica dell'attrice non si uniformino perfettamente alla visione antropologica cristiana (Animadversiones Defensoris Vinculi, 8/12).*

In realtà le risultanze istruttorie, e le conclusioni peritali, non lasciano dubbio alcuno circa la grave immaturità di C. e la sua incapacità, al tempo delle nozze, di compiere una scelta libera e consapevole.

Le conclusioni del Difensore del Vincolo non possono perciò essere accolte, in quanto le tavole processuali offrono prove chiare ed evidenti e non lasciano dubbi sulla incapacità critica e di giudizio da parte di C. al momento delle nozze.

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra C. ed N., ritenendo che al dubbio
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice
(c. 1095 n° 2 c.j.c.)”.*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 14 luglio 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
P. Bruno MACRÌ, *Ponente*
Can. Antonio FODERARO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Catacen – Squillacen

Nullità di Matrimonio: E. – I.

- *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore* (can. 1095 n. 2 c.j.c.);
- *Incapacità dell'uomo attore ad assumere gli oneri coniugali* (can. 1095 § 3 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Erika Ferraro
Patrono di parte attrice: Avv. rotale Giuseppina Funaro

Sentenza definitiva di prima istanza del 26 maggio 2009
Coram Sac. Giovanni Madafferi

FATTISPECIE

La vicenda matrimoniale che ora ci si accinge qui a passare al vaglio, ha per protagonisti due giovani poliziotti, uno siciliano, E., e l'altra calabrese, I.

I due si conobbero, tramite una telefonata, nel 1998, all'età di 26 anni, lui, e di 27, lei.

Scambiatisi i rispettivi numeri telefonici, i due comunicavano, nei primi tempi, solo col telefono, ma poi decisero di conoscersi di persona.

Tra i due emerse una simpatia reciproca, che, trasformatasi, col tempo, in sentimento amoroso, indusse gli stessi a parlare di fidanzamento e susseguente matrimonio.

In vista di tale evento, il giovane E. chiese ed ottenne il primo trasferimento dalla Sicilia alla Calabria, dove si avviò ad una semplice convivenza, disapprovata dai genitori di lei (1999).

In questo periodo durato 6 mesi, I. poté conoscere meglio il "partner" e accorgersi che il medesimo presentava un vissuto carico di disagio psicologico, originato in parte dall'aver scoperto d'essere un figlio adottivo, e, d'altra parte, dall'aver constatato l'inadeguatezza dei genitori adottivi, con madre iperprotettiva e padre violento. Una volta edotta d'una tale situazione, I., innamorata com'era di E., non se la sentì di troncare la relazione con lui, e decise di sposarlo ugualmente, pur consapevole delle sue patologie e del rischio ad esse connesso.

In tale decisione ella fu sorretta dalla speranza che, in costanza di matrimonio, le cose sarebbero cambiate in meglio.

I preparativi alle nozze furono curati dalle rispettive famiglie, mentre, nel frattempo, il giovane E. effettuava delle consulenze psicologiche presso due dottoresse (rispettivamente in Sicilia e in Calabria).

Il matrimonio della coppia è stato celebrato il 24.4.2000 in Sicilia con rito concordatario e scelta del regime di separazione dei beni patrimoniali.

La coppia fece il tradizionale viaggio di nozze in Egitto, nel corso del quale il matrimonio fu consumato in senso canonico.

Al rientro in Italia, i giovani coniugi posero il domicilio coniugale in Calabria, nell'abitazione della sposa, già nota ad E. L'avvio della convivenza fu passabile, ma, nel prosieguo, non tardarono ad emergere le difficoltà della vita a due, accentuate, nel caso, dalla già constatata sofferenza psicologica di E., cui, a un certo momento, si aggiunse la scoperta d'un male fisico che comportò un immediato intervento chirurgico, cui fece seguito una lunga convalescenza e terapia (2000-2004).

In detto periodo, inoltre, si verificavano taluni avvenimenti di

rilievo all'interno del *mènage* coniugale, quali i seguenti: trasferimento di E. in Sicilia e nascita d'un figlio nel 2002. Una volta sfumato l'analogo trasferimento di I. in Sicilia, il marito chiedeva ed otteneva di tornare in Calabria, dove riprendeva servizio come poliziotto nel 2003.

È da dire, poi, che la vita comune dei due, anziché rasserenarsi con la nascita del bambino, diventava maggiormente problematica e tormentata, e ciò vuoi per il persistente disagio psicologico di E., vuoi per i suoi ricorrenti trasferimenti dalla Sicilia in Calabria e viceversa, vuoi ancora per le esigenze lavorative di I.; la quale, per un certo periodo, fu costretta a fare la pendolare tra il luogo di residenza della madre e il luogo del lavoro.

Inutile dire che un siffatto *mènage* coniugale, protratto nel tempo, mise a dura prova il fisico e il morale di I.; la quale, a un certo punto, si arrese per logoramento e chiese al marito una "pausa di riflessione", anticamera della crisi coniugale. Si era nell'aprile del 2004 ed erano trascorsi esattamente 4 anni dalla celebrazione delle nozze.

E. comprese subito che dietro l'eufemistica "pausa di riflessione" si celava l'intenzione della rottura definitiva (con conseguente naufragio del matrimonio) e precedette la moglie nel consultare un legale. Si addiveniva poi ad una separazione consensuale con affidamento del bambino alla madre. La relativa sentenza veniva omologata dal tribunale civile, mentre successivamente dal medesimo tribunale, e su ricorso congiunto, venivano riviste e aggiornate le condizioni di separazione.

Con libello datato 15.12.2006 E., tramite il suo patrono di fiducia, adiva questo nostro Tribunale, chiedendo che il proprio matrimonio contratto con I. venisse dichiarato nullo per incapacità psichica a contrarre, da parte di se medesimo, ex can. 1095 nn. 2-3 c.j.c..

Costituito il collegio giudicante il 29.12.2006; constatata la competenza del tribunale "ratione domicilii partis conventae"; decretata il 29.12.2006 l'ammissione del libello ed acquisita una missiva dichiarativa della convenuta in data 20.01.2007, succes-

sivamente (3.2.2007) si decretava la contestazione della lite e concordanza del dubbio, cui faceva riscontro la nuova costituzione del collegio giudicante (26.4.2007).

Il dubbio, a sua volta, veniva così formulato:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Incapacità dell'uomo, attore, ad assumere gli obblighi essenziali coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)

Fu decretata l'apertura dell'istruttoria in data 31.3.2007.

Intanto il tribunale procedeva alla nomina del perito d'ufficio in data 9.12.2008, il quale accettava l'incarico.

Terminata la fase istruttoria con la susseguente “conclusio in causa” (decr. del 26.3.2009), si procedeva “ad ulteriora” con la discussione della causa.

Il 18.2.2009 si decretava la nomina del nuovo Difensore del Vincolo.

Una volta recepite le consulenze di parte, in uno con la perizia d'ufficio “in viro” e rispettivi lavori del patrono della p.a. (17.4.2009) e del Difensore del Vincolo (22.4.2009), il collegio giudicante poteva addivenire alla decisione della causa.

La pronuncia si è avuta il 26.5.2009 ed è stata affermativa per ambo i capi di nullità invocati.

Ora spetta a Noi giudici rispondere al dubbio concordato con sentenza definitiva in primo grado di giudizio.

IN DIRITTO

Discrezione di giudizio e suo difetto

La discrezione di giudizio, che, com'è noto, è sinonimo di maturità psicologica personale, per il nubente è ritenuta sufficien-

te ai fini dell'emissione d'un valido consenso matrimoniale allorquando la stessa risulti a un tempo *proporzionata* al passo che, col matrimonio, si compie, ed *esente* da rilevanti anomalie psichiche.

La discrezione di giudizio richiesta al nubente è valutata sufficiente quando poggia, in altre parole sull'integrità e sanità delle facoltà intellettiva e volitiva dell'uomo quale necessario supporto al sorgere d'un atto veramente umano, quale dev'essere il consenso matrimoniale.

“Si autem facultates intellectivae et volutivae – si legge in una sentenza rotale – nullo defectu sint obnoxiae, censendum est nupturientem de cuius consensu matrimoniali agitur, sufficienti discretione iudicii matrimonio proportionata praeditum esse...” (c. DI FELICE, 26.5.1981, in “Mon. Eccl.”1982, I, p. 12).

Tenendo presente quanto sopra detto e riportato, viene fatto ora di domandarsi: cosa accade allorquando una o entrambe le citate facoltà superiori dell'uomo si sospetta o, purtroppo, risultano essere difettose?

La risposta a tale quesito impone una distinzione ch'è implicita nel can. 1095 n. 2 e che può essere così sintetizzata: una difettosa discrezione di giudizio rivenuta nel contraente rende nullo il coniugio solo quando essa presenta un'indubbia *gravità*.

Ergo, quando il riscontrato deficit è di lieve entità, non si può parlare di nullità.

Con riferimento alla piuttosto recente precisazione fatta da Giovanni Paolo II nell'allocuzione alla Romana Rota degli anni 1987/88, si rammenta da taluno che, parlandosi di gravità, deve trattarsi di “una seria forma di anomalia, che, comunque definibile sul piano clinico, incida in senso sostanziale... sulle facoltà naturali del soggetto, ossia l'intelligenza e la volontà...” (P. BIANCHI, *L'incapacità psichica al matrimonio*, punti fermi e problemi aperti, in “Quaderni di diritto ecclesiale, 4 (2009) 428).

E poichè l'effetto ultimo d'una insufficiente discrezione di giudizio dovuta a causa psichica, è quello di rendere il nubente incapace al matrimonio sia dal punto di vista naturale che da quello

giuridico, va da sè che l'accertamento della sufficiente o meno della discrezione di giudizio nel singolo caso è di capitale importanza in quanto coinvolgente a un tempo l'operato del giudice e del perito (suo consulente tecnico), nonchè determinante ai fini della pronuncia.

In pratica, per ritenere incapace al matrimonio un nubente, deve risultare "ex actis et probatis" che egli, al momento dell'emissione del consenso nuziale, era carente nella facoltà critica e/o nella libertà interiore (alias di scelta) in quanto facoltà di autodeterminarsi senza condizionamenti ostacolanti la deliberazione, ossia la decisione cosciente e libera.

Inoltre, a siffatte carenze, potenziali generatrici d'incapacità, il legislatore canonico ha assegnato un limite, ch'è il seguente: esse devono investire esclusivamente "i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e ricevere reciprocamente" (can. 1095 n. 2).

È noto che sull'essenzialità dei diritti-doveri coniugali si discute da tempo in dottrina e giurisprudenza, ma ciononostante può dirsi acquisito e pacifico che essa ingloba i "tria bona" del matrimonio, in uno col "bonum coniugum".

Tanto a livello istruttorio quanto a livello decisionale, poi si è soliti far ricorso, in tema di accertamento e di prova, al *duplice criterio* soggettivo e oggettivo, da verificare nel caso concreto.

Col criterio soggettivo o *clinico*, va verificata la presenza nel contraente di quella "seria anomalia psichica" prima menzionata, e che è all'origine dell'incapacità naturale al matrimonio; il che avviene solitamente con l'ausilio della perizia d'ufficio.

Col criterio oggettivo o *normativo* s'impone l'accertamento e verifica nel caso concreto se l'asserita "anomalia psichica" sia stata di effettivo ostacolo, nel nubente, alla comprensione e valutazione critica, alla libera scelta, all'adempimento di qualche obbligazione non secondaria, tipica dei coniugi.

Aliis verbis, va accertato che, nel caso singolo, l'anomalia ha avuto, all'epoca delle nozze, una tale incidenza sullo psichismo del nubente da rendere quest'ultimo incapace a prestare un valido consenso matrimoniale.

Incapacità ad assumere gli obblighi

Col numero 3 del can. 1095, il legislatore canonico ha spostato la sua attenzione dal soggetto all'oggetto del consenso nuziale, evidenziandone l'intima connessione e facendone, all'occorrenza, un capo autonomo di nullità matrimoniale.

In altre parole, si è voluto significare che il nubente può godere di un normale uso della ragione e d'una sufficiente maturità personale, ma essere ugualmente incapace di accedere a un valido coniugio, genericamente per "cause di natura psichica", ma specificamente per impossibilità di assumere o adempiere le obbligazioni essenziali dello "status" coniugale.

Da rimarcare il termine "impossibilità" che non va confuso con il termine "difficoltà" quale è sperimentata, di fatto, in buona parte dei matrimoni pur canonicamente celebrati.

Sempre secondo la "mens" del legislatore canonico, questa terza incapacità dle contraente è da riguardare come effetto o conseguenza d'una anomalia psichica soggettiva, non identificantesi con la malattia mentale vera e propria, ma ugualmente foriera d'uno squilibrio psicologico, tale da compromettere seriamente il "consortium totius vitae".

Concretamente rientrano in tale quadro i soggetti psicopatici, i drogati, gli alcolizzati, quei soggetti portatori di talune deviazioni sessuali, eccetera.

"Gli psicopatici – fa notare taluno – sono tipi... del tutto privi di rimorso, anche per gli atti più crudeli e spietati. La psicopatia, ossia l'incapacità di sentire empatia o compassione di sorta, e anche rimorsi di coscienza, è uno dei disturbi emozionali più sconcertanti; ...i crimini più crudeli, ad es. i serial killer che godono della sofferenza delle proprie vittime, sono l'incarnazione stessa della psicopatia" (D. GOLEMAN, *La natura dell'intelligenza emotiva*, BUR-Rizzoli, BG, 2009, p. 124).

Facendo cenno ai c.d. *attacchi di panico*, è cosa utile rammentare che un tale fenomeno si verifica solitamente in chi "... ha dovuto sopportare situazioni di grande costrizione, in cui si sentiva come

in gabbia; ecco allora che l'attacco di panico è la rottura della diga: i sistemi difensivi per un pò reggono... poi crollano. A questo punto, la persona subisce l'attacco di panico, che non è altro che la presa di coscienza brutale d'una propria incapacità" (G. CASTELLANO, psichiatra, in "Starbene", 21.11.1996, p. 84, intervista).

A proposito, poi, di *devianze psico-sessuali* che stanno a monte della "incapacitas onera assumendi", in dottrina è dato riscontrare la seguente esemplificazione: "... la ninfomane e il satiro sono incapaci di osservare l'obbligo della fedeltà; l'omosessuale, il masochista, il sadico, pur potendo compiere l'atto sessuale, non sono capaci di condurre una regolare vita coniugale..." (E. VITALI – S. BERLINGÒ, *il matrimonio canonico*, MI, 2007, p. 69).

Alla dottrina sinora evocata fa eco la giurisprudenza rotale, la quale, in una delle sue numerose sentenze, ha così riassunto i requisiti richiesti perchè si configuri la "incapacitas psychica nubendi", ex can. 1095 n. 3: "Onera coniugalia assumi nequeunt si sequentes condiciones simul verificentur quoad assertam incapacitatem psychicam vel moralem:

- a) fundetur necesse est in causa naturae psychicae;
- b) traditionem iuris matrimonialis essentialis debet praepedire;
- c) nota gravitatis ornari;
- d) praesens demum sit oportet in tempore praenuptiali" (c. BRUNO, 18.12.1987).

Quanto al fattore-antecedenza relativo alla causa psichica, è opportuno rilevare che si ritiene sufficiente, ai fini probatori, una presenza anche *in nuce* d'una anomalia psichica nel contraente, ovvero una presenza *in forma latente* che poi diverrà conclamata in costanza di matrimonio (in proposito, cfr. P. MONETA, *Il matrimonio*, in AA.VV. *il diritto del mistero della Chiesa*, vol. III, Roma, 1992, p. 226); cf. pure la c. BRUNO del 23.2.1990).

Si rammenta, infine, che il *naufragio del matrimonio* non costituisce, di per sè, elemento di prova della "incapacitas onera assumendi", a meno che il giudice "...moralem certitudinem adipisci possit naufragium consequens fuisse verae impossibilitatis

(minime autem mèrae difficultatis, cui resistentia non fuit prolata) officia essentialia coniugii assumendi (c. BURKE, 27.10.1994).

In breve: “È incapace di assumere gli oneri matrimoniali – si afferma sinteticamente in dottrina – colui che non ha in suo potere di realizzare ciò che è il matrimonio ‘in facto esse’...” (M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, MI, 1993, p. 103).

IN FATTO

Il caso che ora qui ci si accinge ad esaminare da vicino ha come protagonista principale l'uomo – attore in causa – il quale ha preso l'iniziativa di rivolgersi alla giustizia della Chiesa, cui ha chiesto la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto con I., e ciò a motivo della propria incapacità psichica a contrarre un valido coniugio.

L'istruttoria del caso ha comportato l'audizione giudiziale delle parti e dei testi, unitamente all'acquisizione di n. 3 consulenze di parte e di una perizia psichiatrica d'ufficio.

L'iter procedurale è risultato più lungo del solito per via dell'elaborazione e consegna al Tribunale di difese e perizie, alle quali faceva seguito la decisione, avutasi il 26.5.09 con pronuncia affermativa per entrambi i capi.

Ora esaminiamo analiticamente le componenti processuali della fattispecie, trattando “*ad modum unius*” i due capi invocati, in quanto facenti parte dell'unico canone 1095, avendo presente, nel contempo, di motivare il verdetto dato dal collegio giudicante.

Defectus discretionis iudicii et incapacitas onera assumendi (can. 1095 nn. 2-3)

1. Deposizioni delle parti

a) L'attore è consapevole del proprio disagio psicologico che fa risalire al trauma sofferto allorquando “... da solo e personalmente – egli afferma – ho scoperto d'essere stato adottato...” (Summ. I, 18,5).

L'attore lamenta poi che, in tale frangente, fu pure sfortunato, dato che, a suo dire, i genitori adottivi si rivelarono inadeguati al compito educativo, con un padre assente e, a volte, violento, e una madre "iperprotettiva" (ib. 19,5).

Passando a descrivere la propria sofferenza psicologica pre-postnuziale, l'attore dichiara tra l'altro: "... ero un giovane ansioso e, a tratti, anche depresso... con attacchi di panico, disturbi del sonno, difficoltà nel relazionarmi con gli altri... molto impulsivo... preda di attacchi d'ira..." (Summ. I, 19,7).

Avendo coscienza d'una siffatta condizione e ansioso di porvi rimedio, E. riferisce che dal 1998 in poi prese ad effettuare consulenze psicologiche sia in Sicilia che in Calabria, e "... poco prima del matrimonio iniziai – egli precisa – la terapia farmacologica (21,13), terapia che proseguì a nozze celebrate, esattamente"; ..."dal luglio 2001 al luglio 2005... presso uno psichiatra" (21,15).

Tanto premesso, l'attore così s'esprime circa la validità del suo consenso matrimoniale prestato nell'anno 2000: "Oggi ritengo che allora, per le mie condizioni psico-affettive suddette, non avessi la sufficiente consapevolezza circa i diritti-doveri coniugali, ciò per cui non ero in grado d'assumere gli obblighi coniugali..." (Summ. I,20,11).

b) *deposizione della convenuta*

Le affermazioni dell'attore sopra riportate hanno trovato riscontro in senso confermativo nella deposizione giudiziale della convenuta, la quale ha, tra l'altro, asserito: "Era l'inizio dell'anno 1998 (e l'attore)... venne a sapere che il suo cognome originario era diverso. Lui aveva vissuto male questa coperta, arrivando a casa e facendo una scenata ai suoi genitori..." (Summ., I, 28).

Ancora: "... da quel giorno perse la testa... e iniziò a soffrire di crisi di panico e di ansia..." (ivi).

Quasi ad integrare la descrizione della personalità di E., I. aggiunge: "E. era molto instabile, ...quando non stava bene, era litigioso anche con gli altri... era anche molto geloso di me... egli assumeva psicofarmaci..."(28,8).

Richiesta d'esprimere la propria opinione sulle condizioni psichiche con le quali E. espresse il proprio consenso matrimoniale, la donna così risponde: "Ritengo che, da parte di E., già prima delle nozze, non c'era assolutamente un'adeguata comprensione e valutazione dei diritti-doveri coniugali; secondo me, il matrimonio era per lui un modo di uscire dal suo tunnel personale" (Summ., I, 29,11).

Quanto alla *fase postnuziale*, la convenuta lascia ad intendere chiaramente che E. si rivelò incapace d'instaurare un passabile "consortium totius vitae", dato che in casa c'era "... un continuo litigio quasi quotidiano", culminato in minaccia di suicidio da parte di lui (ib. 29-31, ad 15).

c) *deposizione dei testi*

- La madre adottiva dell'attore, ammette "in primis" che E. "... aveva scoperto ch'era figlio adottivo... ed ebbe una reazione negativa contro di noi..." (Summ. I, 37,3).

Quanto alla scelta nuziale in siffatte condizioni, la teste rileva che dal momento che E. "... già assumeva psicofarmaci... in varie sue scelte non era del tutto consapevole... (e)... la maturità psicologica... era molto fragile..." (40,9).

Ed ecco le considerazioni conclusive della teste, ex can. 1095 nn. 2-3: "Secondo me, E. non era adeguatamente maturo per affrontare la vita coniugale"; e ancora: "... non era capace d'assumere gli obblighi coniugali... proprio perchè non era in grado di rendersi conto del passo che stava per fare" (41).

- Il padre adottivo dell'attore, ammette, anche lui, che quest'ultimo "aveva subito il trauma di scoprire ch'era figlio adottivo" (45,3). Affermato poi che E. "... aveva anche attacchi di panico... (e)... stati d'ansia e di soffocamento" (ib. 46,7), quanto alle condizioni psichiche con cui egli sposò I., il teste così s'esprime: "(E.) non lo vedevo pronto, nè abbastanza maturo e stabile; ...per le sue condizioni psicologiche, non era in grado di capire e valutare i diritti-doveri coniugali, nè di sostenerne il peso; ...E. si è lasciato 'condurre' alle nozze..." (Somm. I, 47, 9-11).

– La madre della convenuta, premesso che E. si presenta ai suoi occhi “... come un ragazzo immaturo, con carenze affettive gravi, provenienti dalla situazione familiare” (53,9), con riferimento al can. 1095 nn. 2-3 esprime così la sua opinione: “Secondo me, E. non aveva e non percepiva il significato della famiglia, nonché dei diritti-doveri coniugali; E. non era capace d’assumere gli obblighi coniugali, dimostrandolo con i gravi comportamenti assunti nel corso della vita coniugale” (Somm. 53/54, 12).

– Il padre della convenuta, a sua volta così depone: “Se E. fosse o no in grado d’assumere e capire i diritti-doveri coniugali, non posso giudicarlo, in quanto la mia conoscenza della persona è stata molto superficiale” (58,11). Ciononostante, il teste ha notato, in costanza di matrimonio, il genero “si mostrava autoritario e cambiava continuamente umore” (59).

– Un’amica delle parti, esprime pure la sua opinione sulle condizioni psichiche pre-nuziali di E. nei seguenti termini: “Circa i diritti-doveri coniugali, non penso che E. avesse una vera cognizione, nonché le risorse psicologiche necessarie per poter portare avanti un rapporto di coppia” (65,11).

Quanto al n. 3 del can. 1095 la teste asserisce testualmente: “... non penso che E. fosse capace di assumere gli obblighi coniugali... (dato che)... era continuamente confuso persino sulla data delle nozze...” (ib, ad 12).

– Una collega ed amica della convenuta, non esita a definire l’attore un tipo “immaturo e instabile, non del tutto affidabile; per sciocchezze era capace di andare in escandescenze...” (70,9).

Con riferimento ai due numeri del can. 1095, la teste così sintetizza il proprio parere sulle condizioni psichiche di I., al momento della celebrazione del coniugio: “E. non era in grado di comprendere i diritti-doveri coniugali, nè di assumere le responsabilità e gli impegni derivanti dal matrimonio...” (71,11).

2. *Consulenze psicologiche di parte*

a) La psicologa e cugina dell’attore, è stata la prima ad avere alcuni colloqui con E. già in epoca prenuziale (1998/99) ed ha

potuto constatare il disagio psicologico del giovane, originato, a suo avviso, da carenze affettive, inadeguata socializzazione specie coi coetanei, dipendenza affettiva-psicologica da terzi.

Dalla relazione redatta dalla summenzionata psicologa, e allegata agli atti, non risulta effettuata alcuna diagnosi a carico di I., non essendogli stati somministrati i consueti test psicodiagnostici (Cfr. Somm. II, pp. 3-8).

b) Un'altra psicologa ha esaminato ed effettuato sedute di psicoterapia a carico di E., sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio.

“Dai colloqui – riferisce la psicologa – è emersa una notevole quota di ansia generalizzata... il soggetto presentava tendenza al discontrollo sul piano verbale... ed era presente una significativa presenza di crisi di attacchi di panico che aggravava il quadro generale del disturbo...” (Somm. I, p. 4).

Al fine poi di “... destrutturare la componente fobico-ipocondriaca” (S.I. p. 4) rinvenuta nell'attore, la citata psicologa rinviava quest'ultimo al collega psichiatra con l'intento di “praticare un trattamento di tipo integrato, farmaco-psicoterapeutico” (ivi); il che poi si verificherà.

Lo psichiatra-psicoterapeuta catanzarese che ha esaminato, a sua volta, il paziente E., curandolo in forma integrata, come sopra; ciò avvenne a partire dal gennaio 2002 (Cfr. Somm. I, 5).

Nella relazione redatta al riguardo, e allegata agli atti, lo psichiatra si pronuncia altresì sulle condizioni psichiche di E., dicendo, tra l'altro, che “presentava la tendenza all'ideazione a sfondo fobico, che, a tratti, si esprimeva in vera e propria ipocondria, accompagnata da frequenti attacchi di panico... (Somm. I, p. 5).

Inoltre, lo specialista riferisce che il paziente “... all'inizio del trattamento mostrava elevati livelli di ansia... con tendenza all'aggressività verbale... unitamente a... insonnia persistente” (ivi). La relazione si conclude con l'affermazione che il trattamento praticato è stato efficace (p. 6).

3. Perizia psichiatrica d'ufficio

Lo psichiatra-psicoterapeuta nominato dal TER Calabro, ha visitato, in veste di perito d'ufficio, E. il 30.1.2009, e, avvalendosi pure degli atti di causa, ha stilato la sua relazione peritale, di cui, ora, qui si riportano i punti più salienti.

– Quanto all'esame psichico, il perito dichiara indenne la componente cognitiva di E. dicendo testualmente: "... non si evidenziano segni di ansia libera, alterazioni formali del pensiero, nè deficit... affettivi. Totale assenza di segni di compromissione cognitiva" (Somm. II, 2009, p. 22).

– Dall'unico test somministrato al paziente E., l'esito è stato il seguente: "Il test indica un profilo 'normale', e, quindi, l'assenza di note patologiche" (ivi).

Da notare che un tale risultato sembra confermare l'efficacia della cura sopra menzionata.

– Tenendo conto dell'anamnesi del periziando, nonchè degli atti di causa, il perito perviene alla seguente *diagnosi* a suo carico: "(il disagio)... seguendo criteri del DSM-IV è inquadrabile come disturbo bipolare II" (Somm. 2°, 24). Spiegando la natura di detto disturbo, il perito asserisce che "l'elemento distintivo è costituito dalla presenza di episodi ipomaniacali associati a importanti fasi ansioso-depressive" (ivi).

Affermato poi che in esso – disturbo confluiscono, per così dire, varie componenti, quali ipomania, ansia e depressione, e che esso presenta un duplice aspetto, uno positivo e l'altro negativo, che si alternano, quanto all'ipomania il perito annota: "... nell'ipomania è abituale una scarsa capacità di giudizio... (e l'abbinamento)... con altre patologie psichiatriche, come... attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi di personalità..." (ivi).

Rilevato poi che il trattamento farmacologico-psicoterapeutico a carico del paziente E., è stato efficace, sia pure nel corso di ben 6 anni, il perito passa a rispondere ai quesiti redatti dal G.I., e di essi si riportano ora i punti cruciali e le relative risposte:

A) con riferimento alla *difettosa discrezione di giudizio*, il perito conferma la tesi attorea con le seguenti parole: “E., nell’epoca prenuziale, presentava un temperamento ipertimico... che riduceva fortemente le capacità di critica e di giudizio dello stesso” (Somm. II, 28,9).

Richiesto di precisare se e fino a che punto il constatato deficit abbia influito nella prestazione del consenso nuziale da parte dell’attore, il perito risponde dicendo che “le condizioni psicologiche dell’attore non permettevano, nell’epoca prenuziale, di poter effettuare una scelta realmente consapevole” (ib., ad 49).

Il perito aggiunge che E. dell’epoca prenuziale “... non era in grado di valutare e comprendere i diritti-doveri derivanti dal matrimonio... visto che non aveva raggiunto una piena condizione di maturità affettiva...” (28).

B) Passando alla *incapacitas onera assumendi* del n. 3 can. 1095, il perito d’ufficio conferma un tale deficit nel caso allo studio, asserendo testualmente: “La condizione psicopatologica è stata di assoluto impedimento perchè l’attore potesse assumere e adempiere gli obblighi coniugali... (essendo incapace di)... realizzare relazioni interpersonali, idonee al suo ruolo di coniuge...” (Somm., II, 28, 2-3).

Il perito annota, infine, che il paziente E., grazie al lungo trattamento terapeutico, può oggi considerarsi guarito (ib., ad 4).

Motivazione della sentenza

Nella fattispecie sinora esaminata, il collegio giudicante si è trovato di fronte a un caso penoso di sofferenza psicologica a carico del giovane E., sofferenza emersa già *ante nuptias*, fortunatamente curata per lungo tempo con esiti soddisfacenti.

Di questo particolare (l’antecedenza del disturbo) il collegio giudicante ha tenuto debitamente conto, stante la non marginalità del medesimo in questa sede.

Soffermando ora l’attenzione sull’insieme delle componenti processuali del caso, lo stesso Collegio ha constatato la sostanziale

convergenza delle deposizioni giudiziali delle parti e dei testi escusati, e, pur senza ipotizzare una collusione generalmente parlando possibile 'in subiecta materia' ha, sì, valutata la predetta convergenza come portatrice d'una valenza probatoria, ma di modesto spessore, e ciò per la seguente ragione di carattere generale: *La psiche umana è ancora oggetto di studio da parte di esperti vari (psicologi, psichiatri, psicoterapeuti), i quali, a tutt'oggi, ci capiscono poco sul suo funzionamento 'uti experientia docet', figuriamoci i profani, quali i coniugi in discorso e i loro testi!*

Ergo, valenza probatoria, sì, ma non decisiva e determinante, da sola.

Venendo ora all'apporto recato, nel caso, dai summenzionati esperti, il collegio giudicante lo ha valutato nelle sue due voci (di parte e d'ufficio) ricavandone la persuasione che esso è da considerare di utile ausilio per la soluzione del caso.

Trattandosi, poi, d'un lavoro tecnico, da specialista, lo stesso Collegio, pur tenendo conto di tale peculiarità, è rimasto, in certa misura, stupito nel leggere il lavoro del difensore del vincolo, il quale non ha rinvenuto alcuna obiezione, neanche minima, da opporre alle risultanze peritali-specialistiche essendosi limitato a riportare 'sic et simpliciter' le varie asserzioni degli esperti (Cf. Animadv., 18-21).

Neppure sul fattore-gravità delle riscontrate anomalie psichiche dell'attore, il D.V. ha avanzato dubbio alcuno, avendola data per scontata (ib., ad 19).

Ciononostante, il Collegio giudicante ha concentrato l'attenzione proprio sui responsi clinici e risultanze peritali, valutandone il peso probatorio e ritenendo, infine, di non doversi discostare dalle stesse risultanze, chiaramente favorenti la tesi attorea.

Lo stesso Collegio si è orientato in tale direzione non nutrendo dubbi sull'effettivo disagio psicologico pre-postnuziale di E.; disagio emerso in età giovanile, in un contesto familiare difficile, caratterizzato da carenze affettive nei suoi confronti e da ricorrenti trasferimenti logistici, causa lavoro.

Sempre 'ex actis et probatis', il Collegio giudicante ha tratto il

convincimento che ad ostacolare l'emissione d'un valido consenso matrimoniale è stato, per l'attore in causa, proprio il suo psichismo, precocemente compromesso e alterato, senza dire che un altro fattore, questa volta malattia fisica è sopraggiunto per aggravare la sua situazione, con ripercussione negativa nella sfera psichica, già sofferente.

Convinto dell'im maturità psico-affettiva del *soggetto* in epoca prenuziale, analogo convincimento il collegio giudicante ha raggiunto anche in ordine all'*oggetto* del consenso, almeno verso qualcuno dei doveri essenziali dello 'status' coniugale.

Concretamente, si è constatato dagli Atti che E. in veste di coniuge si è rivelato incapace di instaurare la 'communio vitae', tipica dei coniugi, e ciò all'insegna della permanente litigiosità del ménage coniugale, quale descritto dalla persona più vicina a lui, ossia dalla moglie, convenuta in causa.

Pertanto, se, nel caso, non si può parlare di incapacità nei confronti dello 'ius in corpus' e il 'bonum prolis', stante la nascita d'un figlio dall'unione coniugale della coppia in discorso, si deve invece sostenere che, in costanza di matrimonio, l'attore si è rivelato incapace di porre in essere e mantenere una passabile relazione interpersonale con la comparte (e anche col figlio, di cui detestava i pianti notturni), con ciò compromettendo irrimediabilmente il 'consortium totius vitae' (can. 1055).

Concludendo, il collegio giudicante si è pronunciato 'pro nullitate' per ambo i capi invocati, 'in primis' perchè ha raggiunto certezza morale sulla disarmonia interiore di E. prima e dopo le nozze (c. 1095 n. 2), e poi perchè, nel matrimonio 'in factio esse', egli ha manifestato incapacità *nel* e *al* rapporto a due, minando, con ciò, alla base, la "communio vitae" (c. 1095 n. 3). A quest'ultimo proposito (incapacità alla relazione interpersonale) si rammenta che analogo verdetto è dato riscontrare nella celebre sentenza c. SERRANO del 23.5.1980, v. LXXI, p. 366 sg.; una sentenza innovativa 'in subiecta materia'.

Tutto ciò precedentemente considerato, in iure et in factio, Noi

sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra E. ed I., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Incapacità dell'uomo, attore, ad assumere gli obblighi essenziali coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)

si debba rispondere:

AFFIRMATIVE ad omnia.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 26 maggio 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Giovanni MADAFFERI, *Ponente*
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Cassanen

Nullità di Matrimonio: L. – R.

- *Incapacità da parte della donna convenuta ad assumere gli obblighi coniugali* (can. 1095 n. 3 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana M. Caterina Zaffina
Patrono di parte attrice: Avv. Caterina Bruni, P.S.

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 dicembre 2009

Coram Mons. Francesco Oliva

FATTISPECIE

Essendo di uno stesso piccolo borgo posto su una collina, dopo un periodo di conoscenza, che aveva portato al fidanzamento, essendo quasi coetanei, L., di anni 27, ed R., di anni 25, pervennero alla decisione del matrimonio.

Il fidanzamento era andato avanti senza particolari difficoltà circa sei anni: i due andavano d'accordo ed intendevano vivere da cristiani il tempo del fidanzamento, evitando i rapporti prematrimoniali. La ragazza dava ogni garanzia sotto il profilo morale. L. che si era diplomato ragioniere seguì il corso d'infermiere professionale. Rimasto orfano di padre sin da piccolo, era vissuto con la

madre con la quale aveva avuto sempre un buon rapporto. L. aveva ricevuto una formazione cattolica ed era rimasto sempre vicino alla chiesa. Anche R. apparteneva ad una famiglia cattolica, formata dai genitori e due figli. Aveva lasciato gli studi dopo i primi anni delle superiori. Risentiva di qualche problema di salute per disturbi psichici, che per la verità non ebbero conseguenze sul rapporto sentimentale. Il fidanzamento andò avanti nella ricerca di una tranquillità e serenità orientata alla formazione di una famiglia cristiana. Nel 1995 L. vide realizzato il sogno di divenire infermiere professionale.

Celebrato il matrimonio, i due stabilirono la residenza coniugale nello stesso paese di origine in un appartamento di proprietà di L. Sin dal viaggio di nozze, però, emersero problemi seri nel rapporto di coppia che portarono ad un lento e progressivo deterioramento. Le difficoltà attinenti i rapporti intimi erano dovuti ad una condizione sessuale perturbata che impediva alla donna la consumazione del coito. Si trattava di una forma di vaginismo di natura psichica, che pregiudicava seriamente la possibilità di avere un figlio. L. attribuiva tale stato patologico a fattori di ordine psichico che inibivano la capacità sessuale della donna. Ma aveva in cuor suo la speranza che seguendo cure adeguate potesse guarire. Per il grande desiderio di avere un figlio i due decisero di ricorrere alla fecondazione artificiale omologa (Fivet), in seguito alla quale nel 2001 ebbero una bambina (Angela). Il lieto evento non risolse i problemi di coppia: la relazione peggiorò giorno dopo giorno. La donna non si sottopose alle cure necessarie, per cui restò nella sua infermità, ponendo le premesse di una crisi coniugale irreversibile. L., che inizialmente aveva preso a cuore la sua situazione ed aveva cercato in tutti modi di sopportare, alla fine si scoraggiò e prese la grave decisione della separazione.

Il 3 dicembre 2007 i due coniugi presentarono ricorso per la separazione al tribunale civile, omologata dal medesimo tribunale il 7 marzo 2008.

In data 30.06.2008 L. fece pervenire a Q.T. supplice libello, invocando la nullità matrimoniale ex art. 1095, 3 per *incapacità ad assumere gli obblighi matrimoniali essenziali* da parte della donna.

Q.T. vista la propria competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta, giudicata la richiesta non destituita di probabili motivazioni giuridiche, l'accolse con decreto del 30.06.2008, costituendo il Collegio Giudicante.

La convenuta non fece pervenire alcun riscontro alle citazioni del nostro Tribunale. Il decreto di contestazione della lite e di concordanza del dubbio è del 23.07.2008. Il dubbio venne formulato nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: Incapacità da parte della donna, convenuta, di assumere gli obblighi coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)”.

Il decreto di apertura dell'istruttoria è del 10.09.2008, che, in pari data, è affidata al sottoscritto ponente.

L'istruttoria si è svolta con l'esame della parte attrice, di quattro testi e di un teste ex officio. La convenuta, convocata più volte (la prima con lettera raccomandata A/R. n. 13519766786-2 del 2.7.2008 per il 23.07.2008, la seconda n. 13519767000-2 del 25.7.2008, la terza n. 13519787420-3 del 4.12.2008) viene dichiarata assente dal processo con decreto del 05.09.2009.

Con decreto del 19.09.2009 viene nominato perito ex officio, per la perizia sugli atti e sulla persona della convenuta. In data 23.10.2009 l'attore chiede l'assegnazione di un patrono stabile, richiesta che viene accolta con decreto di nomina dell'avv. Caterina Bruni in data 30.10.2009.

La perizia che avviene solo sugli atti è presentata in data 14.11.2009. In data 16.11.2009 viene ricostituito il Collegio Giudicante per la nomina del Congiudice nella persona del Can. Ercole Lacava.

Il decreto di pubblicazione degli atti è del 16.11.2009. Il decreto di conclusione in causa è del 03.12.2009.

Le *Animadversiones* sono state presentate in data 15.12.2009.

Il Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Caterina Bruni, ha fatto pervenire il *Restrictus iuris et facti* il 28.12.2009 e il *Restrictus responsionis* in data. 29.12.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i Sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza di prima istanza.

IN DIRITTO

L'accusa di nullità al presente matrimonio è mossa sulla base dell'*incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi matrimoniali per cause psichiche*. Un soggetto può esprimere valido consenso matrimoniale solo se ne ha la *capacità* naturale e giuridica. Posto che coloro che celebrano il matrimonio siano *giuridicamente abili*, il can. 1095 individua tre figure d'incapacità: la *mancaanza di sufficiente uso di ragione* (n. 1), il *grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali* (n. 2), l'*incapacità ad assumere gli obblighi essenziali* (n. 3). L'incapacità si ha se uno o entrambi i contraenti per cause psichiche sono inabili ad assumere gli obblighi matrimoniali. La natura psichica della causa esclude che possano essere motivi di nullità le difficoltà circa i doveri matrimoniali essenziali che non siano causati da anomalie psichiche, nonché quelle altre che, pur avendo una tale origine, siano ovviabili con un ordinario sforzo morale, che rientrano, come precisava il legislatore, in quella "normale condizione umana", che "comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica" (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione del 25 gennaio 1988*, in AAS 80 (1988) 1178). La previsione dell'incapacità di cui trattasi ha origine giurisprudenziale: dai casi tipici di deviazioni o perversioni sessuali si è estesa ai disturbi di natura psichica o caratteriale (gravi disturbi della personalità), a causa dei

quali origina l'impossibilità d'adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio, quali la capacità di porre in essere un *consortium totius vitae*.

La *ratio* della norma sta in un principio di diritto naturale: nessuno può obbligarsi a qualcosa cui non è capace o che supera le sue possibilità o di cui non può disporre (“*nemo potest ad impossibile obligari*”). Può avvenire che un soggetto, che è in grado di comprendere in astratto gli obblighi essenziali del matrimonio, e ancor più se non lo è, non sia in grado di adempierli e perciò di assumerli. L'incapacità ad assumersi tali obblighi permanentemente è sufficiente a causare un matrimonio invalido, purchè sia presente al momento del consenso. Nella valutazione dell'incapacità, non ci si riferisce alle difficoltà ordinarie che s'incontrano nella vita coniugale e che possono essere superate con un po' d'impegno e di buona volontà, oltre che con l'accoglienza della grazia di Dio. Giovanni Paolo II, in una delle sue Allocuzioni alla Rota Romana, precisava il concetto d'incapacità: “*una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia, che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente*” (Allocuzione del 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987) 1457). In altri termini, solo una sostanziale disfunzionalità delle facoltà connaturali della persona (intelligenza e volontà) può produrre l'incapacità nell'esercizio del diritto naturale al matrimonio. Non basta la semplice impreparazione, la poca prudenza e la scarsa diligenza nel prendere le decisioni.

Il canone 1095 n. 3 rapporta l'incapacità agli obblighi essenziali del matrimonio, che si ricavano dal combinato disposto dei canoni 1055-1056-1057. Gli obblighi essenziali derivano sia dai tre valori essenziali del matrimonio (il *valore dell'indissolubilità, della fedeltà e della prole*) sia dalla capacità di realizzare una comunità di tutta la vita ordinata al *bene dei coniugi*. La *comunità di vita e di amore* ed il *bene dei coniugi* sono elementi

essenziali del matrimonio, che implicano la capacità psichica di instaurare una vera relazione coniugale, anche attraverso la capacità di compiere l'unione carnale, nel suo significato d'unione corporale e di principio di generazione. Gli obblighi essenziali sono mutui, permanenti, continui, esclusivi ed irrinunciabili, tant'è che si avrebbe incapacità se uno dei coniugi per una causa psichica si trovasse nell'impossibilità di assumerli con dette note essenziali.

Tra le cause, da cui deriva l'incapacità, vi sono tutte le *malattie psichiche*, quali i disturbi della personalità, che, provando il soggetto della capacità minima richiesta, per prendere decisioni di una certa rilevanza con la necessaria autonomia e oggettività di giudizio, possono determinare un'incapacità nel costituire un autentico consorzio di vita coniugale per l'impossibilità di stabilire veri rapporti coniugali. Oltre alle patologie psichiche quali cause d'incapacità, nella stessa fattispecie possono rientrare anche le perturbazioni della sfera sessuale che rendono il soggetto, l'uomo o la donna, incapace di adempiere gli obblighi correlati al debito coniugale da rendere attraverso un'ordinaria vita sessuale.

Tra le cause di incapacità sessuale femminile frequente è il *vaginismo*, patologia che si manifesta nell'impossibilità della donna di accettare che qualcosa entri nella sua vagina a causa di una contrattura involontaria e spasmodica dei muscoli che circondano l'ostio vaginale. Si tratta di uno dei più gravi tra i disturbi della funzione sessuale della donna. Il *Trattato italiano di psichiatria* del G.B. CASSANO, ed. Masson 2002, lo definisce ricorrente o persistente spasmo involontario della muscolatura del terzo esterno della vagina, spasmo che precede la penetrazione e interferisce col coito. È comune nelle donne che hanno subito violenza sessuale o traumi o intervento chirurgici in zona pelvica. Vi si celano spesso conflitti sessuali, il più delle volte inconsci, legati talvolta a sensi di colpa. Il vaginismo è una reazione condizionata dall'associazione di dolore e di paura ai tentativi o anche

al sola fantasia della penetrazione, dovuta ad uno spasmo involontario dei muscoli che circondano l'accesso vaginale. Oltre allo spasmo primario, vi sono altre manifestazioni, quali la fobia del coito e della penetrazione vaginale. Quando questa paura raggiunge livelli eccessivi, si può parlare di fobia della penetrazione inquadabile anche in fenomeni più ampi di nevrosi fobico-ossessive. Il vaginismo è quasi sempre accompagnato da reazioni anche imponenti di tutto il sistema nervoso, come tremori, convulsioni, crisi di angoscia, di pianto, di ribellione, atti disperati di violenza e persino di suicidio. Le donne che ne sono affette vivono in uno stato angosciato e tale stato si accentua ad ogni ricordo delle sofferenze avute nel tentativo di rapporto sessuale. Quasi sempre finiscono col respingere il marito, ancor prima che i genitali di lui vengano a contatto con la vulva, ed il solo pensiero che venga rinnovato il tentativo di coito fa loro provare tutte quelle sensazioni morbose avute al primo incontro sessuale. Se non viene curato, il vaginismo può persistere indefinitamente e privare la coppia della possibilità di avere rapporti sessuali e figli.

Le donne con vaginismo sono spesso donne realizzate nella vita di tutti i giorni e in quella familiare, nella quale si impegnano anche maggiormente per cercare di compensare ciò che non riescono a dare nella vita intima. Tendono ad essere di livello sociale e culturale elevato e anche di bell'aspetto il che motiva i propri partner a restargli accanto anche grazie ad atteggiamenti seduttivi e comportamenti sessuali disinibiti che in intimità sfoggiano molto efficacemente. Queste relazioni si prolungano solitamente per anni senza atto completo, anche in funzione del particolare atteggiamento del partner molto disponibile, comprensivo e accomodante, dotato di sensibilità non comune, poco aggressivo, tendente alla mediazione. Un eccesso di aggressività o di remissività e scarsa determinazione da parte dell'uomo avranno l'effetto di stabilizzare il sintomo, mentre un atteggiamento paziente, ma deciso, renderanno possibile il rapporto completo dopo un tempo non necessariamente lungo.

Ai fini processuali occorre verificare non tanto la gravità della patologia quanto l'impossibilità ad assumere i diritti e doveri essenziali del matrimonio, impossibilità che dev'essere assoluta, al punto da togliere del tutto la capacità giuridica. Nella valutazione della natura, dell'origine, dell'evoluzione e dell'influsso esercitato, oltre che della gravità del disturbo psichico, a norma del can. 1680, il giudice deve avvalersi dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze "non appaia evidentemente inutile". Egli non può e non deve pretendere dal perito un giudizio sulla validità o meno del matrimonio, ma "*ab eo autem exquiret ut factis expensis ac, si casus ferat, medicali inspectione patientis habita votum promat ad propriae artis praecepta circa pathologicae perturbationis originem, evolutionem, influxum in operationem intellectua-lem, volitivam vel etiam criticam, atque praesentiam et in quam censura momento prolationis consensus*" (C. Funghini, sent. Del 23 giugno 1993, SRR Dec. LXXXV, 477, n. 10). Il ricorso all'apporto tecnico avviene nella consapevolezza che la valutazione medica si distingue da quella giuridica e postula competenze diverse: "*psychicam anomaliam haud esse ex se causam nullitatis matrimonii, verum, e contra, esse originem incapacitatis assumendi seu incapacitatis consensualis. Unde ad verificandam, in casu concreto, capacitatem contrahentis, attendi debet non tantum ad naturam et gravitatem psychicae anomaliae – quae esset medica notio et in can. 1095, n. 3 aliter ac in n. 2 haud praecipitur – quantum ad realem impossibilitatem ob anomaliam praedictam, ex parte contrahentis, assumendi matrimonii essentielles obligationes, quaeque, e contra, est notio iuridica, cuius iudicium non est de competentia peritorum, sed Iudicis*" (c. Palestro, dec. del 5 giugno 1990, ARRTDec., vol. LXXXII, p. 479, n. 4). La perizia, avendo come oggetto l'esame di un soggetto concreto, va considerata tenendo presente le risultanze istruttorie. A riguardo si osserva che non è sufficiente che le parti e i testi, anche degni di fede, affermino genericamente l'esistenza di una patologia psichica, se non sono documentati fatti e circostanze pre e post nuziali, che siano sintomi certi della condizione abnorme.

Nelle conclusioni finali, il giudice, *peritus peritorum*, è tenuto ad effettuare una serie di riscontri circa la metodologia e impostazione antropologica della perizia, oltre che tecnica. Dovrà valutarsi il fondamento *in re* e la congruenza con le altre emergenze probatorie, nonchè quello metodologico ed argomentativo, oltre che antropologico, onde evitare di accordare rilievo a perizie basate su presupposti filosofici incompatibili con i principi fondamentali dell'antropologia cristiana. Resta fermo il principio espresso nel can. 1060, secondo il quale il matrimonio gode il favore del diritto: “*..in dubio standum est pro valore matrimonii*”.

IN FATTO

La ricostruzione della presente vicenda, pur essendo ostacolata dall'assenza della convenuta, che, nonostante i ripetuti inviti da parte del nostro Tribunale non ha inteso né difendersi dalle gravi accuse mossegli né tantomeno offrire il proprio apporto nella ricerca della verità, presenta gli elementi essenziali per poter esprimere con certezza morale un giudizio definitivo. Sulle condizioni della donna al momento del consenso non rimangono dubbi, essendo supportati dalla diagnosi effettuata dal perito ex officio. La diagnosi di vaginismo è stata effettuata sulla base dei riscontri probatori raccolti nel corso dell'istruttoria. D'altra parte la gravità di un'accusa del genere, se fosse stata infondata, avrebbe consigliato la parte interessata a difendere la sua condizione personale. Così non è stato.

Dall'istruttoria emergono circostanze di fatto che offrono un quadro clinico della donna gravemente compromesso da renderla inadeguata all'assunzione degli obblighi matrimoniali essenziali. Colui che ha vissuto indirettamente le gravi conseguenze di una tale patologia nel corso di una esperienza coniugale e familiare difficile e senza pace descrive con puntualità il disagio e le frustrazioni patite. Dal suo racconto la donna appare incapace ad assolvere i doveri coniugali relativamente al bene dei coniugi, in parti-

colare alla relazione intima, per l'impossibilità a compiere nelle maniere dovute l'atto sessuale. Questa scoperta avvenuta nel corso della vita coniugale lo ha colto impreparato. L. ha provato a sopportare il più possibile; per realizzare il sogno di un figlio è ricorso alle tecniche moderne di fecondazione artificiale. Alla fine, quando ha capito di non poter vivere una vita coniugale normale si è arreso e non ha visto altra soluzione che la separazione ed il divorzio.

I fatti dimostrano l'esistenza nella donna della patologia prima delle nozze, che ha reso la donna incapace di assumere le obbligazioni matrimoniali essenziali. L'attore, pur senza comprenderne inizialmente la gravità, ne aveva colto i sintomi. Così confessa: *“R. dimostrava di avere problemi di natura psichica che si manifestavano in forma di paure, fissazioni, gelosie, stati di ansia. Diceva di avere paura persino del matrimonio allorché, indossando l'abito nuziale, si diceva preoccupata nel caso in cui avesse sentito bisogno di ricorrere ai servizi... Pur rendendomi conto dei problemi psichici di R., non me la sentii di lasciarla solo per questi motivi. Mi ero affezionato a lei e ritenevo che questi problemi potessero essere col tempo superati. Ritenevo ingiusto abbandonare una persona solo a motivo delle condizioni di salute”* (S.I. 12/3). Ed aggiunge su domanda diretta del Giudice: *“R. durante questo periodo (il fidanzamento) era stata accompagnata dai genitori per una visita specialistica da uno psicologo al consultorio familiare dell'ASL. Sapevo che aveva dei problemi psichici, ma non mi venne detto quale fu la diagnosi esatta emessa in tale circostanza. Non fece molte sedute ed io non diedi peso alla cosa ... Nel periodo del fidanzamento le sue condizioni di salute perdurarono e non notai miglioramenti sensibili. Io ho accettato la cosa perché ritenevo che fosse un problema superabile, almeno seguendo determinate terapie farmacologiche”* (S.I. 13/10).

L'attore faceva l'infermiere. Questo ha consentito di documentarsi meglio sulla natura della patologia e sulle conseguenze sulla relazione affettiva: *“Trattandosi di disturbi attinenti alla sfera psichica, pensavo che la carica affettiva esistente tra noi avrebbe contribuito a farli superare. In realtà sottovalutai la gravità della situazione, pensando che erano problemi diversi rispetto a quelli che attengono alla sfera fisica. Sotto l'aspetto pratico appariva una donna eccessivamente preoccupata dalla pulizia della casa: diceva senza remore che per lei questa attenzione meticolosa l'aiutava a superare quei momenti di ansia che aveva. Cercava di compensare il suo stato ansioso distraendosi in altro. Mi sembrava essere del tutto ossessionata dalla paura del disordine. Era affetta da una forma di rupofobia, che è la paura dello sporco; è una fobia ossessiva. R. vedeva la pulizia come fatto ossessivo che la spingeva ad un'attenzione continua alla pulizia della casa. La rupofobia si manifestava come una forma di grave disturbo di ansia. Manifestava la presenza di un'angoscia interiore, che trasferiva su oggetti esterni, come un “parafulmine”, in modo da consentire un calo nell'intensità dell'angoscia stessa. Bastano questi richiami per ritenere che i problemi di salute della donna risalivano a tempi precedenti le nozze”* (S.I.13/12). Con questo suo dire sottolinea non solo la preesistenza della patologia al momento del consenso, ma anche la gravità delle conseguenze sulla relazione coniugale e familiare.

Sulla veridicità del racconto non vi sono motivi ragionevoli per dubitare. Si tratta di fatti che solo l'interessata ed i suoi familiari, che non si sono presentati, potevano meglio conoscere. A questi soggetti si aggiunge proprio L. che come coniuge per la frequenza ed il tipo di relazione vissuta non poteva non venirne a conoscenza. Da lui veniamo a sapere dei fatti e delle circostanze che altrimenti non sarebbe stato possibile. Non si può non dare credito a tale racconto. Mancano gli elementi per una prova contraria. Neppure sarebbe corretto relativizzare la sua confessione, come

lasciano insinuare le osservazioni espresse dal Tutore del sacro vincolo. Ci sembra, al contrario, dover ritenere degna di fede, e perciò decisiva, la confessione dell'attore su un aspetto così delicato che riguardava anche la sua intimità. Nel corso del procedimento canonico di nullità, sono emersi elementi tali da fugare ogni dubbio sulla veridicità della confessione. La lealtà del comportamento tenuto da L. prima e dopo il matrimonio rende credibile quanto afferma. Ci supporta in tale giudizio anche la testimonianza del teste qualificato che – in tempi non sospetti – era venuto a conoscenza della triste situazione di L.

A parte questi problemi, già di per sé molto gravi, la relazione coniugale non ne presentava altri. L'attore continua nel racconto: *“Tra di noi gli unici problemi erano legati al carattere di R. che spesso si manifestava gelosa nei confronti dei miei familiari; non vi erano problemi di altra natura, c'era una certa stima reciproca. Da parte mia l'avevo di buon grado accettata e i suoi disturbi psichici in quella fase riuscivo a sopportarli, sempre nella speranza che in futuro le cose sarebbero cambiate”* (S.I. 13/7). L'unico grande desiderio dell'uomo era formarsi una famiglia, quella che gli era venuta a mancare da piccolo essendo rimasto orfano di padre: *“Desideravo in ogni caso di avere con lei una famiglia; il mio desiderio era quello di realizzarmi come padre, non avendo vissuto la vicinanza della figura paterna che era venuta meno in età giovanissima. Era dominante in me il desiderio di paternità. Anche lei condivideva questo mio desiderio che intendeva assecondare”* (Ivi). Questo desiderio volle realizzare ad ogni costo!

Di fronte alla difficoltà di avere atti consumativi del matrimonio con sua moglie, L. decise di ricorrere alla Fivet. In questo non trovò ostacolo da parte della moglie. Questa circostanza concreta, che non può essere smentita, è una prova indiretta del fatto che la donna *non fosse in grado* (non si può dire che *non volesse*, in quanto ha accettato la fecondazione in vitro) di realizzare gli

atti copulativi necessari per procreare, e quindi di adempiere al dovere coniugale, che è momento necessario nella realizzazione della comunione di vita e di amore. D'altra parte, appare evidente che se ciò fosse stato possibile per vie naturali non sarebbe stato necessario ricorrere alla fecondazione in vitro, se non altro per le spese che essa comportava.

La condizione di salute della convenuta era gravemente compromessa all'epoca del consenso matrimoniale e non ebbe evoluzione favorevole nel tempo successivo. *“Nella vita matrimoniale questa condizione è peggiorata ulteriormente fino a soffermarsi a pulire nella casa oltre ogni limite di tempo, riducendo così le nostre occasioni di incontro e di vita coniugale”* (S.I. 14/12). Così afferma l'attore su domanda diretta del giudice. I problemi emersero sin dal viaggio di nozze. *“Abbiamo fatto un viaggio di nozze che non ricordo con molto piacere: sin da allora mi si presentò la realtà in tutta la sua gravità. Non fu possibile consumare l'atto coniugale perché mia moglie aveva paura e reagiva ad ogni minimo contatto. Cercai di affrontare la situazione con la dovuta pazienza e rispetto nei suoi confronti. Fu così che il matrimonio non fu consumato né allora né in seguito”* (S.I. 14/14). La gravità di queste affermazioni pone davanti una patologia difficilmente emendabile e tale da incidere negativamente su tutto il percorso di vita coniugale. E così è stato. *“La convivenza manifestò da subito gravi problemi di rapporto che si protrassero per tutta la sua durata”* (S.I. 14/15). In essa vennero a galla i problemi di salute della donna in tutta la loro gravità. Il matrimonio non mantiene segreti. *“I suoi problemi di carattere psichico – continua l'attore – si riflettevano nella sfera sessuale, tanto che qualunque rapporto a questo livello era impossibile. Desiderai sottoporla a visita ginecologica, dalla quale non emersero problemi anatomici. Il medico mi fece presente che i problemi erano a livello psichico. Mia moglie era affetta da una forma di vaginismo di origine psichica. Nonostante ciò, il forte desiderio di avere un*

figlio ci consigliò di ricorrere alla FIVET omologa, cosa che avvenne in un laboratorio di un paese vicino con esito positivo. Nel 2001 nacque una bambina che abbiamo chiamato Angela. Il lieto evento non contribuì a superare i problemi esistenti a livello di rapporti coniugali” (S.I. 14/16). Il comportamento della donna poco attento verso la sua salute fece il resto: *“Purtroppo mia moglie, pur essendo consapevole della patologia di cui soffriva, avendo bisogno di seguire rigorosamente la terapia prescritta, in realtà non lo faceva. Questo ha fatto sì che il suo problema non è stato superato e la nostra relazione è andata via via deteriorandosi in modo irreversibile”* (S.I. 14/17).

La condizione psichica della donna gravemente compromessa la rendeva incapace a portare a compimento i doveri coniugali. L'uomo se ne rese conto giorno dopo giorno: *“A causa dei suoi disturbi non eravamo in condizioni di vivere una vita matrimoniale regolare e che la malattia di cui era affetta rendeva mia moglie incapace di assolvere gli impegni coniugali. Ho cercato di comprenderla, aiutarla, ma io alla fine non me la sono sentita più di continuare”* (S.I. 15/18). Egli attesta con fermezza quanto vissuto, comprendendone l'abnormità, ma non è in condizione di poter addurre una documentazione medica, pur facendo riferimento a persone concrete che erano a conoscenza del cattivo stato di salute della moglie: *“Non ho una documentazione medica da poter presentare. Ho un certificato medico psichiatrico circa una visita da lei sostenuta presso ... un neuropsichiatra che presta servizio privato nel nostro paese. Non so se posso esibirlo per motivi di privacy, essendo intestato alla paziente. Ho interpellato alcuni medici presso i quali è stata in cura Mia moglie però, nonostante l'evidenza, mi ha detto che se dovesse essere interpellata da questo Tribunale, negherebbe ogni cosa”* (S.I. 15/19). La mancanza di prova formale nulla toglie alla veridicità delle affermazioni fatte. D'altra parte, la donna interessata avrebbe avuto tutti i mezzi per smenti-

re tali dichiarazioni. Per l'attore è stato sufficiente aver potuto dimostrare come la moglie a causa della sua condizione psichica abnorme non fosse stata in grado di assolvere agli obblighi matrimoniali. Egli infatti, nonostante il suo carattere discreto e di poche parole, nonché la gravità del suo vissuto coniugale, almeno alla fine della sua vicenda ne aveva parlato con le persone a lui vicine e con il sacerdote del suo paese.

Le testimonianze addotte confermano quanto sostenuto dall'attore. I testi adottati sono concordi nel riferire i fatti, secondo le loro conoscenze, seppure indirettamente acquisite. Un teste fa rilevare che la convenuta prima delle nozze era sotto cura: *“R. era un tipo instabile. So che era sotto cura da prima che si sposasse, anche se non ne conosco la malattia. So che andava in visita da uno specialista.... Sia prima che dopo il matrimonio è stata sotto cura da diversi specialisti. [L.] ha cercato di aiutarla in tutti i modi. Le cure non hanno sortito l'effetto desiderato. A causa di questa malattia, spesso dopo sposata andava via di casa.... Dopo la separazione ho saputo che R. era malata di vaginismo e che la bimba era stata concepita per fecondazione artificiale”* (S.I. 22/9).

Un successivo teste riferisce di una confidenza avuta da L. sull'esistenza di problemi psichici nella donna quali cause dei suoi problemi coniugali: *“Notavo però che (R.) soffriva di instabilità e passava da un umore all'altro, era instabile e ciò creava difficoltà nel rapporto col fidanzato. Questo venni a sapere da L. un cinque anni dopo il matrimonio, allorquando mi confidò che durante tutto questo periodo di matrimonio non aveva mai avuto rapporti sessuali con sua moglie, a causa di problemi che questa presentava. Rimasi molto colpito da questa sua confidenza... Erano problemi di natura sessuale che provocavano conseguenze sul piano della relazione coniugale... Dalle confidenze avute da [L.], i problemi di salute della donna erano di natura psichica e sessuale”* (S.I. 24-25/8).

Un'altra teste sulla base della conoscenza diretta si sofferma parimenti sui disturbi di personalità della convenuta: *“Conosciuta R., non la ritenevo la donna giusta per L. Era infatti un tipo scontroso, depresso, abulico e soprattutto molto fissata; quando si metteva una cosa in testa, difficilmente la si discostava. L., al contrario, era un tipo molto altruista, di compagnia; è stato sempre un tipo molto gioviale, fino a quando non sono cominciati i problemi coniugali”* (S.I. 29/6). La stessa teste fa riferimento ai problemi psichici della donna nel periodo del fidanzamento: *“Del tempo del fidanzamento ricordo una circostanza che mi è rimasta impressa: L. mi chiese il numero di telefono di una ... psichiatra ... Mi chiese questo quando mancava poco al matrimonio, perché come mi disse, doveva accompagnare la fidanzata ad una visita in quanto questa dimostrava uno stato di ansietà eccessiva e dopo L. mi disse che aveva perfino paura di sposarsi. La ragazza chiese questo aiuto in quanto accusava disturbi psichici che la portavano a temere che per lo stato di agitazione dovuto al matrimonio potesse farsi sotto”* (S.I. 29/7). Questi problemi, riferisce ancora, non si risolsero né prima né dopo il matrimonio. *“So che anche dopo il matrimonio ha continuato ad essere sotto cura da questa psichiatra e da L. poi ho saputo che l'ha portata anche in visita ad altri specialisti... Non sono una specialista... ma credo che il suo problema fosse un fatto genetico: la sua mamma era una donna molto depressa e sotto cura, prendendo psicofarmaci, secondo l'informazione avuta da L.”* (Ivi).

Non meno importante è la testimonianza del teste qualificato che dimostra di essere venuto a conoscenza della vicenda in tempi non sospetti, fornendo importanti ragguagli sulla serietà dell'attore: *“L. è un professionista serio e coscienzioso ed è una persona che ha fatto di tutto – come lui stesso mi ha ripetutamente detto – per tenere in piedi la vita coniugale, ma ogni tentativo è risultato vano”* (S.I. 33/10). Il teste si sofferma anche sulle difficoltà coniugali e sulle cause sottostanti di cui era

venuto a conoscenza grazie alle confidenze ricevute fuori del confessionale. A suo dire alcune di queste cose circolavano in paese: *“La vita di coppia era apparentemente tranquilla, ma in verità non era così. Il loro rapporto di coppia (a dire di L.) era compromesso perché la moglie soffre di vaginismo, per cui non c’è stata mai la consumazione del matrimonio. Naturalmente L. non si è subito arreso di fronte a questa difficoltà e ha provveduto portando la moglie a diverse visite specialistiche, ma senza alcun risultato”* (S.I. 32/5). Dalle prove addotte emergono gli elementi necessari per una pronuncia definitiva con la dovuta certezza morale: l’esistenza di problemi psichici nella parte convenuta sin da prima delle nozze, il loro perdurare dopo e la loro gravità in ordine all’assunzione degli obblighi matrimoniali essenziali, in particolare in relazione al bene dei coniugi, alla procreazione e alla conduzione di una normale vita di coppia.

Non resta che ribadire le conclusioni cui è pervenuto il perito d’ufficio, che sulla base degli atti, non essendosi l’interessata presentata alle sue ripetute convocazioni, ha diagnosticato che all’epoca delle nozze R. era affetta da vaginismo e che tale anomalia fosse stata causa della sua incapacità ad assumere e adempiere agli obblighi matrimoniali essenziali. Su tale perizia non sembrano esserci dubbi né si possono sollevare riserve sulla sua impostazione scientifica. Lo stesso difensore del vincolo, che pur dubita circa l’effettiva sussistenza della patologia asserita, non manca di riconoscerla ben fatta sotto il profilo scientifico. Alle sue osservazioni si è fatto già cenno, chiarendo gli aspetti dubbi sollevati nel corso delle osservazioni.

Nel caso concreto, pertanto, tutte le circostanze orientano concretamente verso l’incapacità matrimoniale della donna. Basta ricordare che tutto il vissuto della donna insieme a L. risente della sua condizione patologica: la non consumazione del matrimonio, il ricorso alla fivet per avere un figlio, l’esistenza di conflitti sessuali irrisolti e il ricorso ad un trattamento integrato psicoterapico

e psicofarmacologico mai effettuato in maniera stabile e costante.

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunziamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio tra L. ed R., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Incapacità da parte della donna, convenuta, di assumere gli
obblighi coniugali (can. 1095 n. 3 c.j.c.)”*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza sia notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30 dicembre 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Mons. Francesco OLIVA, *Ponente*
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Neocastren

Nullità di Matrimonio: G. – B.

– *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo
attore* (can. 1095 n. 2 c.j.c.)

Difensore del Vincolo: Avv. Giuseppa Manco
Patrono di parte attrice Avv. Caterina Bruni

Sentenza definitiva di prima istanza del 21 novembre 2009

Coram Sac. Emmanuel Okot-Akumu

FATTISPECIE

Nell'estate dell'anno 1986, il 19enne G. avvia la sua relazione sentimentale con la 15enne B.

Il tempo del fidanzamento non si rappresentò come una fase positiva per la reciproca conoscenza ed integrazione, a motivo del fatto che il giovane, avendo un rapporto conflittuale con la figura paterna, non aveva di se stesso una positiva valutazione manifestando evidenti carenze nella struttura della personalità, che si manifestavano tra l'altro con delle somatizzazioni di certa natura psicologica.

Spinto dal suo bisogno di evadere, si dirige avventatamente verso le nozze celebrate il giorno 21.07.1991.

La vita coniugale, stante le fragilità e carenze del giovane, non ebbe un esito positivo, tanto che le sue problematiche rimasero irrisolte ed incumbenti.

Dall'anno 2004 è vigente tra le Parti la separazione legale.

Il libello, presentato presso il nostro Tribunale dal Patrono di Fiducia della Parte Attrice, l'Avv. Caterina Bruni, il giorno 06.11.2006 è stato ammesso con decreto in pari data, in virtù della propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta.

Il 09.01.2007 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095, n. 2, c.j.c.)”.*

Il giorno 23.01.2007 si decreta l'apertura dell'Istruttoria e il suo conferimento dell'Istruttoria al Giudice Istruttore, Sac. Emmanuel Okot-Akumu.

In data 01.04.2009 si decreta la nomina del Perito 'ex officio'. Il Perito deposita le risultanze del suo intervento il giorno 14.07.2009.

Il 15.07.2009 si perviene alla pubblicazione degli atti.

In data 22.09.2009 viene ricostituito il Collegio, affidando l'ufficio di Congiudice al can. Ercole Lacava; in pari data si decreta la nomina del nuovo Difensore del Vincolo nella persona dell'Avv. Giuseppa Manco.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il giorno 22.09.2009.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo, sono state acquisite agli atti il giorno 08.10.2009.

Il Patrono della Parte Attrice, l'Avv. Caterina Bruni, ha fatto pervenire il Restrictus iuris et facti il 14.11.2009 e il Restrictus Responsionis in data 18.11.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispon-

dono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

Il can. 1095 recita: “Sono incapaci di contrarre matrimonio: (*omissis*) n. 2: coloro che sono affetti da un grave difetto di discernimento circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali che bisognava dare e accettare reciprocamente; (*omissis*).

La fattispecie oggetto del presente pronunciamento restringe la riflessione solo al n. 2 del citato canone.

Il termine discernimento non si riferisce alla ricchezza di conoscenza e percezione intellettuale sufficiente, quanto al grado di maturità personale che permette al contraente di discendere per impegnarsi per tutta la vita sui diritti e doveri essenziali del matrimonio (cfr.: P. J. Viladrich, in “Codice di diritto canonico” ed. Bilingue, ed. Logos, p. 799).

Ora una delle principali cause dell’immaturità psicologica è l’immaturità affettiva che impedisce di stabilire relazioni interpersonali.

E ciò si manifesta attraverso un bisogno eccessivo di protezione, il difetto di autonomia, la debolezza di volontà...

È tutto questo che condiziona e compromette la ‘facoltà critica’ della persona e può renderla incapace di prestare un valido consenso in ordine al matrimonio.

In tema di difetto di discrezione di giudizio, secondo la comune esperienza, per deliberare non è sufficiente conoscere speculativamente che cosa sia il matrimonio e conoscere le sue proprietà essenziali (in una *coram* Di Felice, diei 13.5.1972 in SRR. Dec, vol LXIV, 1982, p. 277, n. 2), ma si richiede “maturità di conoscenza” e “maturità di libertà” e quindi non necessariamente il contraente deve tener presenti tutte le conseguenze sociali, etiche e giuridiche che derivano dal contratto matrimoniale (in una *coram* Colagiovanni, diei 27.11.1983).

IN FATTO

L'approfondito esame dell'insieme istruttorio ha consentito al Collegio di ritenere che esistono elementi validi e sufficienti per poter acclarare la nullità del presente matrimonio, nonostante la diversa versione e opinione manifestata dalla parte convenuta e dai suoi testi, in quanto attribuiscono gli esiti negativi del coniugio ad altre problematiche, solo affermate ma niente affatto provate.

Infatti, gli Atti e l'esame psicodiagnostico mettono chiaramente in evidenza come la parte attrice, quando pervenne al matrimonio, non era nelle condizioni psicologiche idonee ad esprimere un consenso matrimoniale valido, in quanto mancante della maturità proporzionata per valutare adeguatamente le responsabilità coniugali, come confessa la stessa *parte attrice*: 'I nostri erano senz'altro sentimenti immaturi. Prima del matrimonio ci siamo sempre visti esclusivamente in presenza dei genitori; si stava tutti insieme a vedere la televisione. Non uscimmo mai da soli per tutto il corso del fidanzamento. Tra di noi pertanto non vi fu mai la possibilità di reale e profonda conoscenza che ci consentisse di valutare il percorso che stavamo facendo e confrontarci sulla compatibilità dei nostri caratteri e del nostro stare insieme. Nelle nostre famiglie non avevamo nessuna libertà: a lei non era consentito uscire liberamente, tanto meno da sola con me; si pensi che addirittura quando stavamo in casa a vedere la tv il padre controllava che ci fosse sempre una certa distanza tra noi due. Anch'io vivevo in famiglia un notevole disagio per la personalità molto rigida ed autoritaria di mio padre, con il quale ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale. Non mi era consentito uscire liberamente con gli amici, e quando uscivo dovevo rientrare sempre molto presto tanto che non riuscivo ad organizzarmi con gli altri coetanei, ai quali era consentita una maggiore libertà; ero già ventenne e non potevo andare a mangiare la pizza il sabato, la domenica non potevo andare a mare con gli amici perché mio padre mi imponeva di rimanere a casa per aiutarlo nei suoi vari lavori. Mio padre era estremamente dispotico ed io ho sempre

subito con sofferenza la sua personalità. Vivendo questa situazione familiare io ho inteso il rapporto con B. in vista del successivo matrimonio come una possibilità di evasione da quell'ambiente familiare, per emanciparmi e distaccarmi dalla figura oppressiva di mio padre. ... Assolutamente io non ero nelle condizioni psicologiche adeguate per prendere serenamente ed in maniera lucida e consapevole la decisione di sposarmi. Io vivevo, a motivo del clima familiare che ho descritto, in uno stato di forte disagio psicologico e di depressione. Questo si manifestava anche in disturbi fisici: avevo dei forti mal di stomaco, che i medici mi dissero essere di natura nervosa, vomitavo in continuazione, e fui anche ricoverato per questi problemi. Sia prima che dopo il matrimonio ebbi degli incontri con un psicologo ...il quale mi disse che soffrivo di depressione. Mi recai anche da uno psicologo del consultorio il quale mi consigliò di rivolgermi da uno psichiatra, dal quale mi recai un paio di mesi dopo il matrimonio. Nell'imminenza delle nozze questo mio stato depressivo si aggravò poiché la scelta del matrimonio per me fu dettata da questa necessità di uscire da casa, ma rappresentava per me un passo al quale non ero pronto né dal punto di vista psicologico, né affettivo dal momento che non avevo potuto verificare adeguatamente il mio rapporto con B. (Summ. 16/6; 17/7). Aggiungono i testi: "... non si trovava nelle condizioni psicologiche tali da poter scegliere serenamente e consapevolmente il matrimonio stesso. Non aveva la lucidità per comprenderne il significato e per valutare i diritti e doveri che ne sarebbero derivati ... era profondamente turbato e psicologicamente segnato dal difficile rapporto vissuto con ... padre, uomo molto rigido, dispotico, con cui ... abbiamo sempre avuto un pessimo rapporto. G. ne soffrì particolarmente poiché era il primogenito e sin da ragazzo cominciò a lavorare con lui. Tra G. e ... padre vi erano frequenti ed accesi litigi; parecchie volte ... lasciò il lavoro di punto in bianco perché non ce la faceva più a sopportare ... padre, ma poi non avendo la forza di opporsi concretamente al carattere di ... padre, ritornava. ... non era libero di uscire con gli amici anche solo per andare a mangia-

re una pizza, perché doveva sottostare alle direttive e agli orari imposti ...; la domenica non aveva libertà di fare una gita o di andare al mare, perché puntualmente ... padre glielo proibiva dicendogli che doveva aiutarlo sul lavoro. Insomma con ... padre non c'era nessuna forma di aperto dialogo, e tutto ciò fece molto soffrire G. Questa situazione conflittuale con ... padre gli provocava uno stato depressivo, uno stato di costante tensione che si ripercuoteva anche a livello fisico. G., infatti, aveva problemi fisici, quali forti mal di stomaco, vomito, tutto di origine nervosa per come i medici gli avevano detto. Si decise al matrimonio con B. per uscire dal disagio vissuto in famiglia, ma di fatto le modalità della loro frequentazione non avevano consentito una reale conoscenza tra i due ed una verifica della effettiva compatibilità. Per cui anche a livello affettivo, al momento delle nozze non vi era in G. la dovuta convinzione di legarsi ad una persona che in realtà non conosceva adeguatamente ed anche questo stato di cose gli provocava forte turbamento" (Summ. 39/7); "Il periodo precedente alle nozze fu per G. molto difficile poiché si trovava in forte conflitto tra la decisione di "scappare" dalla famiglia e dal rapporto con ... padre - che gli provocava un profondo disagio sia a livello psicologico che fisico - e il turbamento derivante dal fatto che con B. non vi erano i presupposti in termini di maturazione affettiva del rapporto e di adeguata conoscenza per giungere a nozze. In famiglia, infatti, G. si trovava sopraffatto da una serie di problematiche derivanti dal rapporto estremamente conflittuale che aveva con ... padre; tali disturbi di carattere psicologico si ripercuotevano anche a livello fisico, infatti G., vivendo in uno stato di continua tensione ed ansia, soffriva anche di forti dolori allo stomaco; inoltre vomitava di continuo ed i medici gli dissero che questi problemi avevano natura nervosa. Fece anche degli incontri con uno psicologo. Nell'imminenza del matrimonio questo suo stato di turbamento fisico e psicologico peggiorò notevolmente poiché, pur desiderando di svincolarsi dalla presenza oppressiva di ... padre, avvertiva che stava facendo una cosa più grande di lui poiché a quel matrimonio non era pronto né dal

punto di vista psicologico né dal punto di vista affettivo. Con B. infatti non avevano avuto modo di frequentarsi liberamente, di conoscersi fino in fondo e quindi di verificare la compatibilità dei loro caratteri. Posso certamente affermare che in quelle condizioni e con quei presupposti G. non aveva la lucidità e serenità per scegliere liberamente e consapevolmente il matrimonio. Non era certamente in grado di prendere una decisione matura e di impegnarsi in riferimento agli obblighi derivanti dal vincolo coniugale” (Summ. 45/7); “G. mi raccontava che la frequentazione tra lui e B. avveniva esclusivamente in casa, alla presenza dei familiari, essendo le rispettive famiglie di stampo assai rigido e tradizionalista. Giovanni mi raccontava che gli pesava molto questa totale mancanza di libertà in cui era costretto a vivere” (Summ. 56/4).

Ci si trova al cospetto di una persona, che, dimostrando una grave immaturità, affronta il matrimonio con molta incoscienza, senza responsabilità di assunzione degli obblighi che esso comporta.

Quella dell’attore è una immaturità che certamente ha inficiato la scelta matrimoniale da lui fatta.

Proprio perché la sua decisione è stata senza una adeguata conoscenza della capacità di gestire il rapporto di coppia, la vicenda coniugale, si è tradotta in fallimento, come narra la *parte attrice*: ‘La vita coniugale si rivelò subito molto tesa e problematica poiché ci trovammo ad avere delle notevoli difficoltà di intesa, divergenze di vedute, litigavamo per qualunque decisione si dovesse prendere. Non avevamo alcun punto in comune ... la presenza delle figlie ... rese il nostro rapporto ancora più conflittuale perché a quel punto litigavamo anche sulle questioni riguardanti le nostre figlie. In quel clima di forte disagio il mio stato di salute è andato peggiorando: ero sempre nervoso, continuai a soffrire di disturbi allo stomaco di origine nervosa, vomitavo, fui più volte ricoverato e fui in cura presso uno psichiatra. Maturai la convinzione di essermi sposato senza che ci fossero i necessari presupposti poiché io non ero pronto al matrimonio e non vi erano neanche le basi per farlo ... Non avevamo neanche lo stes-

so modo di comunicare, discutendo anche sul modo di tenere una conversazione tra di noi” (Summ. 18/13); annotano i *testi*: ‘... si ritrovò a non risolvere i suoi problemi dal punto di vista psicologico che, anzi, andarono peggiorando poiché con B. non andavano per nulla d’accordo. Litigavano in continuazione si trovavano in disaccordo su qualsiasi cosa e G. mi diceva che a volte per intere settimane non si parlavano. Il disagio ... si ripercuoteva sulla sua stessa salute poiché continuarono i suoi disturbi (dolori di stomaco lancinanti e continuo vomito) per i quali fu più volte ricoverato e per i quali si era anche rivolto ad uno psichiatra. La vita coniugale si trascinò in questo modo ... cercò ogni espediente per stare il più possibile fuori casa; prese infatti diversi lavori all’estero” (Summ. 42/13): “... non andarono mai d’accordo poiché in ogni decisione la vedevano in maniera differente. Nel corso del matrimonio tra di loro ci fu sempre un clima litigioso e i contrasti nascevano per i motivi più diversi ... il rapporto si trascinò sempre così ... nel corso della vita coniugale, ha continuato a soffrire degli stessi disturbi che aveva prima del matrimonio e fu anche ricoverato a causa dei fortissimi dolori allo stomaco che aveva e che derivavano dal suo nervosismo ... per questi problemi si rivolse anche ad uno psichiatra ... continuarono ad avere un rapporto conflittuale tanto che ... cominciando a prevedere la possibilità della separazione ...” (Summ. 47/14).

Significative le dichiarazioni del teste psicologo-psicoterapeuta: “... forti dubbi che lo turbavano poiché si trovava a vivere una relazione e ad avviarsi alle nozze sentendosi oppresso da questa stessa decisione. Viveva in una situazione di profonda confusione psicologica e comportamentale ... che si recava da me con frequenza talvolta giornaliera, mi esprimeva sempre questo suo stato d’ansia, peraltro molto evidente ... Nel periodo del fidanzamento non ebbero mai momenti per stare da soli e confrontarsi liberamente ... all’epoca del matrimonio, viveva in un grave stato di confusione psicologica e comportamentale che causava un fortissimo stato d’ansia. Non era certamente in possesso di capacità decisionale. In relazione alla decisione matrimoniale non era

assolutamente in grado di affrontarla con lucidità di giudizio, e non era in grado di comprenderla e valutarla adeguatamente ... mi parlava del suo disagio facendo riferimento sia al suo rapporto di fidanzamento ... sia al rapporto estremamente conflittuale vissuto con il padre ...mi preoccupai molto ... lo invitai a rivolgersi anche ad uno psichiatra dal quale si recò ... Mi ero infatti reso conto i che le sue problematiche erano talmente gravi da poter sfociare in patologie ancora più gravi ... aveva una grande paura del suo futuro e della situazione matrimoniale che lo attendeva ... non era in grado di decidere in tal senso, il suo stato di disagio psicologico si ripercuoteva anche sulla sua salute fisica, soffrendo ... di disturbi di tipo psicosomatico ... fu costretto spesso a ricoverarsi ... si sentiva sotto pressione da parte delle famiglie; ritengo che la sua decisione sia stata dettata da un desiderio di evasione rispetto al disagio vissuto in famiglia per il rapporto con il padre. L'incompatibilità ... emerse con evidenza già subito dopo il matrimonio e G. ebbe la conferma che le sue ansie prematrimoniali in relazione alla mancanza di basi affettive erano effettivamente fondate. Continuai ad incontrare G. il quale si recava frequentemente al mio studio e riscontrai il permanere in lui di tutti quei disturbi di cui già soffriva prima del matrimonio. I suoi forti stati d'ansia continuavano a causare gravi conseguenze anche di tipo psicosomatico ... fu sempre confermata la natura psicosomatica dei suoi disturbi" (Summ. 30/3, 4; 51/7; 52/8; 52/13).

Ebbene, dopo una attenta comparazione tra la deposizione dell'attore, le testimonianze e la perizia, si è potuto trarre fuori il quadro di una personalità psico affettivamente immatura, come evidenzia il *perito*: "... crebbe con un carattere connotato da introversione, profonda insicurezza, impulsività, inibizione, sentimenti di oppressione ed impedimento e mancanza di libertà. La sua esperienza di vita ed i suoi orizzonti culturali furono molto ristretti, per cui impoverite furono la sua struttura personale e la sua formazione globale dunque le sue capacità critiche e di autonoma determinazione. Crebbe fragile, superficiale e con difficoltà a comunicare e negoziare nei rapporti con gli altri" (Summ. 123).

La perizia non fa altro che constatare nella parte attrice la presenza di problematiche psicologiche che lo rendeva incapace di contrarre matrimonio per difetto di discrezione di giudizio in relazione alla realtà matrimoniale: “Il fidanzamento ... fu un tempo caratterizzato da immaturità ed inesperienza ... non furono capaci e non ebbero la possibilità di gettare basi solide al loro rapporto che si illusero di poter cementare con il sacramento del matrimonio di cui entrambi non adeguatamente consapevoli” (Summ. 124).

In altre parole, ci si trova al cospetto di una immaturità che lo rese privo di autonomia aestimativa per una normale *electio et deliberatio* al momento di esprimere il consenso.

Infatti, dopo aver sostenuto che la parte attrice non era in grado di poter comprendere e valutare pienamente i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, il *perito* conclude: “... non era nelle condizioni psicologiche adeguate per prendere serenamente ed in maniera lucida e consapevole la decisione di sposarsi ... viveva, a motivo del suo clima familiare, in uno stato di forte disagio psicologico e di depressione. Questo si manifestava anche in disturbi fisici: soffriva di forti mal di stomaco che i medici gli dissero essere di natura nervosa, vomitava in continuazione e veniva anche ricoverato per questi disturbi” (Summ. 125).

Il Difensore del Vincolo, *in casu*, si rimette alla giustizia del Tribunale.

Tutto questo precedentemente considerato, in iure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra G. e B., e ritenendo che al dubbio propostoci:

'Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore
(can. 1095, n. 2, c.j.c.)'*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 21 novembre 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Emmanuel OJOT-AKUMU, *Ponente*
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

~~264~~

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Rheginen – Boven

Nullità di Matrimonio: O. – F.

- *Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice* (can. 1095 n. 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Dott. Ivana Maria Caterina Zaffina

Sentenza definitiva di prima istanza del 6 novembre 2009

Coram Sac. Giuseppe Praticò

FATTISPECIE

O., parte attrice in causa, conobbe F., parte convenuta, nel 1986 per tramite di amicizie comuni.

Per entrambi non si trattava della prima esperienza sentimentale. Dopo poco tempo dalla loro conoscenza i due giovani hanno deciso di intrecciare una relazione sentimentale che ha portato al fidanzamento. Trascorsi alcuni mesi, in cui il rapporto è maturato in modo sereno e normale si sono determinati di comune accordo per il matrimonio. La cerimonia nuziale ebbe luogo in una parrocchia della città e si svolse con serenità ed entusiasmo da parte di entrambi, così come la successiva vita coniugale che è stata da subito allietata dalla nascita della figlia.

La dimora coniugale fu fissata in città, dove entrambi lavoravano. La convivenza durò 18 anni. Tra i due non ci furono mai difficoltà particolari, anche se – a detta dell’attrice – dopo pochi anni dal matrimonio lei iniziò a non riscontrare nei confronti di F. affinità caratteriale e affettiva, disagio che quest’ultimo ebbe a notare solo negli ultimi due anni della vita matrimoniale trascorsa insieme.

Nel 2007 per insofferenza alla situazione coniugale, da parte di O. si perviene alla rottura definitiva del rapporto con la decisione per la separazione civile.

Il libello, presentato presso il Nostro Tribunale da O. il 23 settembre 2008, è stato da Noi paritempo ammesso con Decreto Prot. n° 2823/08 in virtù di competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta. Il giorno 25 ottobre 2008 viene contestata la lite e formulato il dubbio nei seguenti termini:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.

Il 3 dicembre 2008 si decreta l’apertura dell’Istruttoria, ed al contempo si decreta il conferimento dell’Istruttoria al Giudice Istruttore, Sac. Giuseppe Praticò.

In data 21 aprile 2009 F., parte convenuta in causa, si decreta assente dal giudizio, a norma del can. 1592 §1 c.j.c..

Il 4 maggio 2009 con Decreto Prot. n. 1415/09 si affida incarico al Perito ex-officio di compiere un’indagine psicologica e psicodiagnostica relativamente alla parte attrice in causa. L’esame peritale viene effettuato il successivo 9 giugno.

In data 27 luglio 2009 si perviene alla pubblicazione degli Atti. Due giorni dopo O. prende visione del Sommario Istruttorio presso la Cancelleria del TER Calabro dichiarando di non avere altre prove da addurre.

L’1 settembre 2009 viene decretata la nuova costituzione del Collegio, considerato che il Congiudice inizialmente designato,

Mons. Vincenzo Zoccali, è impedito ad espletare l'incarico per motivi di salute, indicando allo scopo come nuovo Congiudice il Can. Ercole Lacava.

Il Decreto di conclusione in causa viene emesso il 4 Settembre 2009. Sono state acquisite agli Atti le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al Dubbio concordato con la seguente Sentenza Definitiva di Prima Istanza.

IN DIRITTO

Il consenso matrimoniale è emesso congiuntamente dall'uomo e dalla donna che intendono contrarre le nozze. Con il patto coniugale l'uomo dona alla donna se stesso ed uguale gesto compie la donna nei confronti dell'uomo. La ragione formale che delinea il mutuo dono degli sposi, ossia per costituire il matrimonio, fondando ed attuando insieme il consorzio di tutta la vita ordinato per sua indole naturale al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole (cfr. can. 1055 §1), viene precisata nel can. 1057 §2: «*consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium*».

Poiché, dunque, il matrimonio è stabilito dal patto coniugale, e cioè dall'irrevocabile consenso personale con cui l'uomo e la donna donano ed accettano se stessi per costituire il matrimonio, condizione prima per potersi sposare è avere la capacità di realizzare l'atto del consenso matrimoniale con ciò che esso implica. A tale capacità si riferisce il vigente Codice di Diritto Canonico nel can. 1095, il cui disposto normativo, nella sua triplice declinazione, indica quali persone sono capaci di prestare un valido consenso matrimoniale e a quali condizioni.

Nello specifico del caso in oggetto, il can. 1095 n. 2 dispone che

sono incapaci a contrarre matrimonio «*qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda*». Il Legislatore, così, afferma non essere sufficiente l'uso di ragione per essere in grado di sposarsi, in quanto occorre avere anche la sufficiente discrezione di giudizio proporzionata alla gravità degli impegni che si assumono. Infatti, poiché dal consenso matrimoniale derivano doveri gravi, che una volta assunti impegnano e vincolano per tutta la vita, gli sposi non solo devono conoscerli ma devono saperli giudicare e stimare in rapporto a se stessi e alla comparte in relazione a ciò che comporta l'unione indissolubile con una persona. A proposito, la Giurisprudenza Rotale ha sempre più chiarito quale grado di discrezione di giudizio possa ritenersi proporzionato al matrimonio sostenendo che si ha difetto di discrezione di giudizio in casi di grave turbamento della cognizione intellettuale-estimativa o dell'atto volitivo nella scelta e nella determinazione nuziale: «*Aut deest sufficiens cognitio intellectualis circa obiectum consensus praestandi in matrimonio ineundo; aut nodum contrahens attigit illam sufficientem aestimationem proportionatam negotio coniugali, id est cognitionem criticam aptam officio nuptiali; aut denique alterate caret interna libertate, id est capacitate deliberandi cum sufficienti motivorum aestimatione et voluntatis autonomia a quilibet implusu ab interno*» (coram Stankiewicz, sent. diei 30 Octobris 1990, R.R.Dec. vol. LXXXII, p. 756). Si evince, così, come non basta, sia per la conoscenza intellettuale che per la deliberazione volitiva, quella discrezione di giudizio sufficiente per porre in essere un qualsiasi atto o negozio giuridico; bensì è necessaria una discrezione di giudizio in grado di ponderare in concreto i diritti ed i doveri che bisogna assumere per tutta la vita: «*Cum matrimonium graves per totam vitam pariat obligationes, ad illud contrahendum non sufficit usus rationis, quem actus quidem humanus exigit; ea profecto requiritur iudicii discretio et maturitas, quae naturam et vim matrimonialis contractus percipere sint*» (coram Felici, sent. diei 6 aprilis 1964, R.R.Dec. vol. LVI, p. 210).

Con l'uso di ragione si ha la capacità di realizzare un atto umano,

di cui il soggetto è responsabile; tuttavia stabilire l'alleanza coniugale è un atto di particolare gravità in quanto implica l'assunzione di ben precisi diritti e doveri. Di qui, il bisogno di capacità deliberativa, cioè di quell'attività dell'intelletto pratico preliminare all'atto di volontà consensuale e volta a giudicare i motivi in favore e contrari all'assunzione dei diritti e dei doveri matrimoniali (cf. FUENTES J.A., *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, EUNSA, Pamplona, 1991, pp. 135-154).

Per valutare il sufficiente grado di discrezione di giudizio non sono da considerarsi tutti i diritti ed i doveri matrimoniali – oggetto della capacità estimativa – ma solo quelli che si qualificano giuridicamente come essenziali, tra i quali vi sono:

- a) quelli che corrispondono alle proprietà del matrimonio;
- b) quelli attraverso il cui compimento si ottengono i fini del matrimonio.

Ambedue dovranno, dai coniugi, essere adottati come azioni e comportamenti in costanza di matrimonio, affinché la loro vita coniugale si realizzi pienamente.

Nello specifico, relativamente alla fase di formazione e di determinazione del consenso, il soggetto deve saper valutare e discernere i pro e i contro delle diverse possibilità che, in caso di consenso di matrimonio, si riferiscono:

- a) ad un determinato matrimonio;
- b) ad una determinata persona con la quale si dovrà dividere senza riserve la totalità della vita;
- c) alla vita coniugale che deve durare per sempre.

Sotto questo aspetto, in una coram Stankiewicz si legge: «*gravis defectus discretionis iudicii existimatur ratione habita gravitatis conditionis psychicae ipsius contrahentis, in quam redundant disfunctiones in sphaera intellectiva, volitiva necnon affectionum seu emotiuonum. Deinde idem discretionis defectus sub adpectu obiectivo aestimatur habita ratione sive irrepitibilis identitatis dignitatisque ipsius personae compartis, sive gravitatis essentialium iurium officiorumque coniugalium, in bonis coniugum, pro-*

lis, fidei et sacramenti essentialiter consistentium, cum quibus facultatum psychicarum activitas debita proportionem servare debet» (sent. diei 23 februarii 1990, R.R.Dec, vol. LXXXII, p. 154).

In sostanza il concetto di maturità psichica canonicamente rilevante si sviluppa, pertanto, intorno al concetto della *discretionis iudicii*, che consente ai nubendi di essere consci e consapevoli di quelli che sono i diritti ed i doveri del matrimonio ai quali e per i quali devono in un certo qual modo realizzarsi ed autodeterminarsi. Ne deriva, come conseguenza, che l'immaturità del soggetto a cui riferisce il can. 1095 n. 2 non si identifica con una patologia che riguarda il suo stato psicofisico, ma ad una personalità non idonea a poter svolgere gli impegni e gli obblighi del matrimonio. Si delinea, così, la necessità che per ottenere un valido consenso nel matrimonio, il futuro sposo o la futura sposa, o entrambi considerati, abbiano non solo un sufficiente uso di ragione ma dimostrino pure di usufruire di una idonea maturità psicologica, la quale non consiste esclusivamente nella capacità di comprendere – nel momento in cui viene espresso il consenso – l'atto matrimoniale in quanto tale, ma si identifica fondamentalmente nell'essere consci e consapevoli di tutti gli impegni e gli oneri, presenti e futuri, che conseguono da quella celebrazione, il cui fine è quello di unire attraverso un patto irrevocabile un uomo ed una donna che si donano completamente l'uno all'altra e si accettano in tutto per quello che sono. A riguardo, la giurisprudenza rotale costantemente insegna che perché si presti un valido consenso la *discretio iudicii* del nubendo o di ambedue esiga: «1) sufficeintem cognitionem intellectivam; 2) sufficientem aestimationem criticam; a) sive negotii in seipso; b) sive motivorum ad contrahendum; c) sive negotii ipsius utpote attingentis persona contrahentis; 3) sufficientem libertatem ab intrinseco; a) sive in moti-vis aestimandis idest in deliberando; b) sive in dominandis interioribus impulsionibus» (coram Pompedda, sent. diei 14 novembris 1991, R.R.Dec., vol. LXXXIII, p. 728).

Dunque, detta discrezione è intesa come una maturità psicologica e la sua mancanza può essere definita come immaturità. Tuttavia,

perché tale immaturità sia causa di nullità matrimoniale deve avere in sé il requisito della gravità. Infatti, deve essere ricordato che non qualsivoglia vizio psichico o psicologico vale ad indurre l'incapacità di discernimento nel contraente, ma soltanto quello che comporta un grave difetto circa i diritti ed i doveri coniugali, essenziali per un reciproco consegnarsi ed accettarsi. A ciò si deve aggiungere la considerazione che l'esistenza di una qualche malattia e/o turbamento psichico deve essere sempre accompagnata in giudizio dalla prova di un nesso tra la malattia stessa ed il consenso; è opportuno che si mostri che la perturbazione ebbe luogo al momento di prestare il consenso all'inizio del matrimonio e che fu grave al punto che la determinazione del contraente non esista se non falsa (cfr. coram Colagiovanni, sent. diei 1 augusti 1981, R.R.Dec. vol. LXXII, p. 445). In altri termini, un autorevole studioso, a riguardo sostiene che *«un'anomalia psichica o una malattia mentale non è mai in sé e per sé la causa di nullità, ma la circostanza di fatto del soggetto sulla quale misurare, sempre caso per caso, se al momento di contrarre matrimonio, lo priva del sufficiente uso di ragione, della necessaria discrezione di giudizio o della possibilità di assumere i doveri coniugali essenziali, i quali sono i criteri giuridici normativi per misurare e definire l'incapacità consensuale secondo il can. 1095 e, pertanto, le vere cause di nullità»* (VILADRICH P.J., *Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 c.j.c.)*, Giuffrè Editore, Milano 2001, p. 18). Ne consegue, quindi, che una persona affetta da una qualunque disfunzione psichica può contrarre validamente matrimonio se, nel caso specifico, al momento di prestare il suo consenso la condizione psichica non lo priva del sufficiente uso di ragione e di discrezione di giudizio, o non gli impedisce di assumere i suoi doveri coniugali: infatti, non c'è sinonimia fra anomalia psichica e infermità mentale da un lato, e incapacità consensuale dall'altro. Persona affette, difatti, da disturbi o da anomalie psichiche presenti allo scambio del consenso possono godere di piena capacità consensuale e sposarsi validamente. Coerentemente, a proposito, si esprimeva il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in

una Allocuzione alla Rota Romana: «*Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente*» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Rotae Romanae auditores coram admissos*, 5 februarii 1987, in AAS 79 [1987], p. 1457, n. 7)

Come sapere, allora, quando si verifica questo nesso di causalità? Come misurare giuridicamente questa casualità per definire il difetto di capacità consensuale? Il nesso di causalità risponde alla necessità di spiegare l'esistenza di una incapacità, la quale non è uno stato né psichico né giuridico normale per qualunque essere umano, data l'indole naturale del matrimonio e l'inclinazione naturale ad esso (cfr. VILADRICH P.J., *o.c.*, p. 21). Relativamente al concetto di gravità che qualifica il difetto di discrezione di giudizio, si deve aggiungere che questa non fa riferimento alcuno alla gravità del disturbo mentale o della anomalia psichica della personalità o del comportamento del soggetto, che sono categorie di diagnosi medica e, pertanto, ad effetti giuridici, elementi di fatto più o meno chiarificatori, ma è applicabile a quel non poter discernere con l'intelletto e non poter impegnarsi con la volontà nella costituzione stessa dei diritti e dei doveri coniugali, dove decisivo non è la gravità medica del disturbo psichico provocatore del difetto di discrezione di giudizio, quanto l'effetto finale delle eventuali cause psichiche sul soggetto, considerato nella specificità della sua biografia, in virtù della quale non ha acquisito o ha perso quella maturità abituale proporzionata a discernere con il suo intelletto e ad impegnarsi con la sua volontà alla donazione ed accettazione dei diritti e dei doveri matrimoniali. Ne consegue, quindi, il dover prestare particolare attenzione perché si eviti di confondere la maturità psichica che sarebbe il punto di arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che invece è il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio, intesa come capacità di discernimento che possa rendere l'individuo capace di contrarre validamente nozze.

Nel trattare con serietà cause difficili, come quelle concernenti

le incapacità psichiche al matrimonio, l'arduo compito del giudice è da considerarsi certamente e primariamente come un ministero di verità e di carità nella Chiesa, evitando così il triste e dannoso rischio di trasformare il Tribunale ecclesiastico in una facile via di soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari degli sposi. *«È ministero di verità, in quanto viene salvata la genuinità del concetto cristiano del matrimonio. È ministero di carità, anzitutto, verso la comunità ecclesiale che viene preservata dallo scandalo di vedere distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti. È ministero di carità, ancora, anche verso le parti, alle quali, per amore della verità si deve negare la dichiarazione di nullità, in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in una nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido»* (GIOVANNI PAOLO II, o.c., in AAS 79 [1987], p. 1458, n. 9).

In tal senso, la trattazione giudiziaria di questioni relative al matrimonio canonico può essere adiuvata dal servizio di un perito come persona qualificata per conoscenze scientifiche ed esperienza, il quale offre al giudice la sua collaborazione al fine di accertare l'esistenza di condizioni personali abnormi che possono aver impedito ad uno o ad entrambi i contraenti di istituire il matrimonio o di realizzare la convivenza coniugale. Ciò porta in evidenza come il ruolo che si richiede al perito sia quello di dare il proprio parere circa la condizione psicologica-psichiatrica del soggetto, ed inoltre a lui compete di attribuire all'individuo in esame una particolare classificazione in accordo con le norme delle scienze psicologiche e psichiatriche; mentre spetta al giudice determinare sulla base di questa opinione psicologica-psichiatrica l'influsso che la condizione accertata

ha sull'atto umano del soggetto sotto il profilo conoscitivo o volitivo, e quindi sulla qualità dell'atto del consenso così come è stato posto dall'individuo. Ne consegue, quindi, l'assunto che la giurisprudenza canonica formula nel tenere distinte le funzioni peritali da quelle decisorie. Sia il giudice sia il perito elaborano un giudizio, ma quello del primo è giuridico ed inerisce sulla validità del matrimonio, quello del secondo è tecnico e riguarda i presupposti psichici del consenso. *«Il giudice, quindi, non può e non deve pretendere dal perito un giudizio circa la nullità del matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza»* (GIOVANNI PAOLO II, o.c., 5 februarii 1987, in AAS 79 [1987], p. 1457, n. 8). Nel Diritto Canonico, pertanto, la prestazione del perito rimane soltanto una *species probationis*, e precisamente un mezzo di prova, da cui il giudice nella sua discrezionalità valutativa desume i motivi di prova o le ragioni per la formazione del suo convincimento.

IN FATTO

Gli Atti di causa non forniscono le prove del dubbio concordato ed il Collegio non ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere. Durante l'Istruttoria sono stati escussi la parte attrice e tre testimoni da lei indotti. Il convenuto, nonostante le due convocazioni del Giudice Istruttore, non si è presentato a rendere dichiarazione, senza addurre peraltro eventuali giustificazioni, per cui è stato – con Decreto – dichiarato assente dal giudizio. L'indagine peritale è stata affidata al Perito ex officio allo scopo designato, il quale ha redatto la sua relazione dopo aver preso visione degli Atti ed aver sottoposto la parte attrice al relativo esame clinico. Gli esiti istruttori appaiono congrui nella loro formazione e formulazione ai fini decisionali, e la tesi attorea non si mostra provata. Infatti, il

Collegio ritiene che il presente matrimonio non si debba dichiarare nullo per grave difetto di discrezione di giudizio a carico della donna attrice.

L'attrice, nel libello presentato presso questo Tribunale, sostiene la di Lei immaturità alle nozze adducendo come motivazione la sua «condizione psicologica caratterizzata da grande tensione e tanta confusione nei mesi che hanno preceduto la decisione di contrarre matrimonio» a causa della concomitanza intercorsa tra la conclusione degli studi universitari e la celebrazione delle nozze. (cfr. Summarium, p. 1). Quanto asserito viene sostenuto anche nella sua successiva deposizione orale ove afferma: «Forse mi illudevo di avere la consapevolezza del matrimonio perché in quella fase è mancata la razionalità a valutare bene la persona che avevo accanto. Razionalità influenzata dagli altri eventi che mi assorbivano, in particolare quelli universitari» (Summarium, p. 15/A d. del G.I.). Tale dichiarazione, sostenuta da asserzione dubitativa e probabilistica, segno di una riflessione e valutazione fatta a posteriori, e non rispondente al momento della decisione nuziale, trova ambivalenza e contraddizione nella stessa testimonianza attorea laddove si evince, invece, la volontà e la consapevolezza in ordine alle nozze ormai prossime alla celebrazione: «Riconoscevo un valore al matrimonio e all'importanza di andare a formare una famiglia... ero consapevole del valore del matrimonio» (Summarium, p. 15/8). Inoltre, nel parlare con il fidanzato, con familiari ed amici del matrimonio che si sarebbe celebrato, la Parte Attrice mostra il suo entusiasmo e la sua coscienza, come Lei stessa riferisce: «Ero consapevole che volevo fare il matrimonio» (Summarium, p. 15/A d. del G.I.). Si ricava, quindi, una sufficiente cognizione intellettuale accompagnata da soddisfacente estimazione critica della Stessa verso il matrimonio e quel determinato connubio nuziale.

Tutto ciò è avvalorato dal periodo di fidanzamento intercorso tra la parte attrice e la parte convenuta, quattordici mesi che si svolsero in modo equilibrato e sobrio, come la donna riferisce: «Il nostro

rapporto si è sviluppato in maniera piuttosto normale... è stato sereno, non posso dire che ci siano stati particolari problemi durante il fidanzamento. [...] Era tutto nella normalità» (Summarium, pp. 14-16/5-12). Circostanze confermate unanimemente e concordemente dai testi: «Quando decisero di mettersi insieme, iniziarono una frequentazione assidua... La frequentazione fu sempre serena, non ci furono mai litigi o difficoltà» (Summarium, p. 27/4); «Che io sappia non ci furono particolari difficoltà durante il fidanzamento» (Summarium, p. 33/6).

La scelta per le nozze, da entrambi voluta e sostenuta, è stata frutto di una libera ed interna determinazione dell'intelletto e della volontà. A proposito riconduce l'attrice: «Al matrimonio si giunse perché c'era il desiderio di sposarsi e di vivere una vita insieme. C'era la scelta comune di affrontare un percorso insieme. La scelta di sposarci fu di entrambi» (Summarium, p. 16/12). Per di più, con riferimento alla donna, non solo verso il matrimonio ma anche nei confronti del convenuto con il quale si progettava insieme la futura vita di coppia: «Con [parte convenuta] abbiamo parlato del nostro futuro coniugale, della nostra vita assieme, dei figli, del percorso comune che avremmo affrontato» (Summarium, p. 16/14); anche quando la famiglia di lei non si manifestò inizialmente d'accordo – particolarmente il padre – per la forte differenza di età dei due giovani; altresì va rilevato che non ci fu mai una non-accettazione o una opposizione. In merito, una teste qualificata riporta: «Sul matrimonio erano d'accordo entrambi, su ciò che dovevano o non dovevano fare. Sono sempre andati d'accordo. Per sposarsi, penso che [parte attrice] era convinta. Anche [parte convenuta] lo era. Erano tutti e due d'accordo in quello che facevano» (Summarium, p. 27/5).

Ciò pone in risalto come i motivi per l'elezione al matrimonio con l'uomo non furono determinati da impulsività o da confusione temporanea o da abbaglio nei confronti di Lui, ma da ponderata valutazione critico-estimativa frutto di una interiore e libera scelta, accompagnata dalla dovuta e necessaria convinzione e determinazione: «Io ero convinta del matrimonio» (Summarium, p. 16/15).

A ciò si deve aggiungere la significativa asserzione della donna

che con riferimento al periodo imminente il matrimonio sostiene: «Se dovessi rispondere alla data del matrimonio direi che c'era questa consapevolezza e libertà interiore... All'epoca delle nozze ero convinta di essere convinta di sposarmi... Ero in grado di valutare ciò che comportava la vita matrimoniale, in merito ai diritti e ai doveri» (Summarium, p. 16/13).

Sulla prontezza e determinazione cosciente e volitiva della parte attrice alle nozze, e su come non ci sia una chiara incidenza relativamente ad uno stato confusionale per la decisione del matrimonio concomitante alla laurea, convengono i testi escussi che dichiarano: «Noi pensavamo che [parte attrice] era pronta. Lei in quel periodo studiava perché si doveva laureare e si vedeva che era agitata. [Il matrimonio] L'ha fatto perché l'ha voluto» (Summarium, p. 28/8-10); «[alle perplessità del padre, in ordine all'età di parte convenuta, parte attrice] non manifestò alcuna opposizione. Decise solo di sposarsi. [...] Non è stata condizionata da parte di nessuno. Lei voleva sposarsi» (Summarium, p. 31/A d. del G.I.-10); «Io ricordo [parte attrice] confusa, dettata dalle fatiche dello studio» (Summarium, p. 34/9). La confusione, quindi, era in relazione allo studio e non alla preparazione ed elezione del matrimonio.

Da quanto esposto, si ricava ed argomenta come la condizione di confusione psicologica sostenuta per l'invalidità del matrimonio sia una contraddizione della parte attrice, in riferimento al capo di nullità invocato, non supportata da effettivi e reali riscontri probatori relativamente al nesso di causalità e di rilevanza con la decisione per le nozze con la parte convenuta dovuta, invero, al condizionamento che Lei stessa fa di un'errata rilettura operata nell'oggi di una vicenda matrimoniale il cui esito fallimentare non è certamente dipeso da fatti ed eventi verificatisi in preparazione al matrimonio ed incidenti nella conseguente formulazione del consenso *ad nuptias*. Infatti, a proposito, la donna negando se stessa sostiene: «Oggi direi l'esatto contrario... All'epoca delle nozze ero convinta di sposarmi, ma in effetti non lo ero... Ero in grado di valutare ciò che comportava la vita matrimoniale, ma in

me c'era una grande confusione in ciò che attiene alla mia condizione psicologica» (Summarium p. 16/13).

Se si fa, nondimeno, riferimento al giorno della celebrazione del matrimonio, il 13 luglio del 1998, si nota come tutto si svolse con serenità e senza alcuna problematica; per affermazione della donna attrice: «Quel giorno ero felice e anche [parte convenuta] lo era. Fu una cerimonia serena, tranquilla, c'era entusiasmo e felicità. [...] Ci fu viaggio di nozze. Il matrimonio fu regolarmente consumato» (Summarium, p. 16/17-18).

La convivenza coniugale durò diciotto anni. A detta dell'attrice le problematiche si presentarono tra i due dopo qualche anno, anche se il clima familiare, allietato dalla presenza di una figlia, non fu mai caratterizzato da tensione o litigi. Viene ad emergere, soltanto, l'insofferenza della donna dovuta alla manchevolezza propria personale di vivere un autentico rapporto coniugale: «Dopo un paio di anni iniziarono i problemi, anche se non posso definirli esattamente così. Forse iniziò la mia consapevolezza di non trovarmi accanto l'uomo che avevo pensato che fosse. [...] Non ho riscontrato affinità mentale, caratteriale e forse emotiva con [parte convenuta]» (Summarium, p. 17/19-A d. del G.I.).

C'è, poi, da porsi legittimamente la domanda sul perché la vita matrimoniale ebbe a durare così tanto se l'attrice si considerava immatura all'epoca delle nozze. Di fatti, il reciproco rapporto affettivo non indicò mai tra i due dissidi e dissensi, né si ebbero mai a denotare da parte della donna atti e/o fatti indicatori di una sua inesperienza al connubio, anzi pur nel proprio disagio personale c'era la volontà e la determinazione di tenere unito il matrimonio. Così, ad esempio, per ciò che attiene agli atti di intimità coniugale: «Riguardo ai rapporti coniugali, si alternavano periodi in cui non c'erano affatto intimità tra di noi a periodi in cui questa intimità c'era, veniva sollecitata da lui ed io lo assecondavo come motivo per tenere in piedi il nostro rapporto» (Summarium, p. 17/22).

L'uomo, per parte sua, su affermazione stessa della parte attrice non si rese conto, se non negli ultimi anni precedenti alla rottura

definitiva del rapporto, di questa situazione: «Non penso che [parte convenuta] si sia reso conto, tranne negli ultimi due anni, dell'effettiva portata del mio disagio. Forse credeva si trattasse di un normale periodo di crisi» (Summarium, p. 17/22).

Che nessuno abbia avuto modo di percepire il malessere della donna e le sue problematiche con il convenuto è circostanza riportata dai testi: «Non ho mai saputo nulla di loro eventuali contrasti. Seppi tutto alla fine» (Summarium, p. 34/12); addirittura un teste qualificato, interessato da stretta relazione affettiva con l'attrice, viene a sapere della rottura definitiva del coniugio dal convenuto senza capirne l'effettiva portata della motivazione: «Non ci furono mai difficoltà tra di loro. [parte attrice] non mi ha mai detto niente di ciò che sentiva né se effettivamente c'erano dei problemi tra di loro. Anche dopo che finì il loro matrimonio e si stavano separando, fu [parte convenuta] a comunicarmelo e non [parte attrice], tanto che io rimasi sorpresa. [...] Io non so perché è successo questo» (Summarium, 27-28/6-7).

Il perché si arrivò nel 2007 alla rottura del matrimonio per iniziativa della parte attrice può essere ricavato dall'affermazione rilevante di un teste: «Posso dire che come non ho potuto constatare contrasti, allo stesso modo non ho mai visto gioia ed entusiasmo eccessivo tra di loro. Lei è sempre stata impegnata nel suo lavoro e nella sua realizzazione professionale, così come [parte convenuta]» (Summarium, p. 32/12). Ciò è ben comprensibile se si tiene conto del carattere di entrambi, ben delineato e tratteggiato da un teste, ma anche concordato dagli altri: «[parte attrice] caratterialmente è molto riservata, determinata e ferma a raggiungere i propri obiettivi professionali, come d'altronde lo era anche [parte convenuta]. Anche lui un tipo chiuso con poca comunicativa, era riservato, anche se di grande educazione, signorilità e correttezza» (Summarium, p. 30/3).

È quindi, per come riferisce l'attrice, uno stato di insoddisfazione non tanto verso il matrimonio quanto nei confronti della persona del coniuge ad emergere e ad essere decisivo nella conclusione della vita di coppia, rispetto alla quale Ella, di fronte a delle non meglio preci-

sate incompatibilità caratteriali, si scopriva non pienamente appagata nelle sue aspettative. Alle stesse conclusioni perviene il Difensore del Vincolo precisando: «Ciò che colpisce nella disamina della fattispecie *de qua* è che la sensazione di malessere che [parte attrice] afferma aver portato già dopo i primi due anni di matrimonio non fu avvertita da taluno, né comunicata a chicchessia, neanche ai più stretti familiari... Malgrado tale stato di cose e malgrado [parte convenuta] in tanti anni di vita vissuta insieme non avesse mai avuto sentore di ciò, l'attrice ha continuato per ben diciannove anni la propria vita matrimoniale, trascorsi senza particolari litigi o incomprensioni. Un periodo molto lungo, quindi, durante il quale l'attrice dichiara di aver ponderato la circostanza che la propria decisione nuziale fu presa in uno stato interiore di grave difetto di discrezione di giudizio... che solo col tempo avrebbe metabolizzato» (Animadversiones, pp. 7-8/12).

Atteso, inoltre, il disposto normativo dei cann. 1574-1578-1579 del Codice di Diritto Canonico, sul grave difetto di discrezione di giudizio invocato dalla donna, non ci si può esimere dall'operare una valutazione critica della perizia eseguita, la quale, concordando con le asserzioni del Difensore del Vincolo, si dimostra essere nella sua redazione «dettagliata con riferimento all'anamnesi dell'attrice, ai metodi impiegati nell'effettuare l'esame, anche se alcune titubanze si evincano in merito alle rassegnate conclusioni» (Animadversiones, p. 8/13). A riguardo, bene osserva e sottolinea il Difensore del Vincolo come «nel rispondere ai quesiti il perito ha descritto il quadro psicologico della [parte attrice] come una ragazza matura e responsabile per la propria età al tempo del fidanzamento; non affetta da alcun disturbo di natura psichica o psicologica... [Tuttavia] le conclusioni formulate dal perito in merito alla personalità e alla situazione psichica dell'attrice non si uniformano perfettamente alla visione antropologica cristiana che costituisce parametro fondamentale di valutazione della perizia da parte del giudice; la libertà necessaria per contrarre valido matrimonio canonico, va, infatti, al di là della semplice assenza di condizionamenti esterni, in quanto è chiaro che l'adesione al matri-

monio implica un impegno che si dispiega nel futuro e che inevitabilmente presenta delle incognite» (Animadversiones, p. 8/13).

Con attinenza al capo di nullità invocato e relativamente a quanto sopra esposto, di scarsa utilità probativa, sono sia la dichiarazione delle parte attrice che le asserzioni dei testi, in quanto caratterizzate la prima da genericità ed indeterminatezza (contrassegnata alle volte da palesi contraddizioni) nonché le seconde da scarsa conoscenza dei particolari, pur non ponendo dubbi relativamente al grado di sicurezza di ogni singolo teste nel riferire la propria versione. Si deve aggiungere che, sul piano valutativo, l'articolata composizione probatoria asserita dall'attrice dimostra come l'atto consentivo abbia piena validità, in quanto si denota da parte sua – nonché da parte del convenuto – una sufficiente maturità psicologica in grado di valutare coscientemente le condizioni di vita alle quali ella si stava impegnando, esprimendo quindi un atto di volontà autonomo e psicologicamente libero. Ciò è avvalorato dal di lei modello di comportamento prima del matrimonio attraverso il quale è stato possibile accertare che fra i due nubendi sia maturato un autentico progetto matrimoniale, come futuro e vicendevole impegno di autentica vita coniugale, liberamente accettata. Sulla vicenda in oggetto di causa, si dimostra quindi come sia i fatti che le testimonianze riportate non accreditano l'ipotesi di una semplicistica relazione causa-effetto relativamente alla stato psicologico confusionale e al consenso nuziale prestato.

Peraltro, una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente. Caratterialmente, La parte attrice, dall'indagine peritale – attraverso la somministrazione degli esami psicodiagnostici – risulta essere una donna impulsiva, permalosa, impaziente, ipersensibile ai torti subiti ed ai rifiuti, emotivamente rigida, ostentatrice di sicurezza di sé, nonché tenace ed efficiente, ambiziosa e determinata. Non si rileva a suo carico, però, alcuna difficoltà psicologica in fase evolutiva e preminentemente in epoca pre-nuziale, anzi il Perito evidenzia come ella mostri senso di maturità e di responsabilità nelle varie

tappe del proprio personale sviluppo, divenendo molto autonoma e determinata nei rapporti interpersonali e nella vita in generale (cfr. Summarium, pp. 55-56-59/ esame peritale della parte in causa).

Rifacendoci ai fattori di stress ed agli eventi della vita che hanno interessato la donna in prossimità delle nozze, va esaminato che parecchi studiosi di discipline psicologiche e psichiatriche denotino come dallo studio e dall'analisi del comportamento umano del soggetto nelle situazioni estreme si possa far luce anche sugli aspetti stressanti della vita di ogni giorno, mettendo in risalto come episodi di schizofrenia, di depressione e di ansietà si scatenano a seguito di importanti eventi della vita e che, a parità di evento, le conseguenze sono maggiori quando il soggetto ha meno possibilità di controllo su di essi. Continuano nell'affermare, ancora, come in questi casi sia importante anche il tipo, il "peso" degli eventi (e dunque la piacevolezza o meno, la prevedibilità, la controllabilità), come anche il loro significato per il soggetto, la durata, le conseguenze, e le richieste di aiuto che allo scopo sono state avanzate (cfr. GIBERTI F.-ROSSI R., *Manuale di psichiatria*, Ed. Piccin, p. 108-109). Nello specifico, a riguardo di quanto sopra detto, della vicenda in oggetto di causa, nulla rileva circa qualcosa che in modo significativo e determinante abbia inciso sulla persona e le facoltà intellettive ed estimative dell'attrice. Nessuna richiesta di aiuto da parte della donna, infatti, è giunta a qualcuno per essere soccorsa in quello che Lei riferisce come stato confusionale rispetto ad un evento così piacevole ed importante della vita, come il matrimonio, progettato e voluto, per cui tale da non potersi considerare né imprevedibile né incontrollabile.

Si devono, altresì, prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio di cui si chiede la dichiarazione di nullità. Se si fa solo un'analisi descrittiva dei comportamenti senza cercarne la spiegazione dinamica e senza impegnarsi ad una valutazione globale degli elementi che completano la personalità del soggetto e la vicenda che ha portato alla formazione del consenso matrimoniale, l'analisi peritale risulta parziale e non pienamente

rispondente agli Atti e ai fatti di causa così come emersi nell'indagine istruttoria, in quanto si tratta di persone sostanzialmente normali, ma con difficoltà che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del sacrificio. La parte attrice, di fatti, dall'esame clinico, con riferimento alla vita matrimoniale instaurata, viene in evidenza come una donna la cui personalità si determina per un forte bisogno di evadere da situazioni familiari insoddisfacenti e conflittuali (cfr. Summarium, p. 56/ esame peritale della parte in causa).

Sono determinanti, ad una migliore e puntuale comprensione di quanto esposto, alcune risultanze ricavate dall'analisi peritale inerenti la dinamica dello sviluppo della vita coniugale: «All'inizio tra i due coniugi vi era progettualità, poi non più, viene fuori il disagio di [parte convenuta] che non riesce a manifestare rispetto alle attese di [parte attrice]. Egli fa finta di niente e cerca la moglie come se non vi fossero tra loro incomprensioni. Questo ferisce [parte attrice] che però, a sua volta, piuttosto che chiedere al marito "perché" rimane anch'ella in silenzio... Tra di loro il rapporto diviene un resistere... Il rapporto tra di loro si trascina. Entrambi fanno finta di niente. [parte attrice] resiste per la figlia, anche se in cuor proprio aveva già deciso di lasciarlo... è per questo, ammette al colloquio con il perito, è per questa ragione che non gli parla mai» (Summarium, p. 52/Esame peritale degli Atti e della parte in causa). [parte attrice], quindi, resiste per la figlia, è questo è prova della sua maturità e della responsabilità nei riguardi del matrimonio e dei suoi doveri di coniuge.

Si ribadisce ancora: «Quando [parte attrice] comprende, durante il matrimonio, di avere accanto un uomo diverso da quello che aveva immaginato o diversamente dalle aspettative che Lei stessa portava con sé, piuttosto che dare a se stessa la possibilità di conoscerlo ed amarlo per quello che [parte convenuta] veramente è, e non solo "rappresenta", si chiude in se stessa e non opera il passaggio ad un amore e ad una relazione realistica, rimanendo invece in un silenzio distruttivo, intriso di amarezza e fallimento» (Summarium, p. 63/esame peritale della parte in causa). Inoltre, alla domanda del Perito su quali strade avesse tentato per far prendere coscienza al marito della sua sofferenza ed insofferenza di coppia, [parte attrice]

risponde che se in una fase iniziale cerca di sopperire a quello che lui non dà, poi non ce la fa più. Non chiarisce mai con il marito, perché capisce che non può cambiare, così alterna momenti in cui pensa di separarsi a momenti in cui decide di resistere... Non mette ulteriore sopportazione (Summarium, p. 65/esame peritale della parte in causa).

È mancata, dunque, da parte dell'attrice la volontà di superare con i mezzi naturali e soprannaturali della grazia le difficoltà che sono intervenute successivamente alle nozze nella vita matrimoniale; difficoltà peraltro solo da lei riferite e non conosciute neanche dai testi che sono comparsi in giudizio. È lei che decide per la rottura definitiva della vita coniugale ed il marito non ne comprende le motivazioni, il quale attraverso i familiari di lei tenta di condurla da un ripensamento che di fatto non avverrà.

Significativa, infine, è la risultanza che il Perito rilascia quando attesta che la parte attrice «esprime ambivalenza nella propria analisi fallimentare nel matrimonio con [parte convenuta]. Se infatti, da una parte al colloquio si dichiara *consapevole di essere inadeguata nel gestire questo matrimonio... e di non aver tentato tutte le strade, non essendo stata dunque in grado di fronteggiare la situazione...*, dall'altra parte si manifesta scoraggiata e convinta che nessun altro tentativo avrebbe mai potuto funzionare. [...] Non ha compiuto una elaborazione adeguata ed esaustiva di quanto accaduto in questi diciotto anni di convivenza, non ha sufficientemente chiare le proprie responsabilità in merito al fallimento del suo matrimonio. Questo la espone al rischio di costruire nuovi rapporti fallimentari, in quanto se non si ha una piena consapevolezza dei propri limiti, dei propri errori e delle proprie responsabilità, determinati meccanismo che hanno indotto una persona a “costruire” e “resistere” in un rapporto distruttivo, potenzialmente permangono come un rischio che si può naturalmente ripresentare» (Summarium, pp. 68-69/esame peritale della parte in causa).

L'equivoco nasce, così, dal fatto che il Perito dichiara l'incapacità della contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente

per un valido consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice. Infatti, non ogni forma, come nel caso in questione, di insoddisfazione o di disadattamento nella e alla vita matrimoniale può e deve essere intesa come "prova" che dimostra necessariamente l'esistenza di incapacità a scegliere e di realizzare l'oggetto del consenso matrimoniale.

Compitamento a proposito, sul piano valutativo, si conclude pertanto non dimostrata l'esistenza del turbamento psichico della parte attrice nella sua gravità e non provato il nesso tra la confusione psicologica riferita con il consenso prestato e manifestato per il matrimonio al punto che la determinazione della donna non esista se non falsa, in quanto esaminando la sua facoltà intellettuale e volitiva e venendo alla considerazione che queste giungono nella loro autodeterminazione per vicendevole causalità si pone in evidenza come dagli Atti di causa nel loro complesso considerati non ci sia né la presenza di una grave lesione o diminuzione del normale esercizio della facoltà intellettuale e volitiva, né un reale e concreto sconvolgimento causato dal turbamento della psiche né tantomeno la presenza di serio disordine al momento di contrarre matrimonio.

Tutto questo precedentemente considerato, in *lure et in Facto*, avvalorato e supportato dalle conclusioni che in merito ci vengono fornite dal Difensore del Vincolo, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

NON CONSTAT DE NULLITATE

della nullità del matrimonio celebrato tra O. ed F., e ritenendo che al dubbio propositoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

«Grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna
attrice (can. 1095 n. 2 c.j.c.)»,

si debba rispondere

NEGATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle Parti interessate.

Reggio Calabria, 6 novembre 2009.

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Giuseppe PRATICÒ, *Ponente*
Can. Ercole LACAVA

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Mileten – Nicotrien – Tropien

Nullità di Matrimonio: D. – R.

– *Condizione de futuro apposta dalla parte attrice*
(can. 1102 § 1 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Avv. Giuseppa Manco
Patrono di parte attrice Avv. rotale Ivana Ventura, P.S.

Sentenza definitiva di prima istanza del 10 novembre 2009

Coram Can. Antonio Russo

FATTISPECIE

D. ed R., entrambi farmacisti, si conoscono nel gennaio del 2006 agli incontri del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti. I due cominciano a frequentare la stessa cerchia di colleghi e dopo circa un semestre comincia una frequentazione più assidua tra i due giovani, che sfocerà in una relazione sentimentale. Il lavoro non consentiva ad R. e a D. una frequentazione giornaliera, il primo lavorava presso la farmacia della madre, distante dalla farmacia di D. di cui era ed è titolare, e pertanto si incontravano stabilmente solo nei fine settimana, negli altri giorni si sentivano telefonicamente. A partire dall'ottobre del 2006 i due cominciano a vedersi regolarmente ogni

fine settimana e nel febbraio 2007 ufficializzano il loro rapporto, che per entrambi è la prima esperienza sentimentale seria. Il fidanzamento è durato meno di un anno ed in questo periodo non ci sono stati né litigi di rilievo e né rotture. D. è cresciuta in una famiglia cattolica e praticante, dove è presente una forte unione tra tutti i membri: i genitori ed i due figli, la difficoltà e la preoccupazione di uno diventa quella degli altri tre. R. proviene da una famiglia cattolica ma non praticante, in cui non c'è, secondo i testi escussi in istruttoria, la stessa unità della famiglia di D. e dove ognuno organizza la propria vita senza dare eccessivo conto agli altri membri; nelle scelte rilevanti dei membri della famiglia di R. ha un ruolo decisivo la madre, sotto l'influenza di quest'ultima si trova in maniera particolare R., che è dipendente della stessa nella farmacia di cui ella è titolare. Dopo il fidanzamento ufficiale i due pensano, vista l'età di entrambi e la loro tranquillità economica, di formarsi una famiglia e di vivere il loro rapporto effettivo non più a distanza ma vicini e sotto il vincolo del matrimonio. D. prima del matrimonio, con argomentazioni che saranno illustrate in seguito, espresse chiaramente al suo futuro marito di volersi stabilire nel suo paese di origine, luogo in cui era titolare di una farmacia e dove aveva una casa di proprietà, condizioni non in possesso di R., che era dipendente nella farmacia di famiglia e non possedeva alcun immobile di proprietà. La tranquillità economica che D. nel suo paese sono per quest'ultima la base ideale per poter programmare il suo futuro e quello della famiglia che si andrà a costituire con R. Tale condizione è accettata da R. e il 1 luglio 2007 i due si sposano in chiesa. Dopo i festeggiamenti di rito, in cui tutto si svolge con normalità e tranquillità, i neosposi partono per il viaggio di nozze e al loro rientro fissano la dimora coniugale nel luogo, così come era stato programmato e deciso precedentemente. Dopo un mese dalle nozze cominciano ad emergere i primi contrasti tra i due, i quali nel breve periodo di fidanzamento non hanno avuto il tempo di conoscersi ed incominciarono i litigi per il manifestarsi dell'indisponibilità di R. a viaggiare tutti i giorni dal luogo del suo lavoro alla residenza coniugale. Nei sette mesi che durò la convivenza coniugale parecchie volte R. rimaneva a dor-

mire a casa dei genitori e non faceva ritorno nella dimora coniugale, distante 45 minuti di macchina. La rottura definitiva del rapporto ha avuto luogo in seguito alla decisione presa da R. di trasferirsi al Nord con la madre, che aveva avuto il trasferimento della sua farmacia. R. chiese a D. di seguirlo ma tale richiesta ebbe il netto rifiuto della donna e portò alla separazione definitiva, dopo appena sette mesi dalla celebrazione del matrimonio.

Il libello attoreo, presentato presso il nostro Tribunale dalla parte attrice è ammesso con decreto del 4 dicembre 2008 (prot. N. 3718/08), constatata la propria competenza, a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta. Nel medesimo decreto viene costituito il Collegio giudicante (Mons. R. Facciolo – Sac. A. Russo, G.I. – V. Zoccali – AVV. Teti, D.V.) e vengono citate le parti per la contestazione della lite.

Il giorno 10 gennaio 2009 la parte convenuta fa pervenire una memoria difensiva in cui rigetta il contenuto del libello in quanto destituito di ogni fondamento. Il decreto di contestazione della lite è stato emesso il 10 gennaio 2009 (prot. n. 56/09) e il dubbio viene formulato nei seguenti termini:

«*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

Condizione *de futuro* apposta dalla parte attrice
(can. 1102 § 1 c.j.c.)».

La parte attrice e quella convenuta chiedono entrambi di essere assistiti dai patroni stabili del Tribunale e il 17 gennaio del 2009 sono emessi i decreti con cui sono nominati i patroni stabili di questo Tribunale per le due parti e rispettivamente: avv. Ivana Ventura, a patrono di parte attrice; avv. Caterina Bruni, a patrono di parte convenuta.

La parte convenuta con una missiva del 20 gennaio del 2009 ed acquisita dal Tribunale il 02 febbraio 2009 (prot. n. 356/09) dichiara la sua mancanza d'interesse al giudizio. Nella stessa data viene emesso il decreto (prot. n. 363/09) di revoca di patrocinio con patrono stabile per la parte convenuta.

Il 04 marzo del 2009 si decreta l'apertura dell'Istruttoria.

Il 04 marzo 2009 si decreta il conferimento dell'Istruttoria al sottoscritto ponente, Sac. Antonio Russo.

All'istruttoria sono state acquisite, oltre le dichiarazioni della parte attrice, le testimonianze di quattro testi tutti di parte attrice. Il convenuto, conformemente alla sua missiva, non ha partecipato al procedimento.

Il 15 luglio 2009 si è decretata (prot. n. 2425/09) una ricostituzione del collegio per sostituire il Congiudice, Mons. Vincenzo Zoccali, con il Can. Vincenzo Ruggiero.

In data 15 luglio 2009 si è pervenuti alla pubblicazione degli atti.

Il Decreto di conclusione in causa è stato emesso il 22 settembre 2009 (prot. n. 2885/09).

Il 13 ottobre 2009 si è decretata (prot. n. 3204/09) la nomina del nuovo Difensore per sostituire l'Avv. Domenico Pio Teti con l'avv. Giuseppa Manco.

Le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 23 ottobre 2009 (prot. n. 3314/09).

Il Patrono di parte attrice Avv. Ivana Ventura non ha fatto pervenire il *Restrictus juris et facti*.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

3. Il can. 1102§1 così recita: «*Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit*», il termine condicione può rivestire un doppio significato in campo giuridico: legale e volontario, con il primo si intendono i requisiti previsti dalla legge per la validità e l'efficacia dell'atto giuridico; con il secondo termine si intendono le condizioni apposte dalla volontà di uno o di entrambe le parti per porre in essere il negozio giuridico. In relazione agli effetti prodotti essa può essere sospensiva o risolutiva, nel primo caso si fa dipen-

dere il sorgere del negozio giuridico al suo verificarsi; nel secondo caso se la condizione non si verifica il negozio posto in essere si annulla e perde d'efficacia (Cf. L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, Roma 1990, p. 241-242). In rapporto al tempo la condizione può essere: *de praeterito*, *de praesenti* e *de futuro*, solamente quest'ultima è una condizione propriamente detta in quanto evento futuro ed incerto indisponibile alle parti. Il fenomeno condizionale è ben descritto da Felici: «Negotium quod ita geritur ut, nonnisi peculiari circumstantia verificata, valorem suum sortiatur, conditionatum dicitur: circumstantia autem illa, conditio: quae prouti futurum tempus respicit, praesens vel praeteritum, nomen et efficaciam habet conditionis de futuro, de praesenti et de praeterito. Conditio, que vere proprie que dicitur, est conditio de futuro et quidem de futuro contingenti: ea enim sola, quae in praesens nullatenus cognosci potest, suspendere vel ligare valet voluntatem: at, spectato animo negotiantis, quem ipsa res praeterita vel praesens latere potest, nonnisi in futuro forte revelanda, sermo est etiam, in provincia Juris, de conditione de praeterito et de praesenti. Hac tamen apposita, negotium statim valet vel non valet, prout conditio obiective exsistit necne momento quo negotium geritur» Coram Felici del 17/1/1957, RRD vol. XLVIII, p. 60, n. 3; (anche una Cf. Coram Funghini del 26/3/1996, RRD vol. LXXXVIII, p. 319). Le altre due sono improprie poiché esistono già nella realtà e la loro incertezza riguarda solo le parti che non ne sono a conoscenza o ne dubitano. La condizione posta deve essere estrinseca alla struttura dell'istituto matrimoniale, né può modificare una delle sue componenti essenziali, non si può qualificare come condizione ciò che è antitetico all'essenza e alla natura del matrimonio, per queste anomalie del consenso, che sono difetti dello stesso esistono appositi canoni.

4. Il can. 1102§1 opera una svolta nella materia del consenso condizionato, stabilendo *ipso iure* l'inefficacia dello stesso se viene posta una condizione futura, mentre la legislazione del 1917, facendo sua tutta la tradizione canonica anteriore che risale al Decreto di Graziano, al can. 1092 così recitava: «*Conditio semel apposita et*

non revocata: 1° Si sit de futuro necessaria vel impossibilis vel turpis, sed non contra matrimonii substantiam, pro non adiecta habeatur; 2° Si de futuro contra matrimonii substantiam, illud reddit invalidum; 3° Si de futuro licita valorem matrimonii suspendit; 4° Si de praeterito, vel de presenti, matrimonium erit valium vel non, prout id quod conditioni sudest, existit vel non». Per il n. 1° la condizione si doveva considerare come non posta e si presumeva che i contraenti volessero celebrare il matrimonio seriamente e che la condizione era stata posta solamente per gioco (Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, V, 603, n. 517). Al n. 2°, che riguardava sempre la condizione *de futuro*, si difendevano gli elementi essenziali del matrimonio contro condizioni che volevano lederli, questo nucleo di elementi protetti doveva intendersi come: «comunità di tutta una vita», fra un uomo e una donna, il cui momento costitutivo, se battezzati, è stato elevato a sacramento, ordinata ai fini della procreazione ed educazione della prole e al perfezionamento dei coniugi, legati da un vincolo indissolubile che trova particolare espressione nel dovere della fedeltà coniugale» (M. TINTI, *Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico*, Roma 2000, p. 75). Al n. 3° vi era la *condicio de futuro licita*, che sospende il matrimonio al verificarsi della condizione posta, il matrimonio è valido ma volontariamente inefficace (Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano 1998, p. 254), naturalmente si riteneva lecita una condizione che non fosse: necessaria, impossibile, turpe o contro la sostanza del matrimonio, in sintesi non doveva essere in opposizione a quanto previsto dai numeri precedenti. In questo numero del can. 1092 della legislazione Pio-Benedettina si facevano rientrare le condizioni che dipendevano dalla volontà delle parti le cosiddette *condizioni potestative*, per evitare di tenere sospeso il consenso matrimoniale e così mantenere una situazione di incertezza, la dottrina e la giurisprudenza sono ricorsi ad una *fictio iuris*, per cui era necessario osservare l'effettivo comportamento della persona e la sincerità di questa allo scambio del consenso, così si consentiva a chi aveva posto la condizione di provare in giudizio l'esistenza della stessa

attraverso la sincerità al momento dello scambio del consenso matrimoniale e il suo comportamento (Cf. M. TINTI, op. cit., p. 77). Al n. 4° avevamo le condizioni *de praeterito* e *de praesenti*, per cui la validità del consenso era subordinato all'esistenza o meno dell'evento posto come condizione, si richiedeva solo l'accertamento dell'esistenza dell'evento.

I contraenti apponendo una condizione al loro consenso non mirano alla nullità del matrimonio ma vogliono evitare quelle situazioni che renderebbero altamente probabile un fallimento nella vita matrimoniale, questa particolare *circumstantia actui adiecta ex qua ipse valor actus pendet* dai nubendi è stata posta a fondamento del loro consenso ed un suo mutare li farebbe rinunciare al loro intento. Da ciò si deduce la delicatezza della fattispecie prevista dal can. 1102, che va a toccare quanto previsto dal can. 1057§1, unica ed esclusiva causa del sorgere del vincolo matrimoniale. La giurisprudenza canonica, nella fattispecie presa in esame, rileva come esista una volontà principale, che è quella matrimoniale ed una secondaria che è quella condizionale, le due volontà sono in un rapporto di subordinazione ed è quella matrimoniale ad essere subordinata (Cf. Coram Mattioli, del 18/12/1957, RRD vol. XLIX, p. 864; Coram Stankiewicz, del 30/01/1992, RRD vol. LXXXIV, p. 15), scrive il Bonnet: «si riscontra in realtà una volontà effettiva ed attuale, ancorché subordinata nella sua efficacia ad un evento condizionale, che assume per volere dei contraenti stessi la funzione di accertare l'avveramento, avvenuto o mancato, di quel piano di interessi esterni, che in relazione al suo sorgere o meno, impedisce oppure permette al consenso matrimoniale di attingere la sua efficacia» (P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico*, Padova 1976, p. 453).

5. Il legislatore con la normativa del 1983 al can. 1102§1 ha codificato l'insegnamento conciliare [GS 48-49] sul matrimonio, che richiede sincerità ed effettiva donazione, una condizione *de futuro* al consenso sicuramente non realizza pienamente questa mutua donazione ma è indice di una mentalità egoistica, pertanto, l'attuale

normativa stabilisce che qualsiasi condizione *de futuro* rende nullo il matrimonio. Il legislatore ha voluto «per il matrimonio canonico, la restituzione della dignità sacramentale fin dal primo momento della sua nascita apparente, poteva percorrere solo due strade: o considerare la condizione come non apposta e, in tale ipotesi, avrebbe effettivamente sostituito a quella dei coniugi la propria determinazione al compimento dell'atto; oppure, ed è quella prescelta, disporre l'incompatibilità del consenso matrimoniale condizionato, sancendo che il momento costitutivo del matrimonio, per porsi validamente, deve formarsi in modo assoluto, ossia puro, non agganciato cioè all'avverarsi di avvenimenti futuri ed incerti» (R. COLANTONI, *La condicio de futuro*, in P. A. BONNET E CARLO GULLO (a cura di), *Diritto matrimoniale canonico - vol. II - Il consenso*, Città del Vaticano 2003, p. 426), quindi, il consenso prestato in maniera subordinata, al momento della sua esternazione, ad un evento futuro ed incerto chiaramente non c'è. Autorevole giurisprudenza ritiene che vi sia una doppia nullità nella fattispecie prevista dalla *condicio de futuro*: una relativa alla condizione posta (Cf, coram Boccafola del 27/5/1987, RRD vol. LXXIX, p. 321) e l'altra sul consenso medesimo che dovrebbe sottostare ad un evento futuro ed incerto, quindi, sul matrimonio stesso (Coram Stankiewicz del 30 gennaio 1992, RRD vol LXXXIV, p. 14).

6. La giurisprudenza rotale ha conosciuto varie categorie di condizioni poste al matrimonio, tra cui: l'integrità fisica della donna; l'accudimento dei suoceri; l'indipendenza dai genitori; collaborazione nell'azienda di famiglia e diverse altre e tra queste anche quelle relative alla residenza, che è pertinente alla nostra causa e pertanto ricordiamo: coram De Jorio del 29/5/1980, RRD vol. LXXII, p. 413 - 422; coram Egan del 26/5/1981, RRD vol. LXXIII, p. 307 - 311; coram Pompèdda del 17/6/1981 vol. LXXXIII, p. 334 - 340; coram Monier del 22/3/1996, vol. LXXXVIII, p. 297 - 308).

Una particolare categoria della *condicio de futuro* è data dalla *condicio potestativa de futuro*, in cui il verificarsi dell'evento posto a condizione dell'emissione del consenso matrimoniale dipende da

una o entrambe le parti, l'efficacia del consenso è condizionata da una condotta su un qualcosa in cui la parte ha una reale possibilità di autodeterminarsi. La giurisprudenza è divisa se attribuire rilevanza all'evento oggetto della condizione (Cf. Coram Parrillo del 25/7/1931, RRD vol. XXIII, p. 321-323) oppure alla promessa sincera e vera dell'altro contraente, lasciando prevalere la volontà di obbligarsi (Cf. Coram Ferraro del 8/3/1977, RRD vol. LXIX, p. 110; Coram Pompedda del 26/5/1981, RRD vol. LXXIII, p. 308). Per entrambi le posizioni ci sono argomenti a favore e contrari, è possibile rilevare cinque linee di tendenza dalla giurisprudenza rotale in merito: una prima linea è quella che riconduce la condizione potestativa *de futuro* ad una *de praesenti*, per cui non si dà peso alla prestazione ma alla sincerità dell'impegno con cui la parte che riceve la proposta vuole obbligarsi. Per questa linea giurisprudenziale ogni condizione potestativa si risolve in una condizione *de praesenti*, per evitare che l'efficacia del patto nuziale sia sospesa a tempo indeterminato.

Una seconda posizione ritiene che è necessario accertare se la parte, che ha posto la condizione, ha ritenuto indispensabile l'impegno della comparte o l'adempimento oggetto della condizione, inteso come indispensabile per il consenso matrimoniale.

Una terza posizione considera invalido il matrimonio posto con una condizione potestativa perché la legislazione vigente considera solo la condizione *de futuro* e pertanto ogni condizione è tale.

Un altro filone di pensiero ritiene di dover considerare e dare valore alla condizione il cui oggetto è ben definito e la sua esecuzione a breve termine. Una condizione più vaga e più a lungo termine va ricondotta nelle condizioni *de praesenti* e come tale trattata.

Un'ultima linea interpretativa porta a considerare la condizione potestativa *de futuro* come un'esclusione dell'indissolubilità perché la mancanza della prestazione nel corso della vita coniugale porta alla risoluzione del vincolo, che si voleva ma con quel determinato bene (Cf. P. BIANCHI, *La condizione potestativa*, in ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *La condizione nel matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2009, p. 217 - 218).

Il sistema matrimoniale canonico afferma chiaramente che l'unica causa efficiente del matrimonio è il consenso e come tale la seria ricostruzione dell'effettiva volontà del contraente deve essere la stella polare che guida il giudice. Nessuna potestà umana può supplire il consenso delle parti, voler ridurre la *condicio potestativa de futuro* ad una *de praesenti* equivalrebbe ad ammettere, sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale, un consenso che non c'è; il consenso non può essere dedotto dalla sincerità dell'impegno ma viene dato per quella prestazione o comportamento richiesto, tranne che la parte si sia accontenta della buona volontà della comparte e ciò è da provarsi e non da presumersi (Cf. R. COLANTONIO, *op. cit.*, p. 431). A tal proposito in una coram Sabattani del 15/01/1965, R.R.D vol. LVII, n. 3 – 4 è scritto: «*Reductio conditionis potestativae intra classem conditionis de praesenti haud significare debet exinanitionem eiusdem conditionis, ita ut actus ille voluntatis fiat vacua vox. Qui veram condicionem imponit – hodie praesertim, quia nunc nemo contentus est meris locutionibus, sed vult attingere res ipsas – trahitur a causa finali, quae prima est in intentione, ad constituendum tamquam obiectum conditionis ipsum factum vel eius omissionem, non simplicem promissionem compartis, quamvis sinceræ. Quod ita quoque exprimi potest: reductio conditionis potestativæ in categoriam conditionis de praesenti respondet necessitati systematice iuris in casibus in quibus non prevaleat intentio suspensiva vel resolutive; ...Indeo, nisi quis velit mentem disponentis extenuare et comminuere, exigi debet, non tantum aliquid negativum, seu quod altera pars non fecte suscipiat obligationem faciendi vel omittendi, sed actus vere positivus, scilicet quod compars intime et efficaciter velit ac media disponat ad expetitam praestationem vel omissionem faciendam. Excluditur proinde, uti insufficientis, inane desiderium, ac nuda et vacua promissio... Praesumptio fundamentalis haec est: si agitur de re, quae, saltem in aestimatione contrahentis magni momenti est et substantiam vitae coniugalis futurae ingreditur; facilius admittendum est veram conditionem appositam fuisse».*

7. L'istruttoria deve accertare il positivo atto di volontà, che può anche essere implicito, relativamente all'esistenza della condizione, che rende nullo il matrimonio per se stesso indipendentemente dal suo verificarsi; sono di particolare importanza le dichiarazioni delle parti, confermate dalle testimonianze dei testimoni in tempo non sospetto. È necessario mettere in evidenza l'*aestimatio condicionis* e la reazione del soggetto alla scoperta postnuziale dell'inadempimento della condizione.

IN FATTO

8. La parte attrice, nelle sue dichiarazioni rese in istruttoria, afferma chiaramente di aver fatto presente alla parte convenuta di voler celebrare il matrimonio solo a condizione che la residenza coniugale sarebbe dovuta essere posta nel proprio paese, dove la stessa è titolare dell'unica farmacia del luogo ed è proprietaria di un appartamento. La sistemazione lavorativa ed economica di D. era ben superiore a quella di R., che era impiegato nella farmacia della madre e che come tale non godeva di quell'autonomia e prospettiva di sicurezza economica su cui l'attrice poteva contare, a detta di quest'ultima la madre non versava al convenuto nemmeno lo stipendio per il suo lavoro (Cf. Somm. Istr. p. 30-31). D. dichiara: *«Quando abbiamo iniziato a parlare di matrimonio feci presente a R., in maniera chiara ed inequivocabile, che io desideravo e volevo vivere al mio paese perché lì ho una casa di proprietà e sono titolare della farmacia del luogo. Posi a R. chiaramente la condizione al matrimonio nel nostro stabilirci dove avevo la farmacia, gli dissi "io non mi posso spostare dal mio paese, quindi, tu devi venire a vivere con me, altrimenti ognuno per la sua strada". R. accettò questa condizione, per cui noi andammo avanti»* (Somm. Istr. p. 30). Il fatto che sia stata posta una condizione al matrimonio è stato dichiarato da tutti i testi, il padre dell'attrice afferma: *«Mia figlia prima del matrimonio disse chiaramente a R. che si sarebbe sposata solo a condizione che non si fosse mai trasferi-*

ta dal nostro paese, perché lì c'era la casa che avevo costruito io e la farmacia che le avevo intestato. D. mostrò a R. il tutto, lui si rese conto della situazione ed accettò la condizione da lei posta. Il tutto mi consta perché mia figlia prima del matrimonio riferì a me ed a mia moglie di aver messo in chiaro a R. che lei non poteva trasferirsi a motivo della sua attività. Nel caso in cui R. non avesse accettato il tutto sarebbe finito» (Somm. Istr. P. 44). Dell'esistenza della condizione posta riferiscono anche altri due testi (Cf. Somm. Istr. p.50; 53). La condizione è stata posta non solo per quella sicurezza economica raggiunta da D. e non in possesso da R. ma anche per altre motivazioni ben espresse da un'altra teste: «Mia figlia da quando si è laureata ha sempre detto che il suo futuro marito avrebbe dovuto stabilirsi nel suo paese di origine con lei perché non era sua intenzione spostarsi, altrimenti non si sarebbe sposata. Tale sua volontà nasceva dal fatto che avrebbe potuto lavorare e vivere nello stesso stabile. Mia figlia, memore dell'esperienza del padre che per gestire la farmacia viaggiava sempre ed era assente dalla famiglia, non voleva che per lei accadesse la stessa cosa ed essendo donna aveva il desiderio che, una volta formatasi la sua famiglia, poteva essere presente nella crescita dei figli e contemporaneamente lavorare. Tutto ciò era saputo da R. fin dal primo periodo di fidanzamento. Ricordo che in occasione del fidanzamento ufficiale mia figlia disse ciò a tutti i presenti e la famiglia di R. ebbe modo di constatare tutta la situazione sul luogo quel giorno in cui ci siamo conosciuti. D. pose una condizione ben precisa al matrimonio: il futuro marito avrebbe dovuto stabilirsi da noi» (Somm. Istr. p. 47).

Il matrimonio è nullo perché è stata posta una condizione. Nella fattispecie è vero che la condizione posta è una condizione potestativa e la realizzazione dipendeva dalla volontà del convenuto, ma è altrettanto vero non solo che non si è realizzata ma anche che il convenuto non si è voluto nemmeno obbligare con sincerità alla condizione che gli era stata posta. R. non ha mai voluto portare la sua residenza altrove. Un eventuale trasferimento al Nord, a seguito del trasferimento dell'attività della madre, non è cosa che poteva

avvenire nei pochi mesi di convivenza coniugale ma che sicuramente era in progetto da qualche anno e di ciò avrebbe dovuto informare e discutere con l'attrice e non proporre il trasferimento qualche mese dopo il matrimonio. La missiva inviata per la contestazione della lite non è sufficiente per contestare la presenza di una condizione posta al matrimonio: non è ricostruito il periodo pre-nuziale; non è detto il motivo della fine del matrimonio; viene confermato che è stato proposto alla parte attrice il trasferimento al Nord e dopo di ciò c'è stata la rottura definitiva del matrimonio. Altri motivi che hanno scatenato la fine della convivenza coniugale non sono emersi dall'istruttoria né vengono accennati nella citata missiva. Risulta coerente tutta la ricostruzione dei fatti così come emerge dall'istruttoria: il periodo di fidanzamento vissuto nei fine settimana non ha dato la possibilità ai due di comprendere e valutare adeguatamente i diritti ed i doveri nascenti dalla vita matrimoniale, che consentisse un progetto di donazione non inquinato da interessi economici.

La condizione è stata posta in virtù della sicurezza economica della parte attrice che ha voluto premunirsi, apponendo una condizione al suo consenso, ad una situazione che avrebbe reso altamente probabile un fallimento nella vita matrimoniale e che l'avrebbe fatta rinunciare al matrimonio, come di fatto è avvenuto, nell'eventualità di lasciare le sicurezze ormai acquisite.

D. eleggendo la sua dimora nel paese di origine avrebbe voluto evitare il trambusto di lavorare e vivere in due luoghi diversi, cosa non di poco conto per una donna che desidera formarsi una famiglia con figli.

L'immediata fine del matrimonio alla proposta dell'uomo di trasferirsi al Nord!

9. Non sono ostative le *Animadversiones* del D.V., Avv. Giuseppa Manco, perché non affrontano minimamente i fatti che emergono dall'istruttoria. Si sostiene che nelle dichiarazioni dell'attrice c'è una revoca implicita della condizione posta ma non viene riportato nessun passo delle dichiarazioni rese a fondamento di

quanto si sostiene, né sono indicate le pagine del sommario istruttorio dove si dovrebbe supportare tale affermazione, assolutamente fantasiosa e priva di fondamento.

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in facto*, Noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra D. ed R., e ritenendo che al dubbio propostoci:

“*Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:*

Condizione de futuro apposta dalla parte attrice
(can. 1102 § 1 c.j.c.).

si debba rispondere

AFFIRMATIVE

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 10 novembre 2009

Mons. Raffaele FACCILO
Sac. Antonio RUSSO, *Ponente*
Can. Vincenzo RUGGIERO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Crotonen – S. Severinae

Nullità di Matrimonio: G. – M.

– *Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo
attore (can. 1095 § 2 c.j.c.).*

Difensore del Vincolo: Avv. rotale Domenico Pio Teti
Patrono di parte attrice Avv. Caterina Bruni
Patrono di parte convenuta Avv. rotale Ivana Ventura, P.S.

Sentenza definitiva di prima istanza del 14 luglio 2009

Coram Sac. Salvatore Scalise

FATTISPECIE

1. G. e M. si conobbero nel 1985. All'epoca G. contava 17 anni, mentre M. ne aveva 22. La circostanza della loro conoscenza fu data dal fatto che lei, già diplomata ma senza lavoro, imparativa delle ripetizioni scolastiche a G., che studiava, con scarsi esiti, per conseguire il diploma. Inoltre i due erano vicini di casa, risiedendo entrambe le famiglie nello stesso stabile.

Dalla conoscenza nacque tra i due una relazione sentimentale che, seppur osteggiata dalle famiglie a causa della differenza di età tra i due, a seguito della gravidanza della ragazza, sfociò nel matrimonio che venne celebrato il 24.10.1987.

La convivenza si rivelò, nonostante la nascita di una figlia, deludente, in quanto caratterizzata da frequenti litigi che portarono alla separazione consensuale avvenuta nel 1994, ed alla successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio nel 2006.

2. Il libello attoreo, presentato per tramite del Patrono di fiducia avv. Bruni, veniva ammesso con decreto del 22.10.2007, constatata la competenza a motivo del contratto e del domicilio della parte convenuta. Con lo stesso decreto veniva costituito il Collegio giudicante e citate le parti per la contestazione della lite.

Con istanza del 2.11.2007, la parte convenuta, sig.ra Iacopino, chiedeva il patrocinio d'ufficio. Con decreto del 5.12.2007 le veniva pertanto assegnato l'avv. rot. VENTURA Ivana, Patrono Stabile di Questo Ven. Tribunale.

Con decreto di contestazione della lite del 18.1.2008 il dubbio veniva formulato nei seguenti termini:

*“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:
Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.)”.*

In data 28.2.2008 veniva decretata l'apertura dell'Istruttoria. In pari data la stessa veniva conferita al sottoscritto Ponente. L'istruttoria veniva eseguita con l'escussione dell'attore, della convenuta e dei testimoni da questi indotti.

Con decreto del 10.1.2009 veniva nominato il Perito *ex officio* per la perizia sugli Atti di causa e la visita peritale sulla persona della parte attrice. Tale perizia, giurata, veniva acquisita in Atti il data 4.5.2009.

In data 6.5.2009 si perveniva alla pubblicazione degli Atti.

Il 11.6.2009 si decretava la conclusione in causa.

Il 3.7.2009 veniva acquisito agli Atti il *Restrictus juris et facti p.a.* dell'avv. Bruni; il 4.7.2009 le *Animadversiones* del Difensore del Vincolo; il 7.7.2009 il *Restrictus responsionis p.a.* dell'avv. Bruni; ed infine in data 13.7.2009 il *Restrictus juris et facti p.c.* dell'avv. rot. Ventura.

La produzione documentale prodotta dalla parte attrice dopo la conclusione in causa, è stata raccolta in un Ultimi Atti.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti Giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente sentenza definitiva di prima istanza.

IN DIRITTO

3. Il can. 1095 al n. 2° stabilisce: “*Sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente*”. Alla luce di ciò, quindi, per manifestare un valido consenso matrimoniale è necessaria una proporzionata maturità di giudizio, attraverso cui i nubendi sono capaci di dare e accettare gli impegnativi diritti e doveri matrimonio. Tale maturità viene a riflettersi in un giudizio pratico circa la stima che il soggetto può liberamente e responsabilmente assumere tramite l'intelletto e la volontà.

Occorre però stabilire quando si possa ipotizzare la situazione prospettata nel canone, infatti “*una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una forma di anomalia che deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente*” (GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, *diei* 6.2.1987). Riguardo a ciò una forma seria di anomalia deve reperirsi in una condizione del soggetto come poca preparazione, abitudini sbagliate, difetti caratteriali, poca prudenza e diligenza nel prendere decisioni.

Tuttavia per poter valutare, verificare, e permettere al Giudice di avere la certezza morale se il soggetto soffrisse di qualche disturbo che generava una simile forma di anomalia e lo rendesse incapace a contrarre matrimonio perché colpito da grave difetto di discrezione di giudizio, occorre necessariamente il ricorso ad un Perito che stabilisca l'entità di questo difetto di discrezione del giudizio. La perizia, infatti, che è una attività umana di ricerca, si

deve inserire nel contesto della causa, fornendo quelle informazioni di carattere scientifico che riguardano fatti fisici o psichici che sono in relazione al capo di nullità.

4. La giurisprudenza rotale così si esprime in merito a tale caput nullitatis: “Inter causas quae nostris temporibus afferuntur ad ostendendum defectum discretionis iudicii ex can. 1095 n. 2, frequentius in dies invocatur immaturitas psycho-affectiva. Immaturitas psychica habetur ex abnormi evolutione animi subiecti, qui, quamvis, sufficientem haneat aetatem, caret intellectus ac voluntatis maturitate consensi proporzionata (cf. coram Ragni, decisio diei 15 ianuarii 1985, n. 5), adeo ut evolutio facultatis criticae praepedita sit ideoque et armonica conspiratio harum facultatum superiorum (cf. coram Di Felice, decisio diei 16 februarii 1985, n. 3; coram Jarawan, decisio diei 26 octobris 1984, nn. 4ss.; coram Huot, decisio diei 26 iulii 1984; coram Huot, decisio diei 2 maii 1985, n. 6; coram Agustoni, decisio diei 5 iulii 1983, R.R.Dec., vol. LXXV, p. 382, ubi plures referuntur rotales Decisiones ad casum)” (c. Palestro, 23 iunii 1993, vol. LXXXV, ARRT, p. 463 n. 8).

“Defectu discretionis iudicii, ad mentem can. 1095 n. 2, afficitur contrahens qui incapax sit actus liberae electionis et determinationis circa iura essentialia mutuo tradenda et acceptanda, ideoque ille qui capax non sit volendi matrimonium uti consortium totius vitae, proprietatibus indissolubilitatis et unitatis insignitum, et ordinatum ad bonum coniugum, immo et ad proles procreationem et educationem” (Coram Palestro, 23 iunii 1993, ARRT, Dec. vol. LXXXV, pag. 461, n. 6).

“Multum tribuendum est peritis in arte psichiatrica vel psychologica, qui tamen coniudices non sunt cum ipsis tantum competat «di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche e psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio» (Relata Allocutivo diei 5 februarii 1987, AAS, 1987, p. 1458).

Peritus, vel tuti consultor technicus, naturam specificam, gra-

dum et gravitatem perturbationis determinat, tempus circumscribit in quo originem duxit ac influxum in praestatione consensus definit quin iudicium proferat de validitate vel minus matrimonii.

Iudex, qui est peritus peritorum, periti conclusiones passivo modo accipere non potest, speciatim si plures sint et discordes, vel morali certitudine carentes appareant sive relate ad viam et rationem in explendo munere adhibitam, sive quia in actis haud sufficienter fundatae videantur (cf. Ch. Lefebvre, De peritorum iudicumque abitudine in causis matrimonialibus ex capite amenitiae, in *Periodica*, 1976, pp. 107ss.)² (Coram Palestro, 23 iunii 1993, ARRT Dec., vol. LXXXV, pag. 462, n. 7).

IN FATTO

5. G., nel corso del suo interrogatorio, ha dichiarato che la conoscenza con M. avvenne nel 1985, perché questa, già diplomata e senza lavoro, gli impartiva delle ripetizioni scolastiche, per via del suo scarso andamento a scuola che gli aveva comportato la bocciatura per ben due volte al secondo anno di Ragioneria.

M. viveva con la sua famiglia nello stesso stabile in cui abitava il G. con la sua. Da questa conoscenza nacque tra i due una relazione sentimentale. Quando i genitori di G. vennero a conoscenza della relazione non l'approvarono giacché ritenevano il proprio figlio troppo piccolo ed immaturo per il fidanzamento. All'inizio vi si opposero anche i di lei genitori, i quali però, quando vennero a conoscenza che la figlia era rimasta incinta, imposero il matrimonio riparatore.

Riguardo a tale circostanza, l'attore ha dichiarato che quando nell'estate del 1987 si recò dal padre della convenuta, questi gli disse che la figlia era in stato di gravidanza e che occorreva riparare immediatamente con il matrimonio. E aggiunge: *“In quella occasione il padre di M. mi portò nella stanza da letto e mi picchiò di santa ragione. Erano presenti anche M. e sua madre che intervenne per fermare il marito dicendogli che se avesse*

continuato mi avrebbe ammazzato. Fu un'esperienza per me molto brutta e traumatizzante" (S.I. p. 23/5). Dopo aver descritto come avvenne la conoscenza con la ragazza e come si giunse al matrimonio, G. ha descritto quale era lo stile di vita che conduceva prima delle nozze. Nella deposizione G. si presenta così: *"All'epoca delle nozze non ero assolutamente una persona che poteva affrontare con maturità, lucidità e consapevolezza il passo del matrimonio. Ero un ragazzo profondamente immaturo e non ero assolutamente in grado di prendere la decisione matrimoniale valutandola adeguatamente né di impegnarmi in riferimento agli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale"* (S.I. p. 26/6). E riguardo a ciò aggiunge: *"Il mio rendimento a scuola era pessimo ed ho sempre dato seri problemi in famiglia (...) Ancora minorenni e quindi senza patente, prendevo di nascosto la macchina di mio padre facendo anche degli incidenti. In un'occasione insieme ai miei amici avevo preso la macchina di mio padre facendo un grave incidente nel quale la vettura si era completamente distrutta. Per paura della reazione di mio padre denunciavo il furto e feci sparire la macchina. Con la moto superavo i limiti di velocità, guidavo senza casco e pertanto arrivavano di continuo multe ai miei genitori (...) Fumavo spinelli e per questo subii una perquisizione in casa da parte dei Carabinieri di Catanzaro, cosa che creò un grosso scompiglio a casa mia perché i miei rimasero sconvolti (...) Ero un ragazzo fortemente immaturo, irascibile, ansioso e nervoso e nel periodo della gravidanza, in vista del successivo matrimonio, ero completamente sconvolto"* (Ibidem).

Inoltre G. ha aggiunto che M. era consapevole delle sue condizioni psicologiche e che visse il tempo antecedente le nozze molto male perché non voleva sposarsi, in quanto ciò era una cosa imposta. La mattina del matrimonio, così riferisce l'attore, mentre si recava a Le Castella ebbe un grave incidente stradale distruggendo ancora una volta la macchina. Quel giorno tutto avrebbe voluto tranne che sposarsi.

La convivenza fu tragica per entrambi, perché caratterizzata da frequenti litigi e dalla mancanza di continuità, cosa che determinò la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili.

6. I testi indicati dalla parte attrice confermano quanto asserito da G..

Il primo teste afferma: “*G. non era in grado di poter scegliere questo passo del matrimonio in quanto non era maturo, non aveva lucidità di giudizio, non aveva equilibrio sul piano affettivo e psicologico. Certamente G. non era in grado di prendere una decisione matura né di valutarla né di comprenderla adeguatamente. Non era in grado di impegnarsi in riferimento ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio. G. non era responsabile in nessuna cosa*” (S.I. p. 46/6). Aggiunge che il giorno del matrimonio fu vissuto in clima piuttosto brutto da tutta la famiglia dell’attore.

Anche un secondo teste si sofferma sull’immaturità di G: “*Non era certamente in grado di poter affrontare il matrimonio, di prendere una decisione matura, non era in grado di impegnarsi in riferimento agli obblighi derivanti dal matrimonio*” (S.I. p. 54/6). Ed a conferma di questo aggiunge una serie di circostanze che evidenziavano la mancanza di maturità, quali: uso della macchina senza patente, infrazioni al Codice della strada, consumo di spinelli e alcoolici.

Il terzo ed ultimo teste di parte attrice, conferma quanto già riscontrato, aggiungendo che durante il periodo della convivenza matrimoniale, G. continuava ad uscire con gli amici in comitiva e rientrava tardi.

7. M., parte convenuta in causa, sebbene confermi nel corso della sua deposizione le modalità della conoscenza tra i due e di come il loro rapporto fosse osteggiato dalle rispettive famiglie per via della differenza di età, sostiene la tesi che al momento di decidere il matrimonio G. era lucido e contento e che non le manife-

stò alcun dubbio né si tirò indietro. Pertanto, secondo la convenuta, G. avrebbe assunto una decisione matura.

La convenuta, inoltre, nella sua deposizione, afferma la maturità dell'attore, anche se poi descrive gli effetti di "gelosia" che il coniuge aveva.

8. Anche i testi indotti dalla convenuta confermano quanto asserito dalla Iacopino circa la maturità di G. al momento di assumere il consenso matrimoniale.

Si riscontra, quindi, un'opposizione voluta e programmata.

9 Dalla perizia, di fatti, si evince tuttavia come il Perito abbia riscontrato dall'esame degli Atti di causa e dalla visita sull'uomo attore, che la personalità di G., all'epoca della conoscenza tra le parti, evidenziava diversi elementi di immaturità psico-affettiva, ed in particolare: *"Affettività strettamente egocentrica, labile e suggestionabile non sufficientemente idonea alla realizzazione dei rapporti affettivi stabili e durevoli nel tempo; dipendenza dalle figure genitoriali; incapacità di dominare e controllare le pulsioni emotive e passionali che influiscono sulla condotta e sul comportamento. In fase pre-nuziale le scarse capacità critiche e di giudizio del soggetto subirono un'ulteriore affievolimento che non gli permise di poter comprendere e valutare sufficientemente i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, né di essere persona idonea a contrarlo. Inoltre le pressioni ricevute hanno determinato una situazione che fu vissuta da un soggetto ipoevoluto dal punto di vista psico-affettivo con estrema carenza degli strumenti necessari all'autodeterminazione"*.

Dinanzi a tali conclusioni del Perito, non ci sembra opportuno accogliere i rilievi mossi dal Difensore del Vincolo che si rivelano troppo lontani dalla veridicità tecnica.

Tutto questo precedentemente considerato, in jure et in facto, Noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Iddio dinnanzi alla nostra coscienza,

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo
che

C O N S T A T D E N U L L I T A T E

del matrimonio celebrato tra G. e M., ritenendo che al dubbio
propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo attore
(can. 1095 n. 2 c.j.c.)”;*

si debba rispondere:

A F F I R M A T I V E .

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza
venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 14 luglio 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Salvatore SCALISE, *Ponente*
Can. Antonio FODERARO

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

310

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO
Reggio Calabria

Mileten – Nicotrien – Tropien

Nullità di Matrimonio: D. – G.

- *Errore della donna attrice su qualità dell'uomo convenuto* (can. 1097 § 2 c.j.c.).

Difensore del Vincolo: Dott. Erminia Chizzoniti
Patrono Stabile di p.a. Avv. rotale Ivana Ventura

Sentenza definitiva di prima istanza del 30 maggio 2009

Coram Sac. Vincenzo Varone

FATTISPECIE

D. e G. si incontrano in una città lombarda nel 1987. I due, provenienti da regioni diverse, si trovavano in quella città per motivi di lavoro e abitavano nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo. La donna aveva 26 anni e l'uomo 22. Grazie ad una serie di incontri si sviluppò tra loro un bell'affetto che, a distanza di un anno, li portò prima a fare la scelta della convivenza e poi, dopo un periodo di circa tre anni, li portò alla decisione di sposarsi.

D. si sentiva essere felice e realizzata: aveva trovato l'uomo che desiderava e che le dava la certezza di avere tutte quelle determinate qualità a cui lei teneva in modo essenziale e indispensabile in quell'uomo che avrebbe dovuto essere suo marito.

D. è una donna dal carattere dolce e affettuoso, proviene da una famiglia numerosa, ultimogenita di 7 figli a distanza di 10 anni dall'ultimo suo fratello: nella sua famiglia era la figlia che aveva accolto più di tutti le dolcezze e le attenzioni materne.

Il fidanzamento e la convivenza prematrimoniale furono molto sereni. I due iniziarono a costruire il loro rapporto e, tra le tante cose fatte insieme, avviarono anche un'attività commerciale gestendo insieme un bar. Tra i due ci fu sempre armonia e serenità. In tutto il periodo del fidanzamento-convivenza ci fu solo un litigio durante il quale si registrò, da parte di G., una certa reazione violenta a cui però D., una volta passata la crisi, non diede molta importanza. I comportamenti dell'uomo e la sincerità dell'amore da parte della donna, furono capaci di far superare un problema che aveva fatto vedere, invece, in quella circostanza, la vera faccia delle qualità dell'uomo.

Il tempo del fidanzamento fu vissuto, come detto prevalentemente in convivenza. Lo stare insieme avrebbe dovuto dare maggiore possibilità di conoscenza interpersonale, ma in realtà non è stato così: G. fa vedere alla donna un volto che esprime al massimo quelle qualità essenziali al matrimonio che per D. erano alla base del loro futuro coniugale. D. decide di sposarlo proprio perché è profondamente convinta di avere trovato l'uomo adatto a lei. Infatti Delia cercava e voleva in G. una persona buona con la qualità della fedeltà e del senso alto della famiglia. Cose queste che la donna non aveva sognato ma che aveva vissuto nella sua famiglia d'origine e che nella convivenza era certa di aver trovato in G.

Avviene però che si celebra il matrimonio e le cose cambiano: G. comincia a rivelare via via un volto freddo e distante, opposto a ciò che D. aveva voluto in lui. Si arriva all'estremo: D. si ammala gravemente di tumore e in quei momenti di grande bisogno e di necessaria vicinanza e comunione, G. l'abbandona e alla fine la lascia andando a vivere con un'altra donna con la quale, pare avesse anche concepito un figlio.

La delusione fu grande e la tristezza ancora di più: D. si trovò a passare dalla morte alla vita, a motivo della malattia, e dalla vita

alla morte con il matrimonio! Venne fuori in modo drammatico la triste realtà: tutto ciò che D. aveva visto e voluto in G. si era rivelato un errore abissale.

La rottura definitiva avvenne nel 1996 con grande delusione e con grande dolore nella scoperta ulteriore di relazioni extraconiugali che G. manteneva in costanza di matrimonio.

Il 29 febbraio 2008, D., intenta causa di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro. Nel libello presentato al TERC, tramite il patrono stabile Avv. Ivana Ventura, viene accusata la nullità del matrimonio a motivo dell'errore della donna su una qualità dell'uomo convenuto.

Il TERC, constatata la propria competenza a motivo del contratto, in data 29.2.2008, emana il Decreto di ammissione del libello e contestualmente cita le parti per la concordanza del dubbio.

In data 31.5.2008 il TERC, emana il Decreto di contestazione della lite determinando il dubbio nella seguente formula: *“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo: errore della donna, attrice, su qualità dell'uomo, convenuto (can. 1097 §2 c.j.c.)”*.

Il Decreto di Apertura dell'Istruttoria viene emanato in data 22.7.2008 così come il decreto di conferimento dell'istruttoria.

In data 24.1.2009 il convenuto in seguito a reiterate citazioni, invia un fax nel quale si dichiara favorevole alla nullità e chiede di non essere citato in quanto non intende partecipare al processo.

Viene espletata tutta l'istruttoria e il 13.3.2009 avviene il Decreto di Pubblicazione degli Atti.

Il Decreto di conclusione della causa viene emesso in data 24.4.2009.

Le Animadversiones del Difensore del Vincolo sono state acquisite agli atti il 4.5.2009

Il Patrono di parte attrice Avv. Ivana Ventura ha fatto pervenire il Restrictus juris et facto il 26.5.2009.

Tutto ciò premesso ed esaminato, i sottoscritti giudici rispondono al dubbio concordato con la seguente definitiva sentenza.

IN DIRITTO

Il can. 1057§1 ci dice che *“l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti legittimamente manifestato...”*, nel §7 continua *“il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”*. È condizione necessaria quindi che da parte dell’intelletto della persona vi sia l’uso della ragione, discrezione di giudizio, conoscenza dell’oggetto del matrimonio, e nel rispetto della volontà della persona si richiede che non ci siano inganni o vizi, cioè che il consenso sia vero e sia mutuo e lo stesso sia libero.

Tale consenso non deve essere viziato nella sua parte: *Intellettiva*: dall’ignoranza dell’essenza del matrimonio e dall’errore di persona o di una qualità direttamente e principalmente intesa o dall’errore doloso; *Volitiva*: da simulazione totale. simulazione parziale, condizioni o costrizioni.

In particolare il can. 1097§1 recita: *“L’errore di persona rende invalido il matrimonio”* poi segue nel §2 affermando che *“l’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente”*. In virtù della probabile esistenza di errore il can. 126 dice: *“L’atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l’atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all’azione rescissoria a norma del diritto”*.

L’errore è un atto dell’intelletto che consiste in un falso giudizio che ha come causa una falsa conoscenza della realtà, quindi l’intelletto a causa dell’errore presenta alla volontà un oggetto distorto che non corrisponde alla verità. È per questo che la volontà viene erroneamente indotta ad emettere un consenso che non risponde alla realtà e quindi il vero consenso viene a mancare (Cfr. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, pag. 60-88)

Nel matrimonio l'errore circa una qualità della persona ha valenza nella invalidità solo se ha la caratteristica di essere intesa direttamente e principalmente, quindi è necessario che sia una qualità richiesta dall'atto di volontà di una parte, sia oggetto immediato di tale volontà e sia prevalente.

Il Castaño nel suo testo riporta la seguente delucidazione:

Direttamente: Volere una determinata qualità della comparte direttamente è lo stesso che volerla non come oggetto mediato o generico, cioè inclusa nella volontà generale, ma proprio come oggetto immediato del proprio volere.

Principalmente: Una determinata qualità della persona è voluta principalmente se, tra tutte le possibili qualità che un soggetto può volere in generale, una è voluta prevalentemente, cioè principalmente, o, come direbbe S. Alfonso, "*consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam*".

Una qualità voluta direttamente e principalmente non solo invalida il matrimonio ex capite erroris qualitatis, ma anche ex capite conditionis. Infatti volere una qualità direttamente e principalmente altro non è che porre una vera e propria condizione, benché sia implicita. La qualità di cui si tratta quindi non può essere qualunque (Cfr. J. F. CASTANO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma, 1992, pag. 345-346).

È sul piano consensuale che la qualità acquista rilevanza giuridica, perché in questo campo non si può prescindere dalla peculiare natura del consenso coniugale come relazione interpersonale realizzata attraverso la mutua accettazione che solo può aver luogo attraverso l'immagine intenzionale che ognuno ha dell'altro, arricchita dal resto di tutte le componenti affettive ed anche emotive che caratterizzano la comunicazione interpersonale.

"L'errore è sempre un vizio dell'intelletto, benché l'atto mediante il quale si vuole la qualità è un atto di volontà. Un soggetto vuole directe et principaliter una qualità della persona, ma erra circa la qualità voluta in questo modo. Il vizio quindi considerato nel can. 1097 §2 è l'errore (actus intellectus), ma ricade su una qualità voluta (actus voluntatis).

Errare circa una determinata qualità e volere tale qualità directe et principaliter sono due atti che appartengono a facoltà umane diverse” (J.F. CASTANO, *Il Sacramento del matrimonio*, vol. I, Roma 1991, p.147).

Possiamo dire che si ha errore sulla qualità della persona invalidante il matrimonio quando “*il nubente vuole sposare, per così dire, la qualità considerata e cioè, a dir meglio, un astratto tipo di persona che è costituita dall’astrazione di quella qualità*” (O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1973, p. 73).

“*È sufficiente che la qualità costituisca oggetto di una particolare predilezione del contraente, che egli la ritenga un attributo di cui deve necessariamente essere dotata la persona destinata ad essere la sua compagna di vita. Mancando questa qualità viene quindi a cadere un elemento che era stato non solo determinante nella decisione matrimoniale, ma aveva anche avuto un ruolo di primissimo piano nell’orientare la scelta verso una determinata persona... Questa preminenza che assume la qualità nelle intenzioni del nubente può risultare anche implicitamente dal fatto che essa comunemente viene ritenuta di determinante importanza nell’ambiente sociale e culturale a cui egli appartiene...*” (Rota Romana, 26 maggio 1989, c. Faltin).

Secondo Sanchez, l’errore circa una qualità della persona invalida il matrimonio se la qualità è individuante, cioè così propria ed esclusiva della persona (qualità identificante), che l’errore su di essa si converte nell’errore circa la persona stessa (Cfr. T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationes*, Lib. VII, Disp. XVII, n. 27).

In una coram Palestro diei 22 maii 1991, viene messa in evidenza la natura della qualità intesa direttamente e principalmente per cui la volontà prevale sulla importanza della stessa qualità: “*Quae qualitas nedum subiective sed etiam obiective magni ponderis esse debent unde non leves vel frivolae, etsi non absolute graves. Quam maxime tamen attendi debet ad aestimationem nubentis, attentis eius indole, condizione sociali, statu psychologico, etc... de facto enim Nostri Sacri Fori iurisprudencia quam plurimas qualitates, uti*

obiectum erroris, admisit, a voluntate determinata nubentis desumpats, aliquando genericas rationem habentes cum moribus nubentis... ita disceptatur de qualitatibus moralibus mulieris vel viri in sua completa significatione sumptis, vel de statu civili unius alteriusve coniugis, vel de peculiaribus civilibus qualitatibus... (Monitor Ecclesiasticus, vol. CXVII A. 1992-1 p. 11-12).

Per acquisire la prova dell'error in qualitate, anche nel caso specifico, è necessario quindi tener conto di tutte le circostanze, degli indizi certi che si hanno attraverso le deposizioni e le testimonianze, le prove dirette e quelle indirette.

IN FATTO

La vicenda matrimoniale in oggetto rivela, in modo chiaro, i caratteri tipici della fattispecie pretesa in questo giudizio dall'attrice: D. incontra G. al nord, nello stesso condominio, sullo stesso pianerottolo e comincia a frequentarlo. Dopo circa un anno iniziano a convivere avviando così un rapporto "sereno e costruttivo" (cfr. S. I. pag. 20, 6). D. è sicura di aver trovato in G. una persona di animo buono, fedele e con il senso alto della famiglia (cfr. S. I. pag. 21, 9); una persona con la quale poter dare vita ad una famiglia rispondente ai valori tradizionali e fondamentali, come quelli della sua famiglia di origine dove la donna è stata educata, cresciuta e fortemente amata: tutto ciò è voluto e cercato da D. come dimensione essenziale e fondamentale suo matrimonio.

G. in effetti si presenta come un bravo giovane (cfr. S. I. pag. 20, 4).

D. viene da un contesto familiare cristiano e ancorato ai valori tradizionali della fede, una famiglia composta da 7 figli, unita e affiatata. D. è ultimogenita: viene al mondo a distanza di dieci anni dall'ultimo fratello. Come "ultima" e come terza figlia femmina della famiglia è colei che accoglie tutte le attenzioni belle e positive dei buoni rapporti familiari tra tutti i componenti. D. dice in effetti che *"la mia volontà profonda è stata sempre quella di formarmi una*

famiglia che si avvicinasse il più possibile alla mia famiglia d'origine" (S. I. pag. 21, 10).

La convinzione di D. su quella che è la forza della famiglia lo possiamo dedurre da questa sua affermazione: *"Entrambi i miei genitori sono stati le colonne portanti della nostra famiglia"* (S. I. pag. 19). D. è convinta che per sposarsi è necessario essere "colonne": veri uomini-donne, veri mariti-mogli, veri padri-madri. La "colonna" della casa è la persona retta e sincera che ha dentro delle qualità essenziali, non ci si sposa per stare semplicemente insieme (sarebbe bastata la convivenza), ma si crea il legame matrimoniale per mettere in atto la forza di se stessi nella verità della propria persona. D. si è giocato tutto in questa sua convinzione, altrettanto credeva per G., ma così, in realtà non è stato!

Il convenuto nel tempo del fidanzamento-convivenza, durato circa tre anni, si presenta alla donna in modo rispondente alle sue attese. La donna non nota alcunché di difforme da quanto le richiede la sua volontà di avere un marito con la qualità della "bontà d'animo, fedeltà e alto senso della famiglia", anzi valuta favorevolmente il comportamento dell'uomo anche quando, ad un certo punto, accade un episodio grave di litigio e di crisi. Nel 1989, circa un anno prima del matrimonio accadde che G., una sera, presso il bar che gestivano insieme, manifestando una forte ed inspiegabile gelosia nei confronti di D., le diede una spinta, facendola sbattere violentemente contro una vetrina del locale. La reazione della donna, sconvolta e assolutamente sorpresa di questo episodio, fu quella di ritornare a casa e per un paio di giorni non volle avere a che fare con G. Solo dopo insistenti telefonate dell'uomo e dopo il consiglio "tranquillizzante" di alcune amiche alle quali D. aveva confidato l'episodio, la donna decise di riprendere il rapporto (cfr. S. I. pag. 20, 6). La giustificazione che D. diede a tale episodio fu importante per lei per una motivazione personale, interiore, profonda: *"G. si scusò e mi chiese perdono... io ero molto innamorata di lui e gli credetti, anche perché era stato l'unico e il solo episodio... pensai che la sua gelosia era dovuta all'amore che lui provava nei miei confronti"* (S. I. pag. 20, 6).

Ecco i passi più significativi emersi nel corso delle deposizioni:

G. del periodo prenuziale era molto affettuoso, premuroso, aveva una gran cuore e rispettava molto me e la mia famiglia, avevo visto in lui il mio uomo ideale. Dopo il matrimonio ho constatato che così non era perché pur volendomi bene alzava la voce, non era presente e soprattutto non mi rispettava perché aveva allargato le sue amicizie femminili (S. I. pag. 20, 5);

Io volevo sposarmi quasi subito, anche perché avevo 28 anni ma, G., che era più piccolo di me, preferì prima un periodo di convivenza. Io mi lasciai convincere perché lo amavo ed ero convinta che fosse l'uomo adatto a me. Iniziammo a parlare concretamente di matrimonio, quasi un anno prima della celebrazione, quando la nostra situazione economica si era più o meno stabilizzata, con la gestione del bar (S. I. pag. 21, 8); ...volevo una persona che avesse la qualità essenziale della bontà d'animo, intendendo con ciò non la generica bontà che possono avere gli uomini, ma quella bontà che pone il rispetto nei confronti della moglie e della famiglia al primo posto. Per chiarire ancora meglio una persona con la qualità della fedeltà, che avesse il senso alto della famiglia, cosa che avevo riscontrato in G. e che mi rendeva felice nello stare con lui (S. I. pag. 21, 9);

Prima del matrimonio non ho avuto modo di dubitare che G. avesse quella che io ritenevo la qualità essenziale per sposarmi con lui e cioè la bontà d'animo... La mia volontà profonda è stata sempre quella di formarmi una famiglia che si avvicinasse il più possibile alla mia famiglia di origine (S. I. pag. 21, 10)

La vita coniugale fu, per D., una rivelazione scioccante: "Capii che lui non era la persona che io avevo inteso sposare perché quella qualità della bontà d'animo che avevo riscontrato in lui prima delle nozze non c'era.. Tale scoperta mi fece capire che mi ero assolutamente sbagliata su G. e sulle sue qualità e questo rappresentò per me un dolore ancora più grande di quello che io ho provato nell'aver il tumore." (S. I. pag. 22, 14).

Nel mènage della vita familiare, gradualmente, D. si accorse che G. era sempre più freddo, distante e assente dalla vita coniugale fino

a lasciarla da sola nel momento triste della sua malattia: *“Da un po’ non uscivamo più insieme perché lui preferiva frequentare altre compagnie. Prima che io potessi indagare per capire cosa stesse succedendo... mi ammalai. Quando G. si rese conto che la malattia c’era ed era grave, il suo distacco divenne ancora maggiore. Io fui ricoverata e operata due volte, a distanza di un paio di mesi. In quel periodo la mia famiglia salì al Nord per starmi vicino, mentre G., con la scusa che aveva “allergia” per gli ospedali veniva a farmi più una visita di cortesia che una visita di vicinanza. In quel momento stavo troppo male per capire quello che stava avvenendo nella mia vita matrimoniale. Il tumore del resto era maligno e i medici non davano molte speranze. In quel momento così difficile della mia vita G., attraverso il video citofono dell’ospedale, mi disse che dovevo pensare ad organizzarmi la vita perché lui non era capace, né in grado di affrontare questa situazione. Io che stavo lottando tra la vita e la morte e ero molto preoccupata per lo stato di salute di mia madre, nel frattempo entrata in coma, mi sentii completamente abbandonata a me stessa e come se mio marito fosse morto”* (S. I. pag. 22, 14).

Il tutto è davvero sconcertante: G. si rivela essere una persona che non solo non sa fare il suo “dovere” di marito ma mostra dei segni strutturali di una personalità mancante di quella caratteristica di umanità che è alla base di ogni semplice rapporto umano! Lasciare la moglie in un momento così drammatico della sua vita è un fatto forte che non può essere determinato solo da circostanze esterne e accidentali quali la relazione con altra donna (*“Quando riuscii a stare un po’ meglio seppi dagli amici comuni che G. non solo aveva instaurato un’altra relazione sentimentale ma che, addirittura, questa donna aspettava un figlio da lui”* – S. I. pag. 22, 14), ma è un dato strutturale della persona di G. che denota in lui la mancanza di quella qualità voluta dalla donna prima del matrimonio per lo stare insieme nella vita coniugale. Qui il grande errore in cui D. è incorsa! La vita coniugale finisce ma in effetti sulla base dei presupposti voluti e ricercati non poteva mai avere inizio in quanto mancante di ciò che dalla donna era ritenuto essenziale per formare una vera famiglia.

Il convenuto nella sua laconica risposta (cfr. S. I. pag. 29) fa comprendere come veramente il suo stato personale e i suoi comportamenti verso D. siano stati sbagliati. La sua mancata presenza in questo processo dice il suo stile e conferma indirettamente la mancanza di quella qualità della “bontà d’animo” che avrebbe dovuto essere alla base di questo matrimonio.

Possiamo riassumere quindi tutte le evidenze chiaramente descritte negli atti di questa causa che danno prova scacciante della verità della pretesa dall’attrice, raccontata da lei e confermata dai testimoni:

La formazione umana e cristiana di D., la sua sensibilità e la sua correttezza, il suo alto senso della famiglia e il suo riferimento essenziale ai valori della sua famiglia d’origine (cfr. S. I. pag. 40,7; 44,7; 48,7; 52,7);

La volontà chiara di D. nel voler sposare un uomo che possedesse determinate qualità, direttamente e principalmente intese (cfr. S. I. pag. 40,10; 44,10; 48,10; 52,10);

La personalità del convenuto così come si manifesta prima delle nozze (cfr. S. I. pag. 40,7; 45,7; 48,7; 52,7) e dopo le nozze (Cfr. S. I. pag. 41,17; 45,17; 49,16; 53,17);

La reactio dell’attrice che, dopo essere stata abbandonata in fragranza di bisogno, si sente lacerare la vita e avverte uno strappo interiore profondo di dolore (cfr. S. I. pag. 40,16; 45,16; 49,16; 53,18);

Da tutto quanto prodotto in atti e fin qui riportato si può dedurre, con certezza morale, che D., è stata indotta in errore nella sua volontà consensuale circa la mancanza di quella qualità morale del marito da lei essenzialmente voluta e ritenuta presente in actu celebrationis.

Risulta chiaro, da tutto, quindi, che la volontà consensuale di D. si può dire diretta ad una persona che le ha fatto credere di possedere tale qualità, oggetto primario del consenso della donna, da lei direttamente e principalmente intesa, mentre l’uomo, già ante nuptias, ne era privo.

Tutta l’istruttoria ci dà elementi tali da poter suffragare la pretesa

in giudizio di errore su qualità della persona, a tale scopo D. non si limita solo a delle affermazioni generiche e universali, ma la sua determinazione matrimoniale intacca fortemente la sua volontà a tal punto da farle celebrare un matrimonio invalido in quanto la stessa volontà è diretta su qualità morali specifiche che sono l'oggetto primario del suo consenso matrimoniale.

CONCLUSIONI

Nella presente causa troviamo tutti gli elementi fattuali che ci traducono il diritto: due persone che contraggono matrimonio ma un soggetto, l'attrice, che esprime un consenso invalido in quanto indotto in errore su specifiche qualità esigite direttamente e principalmente nel futuro sposo.

Tutte le circostanze pre e post nuziali ci raffermano in questa convinzione in quanto ci danno tutti gli elementi necessari per ravvisarne gli estremi per l'invalidità del vincolo matrimoniale.

La non partecipazione al processo da parte del convenuto è significativa e rivelativa di una verità che drammaticamente soggiace nell'atteggiamento colposo dello stesso in quanto non portatore di quelle qualità volute direttamente e principalmente dalla volontà dell'attrice nei suoi confronti.

Il Difensore del Vincolo afferma che *“tali qualità”* pretese dalla parte attrice: *“...normalmente sono semplicemente presupposte nella comparsa senza essere oggetto di un preciso atto di volontà e senza essere la ragione determinante della scelta di quella determinata persona come proprio coniuge. Inoltre il criterium reactionis appare debole... difatti fu il convenuto a lasciare la donna ”* (cfr. A. D. V. pag. 5).

Rispondiamo dicendo che dagli atti, in coscienza, si ravvisa invece una determinazione chiara ed evidente da parte della donna sulle qualità esigite nei confronti del marito ad essere una persona di animo buono, fedele e con il senso alto della famiglia: non c'è un generico desiderio ma l'affermazione specifica della

volontà della donna circa tali qualità essenziali, principale e diretta. Questo risulta provato non solo dalla testimonianza dell'attrice ma anche dai testi e da un approfondito esame degli atti.

Per quanto riguarda la reazione essa è grave e adeguatamente proporzionata non solo al fatto di "essere lasciata dal convenuto" ma anche al fatto della malattia della donna: si trovava in un momento particolarmente debole a motivo del cancro, D. stremata dalla gravissima sua malattia e da quella della madre, non riusciva a capire bene cosa stava accadendo, pensava di avere accanto un marito in realtà G. non si è comportato neanche come un "volontario umanitario". D. in quel periodo, ma ancora oggi, stava combattendo con la morte e si ritrovava in una desolazione sconsolante e senza la speranza di quello che lei aveva voluto costruire con il suo matrimonio. Ecco come lei stessa ci racconta la sua reazione con queste parole disarmanti nella sua crudità e verità: "(l'abbandono)... rappresentò... un dolore più grande di quello che ho provato nell'avere il tumore...Io che stavo lottando tra la vita e la morte, ed ero molto preoccupata per lo stato di salute di mia madre, nel frattempo entrata in coma, mi sentii completamente abbandonata a me stessa e come se mio marito fosse morto" (S. I. pag. 22, 14). C'è una reazione più grande di quella della morte interiore?

Negli atti trova anche giusta conferma la richiesta di risposta affermativa dell'avvocato di parte attrice Ivana Ventura, che opportunamente nel *Restrictus iuris et facti*, ha annotato che: "*D. subisce un doppio dolore, quello fisico, ma soprattutto quello interiore più difficile da accettare ed impossibile da guarire. Ella preferisce considerare morto l'uomo che ama piuttosto che accettare che egli non sarebbe cambiato perché di fatto diverso da come l'aveva conosciuto*" (R. I. et F. 5).

Da quanto prodotto in causa è evidente, dai fatti e dalle circostanze emerse, che l'attrice ha contratto matrimonio in uno stato di errore della volontà tale da non consentirle di attuare un valido consenso, pertanto la sua pretesa nel presente giudizio risulta essere vera.

Tutto questo precedentemente considerato, *in jure et in*

facto, noi sottoscritti Giudici, avendo invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio davanti alla nostra coscienza

dichiariamo, pronunciamo
e definitivamente sentenziamo

che

CONSTAT DE NULLITATE

del matrimonio celebrato tra D. e G., ritenendo che al dubbio propostoci:

“Se risulti dimostrata la nullità del presente matrimonio a motivo:

*Errore da parte della donna, attrice, su qualità dell’uomo,
convenuto (can. 1097 §2 c.j.c.)*

si debba rispondere

AFFIRMATIVE.

Così sentenziamo, dando mandato che questa nostra sentenza venga notificata alle parti interessate.

Reggio Calabria, 30 maggio 2009

Mons. Raffaele FACCIOLO
Sac. Vincenzo VARONE, *Ponente*
Mons. Vincenzo ZOCCALI

Diac. Pasquale Cuzzilla, Notaio

APPENDICE

- * I Tribunali della Chiesa Universale
- * Quadro organico del TER Calabro
- * Albo degli Avvocati patrocinanti presso il TER Calabro
- * Albo dei Periti
- * Tribunali Diocesani della Calabria

BENEDETTO XVI

Sommo Pontefice

Vescovo di Roma

Vicario di Gesù Cristo

Segretario di Stato: S.Em.za Card. TARCISIO BERTONE

Segreteria di Stato: 00120 Città del Vaticano

Tel. 06.69884293 – 06.69884490

**Congregazione
per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti**

Prefetto: S.Em.za Card. ANTONIO CANIZARES LLOVERA

Segretario: S.E. Mons. ALBERT RANJITH MALCOLM PATABENDIGE

Uffici: 00193 Roma – Piazza Pio XII, 10

Tel. 06.69884316 - 06.69884318 – 06.69884326

**Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica**

Pro-Prefetto: S.Em.za Card. RAYMOND LEO BURKE

Segretario: S.E. Mons. FRANS DANEELS

Uffici: 00186 Roma – Piazza Della Cancelleria, 1

Tel. 06.69887520

**Tribunale
della Rota Romana**

Decano: S.E. Mons. ANTONI STANKIEWICZ

Uffici: 00186 Roma – Piazza della Cancelleria, 1

Tel. 06/69887502

Tribunale d'Appello per la Calabria**TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CAMPANO E
D'APPELLO**

*Largo Donnaregina, 22
80138 Napoli*

Tel. 081.5574277 Fax 081.449443

Presidente: P. BRUNO BOCCARDELLI o.f.m.conv.

Cancelliere: Dott. SERGIO MARRAMA

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE CALABRO

*Via Tommaso Campanella, 63
89127 Reggio Calabria*

Tel. 0965.895092 Fax 0965.25466

e-mail info@tercalabro.it

web www.tercalabro.it

Moderatore:

S.E. Mons. VITTORIO MONDELLO

Arcivescovo Metropolitana di Reggio Calabria-Bova

Presidente e Vicario Giudiziale:

Mons. RAFFAELE FACCIOLO

88069 Squillace (CZ) - Viale Cassiodoro, 6

Tel. 0961.914234 - 0961.721335 - 338.5483409

Vicepresidente e Vicario Giudiziale Aggiunto:

Sac. ANTONIO MORABITO

89123 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 13

Tel. 0965.897133 - 0965.28417 - 330.661423

Giudici:

SAC. GIUSEPPE GIOVANNI ANGOTTI
88046 Lametia Terme (CZ) - Via R. Lanzino, 11
Tel. 0968.23212 - 338.8206829

MONS. LUIGI BLEFARI
89014 Oppido Mamertina (RC) - Piazza Umberto I, 25
Tel. 0966.86348 - 333.8210521

MONS. LEONARDO BONANNO
87100 Cosenza - Piazza Parrasio, 16 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0984.687721 - 347.6030041

P. NICOLA COPPOLETTA o.f.m.conv.
88100 Catanzaro - Via C.G. Veraldi, 13 c/o Basilica dell'Immacolata
Tel. 0961.743906 - 338.2278715

MONS. ANTONINO DENISI
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385556

SAC. SAVERIO DI BELLA
89861 Parghelia (VV) - Via Ierocades, 2/3
Tel. 0963.61259

MONS. ERCOLE LACAVA
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o TER Calabro
Tel. 0965.641161

P. BRUNO MACRÌ o.f.m.cap.
87016 Morano Calabro (CZ) - Via De Cardona, 51
c/o Convento pp. Cappuccini
Tel. 0981.31108 - 348.7442944

SAC. GIOVANNI MADAFFERI
89010 *Varapodio (RC) - Via Dogali, 20*
Tel. 0966.81344

MONS. FRANCESCO MARIGLIANO
87100 *Cosenza - Piazza Parrasio, 16 c/o Curia Arcivescovile*
Tel. 0984.687754

SAC. EMMANUEL OKOT-AKUMU
88046 *Lametia Terme (CZ) - C.da Carrà Cosentino*
c/o Parrocchia del Redentore
Tel. 338.9576924

MONS. FRANCESCO OLIVA
87012 *Castrovillari (CS) - Largo S. Girolamo*
c/o Parrocchia S. Girolamo
Tel. 0981.44490 - 338.9707380

SAC. GIUSEPPE PRATICÒ
89131 *Reggio Calabria - Via Sbarre C.li trav. XXIII, 18*

CAN. ANTONIO RUSSO
89900 *Vibo Valentia - Via A. De Gasperi, 29*
Tel. 347.1783614

SAC. SALVATORE SCALISE
88055 *Taverna (CZ) - Via S. Crispino, 10*
Tel. 0961.921094 - 349.4609387

SAC. VINCENZO VARONE
88010 *S. Gregorio d'Ippona (VV) - Via F.lli Bandiera, 19*
Tel. 0963.41284 - 335.6616337

Giudici Uditori:

Sac. FRANCESCO AGRIPPINO
87064 Corigliano Calabro (CS) - Via Francioso c.da Cannata, 9
Tel. 329.1618878

SAC. VINCENZO MODAFFERI
89122 Reggio Calabria - Via Esperia, 53
Tel. 0965.48254

MONS. ANTONIO NIGER
87029 Scalea (CS) - Via Martiri 16 marzo, 16
Tel. 0985.20068 - 339.8531751

AVV. GIUSEPPE CARLO ROTILIO (Uditore laico)
89125 Reggio Calabria - Via Filippini, 10
Tel. 0965.899231

Giudici Collegiali:

MONS. AVV. CATALDO DI NAPOLI
87020 Tortora Marina (CS) - Via Nazionale, 26
Tel. 340.4966147

CAN. ANTONIO FODERARO
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63
c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385563

CAN. VINCENZO RUGGIERO
89133 Reggio Calabria - Via Pio XI, 341
Tel. 347.4360387

MONS. VINCENZO ZOCCALI
89127 Reggio Calabria - Via T. Campanella, 63 c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0965.385519

Promotore di giustizia:

SAC. MARCELLO FROIO
88100 Catanzaro - Via Dell'Arcivescovado, 13
c/o Curia Arcivescovile
Tel. 0961.721335

Difensori del Vincolo:*Titolare:*

AVV. ERIKA FERRARO
89048 Siderno (RC) - Via Dei Giacinti, 27
Tel. 06.43416211 - 340.7839542

Sostituti:

AVV. MARGHERITA DI NARDO
87100 Cosenza - Via Popilia, 67
Tel. 0984.411001

DOTT.SSA CRISTINA LATELLA
87040 Marano Marchesato (CS) - Via Municipio, 30/A
Tel. 328.5345867

AVV. GIUSEPPA MANCO
87020 San Nicola Arcella (CS) - Trav. I Strada Nazionale, 2
Tel. 333.4109141

AVV. MARIA MELE
88046 Lametia Terme (CZ) - Via XX settembre, 107
Tel. 335.440966

AVV. CECILIA RHODIO
88040 Settingiano (CZ) - Via Monaci
Tel. 338.9753069

AVV. LOREDANA SURACE

88100 Catanzaro - Via D. Milelli, 26

Tel. 0961.701223

AVV. MICHELE STRANIERI

88024 Girifalco (CZ) - Via G. D'Annunzio, 14

Tel. 0968.749381

AVV. DOMENICO PIO TETI

89821 S. Nicola da Crissa (VV) - Via D. Alighieri, 10

Tel. 0963.73078 - 349.2308857

AVV. ALFREDO TRAVAGLIONE

88046 Lametia Terme (CZ) - Via Aversa e Precenzano, 14

Tel. 339.1234937

DOTT.SSA IVANA MARIA CATERINA ZAFFINA

88100 Catanzaro - Via D. Mottola D'Amato, 12

Tel. 0968.23730 - 338.4653553

Notai:*Titolare:*

DIAC. PASQUALE CUZZILLA

89124 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 111/C

Tel. 0965.896293 - 320.8529900

Sostituti:

SILVIA CIPOLLA

88100 Catanzaro - Via C. Sinopoli, 55

Tel. 338.4957891

DOMENICO DE RASIS

87037 San Fili (CS) - Via Gramsci, 39/1

Tel. 349.8365480

DOMENICO GASPARE FERRANTI

89129 Reggio Calabria - Via G. Galilei, 42/B c/o fam. Cuzzocrea-Pavone

Tel. 328.3376759

DOMENICO GRECO MALARA

89132 Reggio Calabria - Via Giffone, 2

Tel. 328.8939319

ANTONIO IEZZI

88062 Cardinale (CZ) - Vico cieco Vittorio Emanuele, 2

Tel. 0967.93506 - 349.4444394

PIERINA MICHENZI

89812 Pizzo (VV) - Via Riviera Prangi, 136

Tel. 0963.534386

ANGELO MILITANO

89011 Bagnara Calabria (RC) - Via XXIV Maggio, 47

Tel. 347.0825471

ANTONINO LUCA PETROLINO

89055 Gallico di Reggio Calabria - Via Buonarroti, 20

Tel. 0965.370382 - 347.3472412

ALESSANDRO QUATTRONE

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14

Tel. 347.5429479

MARIA LUISA SALA

89051 Archi di Reggio Calabria - Via Nazionale tr. II, 1/D

Tel. 0965.44158 - 347.5074511

LUCIANA TRAPASSO

88045 Gimigliano - C.da Cavorà, 48

Tel. 0961.995388 - 333. 8364762

Cancelliere:

Diac. COSIMO ROMEO

89132 Reggio Calabria - Via Ferruccio, 36

Tel. 0965.625481 - 349.5310950

Vicecancelliere e Notaio titolare:

Diac. PASQUALE CUZZILLA

89124 Reggio Calabria - Via Card. Portanova, 111/C

Tel. 0965.896293 - 320.8529900

Amministratore:

Diac. PASQUALE CUZZOCREA

89132 Reggio Calabria - Via Ciccarello trav. IV, 14

Tel. 0965.58655

ALBO DEGLI AVVOCATI
patrocinanti in questo Foro Ecclesiastico

Patroni Stabili:

Avv. rotale CATERINA BRUNI
88046 Lametia Terme (Cz) - Via G. Lazzati, 4
Tel. 0968.442566 - 347.8230206

Avv. rotale IVANA VENTURA
89900 Vibo Valentia - Vicolo Orefici, 4
Tel. 0963.43909 - 328.7412448

Avvocati rotali:

Avv. SALVATORE ARENA
98123 Messina - Via F. Faranda, 4 is. 188
Tel. 090.6408565

Avv. SALVATORE BERLINGÒ
89018 Villa San Giovanni (RC) - Via Del Medico, 26
Tel. 0965.751775 - 338.4950261

Avv. CHIARA BRUNO
40128 Bologna - Via Ferrarese, 3
Tel. 051.375252
87022 Cetraro (CS) - Via V. Occhiuzzi, 3
Tel. 329.2317765

Avv. SERAFINO CALCAGNO BATTAGLIA
89127 Reggio Calabria - Via Prato, 2
Tel. 0965.898982 - 360.760327
87100 Cosenza - Via Sicilia, 29
Tel. 0984.579294

Avv. RAFFAELE CANANZI

89127 Reggio Calabria – Via N. Bixio, 14

Tel. 0965.332768 - 335.7864884

00146 Roma – Via Della Magliana, 256

Tel. 06.5502099

Avv. VINCENZA COLACI

89900 Vibo Valentia – Viale Della Pace, 25/F

Tel. 0963.43033 – 328.9725177

Avv. ANNARITA FERRATO

89129 Reggio Calabria – Via A. Moro, 54/B

Tel. 0965.590262 – 339.7543779

Avv. GIUSEPPINA FUNARO

88100 Catanzaro – Via C. Sinopoli, 9

Tel. 0961.743283 – 335.5660943

87100 Cosenza – Via C. Marini, 19/F

Tel. 0984.21622

Avv. DANILA LEALE

89124 Reggio Calabria – Via Circonvallazione Caserta Nord, 3

Tel. 0965.810011 - 320.2148884

Avv. FILOMENA MAZZA

88818 Pallagorio (KR) – Corso V. Emanuele, 91

Tel. 0962.761210 - 347.5267709

Avv. MAURIZIO MAZZUCA

88100 Catanzaro – Via E. Bucciarelli, 27

Tel. 347.1808079

Avv. RADEGONDA ROSITANI

89132 Reggio Calabria – Via Sbarre C.li, 673

Tel. 0965.598449 – 393.5589823

Avv. MARGHERITA SCOLIERE

88060 Gasperina (CZ) – Via G. Mazzini, 15

Tel. 0967.577182 – 339.1304688

Avv. ANGELA SOLFERINO

89048 Siderno (RC) – Via Amalfi, 2

Tel. 0964.342660 - 339.1304688

Avv. ELVIRA TARSITANO

87013 Fagnano Castello (CS) – Via Cav. di Vittorio Veneto, 106

Tel. 0984.525994 – 335.6573906

Patroni abilitati:

Avv. SERENA ARCURI

87036 Rende (Cs) – Via F. Brunelleschi, 71

TEL. 0984.461998 - 347.6332622

Avv. MARIA ORNELLA ATTISANO

89044 Locri (RC) – Via Trento, 8

TEL. 0964.232453 - 347.2403299

Avv. ELEONORA BRANCA

87055 S. Giovanni in Fiore (Cs) – Via A. Gramsci, 320

TEL. 349.4570528

Avv. MARIA CAPOZZA

88900 Crotona – Via Venezia, 17

TEL. 0962.25646 - 338.6837433

Avv. MICHELE CHERI

89129 Reggio Calabria – Via F.lli Spagnolo, 5

TEL. 347.6245864 - 329.3269586

DOTT.SSA MARIA CONCETTA COCOLO
89012 *Delianuova (RC) – Trav. I Umberto I°, 7*
TEL. 338.5053037

AVV. SALVATORE COLAVOLPE
88046 *Lametia Terme (Cz) – Corso G. Nicotera, 77*
TEL. 0968.21309 - 338.2865744

DOTT.SSA ORLANDINA CUCCUNATO
88069 *Squillace (CZ) - Via Maricello, 19*
Tel. 329. 8478364

AVV. MANUELA DE SENSI
88100 *Catanzaro – Piazza Roma vico I, 12*
TEL. 338.1967272 - 338.1967272

AVV. MARIA STEFANIA FILIPPONE
89013 *Gioia Tauro (RC) – Via A. Diaz, 94*
TEL. 0966.56122 - 340.2810328

AVV. IOLANDA GIORDANELLI
87100 *Cosenza – Corso Umberto, 14*
TEL. 0984.21981 - 335.422237

AVV. LUCIA MARIA MASSIMO
88048 *Lametia Terme (Cz) – Via F. Nicotera, 18*
TEL. 0968.27734 - 338.2407456

AVV. ANGELATERESA MOLINARI
87041 *Acri (Cs) – Via C. Colombo, 7*
TEL. 338.5857587

AVV. EMMA PANZARELLA
88046 *Lametia Terme (Cz) – Piazza F. Fiorentino, 24*
TEL. 0968.433294 - 335.6239147

AVV. FRANCESCO QUATTRONE
89127 *Reggio Calabria* – *Via Lemos, 14*
TEL. 0965.812727 - 328.6122612

AVV. LUCA ROBERTO SANTE
88046 *Lametia Terme (Cz)* – *Via Calatafimi, 26*
TEL. 0968.23805 - 347.1796089

AVV. ROBERTO RUGGERI
87100 *Cosenza* - *Via Trento, 24*
Tel. 06.2147632

AVV. MARIA PAOLA SIRIANNI
88046 *Lametia Terme (Cz)* – *Via Scaramuzzino, 124*
TEL. 0968.200891 - 338.8970565

AVV. EDMONDO SUTERA SARDO
88100 *Catanzaro* – *Via D. Mottola D'Amato, 12*
TEL. 0968.23730 - 339.3519115

AVV. DOROTEA TABERO
88015 *Palmi (RC)* – *Via S. Elia, 7/G*
TEL. 0966.21348 - 333.9300151

AVV. BIAGIO RAIMONDO TRIMARCHI
89020 *Anoia (RC)* – *Via Don Minzoni*
TEL. 0966.945217 - 328.7481881

AVV. MARIA GRAZIA ZUMBO
89126 *Reggio Calabria* – *Via Reggio Campi tr. II, 93*
TEL. 0965.897115 - 347.2880846

ALBO DEI PERITI

Specialisti in psicologia:

DOTT.SSA CARMELA BONIFATI
87012 *Castrovillari (CS) - Via Galeno, 12*
Tel. 0981.28316

DOTT.SSA VALENTINA DAVOLI
88048 *Lametia Terme (CZ) - Via Delle Terme, 151*
Tel. 0968.401020

DOTT.SSA STEFANIA DE GRAZIA
87032 *Amantea (CS) - Via Dogana, 160*
Tel. 0982.41915

DOTT.SSA FRANCA IMBROINISE
87024 *Paola (CS) - Via Monte Martinella, 5*
Tel. 0982.587558

DOTT.SSA FRANCESCA GULINO
87030 *Donnici Inferiore (CS) - Via Muraglione*
Tel. 0984.780445

DOTT.SSA MARIA MUMOLI
88100 *Catanzaro - Trav. A. Purificato, 4*
Tel. 320.7680477

DOTT. MASSIMO NIUTTA
87012 *Castrovillari (CS) - Via Degli Olmi, 2*
Tel. 0981.483280 - 340.6616349

DOTT.SSA MARIARITA NOTARO
88060 *Squillace Lido (CZ) - Via Dei Feaci, 111 c.da Principe*
Tel. 0961.915436

DOTT.SSA MARIA PASQUALE PANARACE
87070 *Canna (CS) - Via A. Da Brescia, 171*
Tel. 368.7751764

DOTT.SSA ANGELA PARRILLA
87066 *Longobucco (CS) - Via Monaci II, 3*
Tel. 0983.71366

DOTT.SSA NATALIA PRESTIA
89133 *Reggio Calabria - Via Pio XI dir. Gulli, 27*
Tel. 339.5947726

DOTT. ANNA MARIA PRIMERANO
89900 *Vivo Valentia - Largo Conservatorio Pal. Colistra, sc. C*
Tel. 333.9699448

DOTT.SSA ROSAMARIA SPINA
87055 *S. Giovanni in Fiore (CS) - Via Vallone, 176*
Tel. 333.9935146

DOTT.SSA ANNA PIA UNGARO
87100 *Cosenza - Via A. Zupi, 27*
Tel. 0984.893377 - 338.6916508

DOTT.SSA LAURA VINCI
89131 *Reggio Calabria - Viale Calabria, 290*
Tel. 0965.590708 - 347.7369038

DOTT. SABRINA ZACCONE
88021 *Borgia (CZ) - Via Baia Dei Canonici, 10*
89127 *Reggio Calabria - Via D. Romeo, 2/D*
Tel. 329.3013544

DOTT.SSA MARIA ASSUNTA ZAPPÀ
89131 *Reggio Calabria - Via Nuova Furnari, 8*
Tel. 0965.622876

Specialisti in psichiatria:

DOTT. ANTONIO NUCERA

89132 Reggio Calabria - Via Botteghelle, 3/A

Tel. 329.4231911 - 333.4450924

DOTT. NICOLA PANGALLO

89132 Reggio Calabria - Via Sbarre Sup., 133

Tel. 0965.21267 - 328.4521213

DOTT. CESARE TRIPODI

89133 Reggio Calabria - Via Pio XI dir. Gulli, 30

Tel. 339.6971391

DOTT.SSA GIUSEPPINA TUFO

87020 Verbicaro (CS) - C.da S. Leonardo

Tel. 0965.2837271 - 333.0210527

Periti in grafologia:

DOTT. ROBERTO COPPOLA

88100 Catanzaro

Via XX Settembre, 87/D

Tel. 335.1822827

DOTT.SSA MARIA STELLA FRANCO

88100 Catanzaro

Via Scesa Pietraviva, 2

Tel. 392.5866102

Tribunali Diocesani della Calabria

CASSANO ALL'JONIO

Vescovo: S.E. Mons. VINCENZO BERTOLONE**Vicario Giudiziale:** Mons. Francesco Oliva

CATANZARO-SQUILLACE

Vescovo: S.E. Mons. ANTONIO CILIBERTI**Vicario Giudiziale:** Sac. Marcello Froio

COSENZA-BISIGNANO

Vescovo: S.E. Mons. SALVATORE NUNNARI**Vicario Giudiziale:** Mons. Francesco Marigliano

CROTONE-SANTA SEVERINA

Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO GRAZIANI**Vicario Giudiziale:** Mons. Alfonso Siniscalco

LAMETIA TERME

Vescovo: S.E. Mons. LUIGI ANTONIO CANTAFORA**Vicario Giudiziale:** Sac. Giuseppe Angotti

LOCRI-GERACE

Vescovo: S.E. Mons. GIUSEPPE FIORINI MOROSINI**Vicario Giudiziale:** Can. Vincenzo Ruggiero

LUNGRO

Ammin. Apostolico: S.E. Mons. SALVATORE NUNNARI

MILETO-NICOTERA-TROPEA

Vescovo: S.E. Mons. LUIGI RENZO**Vicario Giudiziale:** Mons. Domenico Monteleone

OPPIDO MAMERTINA-PALMI

Vescovo: S.E. Mons. LUCIANO BUX**Vicario Giudiziale:** Sac. Pasquale Galatà

REGGIO CALABRIA–BOVA

Vescovo: S.E. Mons. VITTORIO MONDELLO

Vicario Giudiziale: Mons. Antonino Denisi

ROSSANO–CARIATI

Vescovo: S.E. Mons. SANTO MARCIANÒ

Vicario Giudiziale: Sac. Francesco Agrippino

SAN MARCO ARGENTANO–SCALEA

Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO CRUSCO

Vicario Giudiziale: Mons. Antonio Niger

*Finito di stampare
nel mese di Novembre 2010
presso Officina Grafica srl
Tel. e Fax 0965/752886
Via Matteotti, 4 - Villa San Giovanni (R.C.)*